



Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l'intérieur
Dipartimento federale dell'interno

EDI
DFI
DFI

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
Département fédéral de l'économie
Dipartimento federale dell'economia

EVD
DFE
DFE

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni

UVEK
ETEC
ATEC

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente gli avamprogetti
di ordinanze per un nuovo diritto in materia di prodotti chimici

Indice

0	Premessa
1	Situazione iniziale
2	La procedura di consultazione
3	Riepilogo dei risultati
3.1	Commenti ai temi intersettoriali
3.2	Commenti alle singole ordinanze
4	Commenti ai temi intersettoriali (nel dettaglio)
4.1	Commenti su qualità, struttura e aspetti formali del pacchetto di consultazione
4.2	Entrata in vigore della legge e delle ordinanze
4.3	Esecuzione
4.4	Relazione con il diritto europeo
4.5	REACH / GHS
4.6	Ripercussioni sulle PMI
4.7	Norme concernenti le persone
4.8	Altri temi
5	Commenti ai singoli avamprogetti di ordinanze (dettagli)
5.1	Ordinanza sui prodotti chimici
5.2	Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
5.3	Ordinanza sui biocidi
5.4	Ordinanza sull'importazione e l'esportazione di prodotti chimici
5.5	Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio
5.6	Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici
5.7	Ordinanza del DFI concernente la classificazione delle sostanze
Allegati	
allegato 1	Elenco delle sigle o abbreviazioni delle organizzazioni consultate
allegato 2	Adesioni
allegato 3	Prospetto statistico
allegato 4	Elenco delle organizzazioni consultate

0 Premessa

Il presente rapporto è strutturato in modo tale che il numero 3 offra, rispetto al numero 1 (situazione iniziale) e al numero 2 (procedura di consultazione), un riepilogo sia dei risultati riguardanti i temi intersettoriali (n. 3.1) sia dei principali commenti a ogni singola ordinanza (n. 3.2). Al numero 4 sono riportate osservazioni dettagliate sui temi intersettoriali e, al numero 5, illustrati i commenti sui vari articoli di ogni ordinanza.

Le organizzazioni consultate che hanno aderito al parere di altre organizzazioni sono elencate nell'allegato 2. Esse vengono citate separatamente solo se, oltre ad aver aderito ad altri pareri, hanno espresso una propria opinione su determinati temi. Le sigle delle organizzazioni consultate che figurano nel presente rapporto sono elencate nell'allegato 1.

In conformità dell'articolo 9 dell'ordinanza del 17 giugno 1991 sulla procedura di consultazione (RS 172.062), i documenti relativi alla consultazione, le prese di posizione delle organizzazioni consultate e i risultati della procedura di consultazione non sono soggetti al segreto d'ufficio.

I pareri integrali possono essere esaminati presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il presente rapporto sui risultati della consultazione è a disposizione dei media e inviato a tutte le organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione. Inoltre, esso sarà pubblicato sulla homepage www.parchem.ch.

1 Situazione iniziale

Il 15 dicembre 2000 l'Assemblea federale ha varato la legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) che, insieme alla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), rappresenta il presupposto per l'attuazione della legislazione CE in materia di prodotti chimici e che, mantenendo il livello di protezione acquisito, modernizza il diritto vigente in materia di un importante polo chimico come la Svizzera. La legislazione sui prodotti chimici è estremamente complessa e soggetta a rapide trasformazioni in sintonia con le continue scoperte e progressi in campo tecnologico e scientifico. Per questo motivo, la LPChim e la LPAmb sono improntate a una certa genericità e al Consiglio federale sono state conferite ampie competenze in campo legislativo.

Nel mese di marzo 2000, sotto la direzione dell'UFSP, è stato avviato il progetto comunitario PARCHEM (Projekt AusführungsRecht CHEMikaliengesetz [Progetto concernente il diritto di esecuzione relativo alla legge sui prodotti chimici]). A questo progetto interdipartimentale hanno partecipato il DFI (UFSP), il DFE (Seco/UFAG) e il DATEC (UFAFP). Conformemente ai settori di regolamentazione CE, sono stati elaborati avamprogetti in cui, nel quadro di ordinanze integrali, sono state riunite le disposizioni essenziali per la protezione della salute e dell'ambiente. Gli obiettivi primari dei progetti di legge sono la protezione della vita e della salute dell'uomo e dell'ambiente nell'ambito dell'utilizzazione di prodotti chimici, l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio e l'adeguamento delle norme allo stato della scienza e della tecnica.

2 La procedura di consultazione

Il Consiglio federale, vista la portata politica delle ordinanze e delle possibili ripercussioni sulle persone, ha deciso di avviare una procedura di consultazione. Di qui la decisione, con decreto del 15 dicembre 2003, di avviare una procedura di consultazione sugli avamprogetti di ordinanza del nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Nello contempo, il DFE è stato incaricato di avviare una consultazione sull'avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari. Oltre ai Cantoni, il DFI ha interpellato 15 partiti politici, 12 associazioni mantello dell'economia e altre 456 organizzazioni e cerchie interessate per un totale di 509 soggetti (cfr. allegato 4). La consultazione si è conclusa ufficialmente il 31 marzo 2004; per alcuni casi d'eccezione e motivati è stata concessa una proroga del termine.

Complessivamente sono pervenute 171 prese di posizione (cfr. allegato 1, Sigle delle organizzazioni consultate), tra cui quelle di tutti i Cantoni, di 4 partiti politici, di 5 associazioni mantello dell'economia, di altre 90 organizzazioni e cerchie interessate come pure di altri 46 soggetti non interpellati tra organizzazioni, associazioni e imprese (cfr. allegato 3, Statistiche).

3 Riepilogo dei risultati

3.1 Commenti ai temi intersettoriali

3.1.1 Commenti sulla qualità, struttura e aspetti formali del pacchetto di consultazione

La **struttura integrale degli avamprogetti d'ordinanza** è stata apprezzata in quasi tutte le prese di posizione pervenute. Gli esponenti del mondo economico e la stragrande maggioranza dei Cantoni si dicono favorevoli al fatto che negli avamprogetti siano disciplinati aspetti rilevanti per la protezione della salute e dell'ambiente. Un Cantone deplora che nel campo d'applicazione dell'OPChim

non sia inclusa la tutela dei lavoratori. Un altro Cantone è dell'avviso che le sostanze pericolose per l'ambiente avrebbero dovuto essere contemplate già nella LPChim. Esso ritiene inoltre che l'attuale soluzione sia poco soddisfacente e complicata; preferirebbe inoltre che fosse mantenuta l'OSost basata solo sulla LPAmb.

Alcuni esponenti del mondo economico chiedono la completa unificazione della **terminologia** nell'ambito del pacchetto PARCHEM e auspicano un ulteriore miglioramento sia della **facilità di accesso per i destinatari** che della **certezza del diritto**. In tale contesto, viene affrontata la problematica dei numerosi **rimandi**. Non si può pretendere che l'utilizzatore ricerchi gli atti giuridici CE consolidati solo sulla base di un rimando. Queste norme dovrebbero essere disponibili in qualsiasi momento e reperibili per via elettronica.

Molte fra le organizzazioni consultate hanno espresso un parere sulle procedure di consultazione separate e sulla **relazione fra la nuova legislazione in materia di prodotti chimici e l'ordinanza sui prodotti fitosanitari**.

Diversi Cantoni e alcuni esponenti del mondo economico deplorano che l'ordinanza sui prodotti fitosanitari non sia stata inclusa nello stesso pacchetto e quindi nella stessa procedura di consultazione della nuova legislazione in materia di prodotti chimici. Alcuni Cantoni chiedono pertanto che l'ordinanza sui prodotti fitosanitari venga integrata nel pacchetto di ordinanze PARCHEM. Un Cantone propone addirittura di integrare l'ordinanza sui prodotti fitosanitari nell'OBioc. Sono stati criticati soprattutto gli inutili accavallamenti di competenze e i problemi di coordinamento che inevitabilmente rendono l'esecuzione più complicata oltre che più costosa. Alcuni settori dell'economia chiedono una maggiore coerenza con l'ordinanza sui prodotti fitosanitari e l'adeguamento della terminologia dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari a quella del pacchetto concernente il nuovo diritto in materia di prodotti chimici.

3.1.2 Entrata in vigore della legge e delle ordinanze

Un terzo dei Cantoni, l'Associazione dei chimici cantonali svizzeri e alcune organizzazioni consultate respingono il pacchetto o chiedono di **non porre subito in vigore** la legislazione in materia di prodotti chimici viste le profonde trasformazioni a cui essa è soggetta nell'ambito dell'UE. Qualcuno sostiene anche che la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non sia opportunamente disciplinata. Nella loro motivazione, queste organizzazioni fanno notare che una seconda modifica della legislazione in materia di prodotti chimici nel giro di pochi anni comporterebbe ingenti e inutili spese supplementari per l'economia (in particolare per le PMI) nonché per gli organi esecutivi cantonali.

Un terzo dei Cantoni e la Società Svizzera degli Ispettori dei Veleni chiedono di **coordinare in maniera ottimale l'entrata in vigore** in funzione degli sviluppi del nuovo diritto in materia di prodotti chimici nell'UE (REACH). Si è constatato, infatti, che se il regolamento REACH e il sistema globale di etichettatura (GHS) dovessero, com'è prevedibile, entrare in vigore intorno al 2006-2008, ossia durante o subito dopo la scadenza dei periodi transitori del nuovo diritto in materia di prodotti chimici, l'economia e i consumatori svizzeri si troverebbero, nel giro di pochi anni, a dover affrontare una seconda modifica delle norme relative alla classificazione e all'etichettatura. Il che non avrebbe senso e non sarebbe ragionevole. Perciò, queste organizzazioni auspicano che, la Confederazione, prima di decretare l'entrata in vigore della nuova legislazione in materia di prodotti chimici, attenda che siano **valutate le conseguenze degli sviluppi della legislazione in materia di prodotti chimici nell'UE**.

Il mondo economico, alcuni partiti politici e un terzo dei Cantoni appoggiano gli sforzi delle autorità affinché le presenti disposizioni d'esecuzione **siano poste in vigore** il più presto possibile: la data prevista rimane l'1.1.2005. Se l'obiettivo non fosse realizzabile entro questa data, determinate cerchie economiche propongono di fissare una nuova data d'accordo con i rappresentanti del mondo economico. Tuttavia, ciò che conta non è la proroga di pochi mesi quanto, in funzione dei periodi transitori, il tempo sufficiente per informare tutti gli interessati e procedere all'attuazione nelle imprese. Molte fra le organizzazioni consultate, chiedendo una rapida messa in vigore fanno anche riferimento agli sviluppi della legislazione in materia di prodotti chimici nell'UE e non intendono aspettare o tenere conto degli esiti del dibattito sul REACH (cfr. il n. 3.1.5). Alcuni Cantoni si dicono favorevoli a una rapida entrata in vigore del presente pacchetto anche in considerazione degli sviluppi nell'UE (REACH/GHS). Ciò faciliterebbe, a loro avviso, i successivi adeguamenti al nuovo diritto dell'UE.

3.1.3 Esecuzione

Secondo gli esponenti del mondo economico, l'**organizzazione dell'esecuzione federale** tiene conto del carattere integrale delle ordinanze. In futuro, grazie alla nuova struttura organizzativa integrale, vi saranno ancor più sinergie da sfruttare e ripercussioni positive sulle procedure e sulle risorse da impiegare. Diverse organizzazioni consultate hanno espresso un parere del tutto positivo anche sull'**organo di notifica dei prodotti chimici comune** (ON).

Alcune associazioni sono favorevoli all'**organo d'omologazione dei prodotti fitosanitari presso l'UFAG**. Per contro, parecchie organizzazioni consultate, tra cui numerosi Cantoni, non sono d'accordo circa il fatto che l'omologazione dei prodotti fitosanitari richieda un proprio organo di notifica.

Diverse organizzazioni consultate parlano anche delle **competenze e della ripartizione dei compiti tra l'organo di notifica** (ON) **e i servizi di valutazione** (SV). La maggioranza si dice favorevole alla ripartizione dei compiti, ma osserva che la nuova prassi e in particolare le ripercussioni della ripartizione andrebbero seguite attentamente per trarne le dovute conclusioni. Si fa ripetutamente riferimento al fatto che in questa procedura un ruolo importante spetta alla **commissione di esperti** di cui all'articolo 80 OPChim. Alcune organizzazioni consultate temono che a causa del previsto insediamento degli ON comuni presso l'UFSP, la valutazione si incentri su aspetti di carattere sanitario. Si deve garantire che vengano sistematicamente interpellati gli uffici interessati. Per diversi esponenti del mondo economico non è chiaro se e come, in caso di disaccordi, il **comitato di direzione** abbia potere decisionale. È indispensabile conferire all'ON un massimo di competenze; inoltre, i compiti dei SV devono essere rigorosamente limitati agli aspetti scientifici. In relazione alle sinergie, che con la nuova struttura organizzativa integrale andrebbero maggiormente sfruttate, diversi esponenti del mondo economico sollevano questioni relative alla **tutela dei lavoratori** affermando, ad esempio, che le questioni della sicurezza sul posto di lavoro non devono necessariamente essere disgiunte dalla valutazione tossicologica generale. Questi compiti, comunque, potrebbero essere riuniti in un unico servizio di valutazione e andrebbe garantita in particolare la reciproca informazione e il **coordinamento tra** gli organi d'esecuzione della legge sul lavoro e della legge sui prodotti chimici.

La ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni viene menzionata in numerose prese di posizione e, in particolare, nei pareri espressi dai Cantoni. Le associazioni economiche approvano o giudicano positivamente la prevista **ripartizione di compiti fra la Confederazione** (compiti centrali) **e i Cantoni** (sorveglianza del mercato). Si auspica che il controllo del mercato continui ad essere un compito esecutivo essenziale riservato ai Cantoni. Si ritiene che le ordinanze integrali conferiranno una maggiore importanza alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni, ma anche tra i diversi servizi cantonali.

I Cantoni criticano duramente la prevista ripartizione dei compiti, in particolare per quanto concerne la **verifica del controllo autonomo**. La verifica della classificazione, l'etichettatura e le schede di dati di sicurezza per quanto concerne i **preparati** sono compiti affini e devono essere eseguiti dai Cantoni. La ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni va rivista in modo tale che i settori di competenza siano chiaramente e adeguatamente definiti e che il coordinamento possa essere disciplinato in modo opportuno ed efficace. Per contro, la verifica del controllo autonomo da parte della Confederazione per quanto concerne le **sostanze** è incontestata.

Diverse organizzazioni consultate sottolineano l'importanza dell'**unitarietà dell'esecuzione cantonale**. Si chiede che l'UFSP emani direttive d'esecuzione unitarie per gli organi esecutivi cantonali al fine di evitare che il diritto in materia di prodotti chimici venga interpretato in modo diverso da Cantone a Cantone. Per alcuni esponenti del mondo economico è particolarmente importante che i servizi di valutazione verifichino il controllo autonomo delle ditte. Per quanto concerne il passaggio al futuro sistema del controllo autonomo e la relativa liberalizzazione, diversi Cantoni e organizzazioni dei consumatori sottolineano l'importanza di un **efficace controllo del mercato**. Per molti Cantoni è assai importante che l'informazione degli organi d'esecuzione cantonale da parte degli ON sia esaustiva e senza problemi.

Diverse organizzazioni consultate chiedono che vengano messe a disposizione le necessarie **risorse tecniche e umane** soprattutto per quanto concerne la sorveglianza del controllo autonomo. Alcuni Cantoni sono dell'avviso che, in seguito alla liberalizzazione e a causa dell'ampiezza del diritto CE, **le spese** dei Cantoni per la sorveglianza sono destinate ad aumentare. Il futuro diritto sarà perciò applicato nei limiti delle possibilità sia finanziarie che a livello di personale.

3.1.4 Relazione col diritto europeo

Numerose organizzazioni consultate si sono dette favorevoli all'**armonizzazione col diritto CE** e in generale valutano positivamente questo adeguamento. Diverse organizzazioni consultate approvano esplicitamente l'**allineamento al diritto CE attualmente in vigore**. I motivi addotti a favore dell'adeguamento al diritto CE in materia di prodotti chimici sono diversi. L'**eliminazione degli ostacoli al commercio** connessa con

l'adeguamento al diritto CE viene accolta con favore purché venga mantenuto l'attuale livello di protezione. Alcuni esponenti del mondo economico sono dell'avviso che vadano apportati miglioramenti in diversi settori. Anche numerosi Cantoni approvano l'allineamento al diritto CE. L'adeguamento al diritto CE in materia di prodotti chimici viene visto come un passo importante verso la semplificazione del commercio di questi prodotti. Diversi Cantoni, tuttavia, ritengono che questo non sarebbe il momento adatto per un'armonizzazione.

In relazione all'adeguamento al diritto CE, numerose organizzazioni consultate apprezzano anche l'**adozione del sistema di classificazione ed etichettatura dell'UE** come pure l'**introduzione del controllo autonomo**. Diverse associazioni economiche e la maggioranza dei Cantoni sono esplicitamente favorevoli a sostituire la legge sui veleni con il sistema di classificazione ed etichettatura dell'UE. Abolendo la classificazione dei veleni, si eviterebbe un doppio lavoro agli esportatori svizzeri.

Esponenti del mondo economico approvano l'istituzione di buone condizioni quadro per un **MRA (Mutual Recognition Agreement)**. Il reciproco riconoscimento delle disposizioni vigenti in materia di prodotti chimici tra la Svizzera e l'UE viene visto come un obiettivo da perseguire. La priorità di tale accordo è valutata in maniera diversificata.

Alcune organizzazioni consultate sono del parere che **divergenze** ed "elvetismi" andrebbero ridotti al minimo. Tuttavia, esistendo queste differenze, occorre esaminarne attentamente le conseguenze caso per caso. Si vuole, perciò, mantenere l'attuale disciplinamento per i prodotti intermedi. Sono valutati criticamente alcuni settori (come quello dei cosmetici) in cui il **diritto CE** viene anticipato. Grande preoccupazione suscita l'obbligo di comunicazione per le sostanze usate a scopo di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento ai quantitativi soglia previsti per queste sostanze, come pure qualsiasi tipo di informazione richiesta nell'ambito dell'obbligo di annuncio di dati aggiuntivi oltre a quelli contenuti nella scheda di dati di sicurezza. Inoltre, la definizione scelta di "oggetti" offre un'ampia libertà d'interpretazione per quanto concerne l'obbligo di notifica e di annuncio. Non si capisce bene in che modo vengono trattati gli oggetti importati (ad es. dall'Asia) per quanto riguarda l'adempimento delle norme di legge.

3.1.5 REACH / GHS

Diverse organizzazioni consultate hanno **commentato** in modo generico o in relazione a punti ben precisi il previsto regolamento **REACH** dell'UE. Le organizzazioni di protezione ambientale hanno elencato i difetti più evidenti del futuro REACH e chiedono alla Svizzera di respingerli. Tra questi difetti vi sarebbe, in particolare, un obbligo d'omologazione troppo severo, il principio dei quantitativi soglia (troppo elevati), le agevolazioni per i prodotti intermedi, una regolamentazione carente per quanto concerne le merci importate nell'UE, un'informazione insufficiente dell'opinione pubblica, meccanismi di controllo troppo deboli nell'ambito del controllo autonomo e la mancanza dell'obbligo di rilevare i sottoprodotti e i prodotti di degradazione.

A proposito dell'entrata in vigore del pacchetto di ordinanze, numerose organizzazioni consultate, tra cui un gruppo di Cantoni e l'Associazione dei chimici cantonali svizzeri, si sono detti favorevoli ad **attendere l'avvento del REACH** (cfr. 3.1.2).

Un altro gruppo di Cantoni e la Società Svizzera degli Ispettori dei Veleni chiedono di coordinare in maniera ottimale l'entrata in vigore in funzione del REACH (cfr. 3.1.2). Prima andrebbero comunque **valutate le conseguenze** degli sviluppi del diritto in materia di prodotti chimici nell'UE.

Numerose organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico e alcune organizzazioni ambientaliste chiedono una rapida entrata in vigore del pacchetto di ordinanze (3.1.2) facendo anche riferimento allo sviluppo del diritto in materia di prodotti chimici nell'UE e dicendosi attualmente **contrarie ad aspettare il REACH** o a prendere in considerazione il dibattito su questo sistema. L'esito del dibattito in corso nell'UE su una nuova politica in materia di prodotti chimici è ancora incerto e aperto, sia dal punto di vista materiale che dei tempi. Molte organizzazioni consultate sono dell'avviso che l'attuale adeguamento al vigente diritto CE sia il primo passo verso un'armonizzazione totale. Aspettare il REACH per la revisione totale non faciliterebbe questo adeguamento.

Parecchie organizzazioni consultate, tra cui molti Cantoni, hanno espresso un parere anche sul **globally harmonised system (GHS)** e sulle possibili conseguenze per il diritto svizzero in materia di prodotti chimici. Numerosi Cantoni partono dal presupposto che presto l'odierno sistema di etichettatura sarà sostituito dal GHS, un sistema utilizzato in tutto il mondo, che verrà introdotto nell'UE con l'entrata in vigore del REACH. Moltissime organizzazioni consultate sono critiche verso un eventuale secondo cambiamento del sistema di classificazione ed etichettatura (cfr. 3.1.2) e chiedono che le sostanze vengano fin d'ora classificate ed etichettate in modo unitario in tutto il mondo conformemente al GHS.

3.1.6 Ripercussioni sulle PMI

In linea di massima, le associazioni economiche e commerciali giudicano positivamente il progetto di legge. Su alcuni punti importanti per le PMI sono stati espressi pareri dettagliati e mirati.

In casi sporadici, alcune imprese fanno notare l'onere complessivamente crescente che leggi e ordinanze impongono alle PMI e contestano che il nuovo diritto in materia di prodotti chimici comporti benefici invariati rispetto alle spese. In ogni caso, il progetto di legge è accettabile per le grandi imprese dell'industria chimica e farmaceutica che si avvalgono della collaborazione di esperti specializzati. La **densità normativa esistente** crea una certa confusione, per cui si chiede urgentemente di mettere a disposizione dei diretti interessati sostegni d'attuazione chiari e comprensibili concernenti gli atti legislativi attuali e futuri.

Molte organizzazioni appartenenti alle cerchie economiche affermano che l'introduzione di questa nuova e vasta regolamentazione in materia di prodotti chimici comporta oneri supplementari per le imprese - oneri che graverebbero soprattutto sulle PMI e sulle aziende che non hanno dimestichezza con l'attuale legislazione UE. A tempo debito, dunque, e in collaborazione con il mondo economico e le autorità esecutive, occorrerebbe mettere a disposizione **informazioni adeguate e sostegni d'attuazione**.

Riguardo alla proroga dei termini **transitori**, numerose organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico e alcuni partiti hanno esplicitamente accennato alla situazione delle PMI. Nei primi mesi dopo l'entrata in vigore, i termini brevi proposti scatenerebbero una marea di notifiche e comunicazioni che né le imprese né le autorità riuscirebbero a gestire.

Alcune organizzazioni consultate contestano che gli **emolumenti** sono troppo elevati per le PMI (cfr. 5.6; OEPChim), in particolare quelli per i biocidi. Si fa espressamente notare che in nessun caso le disposizioni esecutive devono comportare un rincaro del processo di creazione del valore aggiunto.

3.1.7 Prescrizioni concernenti le persone

Diversi Cantoni criticano il sistema delle **autorizzazioni speciali** e chiedono un adeguamento delle disposizioni vigenti in materia. Alcuni Cantoni domandano una revisione di fondo. Le organizzazioni di tutela ambientale, invece, sono favorevoli alle novità introdotte nel campo delle autorizzazioni speciali e trovano estremamente importante mantenere e potenziare lo strumento delle norme concernenti le persone. Formazione e informazione sono considerate strumenti irrinunciabili per un elevato livello di protezione. In linea di massima, i limiti di tempo previsti per le autorizzazioni speciali in relazione ai prodotti fitosanitari vengono criticati da molti Cantoni, uffici tecnici cantonali, organizzazioni agricole e da alcuni settori dell'economia.

Per alcuni Cantoni e per la Società Svizzera degli Ispettori dei Veleni, la **liberalizzazione del sistema di autorizzazione** prevista dalla legge sui prodotti chimici e contenuta nei presenti avamprogetti si spingerebbe troppo oltre. Si ritiene altresì contraddittorio che il passaggio a un sistema basato sul controllo autonomo del soggetto che immette sul mercato determinate sostanze venga combinato con l'abolizione pressoché totale dei presupposti tecnici necessari (obbligo di competenza tecnica) per poter immettere sul mercato sostanze e preparati pericolosi. Ciò metterebbe in discussione l'attuale livello di protezione.

Alcune organizzazioni consultate sono dell'opinione che determinate disposizioni concernenti i **requisiti in materia di formazione** e le autorizzazioni siano mal formulate. In particolare, la concessione di autorizzazioni dovrebbe essere trattata in modo restrittivo e le autorizzazioni non dovrebbero essere concesse quasi automaticamente a persone che non hanno ricevuto un'adeguata formazione in Svizzera. Occorre prevedere una formazione integrativa.

Diversi Cantoni approvano il requisito della **competenza tecnica** come presupposto per essere autorizzati a fornire prodotti chimici particolarmente pericolosi. Una parte di queste organizzazioni consultate chiede che la competenza tecnica sia imposta anche per la fornitura a utilizzatori professionali/commerciali. Un Cantone critica che il principio di autorizzazione riferita all'impresa con competenti responsabili dei veleni venga abbandonato a favore di un sistema non equivalente in cui la competenza è riferita unicamente alle persone.

3.1.8 Altri temi

Diversi esponenti del mondo economico ma anche le organizzazioni ambientaliste sono d'accordo circa il fatto che si continui a tenere l'attuale **registro dei prodotti**. Ma ciò non dovrebbe comportare spese supplementari. Per dettagli sul registro dei prodotti, si veda il numero 5.1 e l'articolo 72 OPChim.

Numerose organizzazioni consultate hanno espresso un parere di massima circa gli **obblighi di annuncio e di comunicazione** richiesti in relazione al registro dei prodotti.

Per parecchie organizzazioni consultate, gli annunci richiesti relativamente ai prodotti sono decisamente eccessivi e vanno ridotti all'essenziale. Per dettagli sull'obbligo di comunicazione e di annuncio, si vedano il numero 5.1 e gli articoli 21 e 56-61 OPChim.

Per gli esponenti del mondo economico, non si può pregiudicare il **mercato svizzero della ricerca** che dipende da un efficace e conveniente approvvigionamento di prodotti chimici non solo nel settore chimico e farmaceutico. Occorre verificare rigorosamente la proporzionalità di tutte le disposizioni concernenti i prodotti chimici in piccole quantità, in particolare quelli a scopo di ricerca e sviluppo. Per dettagli su ricerca e sviluppo, si vedano il numero 5.1 e l'articolo 15 OPChim.

Secondo l'industria, si deve attribuire grande importanza alla **tutela della proprietà intellettuale** e in particolare al **segreto commerciale**. È vero che, in linea di massima, si è ragionevolmente tenuto conto della tutela del primo notificante, ma perché l'attuazione sia conforme alla pratica occorre ancora qualche adeguamento. A questo proposito, desta preoccupazione soprattutto il fatto che l'OPChim (art. 89) prevede la possibilità di delegare a terzi compiti anche molto delicati. Per dettagli sulla tutela del primo notificante e sulla delega di compiti a terzi, si vedano il numero 5.1, gli articoli 18-20 e l'articolo 89 OPChim, come pure il numero 5.3 e gli articoli 27-29 OBIOC.

3.2 Commenti alle singole ordinanze

3.2.1 Ordinanza sui prodotti chimici

Il **carattere integrale** dell'avamprogetto, ovvero l'aver coniugato gli aspetti sanitari con quelli ambientali, come pure l'**allineamento al diritto CE** vengono accolti favorevolmente da quasi tutti i partecipanti alla consultazione. Per quanto concerne il **campo d'applicazione**, diverse organizzazioni consultate chiedono che venga esteso anche alla tutela degli animali. Da diverse parti si chiede di unificare tutte le **definizioni** delle ordinanze del progetto PARCHEM, con particolare riferimento alle differenti definizioni di fabbricante contenute nell'OPChim e nella ORRPCchim. È praticamente incontestato il **controllo autonomo** eccedente il diritto CE per quanto concerne il pericolo per l'ambiente da parte di oggetti. È accolto in generale con favore il mantenimento dell'obbligo del controllo autonomo per i cosmetici in riferimento al pericolo per l'ambiente. Parecchi Cantoni criticano in particolare il fatto che privati possano immettere sul mercato sostanze o preparati pericolosi quasi senza restrizioni. A questo proposito, essi chiedono che vengano emanate norme supplementari. Nessun commento è stato fatto a proposito delle disposizioni armonizzate CE in materia di **classificazione**. Per quanto concerne le **norme sull'imballaggio**, alcuni Cantoni chiedono di estendere determinate disposizioni CE al settore commerciale tenendo conto degli ostacoli al commercio. Il mondo economico chiede la totale armonizzazione al diritto CE delle disposizioni concernenti l'**etichettatura** in favore di una circolazione delle merci il più libera possibile. Viene respinta in particolare la norma che impone di indicare anche l'impiego previsto per i preparati; altre cerchie la accolgono invece con favore. Le associazioni dei consumatori chiedono di prescrivere che le etichette siano redatte in tutte le **lingue ufficiali** o per lo meno nella lingua ufficiale prevalentemente usata nella zona di vendita. Le organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico vorrebbero che al momento della fornitura ai singoli clienti l'etichettatura sia redatta soltanto nella lingua ufficiale pattuita di comune accordo. In linea di principio, le disposizioni relative all'etichettatura per l'esportazione vengono accolte. Molti Cantoni approvano il progetto di introdurre un'ordinanza dipartimentale che obblighi chi **redige le schede di dati di sicurezza** a detenere la necessaria **competenza tecnica**. Diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico fanno notare che le norme in tal senso non dovrebbero eccedere le corrispondenti disposizioni del diritto CE. Diversi sono stati i commenti sulle disposizioni concernenti l'**obbligo di notifica per le nuove sostanze** che derogano dal diritto CE: le disposizioni eccezionali per i prodotti intermedi vengono accettate dalle cerchie economiche e respinte dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni per la tutela dei lavoratori e dell'ambiente. Il mondo economico chiede che l'obbligo di notifica a carico delle sostanze immesse sul mercato esclusivamente all'interno di oggetti si limiti ai componenti pericolosi che si sprigionano dagli oggetti attraverso il loro utilizzo conforme allo scopo. Si chiede inoltre di ampliare la protezione del primo notificante (tutela della proprietà intellettuale dei documenti relativi alla notifica). Per promuovere le attività di ricerca e sviluppo soprattutto delle PMI, la stessa cerchia di organizzazioni consultate chiede, in deroga al diritto CE, quantitativi soglia più elevati per le sostanze impiegate esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo scientifici. Per quanto concerne gli **obblighi di comunicazione** a carico delle nuove sostanze esonerate dagli obblighi di notifica, si chiede che detti obblighi vengano limitati alle sostanze assoggettate all'obbligo di comunicazione anche nell'UE. Vengono respinti gli obblighi di pubblicazione dei quantitativi e degli impieghi previsti. Il mondo economico chiede la cancellazione dell'indicazione dei quantitativi anche per quanto concerne le disposizioni sulle **informazioni ulteriori**. In generale si approva il mantenimento del **registro dei prodotti**. Ma in particolare le organizzazioni appartenenti al mondo economico e i partiti politici chiedono che ciò non comporti costi e spese aggiuntivi.

Pertanto, essi chiedono di ridimensionare sostanzialmente gli obblighi di annuncio e soprattutto e pretendono che quale annuncio basti una scheda di dati di sicurezza, anche su carta. Essi, inoltre, rifiutano gli annunci dei quantitativi e del tipo di imballaggio. La maggior parte dei Cantoni chiede di poter accedere illimitatamente ai dati finalizzati ai compiti esecutivi loro assegnati e in particolare anche ai dati confidenziali del registro dei prodotti. Le disposizioni secondo cui le imprese che utilizzano prodotti chimici pericolosi devono comunicare la **persona di contatto** alle autorità cantonali sono accolte favorevolmente dalla maggioranza dei Cantoni. Tuttavia, si deplora che alla persona di contatto non venga richiesta alcuna competenza tecnica. Gli **obblighi di consegna** sono stati commentati in modo controverso. La maggior parte dei Cantoni chiede di ampliare gli obblighi per la consegna agli utilizzatori commerciali, mentre le organizzazioni consultate del mondo economico chiedono di ridurre detti obblighi fino alla cancellazione delle disposizioni relative. Per quanto concerne le **disposizioni esecutive**, la maggioranza dei Cantoni contesta l'opportunità della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. In particolare, si chiede di conferire maggiori competenze e compiti ai Cantoni in materia di sorveglianza del controllo autonomo. La maggior parte dei Cantoni chiede inoltre di introdurre disposizioni che assegnino loro compiti di consulenza nei confronti dei fabbricanti, nonché di stabilire l'onere delle spese e gli emolumenti per i loro compiti esecutivi. Le organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico sono contrarie al trasferimento di compiti (delega a terzi di compiti esecutivi) che richieda la visione di segreti commerciali. Nei commenti alle **disposizioni transitorie**, in particolare le organizzazioni consultate del mondo economico e i partiti politici chiedono di prolungare i periodi transitori.

3.2.2 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Nel complesso, questa ordinanza viene giudicata in modo sostanzialmente positivo da molte organizzazioni consultate. Una parte di esse chiede di modificare il titolo perché troppo complicato. Inoltre, un terzo dei Cantoni ed eminenti esponenti del mondo economico chiedono una definizione univoca di "**fabbricante**" nell'OPChim e nell'ORRPChim.

Per quanto concerne le **autorizzazioni d'impiego**, molte organizzazioni consultate appartenenti alle cerchie economiche e la metà dei Cantoni chiedono di circoscrivere l'obbligo di autorizzazione per l'impiego di rodenticidi all'impiego meccanico e regionale; modificare la prassi attuale comporterebbe una spesa amministrativa troppo elevata. Per contro, l'obbligo di autorizzazione per lo spargimento e lo spruzzamento dall'aria deve essere ampliato, come finora, a tutte le sostanze, preparati e oggetti.

Per quanto concerne le **norme concernenti le persone**, molti Cantoni e associazioni ambientali approvano il requisito della **competenza tecnica** per la fornitura di determinate sostanze e preparati. Gran parte dei Cantoni, tuttavia, chiedono di prescrivere l'obbligo della competenza tecnica non solo per la fornitura a privati ma anche per la fornitura ad acquirenti professionali e commerciali. Gran parte dei Cantoni, inoltre, approva gli **obblighi di autorizzazione speciale**. Tuttavia, viene chiesta un'autorizzazione riferita tanto alle persone quanto all'impresa. La maggior parte delle organizzazioni consultate appartenenti alle cerchie economiche come pure alcuni Cantoni si dicono contrari a **limitare nel tempo** le autorizzazioni speciali, in quanto una limitazione del genere non sarebbe né giustificata né necessaria e comporterebbe una spesa amministrativa sproporzionata. Un'altra parte dei Cantoni, invece, oltre ad approvare detta limitazione, chiede addirittura di estenderla ad altre autorizzazioni speciali. Le **disposizioni transitorie** relative alle autorizzazioni speciali sono criticate da molte organizzazioni consultate. Mentre alcune chiedono di cancellare determinate disposizioni e di lasciare in vigore le attuali autorizzazioni, altre auspicano un prolungamento dei periodi transitori. In riferimento all'**esecuzione**, gran parte dei Cantoni chiede di imputare i **costi del controllo** alla persona responsabile nella misura in cui questa abbia violato le disposizioni dell'ordinanza in questione. Molte organizzazioni consultate approvano la **consulenza tecnica indipendente** per l'impiego di concimi e prodotti fitosanitari e in parte chiedono di estenderla ad altri settori.

Gran parte delle organizzazioni consultate esprime un parere anche sugli **allegati**. Tendenzialmente i Cantoni sono d'accordo con l'assunzione o il mantenimento dei divieti e delle norme di etichettatura, mentre le cerchie economiche sono piuttosto critiche nei confronti di tali disposizioni.

3.2.3 Ordinanza sui biocidi

Una parte predominante delle organizzazioni consultate approva l'**armonizzazione con la direttiva 98/8/CE**. Tuttavia, alcuni rappresentanti del mondo economico si lamentano della mancanza di chiarezza dell'ordinanza e ritengono indispensabile che i destinatari dell'ordinanza dispongano di **sostegni per l'esecuzione**. Diversi Cantoni chiedono un'armonizzazione con l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente. Inoltre, si fa notare che per i prodotti con organismi/microrganismi geneticamente modificati, occorrerebbe inserire un regolamento concernente la responsabilità civile verso terzi. Il mondo economico giudica troppo lunghi i termini per il trattamento della domanda da parte delle autorità previsti nell'ordinanza. D'altro canto, vengono considerati troppo brevi i **periodi transitori** accordati. Diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico chiedono di cancellare alcuni **tipi di omologazioni** in quanto non conformi all'UE. Riguardo ai **requisiti**

linguistici, gli esponenti del mondo economico fanno notare che la scheda di dati di sicurezza andrebbe redatta anche in lingua inglese. D'altro canto, alcune organizzazioni criticano che si debbano consegnare all'autorità documenti redatti in lingua inglese e chiedono che le richieste siano presentate in una delle lingue ufficiali.

Il mondo economico è favorevole alla regolamentazione della **tutela del primo notificante** ma ritiene che si dovrebbero allungare i termini della protezione per i dati ottenuti da esperimenti sugli animali.

Diversi esponenti del mondo economico hanno espresso un parere sui **divieti e** sulle **restrizioni**. Viene respinto il divieto di fornire prodotti tossici ai consumatori finali privati. Ha incontrato opposizione anche la norma secondo cui i tipi di prodotti 15, 17 e 23 non devono essere omologati, registrati o riconosciuti, in quanto si ritiene che questa norma non sia conforme alla direttiva 98/8/CE. Diverse organizzazioni consultate hanno espresso un parere sulle **competenze** rifiutando la competenza dei Cantoni riguardo all'obbligo di domanda cautelativa. Le cerchie economiche sostengono che la verifica circa la completezza e la valutazione dei documenti sono compiti ufficiali e pertanto non possono essere delegati né a enti di diritto pubblico né a privati.

Diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico chiedono che gli **emolumenti** per i biocidi siano ridotti o/e parzialmente aboliti.

3.2.4 Ordinanza sull'importazione e l'esportazione di prodotti chimici

Questa ordinanza viene accolta con favore in tutti i pareri pervenuti in tal senso. Gran parte delle organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico chiedono che l'**allegato 3** della Convenzione PIC venga incorporato nell'ordinanza come nuovo allegato 2. In questo modo, verrebbero notevolmente migliorate la certezza del diritto e la facilità di accesso per gli utilizzatori dell'ordinanza. Alcune organizzazioni consultate chiedono che sia rivisto il **titolo** dell'ordinanza per renderlo più conforme al contenuto e più significativo.

3.2.5 Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio

Il trasferimento delle attuali disposizioni concernenti la BPL in un'unica ordinanza del Consiglio federale è incontestato. Alcuni Cantoni chiedono che l'ordinanza non comporti inutili complicazioni e accavallamenti di competenze per quanto concerne gli esami nell'ambito dell'esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque e dell'ambiente.

3.2.6 Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici

Diverse organizzazioni consultate hanno espresso un parere di massima circa l'**ammontare degli emolumenti**. In linea di principio, le organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico giudicano gli emolumenti proposti troppo elevati, e quindi una sorta di ostacolo all'innovazione in particolare per le PMI. Ad esempio, gli emolumenti per i nuovi biocidi sarebbero così elevati da scatenare una riduzione non voluta dell'offerta di prodotti. Anche gli emolumenti per gli annunci e le comunicazioni hanno dato luogo ad alcune critiche. Sono ritenuti troppo numerosi e occorrerebbe ridurli adeguatamente. Diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico suggeriscono di rivedere il **grado di copertura dei costi** delle prestazioni. La diversità del grado di copertura dei costi tra OPChim, OBIOC e ordinanza sui prodotti fitosanitari è ritenuta alquanto discutibile. Occorre pertanto una maggiore armonizzazione.

Alcuni Cantoni propongono, in merito ai **regolamenti cantonali sugli emolumenti**, che la riscossione di emolumenti da parte delle autorità esecutive cantonali sia disciplinata in modo vincolante. Numerosi Cantoni chiedono di stabilire un regolamento sui costi per i reclami nell'ambito dell'esecuzione cantonale.

3.2.7 Ordinanza del DFI concernente la classificazione delle sostanze

L'ordinanza concernente la classificazione delle sostanze è incontestata. Tuttavia, alcune organizzazioni consultate chiedono chiarezza riguardo alle classificazioni ufficiali svizzere ed europee.

4 Commenti ai temi intersettoriali (nel dettaglio)

4.1 Commenti su qualità, struttura e aspetti formali del pacchetto di consultazione

Diverse organizzazioni consultate si sono espresse quasi esclusivamente o in maniera più estesa sulla **qualità** del pacchetto nel suo insieme. Ad esempio, il presente pacchetto di ordinanze viene valutato in modo positivo nel suo insieme da EKK, FKS, FSHBZ, photosuisse, Sika, SSI, SVIAL, Swiss Tabac, ASIR, VSSM e comco, mentre ML lo approva senza eccezioni. Per econom, il progetto di legge contribuisce nel complesso a rivitalizzare e a rafforzare la piazza economica svizzera. Per FKS, il pacchetto di ordinanze porta a "un'unificazione a livello europeo del diritto in materia di prodotti chimici con ripercussioni positive sulla Svizzera". EKK e SKS sono soddisfatte dei miglioramenti che il pacchetto apporta a livello di tutela dei consumatori e dell'ambiente. In linea di massima, SSIC approva la semplificazione del diritto in materia di prodotti chimici e la maggiore importanza attribuita alla responsabilizzazione. EAWAG sottolinea che, in generale, i presenti avamprogetti di ordinanza fanno un'ottima impressione.

EIO, invece, propone di cancellare l'intero pacchetto, perché non ritiene urgente modificare lo status quo giuridico in questa materia. USPV deplora l'inasprimento dei requisiti e la complessità di certe procedure e della struttura complessiva del pacchetto, ma al tempo stesso approva nell'insieme l'armonizzazione con il vigente diritto CE. La **struttura integrale degli avamprogetti di ordinanza** è stata valutata positivamente in quasi tutti i pareri pervenuti a questo riguardo. Sia le associazioni e le organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, ecoswiss, UP, KVS, Lonza, Pharma, SGCI, swissmem, TVS, FSD, VSLF, VSSI e VSSM), sia numerosi Cantoni (AI, AR, BL, BS, GL, GR, NE, Afa NW, SH, SO, SZ, TG e ZH) come pure EAWAG, SSIV e UK si dicono favorevoli al fatto che negli avamprogetti di ordinanza siano disciplinati in maniera integrale aspetti rilevanti sia per la salute sia per l'ambiente.

EAWAG ritiene che l'aver istituito un nesso a livello di ordinanza tra la tutela dell'ambiente e la tutela della salute rappresenti nel complesso un passo avanti. Per SSI, riunire i diversi obiettivi di tutela in un unico pacchetto di ordinanze migliora la trasparenza. BL sottolinea che la struttura suggerita corrisponde alla proposta formulata dal Consiglio federale nel Messaggio sulla LPChim per la creazione di un diritto integrale. Dal punto di vista degli utilizzatori, VSSM suggerisce in particolare di perseguire l'unificazione addirittura a livello di legge a medio o lungo termine. EKK, invece, apprezza che, in virtù della struttura scelta, la tutela della salute e la tutela ambientale continuino ad essere disciplinate separatamente a livello di legge. Per aefu, in linea di massima, si tratta di sapere se con un pacchetto di ordinanze di questa portata sia possibile istituire il diritto integrale perseguito. VD deplora che la tutela dei lavoratori non rientri nel campo d'applicazione dell'OPChim. Per GE, le sostanze pericolose per l'ambiente avrebbero dovuto essere contemplate già nella LPChim. La soluzione attuale sarebbe poco soddisfacente e complicherebbe l'applicazione. Perciò, GE preferirebbe che fosse mantenuta l'OSost, che si fonda solo sulla LPAmb.

Diverse associazioni e organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, Ciba, ecoswiss, SGCI, SKW, SRF, Swissmem, FSD e VSLF) chiedono che la **terminologia** all'interno del progetto PARCHEM sia interamente unificata. Anche AgorA e IFELV domandano una maggiore coerenza tra un testo e l'altro. ASIR afferma che nel frattempo la legislazione svizzera in materia di protezione dell'ambiente ha assunto dimensioni tali da rivelare già sin d'ora ampie incongruenze a livello terminologico. ASIR chiede quindi di utilizzare termini assolutamente identici. Ad esempio, il termine "pericoloso" contenuto nell'OPChim andrebbe coordinato con la futura ordinanza sul traffico dei rifiuti e con i relativi atti legislativi concernenti il trasporto di merci pericolose su strada o rotaia.

Per quanto concerne la **facilità di accesso per i destinatari** (PMI, utilizzatori di prodotti chimici) e la **certezza del diritto**, secondo SGCI, Swissmem, FSD e VSLF le ordinanze andrebbero ulteriormente migliorate. In riferimento ai numerosi **rimandi**, parecchie organizzazioni consultate (AgorA, SPIA, IFELV, USC e SVLT) suggeriscono in particolare che la Confederazione semplifichi e coordini in modo ottimale gli svariati e complicati nessi tra i testi delle ordinanze. UDC si domanda se con rimandi trasversali molto complessi e difficilmente comprensibili si possa garantire la certezza del diritto. AR, GL, LU, SO e SSIV chiedono che le prescrizioni concernenti le persone vengano unificate e riunite in un unico atto legislativo. AR, LU e SO criticano la ripartizione tra più articoli e ordinanze (art. 67 OPChim, art. 5 ORRPChim, allegato 1.10 ORRPChim) che non ne garantisce la comprensibilità e la leggibilità.

Secondo ACIMA SGCI, VSLF, TVS, ecoswiss, le aziende devono poter fare affidamento, per quanto riguarda l'attuazione, sulla **documentazione del diritto vigente**. Non si può pretendere che l'utilizzatore debba cercare gli atti giuridici CE consolidati solamente sulla base di un rimando. Le norme dovrebbero essere sempre disponibili e, in particolare, dovrebbero poter essere richiamate per via elettronica. Anche SKW chiede che gli atti legislativi CE ripresi mediante rimando possano essere richiamati mediante link per lo meno sulla homepage dell'Amministrazione federale. Per PPD, tutti gli atti legislativi validi in Svizzera devono poter essere reperiti con facilità. Coop chiede di riprendere integralmente nel diritto svizzero i testi rilevanti tratti dalle norme CE, perché

l'eccesso di rimandi complicherebbero notevolmente l'attuazione. Dovrebbe essere sempre possibile richiamare le norme in forma consolidata per via elettronica.

Numerose organizzazioni hanno espresso punti di vista relativi alle procedure di consultazione separate e sul rapporto **tra il nuovo diritto in materia di prodotti chimici e l'ordinanza sui prodotti fitosanitari**.

Diverse organizzazioni consultate deplorano (AI, AR, BS, GL, NE, SH, SZ come pure SSI e UK) o criticano (GR, AfA NW) che l'ordinanza sui prodotti fitosanitari non sia stata integrata nel pacchetto concernente il nuovo diritto in materia di prodotti chimici o che non abbia potuto essere inserita nella stessa procedura del nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Secondo AR, non ci sarebbero motivi validi per una consultazione separata. SH fa notare che l'ordinanza sui prodotti fitosanitari persegue in gran parte gli stessi obiettivi di tutela e già per questo motivo dovrebbe far parte dello stesso pacchetto di ordinanze. AI e GL criticano in particolare il fatto che l'ordinanza sui prodotti fitosanitari sia stata spedita ad altri destinatari senza un lavoro di coordinamento. Per SSI, le risposte ottenute nell'ambito della consultazione concernente l'ordinanza sui prodotti fitosanitari devono assolutamente essere confrontate con i pareri espressi in merito al nuovo diritto in materia di prodotti chimici ed, eventualmente, prese in considerazione nell'ambito di quest'ultimo.

Diverse organizzazioni consultate chiedono un miglior coordinamento tra l'ordinanza sui prodotti fitosanitari e il pacchetto relativo al nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Secondo SH e TG, i prodotti fitosanitari sono un sottogruppo dei biocidi. SH chiede pertanto di integrare l'ordinanza sui prodotti fitosanitari nell'OBIOC. TG critica che non sia stata sfruttata l'opportunità di integrare la legislazione sui prodotti fitosanitari nel nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Si sarebbero in tal modo evitati inutili accavallamenti di competenze e problemi di coordinamento che rendono l'attuazione più complicata oltre che più costosa. Anche NE trova che le norme concernenti i prodotti fitosanitari dovrebbero essere integrate nel nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Per BD ZH, l'OBIOC e l'ordinanza sui prodotti fitosanitari dovrebbero essere strutturate in modo più chiaro e si dovrebbe valutare una loro eventuale unificazione. SZ critica lo scarso coordinamento fra i presenti avamprogetti e le procedure relative. La revisione totale dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari deve essere armonizzata, nella misura del possibile, e vista in un quadro unitario con le ordinanze concernenti la legge sui prodotti chimici. Anche AgorA e IFELV chiedono una maggiore coerenza tra il diritto in materia di prodotti chimici e l'ordinanza sui prodotti fitosanitari. ecoswiss, SGCI, Swissmem e FSD fanno notare che la terminologia dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari deve essere uniformata a quella del pacchetto del nuovo diritto in materia di prodotti chimici.

4.2 Entrata in vigore della legge e delle ordinanze

Un gruppo di Cantoni come pure ACCS e alcune altre organizzazioni consultate respingono il pacchetto di ordinanze presentato o chiedono di **non porre in vigore** in questo momento il nuovo diritto in materia di prodotti chimici.

AG e ACCS sono pure contrari all'entrata in vigore ora sostenendo che attualmente nell'UE il diritto in materia di prodotti chimici è soggetto a profonde trasformazioni. Inoltre, entrambi i soggetti giustificano la loro opposizione sostenendo che la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non sarebbe opportunamente disciplinata. Anche BS si oppone a un'entrata in vigore nel momento attuale. Piuttosto, le nuove ordinanze andrebbero sintonizzate con la nuova ordinanza sui prodotti chimici dell'UE anche per quanto riguarda l'introduzione.

Nel frattempo, innovazioni e adeguamenti urgenti potrebbero essere effettuati, come finora, emendando le ordinanze esistenti. Per GE, adeguarsi al diritto CE vigente, ma in attesa di essere riformato, non avrebbe senso; si complicherebbe la situazione per le autorità di controllo, i fabbricanti e i commercianti e, per quanto riguarda il livello di protezione, rappresenterebbe per i consumatori un passo indietro rispetto alla legge sui veleni. Anche GE preferisce quindi aspettare il nuovo diritto CE, adeguare – se necessario – la LPChim e mettere nuovamente in consultazione il pacchetto modificato. Per JU, porre in vigore la LPChim per l'01.01.05 non sarebbe opportuno per due motivi: in primo luogo, un adeguamento della LPChim e la conseguente revisione delle ordinanze è imminente; in secondo luogo, dal punto di vista organizzativo, un cambiamento di sistema e cioè il passaggio dalla legge sui veleni a un sistema completamente diverso non potrebbe essere attuato in tempi così brevi.

Dato che gli sviluppi in corso nell'UE renderanno necessari entro breve tempo un nuovo adeguamento del diritto CH, anche SG si oppone all'entrata in vigore e chiede di **aspettare il nuovo diritto dell'UE** prima di rivedere il diritto svizzero in materia di prodotti chimici. Ciò non esclude la possibilità di apportare adeguamenti dettagliati inderogabili agli atti legislativi vigenti. TG approva in linea di massima che la legge sui veleni, ormai antiquata, venga sostituita dal moderno diritto CE in materia di prodotti chimici, ma ritiene che l'adeguamento al diritto CE, seppur opportuno, debba avvenire solo dopo che l'UE avrà definito in maniera univoca le ordinanze del sistema REACH e il sistema globale di etichettatura (GHS). Per UR, non ha senso riprendere un diritto in materia di prodotti chimici dell'UE che nei prossimi 2 o 3 anni sarà radicalmente rivisto. Pertanto, le ordinanze proposte vengono respinte. Anche ZG chiede di rinunciare alla loro entrata in vigore. GR propone "di rinviare l'entrata in vigore del pacchetto di ordinanze finché non sarà emanata la revisione della legislazione in materia di prodotti chimici nell'UE".

AG,BS,GR, SG, TG, UR, ZG e ACCS fanno notare che una seconda modifica del diritto in materia di prodotti chimici comporterebbe ingenti e inutili spese supplementari per l'economia e soprattutto per le PMI. Ma con un rapido cambiamento del sistema di etichettatura si esigerebbe troppo anche dagli utenti e li si esporrebbe a inutili rischi. La stessa cosa sostengono BS, GR e UR anche per quanto riguarda i consumatori. Secondo AG, BS, GR, SG, TG, UR, ZG e ACCS, un secondo cambiamento comporterebbe ingenti spese supplementari anche per gli organi di esecuzione cantonali. Inoltre, AG, BS, GR, TG, UR, ZG e ACCS fanno notare che la legge svizzera sui veleni coesiste da anni con il vigente diritto europeo in materia di prodotti chimici e che, pertanto, non occorre assumere provvedimenti immediati a riguardo, dato che tutti gli uffici interessati non hanno mai avuto problemi in tal senso.

Oltre ai Cantoni citati e ACCS, altre organizzazioni consultate si sono dette contrarie all'entrata in vigore. KFN chiede di non recepire il diritto CE in materia di prodotti chimici nella sua forma attuale, adducendo come motivi l'onere che ciò comporterebbe per le PMI, i costi e il REACH. CP preferirebbe rivedere il diritto CH in materia di prodotti chimici in un secondo momento a causa degli sviluppi in corso in Europa. BVA è in linea di massima favorevole a prorogare l'entrata in vigore a causa degli sviluppi in corso nell'UE. Per AgorA e IFELV, si deve assolutamente evitare di porre in vigore il pacchetto di ordinanze prima che sia stata modificata la LPChim a causa degli sviluppi in Europa. Viene chiesto un coordinamento ottimale, soprattutto per quanto concerne i tempi.

Un gruppo di Cantoni e SSIV chiedono di **coordinare in modo ottimale l'entrata in vigore** in funzione del REACH. AI, AR, BE, BL, GL, SZ, ZH nonché SSIV e UK constatano che se il sistema REACH e il sistema globale di etichettatura (GHS) dovessero, com'è prevedibile, entrare in vigore intorno al 2006-2008, ovvero durante o immediatamente dopo la scadenza dei periodi transitori del nuovo diritto in materia di prodotti chimici, l'economia e i consumatori svizzeri dovrebbero affrontare, nel giro di pochi anni, un secondo cambiamento delle norme relative alla classificazione e all'etichettatura. Il che non avrebbe senso e non sarebbe ragionevole. AI, AR, BE, BL, GL, SH e SSIV partono dal presupposto che, prima di porre in vigore il nuovo diritto in materia di prodotti chimici, la Confederazione debba aspettare di poter **valutare le conseguenze degli sviluppi del diritto in materia di prodotti chimici nell'UE**. Per ZH, sarebbe sostenibile tollerare per qualche anno la compresenza di "confezioni" conformi al diritto UE e confezioni conformi alla legislazione svizzera.

AI, AR, BL, GL, SZ, BD ZH come pure SSIV e UK chiedono che, qualora l'entrata in vigore dell'intero pacchetto di ordinanze dovesse subire un ritardo importante, vengano poste in vigore per lo meno le disposizioni dell'ORRPChim non direttamente interessate dalle novità previste dal diritto UE in materia di prodotti chimici. A questo proposito, vengono citate le autorizzazioni speciali e il grosso delle restrizioni e dei divieti contenuti negli Allegati 1 e 2. Secondo AI, AR, BL, GL, SZ nonché SSIV e UK, questi cambiamenti previsti nell'ORRPChim potrebbero eventualmente essere apportati anche nell'ambito di una revisione dell'OSost. BS, GR e UR, pur avendo chiesto rinviare l'entrata in vigore dell'intero pacchetto, ritengono che i cambiamenti inerenti alle sostanze di cui all'ORRPChim potrebbero essere apportati con un adeguamento dell'OSost.

L'INSAI chiede di esaminare e **soppesare i pro e contro** dell'attuazione del diritto CE attualmente in vigore (presente LPChim) e del previsto nuovo diritto UE (LPChim adeguata al REACH). Un secondo cambiamento di importanti misure e indicazioni tecniche concernenti la sicurezza del lavoro aumenterebbe costi e rischi e potrebbe provocare errori nell'attuazione delle misure, nonché scontento e demotivazione – cosa che andrebbe contro gli interessi della sicurezza del lavoro. D'altra parte, non andrebbero ignorati i vantaggi che comporterebbe il riferimento all'attuale diritto CE, in particolare per la grande industria dipendente dal mercato UE.

Il mondo economico e industriale chiede praticamente all'unanimità una **rapida entrata in vigore** del presente pacchetto di ordinanze. UPSA, Ciba, econom, ecoswiss, EMS, EV, HKBB, Lonza, Pharma, SGCI, usam, SKW, SRF, Swissmem, FSD, VSLF e VSSI sostengono gli sforzi delle autorità di porre in vigore prima possibile le presenti disposizioni d'esecuzione. Secondo UPSA, ecoswiss, SGCI, Swissmem, FSD e VSLF, l'obiettivo in merito è l'01.01.2005. Se non dovesse essere più possibile rispettare questa data, per UPSA, Swissmem, FSD e VSLF, occorrerebbe fissare un nuovo termine d'accordo con i rappresentanti del mondo economico. Tuttavia, ciò che conta non è tanto attuare una proroga di pochi mesi quanto, in funzione dei periodi transitori, disporre di tempo sufficiente per informare tutti gli interessati e procedere all'attuazione pratica nelle imprese. In questo caso, anche per SGCI i periodi transitori andrebbero adeguati di conseguenza, mentre per ecoswiss occorrerebbe fissare il primo termine possibile, affinché si disponga di tempo sufficiente per informare preventivamente tutti gli interessati. Riguardo all'entrata in vigore occorre tenere conto del fatto che nelle imprese i cambiamenti avvengono normalmente a fine anno, per cui anche i periodi transitori andrebbero adeguati di conseguenza.

Per SRF, le migliori condizioni quadro risultanti da una rapida attuazione e l'incremento della competitività sono aspetti fondamentali. EV e VSSI affermano che in questo modo le imprese svizzere potrebbero basarsi tempestivamente su basi internazionali chiare e unitarie anche negli scambi commerciali con l'Europa.

Una rapida entrata in vigore o una rapida attuazione del presente pacchetto di ordinanze viene chiesta anche da diversi partiti politici (PPD, PLR, UDC), da un gruppo di Cantoni (NE, SO, TI e VS), dalle organizzazioni ambientaliste (aefu, GP, WWF) nonché da EKL, SSI e ASIR. PLR sostiene, però, che si deve disporre di tempo sufficiente per informare preventivamente ed esaurientemente tutti gli interessati. aefu auspica un'adesione rapida al diritto europeo dato che, in materia di prodotti chimici, la situazione attuale è estremamente confusa

non conoscendo esattamente né i quantitativi né il numero dei prodotti chimici in circolazione. SSI considera particolarmente positiva una rapida sostituzione della vecchia legge sui veleni.

Numerose organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, ecoswiss, econom, HKBB, KVS, Lonza, Pharma, SGCI, SKW, SRF, Swissmem, VSLF e VSSI), alcuni partiti politici (PPD e UDC), diversi Cantoni (NE, SO, TI, VS), le organizzazioni ambientaliste (GP e WWF) nonché SGARM e ASIR chiedono una rapida entrata in vigore facendo anche riferimento agli sviluppi del diritto in materia di prodotti chimici nell'UE e dicendosi attualmente **contrari ad attendere** o considerare l'esito del dibattito sul **REACH** (cfr. 4.5). NE si dice favorevole a porre rapidamente in vigore il presente pacchetto tenendo conto degli sviluppi in corso nell'UE (REACH/GHS), cosa che faciliterebbe i successivi adeguamenti al nuovo diritto dell'UE. VS è dello stesso parere anche se ulteriori adeguamenti si rendessero necessari già nel giro di 1-2 anni. Secondo TI, la sostituzione della legge sui veleni è stata preparata e comunicata già da tempo, dando modo alle cerchie interessate, comprese le autorità, di reagire adeguatamente e di attuare i necessari preparativi. Per questo motivo, non ha molto senso tornare o restare al vecchio sistema. Nonostante i cambiamenti che, a medio termine, si delineano nel campo della politica UE in materia di prodotti chimici, SO appoggia un'entrata in vigore più rapida possibile del nuovo diritto svizzero in questo settore. Per SO, in futuro le norme in materia di prodotti chimici saranno comunque soggette a profonde trasformazioni col passaggio alle disposizioni UE, per cui non ha molto senso aspettare il prossimo emendamento di legge UE.

4.3 Esecuzione

Per ecoswiss, SGCI e VSLF, con l'**organizzazione dell'esecuzione a livello federale** si tiene conto del carattere integrale delle ordinanze. PLR afferma che una struttura organizzativa integrale può innescare anche sinergie supplementari per quanto concerne la procedura e le risorse impiegate dalle autorità. Secondo UPSA, ecoswiss, SGCI, swissmem e TVS, grazie alla nuova struttura organizzativa integrale, le sinergie da sfruttare sarebbero anche maggiori, con ripercussioni positive sulle procedure e sulle risorse da impiegare. Nel complesso, EKK valuta positivamente la ripartizione dei compiti tra le autorità federali. In linea di massima, anche Prométerre approva la prevista esecuzione federale con l'organo di notifica (ON) in veste di ente coordinatore e i servizi di valutazione (SV) in veste di uffici tecnici. Anche SPIA, USC, SOV e SVLT ritengono che la struttura organizzativa scelta sia ragionevole ai fini dell'esecuzione cantonale, tuttavia affermano categoricamente che i costi aggiuntivi che ne derivano per l'amministrazione e l'organizzazione sono in ogni caso insostenibili. L'INSAI chiede fino a che punto un servizio di valutazione dei prodotti chimici sia necessario per valutare le nuove sostanze in Svizzera.

Numerose organizzazioni consultate hanno espresso un parere del tutto positivo sull'**organo di notifica (ON) per i prodotti chimici comune**. Sia le organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (UPSA, Ciba, ecoswiss, SGCI, swissmem e TVS) sia i partiti politici (PPD, PLR e LPS), come pure alcuni Cantoni (NE, VS), EAWAG e Swissgranum, sostengono la creazione di un ON comune. TVS afferma che questo è il primo passo nella direzione giusta. PPD e Swissgranum approvano, in particolare, il fatto che in tal modo si evitano notifiche parallele e accavallamenti di competenze. LPS è favorevole all'esecuzione federale proposta con l'ON in veste di «guichet unique», ovvero di sportello unico, per riunire le diverse opinioni. EAWAG trova che la valutazione comune degli aspetti concernenti la salute e l'ambiente in seno a un ON dei prodotti chimici sia una buona soluzione.

Diverse le reazioni scatenate dalla proposta di istituire un apposito organo d'omologazione dei prodotti fitosanitari. SPIA, USC, SOV, SVLT e USPV si dicono favorevoli a un **servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari presso l'UFAG**. Per contro, BS, SZ nonché SSIV e UK non sono d'accordo circa il fatto che l'omologazione dei prodotti fitosanitari richieda un proprio organo di notifica. GR critica addirittura questa procedura. AfA NW afferma che per gli organi di esecuzione cantonali, le imprese interessate e la popolazione sarebbe più semplice se l'organo di notifica dei prodotti chimici fosse responsabile anche dell'omologazione dei prodotti fitosanitari. Per TG, non si chiarisce perché un organo di notifica centrale non sia sufficiente. SH e BD ZH chiedono un unico organo di notifica.

Nelle loro prese di posizione, diverse organizzazioni consultate parlano delle **competenze e della ripartizione dei compiti tra l'organo di notifica (ON) e i servizi di valutazione (SV)**. Parecchie organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (UPSA, Ciba, ecoswiss, SGCI e swissmem) come pure PLR sostengono o valutano positivamente la ripartizione dei compiti tra ON e SV. Secondo UPSA, Ciba, ecoswiss, SGCI, swissmem e TVS, però, la nuova prassi e in particolare le ripercussioni della ripartizione dei compiti, andrebbero seguite attentamente per trarne le dovute conclusioni (ad es. il rafforzamento dell'ON). Si fa più volte riferimento anche al fatto che in questa procedura un ruolo importante spetta alla prevista commissione di esperti di cui all'articolo 80 OPChim. Numerose organizzazioni consultate partono dal presupposto o auspicano di essere adeguatamente rappresentate all'interno della **commissione di esperti** (cfr. 5.1; art. 80 OPChim).

EAWAG teme che a causa del previsto insediamento dell'ON comune presso l'UFSP la valutazione sia incentrata su aspetti di carattere sanitario, per cui occorre garantire che vengano sempre interpellati anche gli altri uffici interessati. Anche GP e WWF temono che con l'insediamento dell'ON presso l'UFSP gli aspetti sanitari prevalgano unilateralmente su quelli ambientali; è perciò necessario operare una maggiore integrazione dell'UFAPP.

Swissgranum afferma che in ogni caso occorre controllare che i SV non abusino del loro "diritto di veto" provocando blocchi. SPIA, USC, SOV e SVLT criticano la poca chiarezza circa il potere decisionale del **comitato di direzione** in caso di divergenze (ad es. UFAPP, UFAG). Anche AgorA e IFELV fanno notare che, di fatto, i SV hanno diritto di veto, ma non si chiarisce in che modo il comitato di direzione possa decidere in caso di posizioni diversificate. È indispensabile che l'ON abbia un massimo di competenze e che i compiti dei SV si limitino rigorosamente agli aspetti scientifici. Prométerre è del parere che l'ON debba avere potere decisionale se si vuole che il sistema funzioni anche in caso di opinione discordante da parte dei SV. Chiaramente questi ultimi dovrebbero essere subordinati all'ON. Secondo Prométerre e AgorA, l'ON deve avere più competenze nel campo del "coordinamento del controllo di mercato" con i Cantoni. In linea di massima, LPS afferma che sia l'ON che i SV avrebbero meritato una definizione più chiara dei rispettivi compiti e rispettive responsabilità.

In relazione alle sinergie che con la nuova struttura organizzativa integrale andrebbero ancora più sfruttate, UPSA, ecoswiss, SGCI, swissmem e VSLF sollevano questioni relative alla "sicurezza sul posto di lavoro". Per SGCI e VSLF, le questioni della sicurezza sul posto di lavoro non devono necessariamente essere disgiunte dalla valutazione tossicologica generale. Questi compiti, comunque, potrebbero essere riuniti in un unico servizio di valutazione. Per UPSA, ecoswiss e swissmem, a causa dei metodi di valutazione disponibili, non è più necessario che le questioni della sicurezza sul posto di lavoro siano ancora trattate separatamente da un SV all'interno del Seco. È anche possibile integrare questa fase nella valutazione tossicologica da parte del SV UFSP. Riguardo alla **tutela dei lavoratori**, l'INSAI chiede che il **servizio di valutazione** dei prodotti chimici, se considerato necessario, sia integrato nel reparto sicurezza del lavoro dell'INSAI. L'INSAI dispone di un grande bagaglio di esperienze e di una competenza tecnica riconosciuta in questo campo, soprattutto sul posto, ovvero nelle imprese in cui i prodotti chimici vengono utilizzati sul posto di lavoro. Sicuramente le sinergie realizzate miglioreranno l'efficienza e abatteranno i costi. GBI e USS sostengono che un'efficace tutela dei lavoratori non può prescindere da un'esecuzione efficace e sistematica delle norme di legge. Per USS occorre in particolare garantire la reciproca informazione e il **coordinamento tra gli organi d'esecuzione** della legge sul lavoro e quelli della legge sui prodotti chimici. Per evitare lacune a livello di esecuzione nel campo della tutela dei lavoratori e dell'utilizzo dei prodotti chimici, SVAAA e ZH ritengono sia necessario modificare i fondamenti del diritto del lavoro e della legislazione infortunistica.

La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni è menzionata in numerosi pareri e, in particolare, in quelli espressi dai Cantoni. AfA NW, EKK, SGCI, SSI e TG approvano o giudicano positivamente la prevista **ripartizione di compiti tra Confederazione** (compiti centrali) **e Cantoni** (sorveglianza del mercato). SGCI approva che il controllo del mercato continui ad essere un compito esecutivo essenziale riservato ai Cantoni, ma fa notare che le ordinanze integrali conferiranno una maggiore importanza alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni e tra i diversi servizi cantonali.

In parte, i Cantoni criticano duramente la prevista ripartizione dei compiti, in particolare per quanto concerne la verifica del controllo autonomo. Per AG, BS, SG, ZG e ACCS, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni presenta gravi lacune e va rivista. In particolare, la verifica della classificazione, l'etichettatura e le schede di dati di sicurezza per quanto concerne i preparati sono compiti affini per motivi di efficienza e devono essere eseguiti dai Cantoni. È indubbio che in questo settore così tecnico l'esecuzione debba essere un compito congiunto di Confederazione e Cantoni ma, per AG, BS, ZG e ACCS, le competenze andrebbero adeguatamente disciplinate. La soluzione scelta comporta costi aggiuntivi per la Confederazione, per i Cantoni e per l'industria. UR considera inidonea la strategia d'esecuzione proposta nei settori citati. Anche LU, SZ, TI, ZH come pure SSIV e UK ritengono che la ripartizione proposta tra Confederazione e Cantoni non sia adeguata ai fini di un efficace controllo del mercato. Per SZ e UK, la Confederazione non è in grado di adempiere nei Cantoni compiti che le autorità d'esecuzione possono affrontare meglio in prima linea. Per BE e BD ZH, la ripartizione dei compiti non è adeguata, soprattutto per quanto concerne la "verifica del controllo autonomo" e, secondo BE, potrebbe generare doppioni. Anche per SO, la mancanza di chiarezza per quanto concerne i punti di contatto e le competenze porterebbe a doppioni e incertezze esecutive.

Anche GP, SKS e WWF criticano la prevista ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Per GP e WWF, in questo campo è assolutamente necessario emanare leggi più differenziate, in quanto il meccanismo della verifica dei dati rilevati mediante il controllo autonomo non sarebbe sufficientemente disciplinato. Anche per SKS, la ripartizione dei compiti in questo delicato settore va rivista ancora una volta. Per SGCI, invece, è importante che i SV della Confederazione verifichino il controllo autonomo delle imprese per garantire criteri di valutazione unitari. Anche per NE, è possibile armonizzare le valutazioni solo con l'impostazione centrale ora proposta.

Diverse organizzazioni consultate hanno avanzato proposte di modifica e/o suggerimenti circa la strutturazione della futura esecuzione per quanto concerne la verifica del controllo autonomo. BL chiede che l'esecuzione venga affidata ai Cantoni, sia per quanto concerne la **verifica del controllo autonomo** (classificazione) **per i preparati** sia per la sorveglianza del mercato a livello di etichettatura e schede di dati di sicurezza per i preparati. SZ e UK rilevano che, ai fini della chiarezza e dell'efficacia esecutiva, il disciplinamento delle competenze fra Confederazione e Cantoni, avvenga non in base ai processi ma separatamente in base a sostanze e preparati. Secondo UR, questi controlli devono essere svolti dalla Confederazione e in via sussidiaria anche dai Cantoni. Per BE, assegnando ai Cantoni la competenza per i preparati, inclusa la verifica della loro classificazione, si realizzeranno sinergie a livello di esecuzione, un controllo efficace e, per le PMI, una consulenza a misura d'azienda. Secondo ZH, sono i Cantoni a dover eseguire il controllo del mercato per quanto concerne i preparati e le relative schede di dati di sicurezza, compresa la verifica della classificazione. Alla Confederazione, invece, dovrebbero spettare la supervisione, il coordinamento e il sostegno tecnico dell'esecuzione cantonale nonché, in via sussidiaria, ulteriori controlli e attività nel campo della classificazione. BS chiede che la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni venga rivista affinché siano definiti in maniera chiara e adeguata gli ambiti di competenza e disciplinati in modo razionale ed efficace il loro coordinamento. SO propone una revisione dei disciplinamenti per un'esecuzione il più possibile snella, efficiente e quindi economica mantenendo al tempo stesso l'attuale livello di protezione. SG chiede di riesaminare la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. NE è dell'avviso che la maggior parte dei Cantoni siano sprovvisti delle risorse necessarie per eseguire la verifica richiesta della classificazione dei preparati e delle schede di dati di sicurezza. SZ e UK fanno notare che i Cantoni non metteranno a disposizione né risorse né personale per l'adempimento di compiti federali. La verifica del controllo autonomo da parte della Confederazione **per** quanto concerne le **sostanze**, invece, è incontestata. Diversi Cantoni (AG, BE, BL, BS, SG, ZG, ZH) come pure ACCS sostengono che la verifica della valutazione, della classificazione e delle schede di dati di sicurezza delle sostanze spetta alla Confederazione.

Diverse organizzazioni consultate sottolineano l'importanza dell'unitarietà dell'esecuzione cantonale. SKW, ad esempio, chiede che l'UFSP emani direttive d'esecuzione unitarie per gli organi esecutivi cantonali, al fine di evitare che il diritto in materia di prodotti chimici venga interpretato in modo diverso da Cantone a Cantone. Anche VSS chiede con forza che la Confederazione garantisca un'**esecuzione cantonale unitaria** per poter contenere al massimo la spesa amministrativa a carico dei soggetti che operano a livello nazionale. Dal punto di vista di EV, gli obblighi di controllo dei Cantoni sono formulati in modo estremamente vago per cui, ai fini di un'esecuzione unitaria, EV chiede di precisare quali siano i diritti e gli obblighi delle autorità cantonali a livello di pianificazione e di esecuzione dei controlli. KVS chiede che nell'elaborare le raccomandazioni se ne sancisca espressamente l'obbligatorietà per gli organi di esecuzione cantonali. In questo modo, si impedirà a priori di compromettere l'obiettivo del controllo autonomo. Per SGCI, è importante che i SV verifichino il controllo autonomo delle imprese per poter garantire criteri di valutazione unitari. Per SSI, occorre eliminare in tempo utile eventuali differenze tra Cantoni a livello di conoscenza e di disponibilità del personale.

Riguardo al passaggio al futuro sistema del controllo autonomo e alla liberalizzazione a ciò connessa, diversi Cantoni (GL, LU, SO, SZ, TI, ZH) come pure SSIV e UK, sottolineano l'importanza di un efficace controllo del mercato. Per molti Cantoni, è assai importante che lo scambio di informazioni fra l'ON della Confederazione e gli organi d'esecuzione cantonali sia esaustivo e non ostacolato (cfr. 5.1; OPChim art. 75). Secondo SO e ZH, è necessario rafforzare la sorveglianza del mercato da parte delle autorità, in particolare per poter garantire l'attuale livello di protezione per quanto concerne la sicurezza dei prodotti. VS afferma che le numerose ispezioni nelle imprese utilizzatrici saranno rimpiazzate da attività concernenti il controllo del mercato e delle imprese responsabili dell'immissione sul mercato. Sull'esempio delle sostanze con effetti endocrini, LU rimanda ai limiti del controllo autonomo e alla necessità di accelerare la ricerca di base e di eseguire validi controlli per individuare ed eliminare in anticipo eventuali ripercussioni negative. AI e SH chiedono che i principi del controllo di mercato – di competenza dei Cantoni - vengano definiti in modo concorde in tutte le ordinanze.

Anche le organizzazioni dei consumatori chiedono che vengano eseguiti **controlli di mercato efficaci**. SKS considera importantissima la sorveglianza del controllo autonomo. A tale scopo, si dovrebbero assolutamente mettere a disposizione le risorse tecniche e personali necessarie. acsi e FRC chiedono controlli effettivi per verificare il controllo autonomo sia sui prodotti nazionali che su quelli importati. Dal punto di vista di Coop, eliminando l'attuale sistema di autorizzazione incentrato sulle persone, la spesa amministrativa dei Cantoni si riduce considerevolmente. Questi risparmi, però, non dovrebbero essere azzerati da nuovi e intensi controlli del mercato. Piuttosto, per verificare il controllo autonomo, i controlli del mercato dovrebbero avvenire col metodo del prelievo casuale di campioni. FFS chiede che la completezza, l'esattezza e l'attualità delle schede di dati di sicurezza vengano verificate per lo meno a campionamento da un organo neutrale che funga anche da organo di notifica, nell'eventualità che le imprese non ottemperino al loro obbligo di consegnare le schede di dati di sicurezza. La prassi attuale dimostra che le norme vigenti in materia di schede di dati di sicurezza non soddisfano le esigenze degli acquirenti.

aefu ritiene difficile obbligare fabbricanti e utilizzatori a chiarire la tossicità delle sostanze esistenti in assenza di dati tossicologici pubblicati. Infine, non è chiaro come debba svolgersi la verifica del controllo autonomo.

Riguardo all'esecuzione del nuovo diritto in materia di prodotti chimici, alcune organizzazioni hanno espresso un parere anche sulla spesa e sulle risorse tecniche e umane. EKK, ad esempio, chiede con forza che venga data la massima priorità all'esecuzione di settori particolarmente importanti per la protezione dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, quali l'etichettatura, lo scambio di informazioni, i controlli e le autorizzazioni. EKK si aspetta che alle autorità competenti vengano forniti i mezzi necessari per adempiere i rispettivi compiti. Anche SKS chiede che vengano messe a disposizione le **risorse tecniche e personali** necessarie. Grande importanza spetterebbe, in particolare, alla sorveglianza del controllo autonomo. Per GP e WWF, il continuo sfruttamento delle risorse e la mancanza cronica di personale presso gli uffici federali e i Cantoni fanno venire meno la sorveglianza del mercato e la verifica del controllo autonomo e mettono in discussione l'intero sistema della responsabilizzazione. NE è dell'avviso che la maggior parte dei Cantoni non possiedono le risorse necessarie per eseguire l'ulteriore verifica – peraltro richiesta da parecchi Cantoni - della classificazione dei preparati e delle schede di dati di sicurezza. SZ e UK fanno notare che i Cantoni non metteranno a disposizione né risorse né personale per svolgere compiti federali. Dal punto di vista di GE e JU, la liberalizzazione e l'attuazione dell'ampio diritto CE faranno aumentare le **spese** per la sorveglianza a carico dei Cantoni. FR afferma che il futuro diritto sarà applicato nei limiti delle possibilità finanziarie e di personale.

4.4 Relazione con il diritto europeo

Molte organizzazioni consultate si sono espresse a favore dell'**armonizzazione col diritto CE** la cui prassi è ritenuta del tutto positiva. Diverse associazioni economiche e commerciali (UPSA, ecoswiss, HKBB, SDV, SGCI, swissmem, TVS, FSD, USPV e VSLF), alcune imprese (ACIMA, Ciba, Coop, EMS, Lonza) e organizzazioni di consumatori (acsi e FRC) come pure PLR e SGARM approvano l'**allineamento al diritto CE in vigore**.

I motivi addotti a favore dell'adeguamento al diritto CE in materia di prodotti chimici sono diversi. PPD, EPFL, Firmenich, FFS e SGAH sono favorevoli all'allineamento al diritto CE in linea di principio.

econom, PLR, IGK, SKW, TVS e comco approvano, in particolare, l'**eliminazione degli ostacoli al commercio esistenti** che tale armonizzazione consente. econom sottolinea che ciò deve avvenire mantenendo l'attuale livello di protezione. ACIMA, UPSA, ecoswiss, PLR, HKBB, Pharma, swissmem, VSAI, FSD e VSLF affermano che, in tal modo, l'obiettivo di questa revisione totale, ossia l'istituzione di un diritto moderno in materia di prodotti chimici e l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, viene ampiamente realizzato. Per HKBB e SGCI, tuttavia, sono ancora necessari miglioramenti in diversi settori.

Anche diversi Cantoni approvano l'allineamento al diritto CE (BE, BL, LU, TG, VD, ZG, ZH). Per BE, questo è un passo importante verso la semplificazione del commercio dei prodotti chimici. In particolare, l'armonizzazione faciliterebbe anche il lavoro delle autorità d'esecuzione. Per BL, con ciò si semplificherebbe il commercio dei prodotti chimici tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE. Per l'industria chimica svizzera orientata all'esportazione e per le PMI del nostro Paese che operano nel commercio dei prodotti chimici, ciò assumerebbe un'importanza particolare in considerazione dell'intensa attività di import/export con l'UE. In linea di massima, TG approva che la vecchia legge svizzera sui veleni venga sostituita dal moderno diritto CE in materia di prodotti chimici. Anche ZG è favorevole all'adeguamento alla legislazione internazionale in materia di prodotti chimici. Sia per BE che per TG e ZG quest'armonizzazione avverrebbe però in un momento sfavorevole.

Ciba e TVS affermano che, con l'armonizzazione, la Svizzera adotta ordinanze moderne e riconosciute a livello internazionale. Per Lonza, con la nuova LPChim e le relative ordinanze, si ottiene la più ampia armonizzazione possibile con il diritto CE. In considerazione della crescente globalizzazione dell'economia, usam considera giusto che il diritto svizzero in materia di prodotti chimici venga ampiamente allineato a quello dell'UE. SKW sottolinea che la Svizzera dipende dal libero scambio di merci e prodotti internazionali, in quanto questi costituirebbero la fetta maggiore del mercato interno. Per VTS, l'allineamento risponde al desiderio e alle esigenze dell'economia svizzera. FSHBZ e Sika sostengono che ciò semplifica enormemente il lavoro quotidiano. Per CSIT, ciò facilita lo scambio tra i centri europei d'informazione tossicologica. Per VSS, è chiaro che anche i valori limite e i valori indicativi futuri dovranno orientarsi alle indicazioni della CE. Per VLO, ciò faciliterà in particolare le importazioni e le esportazioni. Viene accolta con favore soprattutto l'eliminazione dell'obbligo d'omologazione per la maggior parte dei prodotti. FRC e acsi trovano sensata l'armonizzazione, ma sottolineano che occorre vigilare a che i prodotti siano stati valutati correttamente. In linea di massima, EAWAG approva l'armonizzazione ma esprime alcune riserve. In particolare si sarebbe tenuto poco conto degli evidenti cambiamenti avvenuti a livello di esecuzione – in merito viene citata la valutazione delle sostanze PBT che l'UE ha effettuato nel 2003 con la revisione dei Technical Guidance Documents. Lo stesso dicasi, in generale, per la valutazione delle sostanze esistenti. Hplus ritiene che l'armonizzazione con l'UE sia positiva per la sanità, soprattutto in riferimento alle informazioni a disposizione degli utilizzatori. Il sistema sanitario svizzero, infatti, è caratterizzato da un'elevata percentuale di personale proveniente dai Paesi dell'UE.

Per EKK, nel complesso l'armonizzazione con l'UE contribuisce a rafforzare la protezione della popolazione e, grazie alla più ampia scelta di prodotti e alla migliore comparabilità, contribuisce soprattutto a **tutelare i consumatori**. Per i motivi summenzionati, anche econom e comco ritengono che l'armonizzazione comporti

vantaggi per i consumatori. SKS spera che le semplificazioni legate all'allineamento al diritto CE si ripercuoteranno positivamente sulla sicurezza dei consumatori e sulla protezione dell'ambiente.

Per GBI e USS, con l'armonizzazione si creano i presupposti per definire e attuare una **tutela dei lavoratori** unitaria a livello europeo nel campo dell'utilizzazione dei prodotti chimici – aspetto importante anche in considerazione della libera circolazione delle persone. GBI e USS approvano anche l'ampliamento del campo d'applicazione ai pericoli fisici e alla sostituzione delle classi di veleno. AfA NW accoglie favorevolmente l'armonizzazione, in quanto il diritto CE in materia di prodotti chimici contempla direttamente la tutela dei lavoratori in tutte le procedure e in tutti gli aspetti, migliorando così nel complesso la protezione dei lavoratori. Il fatto che la scheda di dati di sicurezza, quale importante strumento di tutela dei lavoratori nel campo professionale/commerciale, diventi obbligatoria per tutti i prodotti chimici pericolosi è un fatto molto apprezzato.

In relazione all'adeguamento al diritto CE, molte organizzazioni consultate hanno apprezzato anche l'**adozione del sistema di classificazione ed etichettatura dell'UE**. Numerose associazioni economiche e organizzazioni consultate appartenenti al mondo dell'industria (ACIMA, UPSA, Coop, econom, ecoswiss, FKS, HKBB, Lonza, SGCI, SKW, swissmem, TVS, FSD e VSLF) sono favorevoli a sostituire la legge sui veleni con il sistema di classificazione ed etichettatura dell'UE. Per FKS, abolendo la classificazione dei veleni, si evita un doppio lavoro agli esportatori svizzeri. Per Coop, si crea così un sistema di etichettatura unitario per i consumatori che, oltre a consentire una chiara comunicazione dei rischi, viene impiegato in modo standard in tutta l'UE. SKS afferma che diventa più facile valutare il rischio e soprattutto reagire prontamente a un contrattempo o a un incidente. La standardizzazione dell'etichettatura non è solo una semplificazione per il commercio e per gli importatori, ma è utile anche ai privati che fanno acquisti oltre confine. Per SKS, quindi, la comunicazione del cambiamento di sistema di etichettatura è estremamente importante. Secondo INSAI, la "nuova" etichettatura comporta una migliore informazione degli utilizzatori nonché una chiarificazione della soluzione transitoria valida dal 1994. Inoltre, va approvata la minore spesa a carico delle imprese nell'ambito della notifica e dell'acquisto di sostanze e preparati. FFS approva l'armonizzazione soprattutto per le semplificazioni inerenti all'acquisto e all'adozione del sistema di etichettatura. L'impiego di sostanze e preparati pericolosi all'interno dell'impresa diventa così più semplice senza compromettere l'attuale ed elevato livello di protezione.

Anche diversi Cantoni (AI, AR, GL, GR, NE, SH, SZ, TI, VS) come pure SSIV e UK approvano in linea di massima l'adozione del sistema europeo di classificazione ed etichettatura. Per AR, NE, SZ, VS nonché per SSIV e UK, ai consumatori viene così fornita una migliore informazione sulle proprietà dei prodotti. Secondo TI, l'utilizzatore ottiene una migliore informazione sulle caratteristiche dei prodotti chimici. Per AI e GL, il cambiamento di sistema comporta alcune semplificazioni, in particolare per le imprese. Per SH, lo stesso dicasi soprattutto per le imprese situate nei Cantoni di confine. Per AR e GR, questa introduzione è conforme a un'iniziativa che avrebbe dovuto essere presa da tempo e porta a una migliore comunicazione dei rischi nei confronti degli utilizzatori. Anche SZ e UK ritengono che questo passo avrebbe dovuto essere compiuto da tempo, ma dubitano che esso possa garantire una migliore comunicazione dei rischi nei confronti dei consumatori.

Anche diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, Ciba, Coop, ecoswiss, HKBB, IGK, KVS, Lonza, SGCI, SKW, Swissmem e VSLF) come pure PLR approvano il cambiamento totale di sistema e l'**introduzione del controllo autonomo** da parte del fabbricante.

Diverse organizzazioni si sono espresse sulla possibilità di un Mutual Recognition Agreement (MRA) con l'UE. econom approva l'istituzione di buone condizioni quadro per un **MRA** affermando che non si può che auspicare un miglioramento della libera circolazione delle merci. Per ACIMA, il reciproco riconoscimento delle disposizioni vigenti in materia di prodotti chimici tra la Svizzera e l'UE (MRA) è chiaramente un obiettivo da perseguire, e il presente pacchetto rappresenta un passo importante in questa direzione. Coop è favorevole ad avviare colloqui con l'UE sulla base della documentazione relativa alla procedura di consultazione, per vagliare la possibilità di un **riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità**. SKW chiede espressamente di negoziare un MRA per il diritto CE sia vigente che futuro, in quanto gli ostacoli al commercio possono essere totalmente abbattuti solo con un riconoscimento reciproco completo. Per UPSA, ecoswiss, SGCI e VSLF, non bisogna perdere di vista il reciproco riconoscimento delle disposizioni vigenti in materia di prodotti chimici mentre, nelle attuali circostanze, un accordo con l'UE per l'industria chimica e farmaceutica non è impellente né prioritario. APDP chiede perché, in questa smania di adeguarsi all'UE, la Svizzera debba ancora valutare i prodotti chimici e non capisce per quale motivo i prodotti debbano essere notificati (omologati) ancora una volta in Svizzera. La burocrazia UE dovrebbe forse sostituire quella nazionale?

Diverse organizzazioni appartenenti per lo più al mondo economico hanno espresso un parere anche sulle deroghe al diritto CE e sull'uso dei cosiddetti "elvetismi".

Per UPSA, Ciba, Swissmem e VSLF, vale la regola secondo cui l'armonizzazione va perseguita per quanto possibile. Deroghe ed "elvetismi" andrebbero ridotti al minimo. Per ecoswiss, HKBB, Pharma e SGCI, vale il principio: "si all'armonizzazione, ma non a tutti i costi". Le deroghe devono essere ridotte al minimo, ma devono essere sempre possibili. Per UPSA, Ciba, ecoswiss, PLR, HKBB, Pharma, SGCI, Swissmem e VSLF, le **deroghe** e le loro conseguenze sono da valutare caso per caso, tenendo conto che anche il diritto CE lascia agli Stati membri una certa libertà d'azione a livello di attuazione (per lo più sotto forma di direttive). Pertanto, le

organizzazioni consultate summenzionate e Lonza vogliono che sia mantenuta l'attuale disposizione per i prodotti intermedi. usam ammette deroghe solo se utili all'economia svizzera. Purtroppo, da qualche parte si cerca di inasprire le condizioni imposte dalle direttive CE; se a ciò si unisce un'esecuzione testuale delle disposizioni UE, in Svizzera vi possono essere svantaggi concorrenziali per l'economia nazionale e per la ricerca. econom afferma che i margini d'azione previsti dalle direttive CE andrebbero sfruttati a favore della piazza economica svizzera. Come esempio positivo adduce l'eccezione per i prodotti intermedi e critica la valutazione di settori – tra i quali il settore dei cosmetici - dove il diritto CE viene prefigurato. Anche per SKW, la Svizzera dovrebbe sfruttare certi margini d'azione, ma in nessun caso anticipare il diritto CE affrontando prematuramente questioni che nell'UE sono ancora a livello di dibattito, come la valutazione ambientale obbligatoria per i cosmetici o le disposizioni derivanti dal regolamento sui detersivi. Per Fluka, alcune proposte si spingono oltre le norme attualmente applicate nell'UE. Vengono valutate positivamente la semplificazione della fornitura di prodotti e l'eccezione per i prodotti intermedi. Fluka è molto preoccupata invece per l'obbligo di comunicazione relativo alle sostanze usate a scopo di ricerca e sviluppo, in particolare per i quantitativi soglia previsti per queste sostanze, come per qualsiasi tipo di informazione richiesta in aggiunta alla scheda di dati di sicurezza nell'ambito dell'obbligo di annuncio. TVS non si dice contraria, in linea di massima, agli "elvetismi". Ad esempio, approva che venga mantenuta l'attuale disposizione per i prodotti intermedi. Tuttavia, la definizione di "oggetti", scelta nell'ambito degli obblighi di notifica e di annuncio, si presta a un'eccessiva libertà d'interpretazione e genera confusione. Non si capisce bene in che modo debbano essere trattati gli oggetti importati (ad es. dall'Asia) per quanto concerne l'adempimento delle norme di legge. TVS critica anche l'introduzione di nuove e più ampie disposizioni (ad es. sui detersivi), che al di fuori della Svizzera non sono nemmeno in vigore. TVS chiede perciò che vengano esaminate e opportunamente modificate le disposizioni che vanno oltre il principio di armonizzazione onde evitare nuovi ostacoli al commercio e possibili svantaggi concorrenziali per l'industria nazionale. In particolare, occorrerebbe verificare la parità di trattamento delle merci d'importazione.

GBI e USS chiedono che le norme svizzere esistenti, che meglio concretizzano il principio di protezione, siano mantenute quale possibile modello per i Paesi UE e ritengono che la disposizione speciale per i prodotti intermedi non sia ammissibile e in contraddizione con il **diritto CE**.

PLR afferma che, in linea di massima, la Svizzera dovrebbe recepire solo le disposizioni CE già definitive. Per contro, LU sostiene la disposizione - più ampia rispetto al diritto CE - riguardante i cosmetici e gli oggetti contenenti sostanze pericolose. EV è favorevole all'adeguamento alle norme europee e alla più ampia rinuncia possibile alle disposizioni speciali svizzere. KVS si dice propensa alla più ampia armonizzazione possibile con le norme dell'UE. Per Coop, le norme speciali svizzere esistenti devono essere esaminate attentamente e mantenute solo in presenza di buoni motivi. Per Firmenich non si dovrebbe andare oltre le disposizioni CE. FSHBZ e Sika valutano positivamente le differenze in materia di prodotti intermedi e negativamente le differenze in materia di annunci. SPIA, SVLT, USC, SOV e FSPC concordano con l'opinione di accelerare l'armonizzazione con il diritto europeo, ma sono contrarie all'introduzione di disposizioni più severe con il pretesto dell'adeguamento al diritto europeo. A questo proposito, SPIA, FSPC e SVLT adducono ad esempio i limiti di tempo previsti per le autorizzazioni speciali. Per UDC, molti degli inasprimenti motivati con l'armonizzazione al diritto CE sono dubbi, soprattutto laddove hanno comportato la rinuncia a semplificazioni altrettanto motivate.

4.5 REACH/GHS

Diverse organizzazioni consultate hanno **commentato** in modo generico o in relazione a punti ben precisi il previsto regolamento REACH dell'UE. Rohner allega come input alla consultazione un parere commissionato alla EPEA Internationale Umweltforschungs GmbH, che si pone in atteggiamento critico soprattutto verso il previsto regolamento REACH: in particolare, il progetto del REACH viene criticato per la mancanza di obiettivi positivi e di margini d'azione che potrebbero essere sfruttati per sviluppare alternative innovative e di alto livello qualitativo. Per GP e WWF, il progetto del REACH contiene parecchi miglioramenti in fatto di livello di protezione per l'uomo e l'ambiente. In modo particolare, sono citati gli obblighi di autorizzazione per le sostanze PBT e CMR, gli obblighi di prova e di valutazione per le sostanze esistenti e l'inclusione dei "downstream users". Si chiede che questi nuovi e irrinunciabili elementi vengano introdotti fin d'ora in Svizzera nell'ambito del nuovo diritto in materia di prodotti chimici (PARCHEM). Ma GP e WWF indicano anche i difetti più evidenti del futuro **REACH** e chiedono alla Svizzera di respingerli. Tra questi vi sono, in particolare, un obbligo d'omologazione troppo severo, il principio dei quantitativi soglia (troppo elevati), le agevolazioni per i prodotti intermedi, una regolamentazione carente per quanto concerne le merci importate nell'area UE, un'informazione insufficiente dell'opinione pubblica, meccanismi di verifica troppo deboli nell'ambito del controllo autonomo e la mancanza dell'obbligo di rilevare i sottoprodotti e i prodotti di degradazione.

Più volte, le organizzazioni consultate hanno anche citato alcuni altri elementi che possono essere messi in relazione col progetto REACH. aefu fa notare che, nell'ambito del REACH, l'UE vuole introdurre un'importante novità, ovvero una verifica delle sostanze esistenti in funzione dei quantitativi. Così, il nuovo diritto svizzero in materia di prodotti chimici si allontanerebbe nuovamente dal diritto CE per quanto concerne una questione

fondamentale dell'utilizzazione dei prodotti chimici. Inoltre, aefu critica che nelle ordinanze concernenti la LPChim non si parli delle sostanze con effetti endocrini (distruttori endocrini).

GP, VKMB e WWF chiedono di sancire a livello di legge l'obbligo di sostituzione. Nel caso di alternative più sicure e più compatibili con l'ambiente, una sostanza dovrebbe essere ritirata dal mercato. Anche SKS ritiene molto sensato adottare un obbligo di sostituzione. acsi e FRC vorrebbero che le autorità si adoperassero affinché i prodotti chimici non sicuri vengano sostituiti con alternative migliori. Si citano, in tal senso, i prodotti chimici bioaccumulabili e/o persistenti. Dal punto di vista di aefu non è possibile applicare attualmente il principio di sostituzione vista la mancanza di dati tossicologici.

Per GP e WWF, negli avamprogetti concernenti il nuovo diritto in materia di prodotti chimici va fatto valere essenzialmente il principio di prevenzione e di causalità, ad esempio invertendo l'onere della prova sul fabbricante (secondo il principio "no data, no market"), oppure adottando un sistema di controllo funzionale e un severo regime di responsabilità. Secondo VKMB, il consumo di prodotti chimici andrebbe ridotto appena possibile introducendo un onere tributario sui prodotti chimici, connesso a un rimborso pro capite, a sistemi di incentivi e al principio di causalità.

A proposito dell'entrata in vigore del pacchetto di ordinanze, diverse organizzazioni consultate si sono dette favorevoli ad **attendere l'avvento del progetto REACH** (cfr. 4.2). Tra queste vi sono un gruppo di Cantoni (AG, BS, GR, SG, TG, UR, ZG) nonché AgorA, BVA, CP, IFELV, KFN e ACCS. SGAH deplora che il REACH non abbia ancora potuto essere preso in considerazione nei presenti avamprogetti di ordinanza.

Un altro gruppo di Cantoni (AI, AR, BE, BL, GL, SH, SZ, ZH), SSIV e UK chiedono di coordinare in modo ottimale l'entrata in vigore delle ordinanze in funzione del REACH (cfr. 4.2), dopo aver **valutate le conseguenze** degli sviluppi del diritto in materia di prodotti chimici nell'UE.

Altri partecipanti alla consultazione si sono pure espressi in modo differenziato sugli sviluppi della procedura per quanto riguarda il REACH. EKL sottolinea che questi sviluppi devono essere tenuti presente. SSI ritiene problematico il coordinamento col nuovo diritto CE e teme che una parte dei lavori già svolti nell'ambito della procedura di consultazione, o da svolgere nella successiva fase dell'esecuzione, possano rivelarsi inutili. Si capisce, tuttavia, l'urgenza del problema. IGK condivide le valutazioni contenute nei documenti relativi alla procedura di consultazione in merito all'attuazione del Libro bianco dell'UE e del sistema REACH che necessita di ulteriori dibattiti. Inoltre, la procedura sarà lunga e tortuosa soprattutto perché la Commissione europea sta valutando se sia possibile introdurre il GHS parallelamente al REACH. Per IGK non è certo se per la Svizzera sia meglio concludere per quanto possibile i lavori preliminari; occorre comunque attendere gli sviluppi del diritto CE in materia di prodotti chimici, l'integrazione eventuale del GHS e coordinare l'entrata in vigore del diritto svizzero in materia di prodotti chimici con quella del diritto CE in tale materia. Per quanto riguarda il REACH, EAWAG suggerisce che nell'elaborazione delle ordinanze si sfruttino i margini d'interpretazione del diritto attuale permettendo così il maggior adeguamento possibile al REACH ed evitare, in tal modo, che dopo l'introduzione di questo progetto le ordinanze svizzere debbano essere nuovamente rivedute. Occorrerebbe almeno un meccanismo che consentisse di inserire, in un secondo momento, nell'allegato all'ORRPChim, quali sostanze da notificare, le sostanze classificate come particolarmente pericolose nell'ambito della valutazione delle sostanze esistenti conformemente al REACH.

Per SPIA, USC e SVLT, i progressi nell'UE devono essere seguiti con la massima attenzione. Per quanto riguarda le differenze rilevanti in campo pratico, il pacchetto, opportunamente adeguato, andrebbe immediatamente rimesso in consultazione. Prométerre, invece, si stupisce del fatto che la Svizzera debba seguire in modo così diretto gli ultimi sviluppi della legislazione CE, trattandosi di una materia piuttosto tecnica attuabile indipendentemente da questi sviluppi. L'INSAI ritiene che, nella peggiore delle ipotesi, il nuovo diritto CE entrerà in vigore entro il 2008. Pertanto, il diritto svizzero in materia di prodotti chimici dovrebbe subire un nuovo e profondo adeguamento dopo solo 3 anni o 1 anno (periodi transitori), vale a dire un periodo estremamente breve se si considera la durata delle necessarie misure d'attuazione. Anche per SKS si pone il problema dell'opportunità di una seconda armonizzazione col diritto CE. Nel contempo, però, SKS afferma che oggi le ripercussioni del regolamento REACH sugli utilizzatori e sull'etichettatura non sono ancora evidenti.

Numerose organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, econom, ecoswiss, HKBB, KVS, Lonza, Pharma, SGCI, SKW, SRF, Swissmem, VSLF, VSSI), alcuni partiti politici (PPD, UDC), un gruppo di Cantoni (NE, SO, TI, VS), le organizzazioni ambientaliste (GP, WWF) come pure SGARM e ASIR, nel chiedere una rapida entrata in vigore del pacchetto di ordinanze (cfr. 4.2) fanno anche riferimento allo sviluppo del diritto in materia di prodotti chimici nell'UE e si dicono attualmente **contrarie ad aspettare l'avvento del REACH** o a tenere conto del dibattito sul medesimo. Le motivazioni addotte a questo proposito sono svariate.

Per ACIMA, UPSA, HKBB, Lonza, SGCI, SRF, Swissmem e UDC, l'esito del dibattito in corso nell'UE su una nuova politica comunitaria in materia di prodotti chimici (REACH) è ancora del tutto aperto e incerto, sia per i tempi sia per i contenuti. Secondo SGCI, il Parlamento europeo avvierà il dibattito sul progetto di legge non prima dell'autunno 2004. Per econom sarebbe sbagliato e deplorabile, da un punto di vista economico, aspettare il REACH, tanto più che finora l'avamprogetto ha suscitato forti critiche e la procedura potrebbe durare più a lungo del previsto. Per ACIMA, UPSA, Lonza, swissmem e VSLF, un ulteriore passo andrebbe valutato – soppesando i pro e i contro – solo dopo il varo del relativo progetto di legge nell'UE. KVS afferma che in linea di massima non si

dovrebbe anticipare il diritto CE per motivi di concorrenza. Gli adeguamenti al diritto CE dovrebbero essere apportati solo dopo l'attuazione dei relativi atti legislativi nell'UE. Per KVS, questi sviluppi vanno seguiti con atteggiamento critico, tanto più che l'allargamento dell'UE ad altri 10 Stati membri e gli sviluppi del REACH metteranno indubbiamente in agitazione i mercati. In vista del lungo periodo di tempo che dovrà ancora trascorrere prima che entri in vigore il REACH a livello europeo, KVS è favorevole a una rapida entrata in vigore del PARCHEM. Per quanto riguarda SKW, le opinioni sul REACH sono ancora vaghe, ma l'armonizzazione del diritto svizzero col diritto CE rappresenta comunque un obiettivo primario. Per SRF, l'attuale adeguamento al vigente diritto CE è un primo passo verso l'armonizzazione. Aspettare il REACH per compiere una revisione totale non agevola l'adeguamento. Per SO, con il passaggio alle disposizioni dell'UE, in futuro le norme in materia di prodotti chimici saranno comunque soggette a profonde trasformazioni, per cui non ha senso aspettare i prossimi emendamenti di legge dell'UE.

Per SGARM, è noto che l'UE sta rivedendo il proprio diritto in materia di prodotti chimici. Tuttavia, SGARM vuole che il pacchetto PARCHEM venga posto in vigore adesso. Prima ciò avverrà, meglio sarà.

Parecchie organizzazioni consultate, tra cui molti Cantoni, hanno espresso un parere anche sul **globally harmonised system (GHS)** e sulle possibili conseguenze per il diritto svizzero in materia di prodotti chimici.

Molti Cantoni (AG, AR, BS, SG, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH) come pure SSIV e UK partono dal presupposto che l'odierno sistema di etichettatura dell'UE sarà sostituito quanto prima dal GHS valido in tutto il mondo, e che l'odierno sistema europeo di classificazione e di etichettatura ha vita limitata. Si presume che l'UE introdurrà il GHS contemporaneamente all'entrata in vigore del REACH.

Per SZ e UK, ciò significa che i relativi possibili adeguamenti devono essere inseriti fin d'ora nel nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Se tali adeguamenti dovessero richiedere addirittura un emendamento di legge, la fase intermedia dovrebbe essere sfruttata per eventuali correzioni. IGK afferma che probabilmente l'introduzione del GHS a livello nazionale presupporrà un'ampia revisione dell'OPChim e contemporaneamente l'adozione del GHS nel diritto CE.

Circa la metà dei Cantoni (AI, AR, AG, BE, BL, BS, GL, GR, SG, SZ, TG, UR, ZG, ZH) come pure SSIV e ACCS criticano un'eventuale seconda conversione del sistema di classificazione e di etichettatura (cfr. 4.2). Per ZH, sarebbe sostenibile tollerare per qualche anno la compresenza di "confezioni" etichettate secondo il diritto CE e confezioni etichettate secondo il diritto svizzero. LU e SGAH deplorano che nell'impostare le ordinanze non si sia tenuto conto del GHS, o meglio che non sia ancora stato possibile tenerne conto. GP e WWF chiedono addirittura che il sistema unitario internazionale di classificazione ed etichettatura delle sostanze secondo il GHS venga subito recepito. Anche EAWAG reputa che, sebbene il GHS non sia ancora stato implementato nell'UE, la Svizzera dovrebbe già introdurre questo sistema di classificazione. L'armonizzazione globale deve avere la precedenza sull'armonizzazione con l'UE, tanto più che c'è da aspettarsi che l'UE implementi il GHS anche nell'ambito del REACH. EAWAG afferma, inoltre, che sia il GHS sia il TGD rivisto dell'UE (Technical Guidance Document in Support of Commission Directive 93/167/EEC and Risk Assessment for New Notified Substances) propongono principi di valutazione dei preparati e delle miscele di cui si è tenuto troppo poco conto negli attuali avamprogetti.

4.6 Ripercussioni sulle PMI

Qui di seguito sono riportati diversi temi che le organizzazioni consultate mettono in relazione con le PMI. econom afferma che l'imminente cambiamento richiederà dalle PMI uno sforzo importante, ma nel contempo porterà con sé agevolazioni amministrative. La ditta KFN fa notare il **peso** complessivamente crescente che grava **sulle PMI** a causa di leggi e ordinanze e, per quanto concerne l'industria della calce, contesta che il nuovo diritto in materia di prodotti chimici comporti benefici invariati rispetto agli oneri. In ogni caso, il progetto di legge è accettabile per le grandi imprese dell'industria chimica e farmaceutica che si avvalgono della collaborazione di esperti in materia.

Diverse imprese e associazioni economiche (ACIMA, UPSA, Coop, econom, ecoswiss, HKBB, KVS, SGCI, usam, SKW, swissmem, VSAI, VSLF, VSSI) affermano che, con l'introduzione di queste nuove e complesse norme concernenti i prodotti chimici, le imprese vanno incontro a oneri supplementari, che peraltro potrebbero gravare soprattutto sulle PMI e sulle imprese che conoscono male l'attuale legislazione UE. Si chiede pertanto che a tempo debito, in collaborazione con il mondo economico e con le autorità esecutive, vengano messi a disposizione adeguate **informazioni e sostegni d'attuazione**. Diverse organizzazioni consultate (KVS, SGCI, SKW, VSLF) si dicono disposte a collaborare in tal senso. Secondo Pharma, per l'informazione delle imprese, soprattutto in caso di ritardi nell'entrata in vigore, si deve concedere tempo sufficiente. Si tenga presente che normalmente le imprese introducono cambiamenti a fine anno. ASIR è dell'avviso che l'attuale abbondanza di regolamenti creerebbe un po' di confusione, soprattutto per le PMI, per cui chiede urgentemente di mettere a disposizione dei diretti interessati sostegni d'attuazione chiari e comprensibili, concernenti sia gli atti legislativi attuali che quelli futuri. Anche i partiti politici (PPD, PLR) sottolineano che la Confederazione deve sostenere con

forza le PMI che operano nel settore per far sì che il cambiamento avvenga senza problemi. Le informazioni elaborate in collaborazione con i vari settori sono indispensabili soprattutto per le PMI.

BL approva la responsabilizzazione, ma fa notare che molte imprese che ora devono eseguire il controllo autonomo non dispongono delle risorse tecniche e di personale necessarie a tale scopo. Le autorità dovrebbero quindi fornire loro un aiuto completo, per lo meno nella fase introduttiva.

Riguardo alla proroga dei periodi transitori, numerose organizzazioni consultate hanno esplicitamente accennato alla situazione delle PMI. Per le organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (econom, ecoswiss, HKBB e SGCI) e per i partiti politici (PPD, PLR, UDC), i **periodi transitori** devono essere **prorogati**. Nei primi mesi dopo l'entrata in vigore, i brevi periodi proposti scateneranno una marea di notifiche e comunicazioni che né le imprese né le autorità riuscirebbero a gestire. In particolare, bisogna tenere conto del fatto che le PMI che non hanno dimestichezza con la legislazione dell'UE devono informarsi in merito. econom, ecoswiss, HKBB SDV e SGCI trovano adeguata una proroga dei periodi transitori soprattutto per le numerose PMI che non conoscono a fondo il diritto CE. SDV fa notare che i droghieri, come rappresentanti delle PMI, non hanno praticamente alcuna conoscenza della legislazione dell'UE, per cui chiedono un'adeguata proroga dei periodi transitori. Per SFR, i periodi transitori devono essere adeguati alle reali circostanze e tengano conto delle esigenze economico-aziendali delle imprese.

Pareri dettagliati sulla proroga dei periodi transitori si trovano ai numeri 5.1 (art. 91-96 OPChim) e 5.3 (art. 60 OBIOC).

Riguardo alle PMI, in alcuni casi si è parlato anche di costi ed emolumenti. Ad esempio, APDP fa notare che a causa degli elevati **emolumenti** (cfr. 5.6; OEPChim) le PMI non potranno più permettersi di sviluppare prodotti propri. A questo proposito, vengono citati in modo speciale gli emolumenti per i biocidi. APDP crede che la burocrazia nazionale e i relativi **costi** rovineranno le PMI e lasceranno la concorrenza nelle mani di pochi monopolisti. KVS fa notare con forza che in nessun caso le disposizioni esecutive devono comportare un rincaro del processo di creazione del valore aggiunto. In particolare, le "competenze specifiche" (art. 5 ORRPChim) e le "autorizzazioni speciali" (art. 6 ORRPChim) dovrebbero essere adeguate alle circostanze e ai processi di lavoro specifici delle PMI al chiaro scopo di proteggere l'uomo e l'ambiente in modo mirato e opportuno.

4.7 Norme concernenti le persone

Alcune organizzazioni consultate (BL, GBI, USS, TI) auspicano nel complesso una precisazione delle norme concernenti le persone. GP e WWF sottolineano che è estremamente importante mantenere e potenziare lo strumento rappresentato da queste norme. In tal senso, formazione e informazione sono strumenti irrinunciabili per un elevato livello di protezione.

Diversi Cantoni (AR, BL, BS, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH) come pure SSIV e UK criticano il sistema proposto delle autorizzazioni speciali e chiedono di rivederlo a fondo. Sanu, invece, approva le novità nel campo delle autorizzazioni speciali.

Nel complesso, i limiti di tempo previsti per le autorizzazioni speciali concernenti i prodotti fitosanitari hanno suscitato forti critiche. Sia diversi Cantoni e uffici tecnici cantonali (AG, BE, FR, GE, JU, LBBZ GR, LBBZ TG, LBBZ ZG, LWA SH, NE, NW, VD, VS) sia le organizzazioni agricole (AgorA, SPIA, IFELV, CSF, Lobag, LWBVD, NCJA, Prométerre, FSPC, SOV, SVLT, Swissgranum, Swiss Tabac, TBV, Uniterre, USPV) e alcuni settori dell'economia (CP, ecoswiss, SGCI) si dicono in linea di massima contrari a detti limiti di tempo. Per contro, solo alcune organizzazioni consultate approvano i limiti di tempo delle autorizzazioni speciali per i prodotti fitosanitari (BD ZH, BS, SSIV, Sanu, FFS, UK, TI) e il requisito dei corsi di ripetizione (BD ZH, BUW LU, SSIV, FFS).

SVC è dell'opinione che alcune disposizioni concernenti i **requisiti in materia di formazione** e le autorizzazioni siano mal formulate. In particolare, la concessione di autorizzazioni deve essere trattata in modo restrittivo. Ci si riferisce alla concessione a persone che non hanno compiuto la formazione in Svizzera. In questi casi, si deve prevedere una formazione integrativa.

Pareri dettagliati sulle autorizzazioni speciali si trovano al punto 5.2 (art. 6-7 ORRPChim).

Per BL, GL, LU, SZ come pure per SSIV e UK, la **liberalizzazione del sistema di autorizzazione** previsto dalla legge sui prodotti chimici e contenuta nei presenti avamprogetti si spingerebbe troppo oltre. Alcuni Cantoni (AL, BL, GL, LU, SZ, TI) e UK affermano che è contraddittorio abbinare il passaggio a un sistema basato sul controllo autonomo dei responsabili dell'immissione sul mercato con l'abolizione pressoché totale dei presupposti tecnici necessari (obbligo di competenza tecnica) per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi. Per BL e GL, in questo modo si mette in discussione l'attuale livello di protezione. SSIC, invece, sostiene le semplificazioni derivanti dall'abolizione delle cedole di veleno e dalla sostituzione del responsabile dei veleni con la persona di contatto per i prodotti chimici.

Diversi Cantoni (AR, BL, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH) come pure UK approvano il requisito della **competenza tecnica** come presupposto per la fornitura di prodotti chimici particolarmente pericolosi. Parecchi Cantoni (AR, BS, BL,

LU, SG, SH, SO, SZ TG, TI, ZG, ZH) come pure EAWAG, SSIV e UK chiedono che la competenza tecnica diventi un requisito anche per la fornitura a utilizzatori professionali/commerciali. In relazione alla competenza tecnica, AR, SO, SZ e UK fanno notare che dall'articolo 5 ORRPChim non emerge chiaramente se le attività citate possano o meno essere svolte anche sotto la guida di una persona tecnicamente competente. SZ e UK chiedono di precisare ulteriormente in un capoverso a parte i requisiti di competenza tecnica. SH critica che il principio di autorizzazione riferita all'impresa e basato sui competenti responsabili dei veleni venga abbandonato in favore di un sistema che, secondo SH, non sarebbe equivalente e in cui la competenza tecnica è riferita unicamente alle persone.

Pareri dettagliati sulla competenza tecnica e sulla persona di contatto si trovano ai numeri 5.1 (art.65-67 OPChim) e 5.2 (art. 5 e allegato 1.10 ORRPChim).

4.8 Altri temi

Sui temi seguenti, numerose organizzazioni consultate hanno presentato, da un lato, osservazioni generali, dall'altro, proposte concrete di emendamento concernenti le disposizioni interessate. Vengono indicati, di volta in volta, i rimandi ai rispettivi dettagli.

Diverse associazioni e organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, Ciba, ecoswiss, Pharma, SGCI, usam, swissmem, FSD, VSLF) come pure PLR sono in linea di massima d'accordo sul fatto di mantenere l'attuale **registro dei prodotti**, purché ciò non comporti spese supplementari per le imprese interessate. A questo proposito, ACIMA, ecoswiss, SGCI, FSD e VSLF affermano che le norme vigenti nell'UE non prevedono un registro dei prodotti, ma nemmeno lo escludono espressamente. Il registro dei prodotti è approvato da Coop. GP e WWF chiedono che l'attuale registro dei prodotti venga mantenuto in tutto e per tutto. In linea di massima, CSIT afferma che, nell'interesse della popolazione, in nessun caso si debba peggiorare o complicare l'accessibilità ai dati di tossicità e alle informazioni riservate sulla composizione dei prodotti. Se mancasse un registro dei prodotti esauriente, CSIT dovrebbe crearsi una propria banca dati affrontando spese supplementari ingenti.

Pareri dettagliati sul registro dei prodotti si trovano al numero 5.1 (art. 72 OPChim).

Numerose organizzazioni consultate hanno espresso un parere anche sugli **obblighi di annuncio e di comunicazione** richiesti in relazione al registro dei prodotti. Per diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, Ciba, ecoswiss, econom, HKBB, swissmem, usam, VSSI, VSLF) come pure per il PPD, gli annunci richiesti relativi ai prodotti in conformità dei presenti avamprogetti sono decisamente eccessivi. Si chiede quindi di ridurli in base alle necessità. econom e SGCI sottolineano che la conseguente spesa amministrativa non è assolutamente proporzionata all'utilità per l'uomo e per l'ambiente. Anche FSHBZ e Sika criticano il fatto che gli annunci comportino una maggiore spesa amministrativa senza però migliorare il livello di protezione. Per SFR, la spesa amministrativa prevista deve essere ridotta a un livello tale da garantire la sicurezza prevista rinunciando a tutto ciò che va oltre detto livello. In linea di massima, IGK critica il fatto che, per quanto concerne l'obbligo di annuncio, la spesa passi dall'autorità al fabbricante. TI vorrebbe, invece, che diventi obbligatorio annunciare i quantitativi di prodotti chimici immessi sul mercato, perché solo così si potrebbero valutare l'esposizione e il rischio per la salute e l'ambiente.

Pareri dettagliati sull'obbligo di comunicazione e di annuncio si trovano al numero 5.1 (risp. art. 21 e art. 56-61 OPChim).

Diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, Ciba, ecoswiss, HKBB, Pharma, SGCI, swissmem) e il PLR affermano che non si può pregiudicare la **piazza svizzera della ricerca** che dipende da un efficace e conveniente approvvigionamento di prodotti non solo nel settore chimico e farmaceutico. Si chiede, quindi, di verificare rigorosamente l'opportunità di tutte le disposizioni valide per i prodotti chimici in piccole quantità, soprattutto per quelli destinati alla ricerca e allo sviluppo. Per ACIMA, UPSA, Ciba, ecoswiss, SGCI e swissmem, dalle esperienze negative maturate nell'UE con disposizioni sfavorevoli alla ricerca si devono trarre le dovute conclusioni. Anche secondo il PPD, quando i quantitativi di prodotti chimici sono modesti si deve mitigare il rigore delle norme in base al minor rischio. Altrimenti, si intralcierebbe ingiustamente la ricerca. Anche econom afferma che si deve garantire la proporzionalità delle disposizioni importanti per la ricerca e lo sviluppo.

Pareri dettagliati sulla ricerca e sullo sviluppo si trovano al numero 5.1 (art. 15 OPChim).

Diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico (ACIMA, UPSA, Ciba, econom, ecoswiss, Lonza, Pharma, SGCI, SKW, swissmem, VSLF) e il PLR sottolineano che si deve attribuire grande importanza alla **tutela della proprietà intellettuale** e in particolare al **segreto commerciale**. Per SGCI, si è adeguatamente tenuto conto della tutela del primo notificante. Ma perché l'attuazione sia conforme alla pratica occorrono altri adeguamenti. A questo proposito, ACIMA, UPSA, ecoswiss, Lonza, SGCI, SKW, swissmem e VSLF si dicono, tuttavia, preoccupate perché l'OPChim (art. 89) prevede la possibilità di delegare a terzi settori anche molto delicati nell'ambito dell'esecuzione.

Pareri dettagliati sulla tutela del primo notificante si trovano ai numeri 5.1 (art. 18-20 OPChim) e 5.3 (art. 27-29 OBIOC). Per pareri sulla delega di compiti a terzi, si veda il numero 5.1 (art. 89 OPChim).

5 Commenti ai singoli avamprogetti di ordinanze (dettagli)

5.1 Ordinanza sui prodotti chimici

Osservazioni di carattere generale

Protezione dei lavoratori

Per evidenziare viepiù gli aspetti di protezione dei lavoratori, SGAH [85] chiede un riferimento dell'OPChim alla legislazione sulla protezione dei lavoratori e sulla prevenzione degli infortuni.

Formazione e perfezionamento

Aefu [131] spera che gli articoli 33 e 37 LPChim trovino attuazione concreta e che siano definiti i requisiti posti alla persona di contatto per i prodotti chimici, specie per garantire una formazione e un perfezionamento durevoli in tossicologia.

Numero CAS

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], SGCI [56], Swissmem [94], FSD [111] e USVP [38] chiedono che venga menzionato il numero CAS ogniqualvolta si parli di una singola sostanza.

Formazione professionale

SVC [64] chiede che i chimici SUP e gli ingegneri chimici SUP siano equiparati ai loro colleghi delle università cantonali e dei PF. ASD [133] ritiene che i droghieri SS siano ancora considerati specialisti con una formazione professionale riconosciuta.

Prodotti senza classe di pericolosità

UP [26] esprime alcune riserve circa la classificazione quali "prodotti pericolosi" dei prodotti considerati oggi senza classe di pericolosità, quali l'olio da riscaldamento, l'olio diesel e i gas liquidi.

Istruzioni per l'uso

TG [23] chiede che come in passato i preparati siano corredati di istruzioni per l'uso. SEI [88] e USS [105] aderiscono a questa richiesta in particolare considerando anche la protezione dei lavoratori.

Sommario

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], SGCI [56], SKW [62], Swissmem [94], FSD [111] e USVP [38] auspicano che venga inserito un sommario.

Obbligo di ripresa

USAM [115] e VSSM [27] deplorano che l'ordinanza non contenga disposizioni relative a soluzioni ecologiche ed economiche per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati e chiedono, quale soluzione possibile, che venga disciplinato l'obbligo di ripresa. SZ [101] e UK [172] aderiscono a questa richiesta. UR [103] chiede che le disposizioni di cui all'articolo 16 LV e all'articolo 68 OV vengano trasposte nella nuova legge sui prodotti chimici.

Additivi

SKS [110] auspica che, specialmente nel caso dei cosmetici, venga migliorata la dichiarazione degli additivi e le relative informazioni.

Commenti ai singoli articoli

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Cpv. 1 lett. a

acsi [169], FRC [142], UK [172], SZ [101] e VKMB [151] chiedono che nella disposizione venga inserita anche la salute degli animali. VD [114] vorrebbe che oltre alla "vita e la salute dell'essere umano" venga menzionata anche la protezione dei lavoratori.

Cpv. 2

AgorA [39] e Prométerre [31] mettono in evidenza il legame esistente tra l'OPChim e l'OPF.

Cpv. 4

BL [36], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], TG [23], TI [118], ZG [46] e ZH [72], nonché GP [106], SSIV [71], UK [172], SKS [110] e WWF [167] accolgono con favore il mantenimento dell'obbligo di controllo autonomo relativo alla pericolosità per l'ambiente dei prodotti cosmetici come sancito finora nell'ordinanza sulle sostanze. Chiedono però una precisazione, ossia che trovino applicazione esclusivamente gli articoli menzionati. Coop [98] e SKW [62] chiedono invece che questo capoverso sia stralciato in quanto anticiperebbe la legislazione UE, comportando ostacoli tecnici al commercio.

Cpv. 5

Let. a

Poiché l'impiego, stando alla definizione della LPChim, comprende anche il trasporto, NE [74] ritiene che si debba precisare che in questo caso s'intende il trasferimento.

Let. c

Dato che gli additivi per derrate alimentari come tali non sono considerati derrate alimentari, GL [47], SZ [101], ZG [46], SSIV [71] e UK [172] accolgono con favore che per essi siano applicabili le disposizioni dell'OPChim e venga colmata in tal modo una lacuna legislativa.

Let. e (nuova)

ecoswiss [60], EMS [43] e SGCI [56] chiedono l'aggiunta di un'altra lettera, nella quale si affermi che i "principi attivi come tali o sotto forma di premiscele, destinati esclusivamente ai medicinali di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a LATer del 15.12.2000" sono eccettuati dal campo d'applicazione in quanto i prodotti in questione non rientrano in taluni casi nell'eccezione per i medicinali e nemmeno in quella per i prodotti intermedi.

Art. 2 **Definizioni**

Cpv.1

FTS [70] è del parere che la definizione di oggetti sia fuorviante e dia adito a diverse interpretazioni. Ne risultano incertezze specie per quanto riguarda gli obblighi di notifica e di annuncio.

FTS [70] e ZH [72] suggeriscono di definire non solo il termine "vecchia sostanza" ma anche "nuova sostanza" ed, eventualmente, "sostanza notificata".

Let. a

Secondo VKMB [151] l'espressione "allo stato naturale" andrebbe usata con cautela e sostituita in questa sede con "allo stato originario".

Let. b

Secondo KVS [59] e FTS [70] con questa definizione si possono intendere soltanto gli oggetti contenenti componenti pericolose e la cui utilizzazione (intenzionale) conforme allo scopo è l'emissione (ad es. una sostanza odorosa) o il prelievo (ad es. toner) dei medesimi. Per UP [26] e VSSI [149] la differenziazione fra un oggetto e un preparato con imballaggio è molto confusa (es. bombolette spray).

Let. c

GE [122], JU [168], SH [22], ACIMA [40], ecoswiss [60], SGCI [56] e USVP [38] chiedono che la definizione del termine "fabbricante" sia identica nell'OPChim e nell'ORRPChim. AG [73], SZ [101], ZG [46], ZH [72], SSIV [71], UK [172] e ACCS [24] vorrebbero che anche i rivenditori e importatori nel senso menzionato debbano adempiere gli obblighi di un fabbricante. BL [36] accoglie con favore la definizione di "fabbricante". UP [26] e VSSI [149] dubitano che tutti i commercianti possano adempiere i propri obblighi di cui all'OPChim.

Cpv. 2 lett. b

GE [122] e JU [168] chiedono che sia utilizzata una terminologia più chiara e non si adotti obbligatoriamente la definizione letterale dell'UE. TI [118] ritiene che la definizione sia incomprensibile.

Let. c

LU [66] chiede una precisazione del termine "prodotto intermedio". Si suppone che i prodotti intermedi non possano essere commerciati e che ne sia vietato il trasporto su strade pubbliche.

Art. 3 Proprietà pericolose

ZH [72] accoglie con favore il fatto che nell'elencazione figurino anche i pericoli inerenti alle proprietà fisico-chimiche delle sostanze e dei preparati.

Cpv. 2 lett. e

M [65] è dell'opinione che la definizione di "infiammabili" sia imprecisa, per cui nell'applicazione sono prevedibili dubbi e incertezze.

Cpv. 3

SO [171] chiede definizioni più ampie dei termini "tossici" e "molto tossici".

Lett. c

SSI [162] mette in discussione il significato del termine "nocivi per la salute", visto che anche le altre proprietà pericolose menzionate sono nocive per la salute.

Titolo secondo: Presupposti per l'immissione sul mercato

Capitolo 1: Controllo autonomo

Sezione 1: Obblighi fondamentali

Art. 4

acsi [169] e FRC [142] ritengono che il controllo autonomo non sia sufficiente. Un controllo efficace del mercato da parte delle autorità esecutive è di importanza fondamentale. Secondo il parere di GP [106], UK [172], SZ [101] e WWF [167], la formulazione dell'articolo 4 equivale a una massiccia riduzione degli obblighi di controllo autonomo per quanto riguarda la pericolosità per l'ambiente di oggetti rispetto alle disposizioni vigenti dell'ordinanza sulle sostanze. SZ [101] e UK [172] chiedono pertanto un opportuno adeguamento e l'inclusione della protezione degli animali. GP [106] e WWF [167] suggeriscono di assoggettare all'obbligo di controllo autonomo anche la fabbricazione, l'estrazione, la fornitura, l'acquisto in Svizzera e l'importazione di sostanze, preparati e oggetti per scopi privati.

Cpv. 2

Dato che le sostanze pericolose per l'ambiente possono costituire una minaccia per l'ambiente anche sotto forma di componenti di oggetti e l'UE sta introducendo disposizioni simili nei Regolamenti REACH, BL [36], LU [66], NE [74], ZG [46] e SSIV [71] accolgono con favore l'obbligo di controllo autonomo di oggetti per quanto riguarda la pericolosità per l'ambiente. Secondo EPFL [123] si dovrebbero rilevare anche gli effetti diretti sull'essere umano. GP [106] e WWF [167] chiedono che riguardo agli oggetti siano mantenuti invariati l'esistente livello di protezione e le disposizioni specifiche dell'Osost. FTS [70] è del parere che l'esame della pericolosità per l'ambiente debba limitarsi alle disposizioni di cui all'articolo 10.

Cpv. 4

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], ASD [133], SGCI [56] e SKW [62] chiedono che vengano registrati soltanto gli oggetti che in caso di utilizzazione conforme allo scopo o prevedibile emettono componenti pericolose. USVP [38] e M [65] aderiscono a questa richiesta, ma ritengono che l'utilizzazione prevedibile sia esagerata e vorrebbero includere solo l'utilizzazione conforme allo scopo. BL [36], GL [47], LU [66], SZ [101], TI [118], ZG [46], SSIV [71] e UK [172] accolgono con favore gli obblighi di controllo autonomo a carico di chi importa sostanze, preparati o oggetti contenenti sostanze pericolose a scopo commerciale per utilizzarli in proprio. EMS [43] chiede che le sostanze, i preparati e gli oggetti importati e utilizzati in proprio debbano essere solamente valutati e classificati. Un'eventuale rietichettatura in caso di utilizzazione nella propria azienda sarebbe molto onerosa e non comporterebbe benefici evidenti. Secondo il parere di AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], ZH [72], nonché SSIV [71] e UK [172] i privati dovrebbero essere autorizzati ad importare prodotti chimici soltanto se la loro etichettatura è conforme al livello di protezione svizzero. Anche EAWAG [127] chiede l'imposizione di oneri per le importazioni private. SRF [165] e SSI [162] chiedono una formulazione più chiara del capoverso.

Sezione 2: Classificazione delle sostanze

Art. 6 Classificazione ufficiale

Secondo ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62], SRF [165] e USVP [38] la Svizzera dovrebbe poter eseguire la classificazione ufficiale di determinate sostanze soltanto se è garantito che nel caso di una classificazione successiva della sostanza da parte dell'UE venga adottata la classificazione UE.

Sezione 3: Classificazione dei preparati

Art. 9 Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute

Cpv. 2

Secondo SSI [162] si dovrebbe verificare la logica della congiunzione (e/o) tra le lettere a-c.

Lett. c

SKW [62] accoglie con favore la disposizione e vorrebbe mantenerla in ogni caso.

Cpv. 2 e cpv. 3

In merito agli esami, SSI [162] suggerisce di fare riferimento all'articolo 29.

Cpv. 4

M [65] vorrebbe una definizione più precisa della disposizione. Nell'UE viene accettato il modello fiduciario-perito quale esame per i detersivi per tessili. M [65] auspica che le perizie dell'UE siano riconosciute.

Cpv. 5

SSI [162] chiede che il capoverso venga formulato con un linguaggio più chiaro.

Cpv. 6

Secondo M [65] la "Soap & detergent industry association" ha mostrato come il metodo di calcolo non sia sempre idoneo per i detersivi per tessili e ha messo a punto un modello comparativo con formule standard (modello fiduciario-perito) per evitare la ripetizione di esperimenti su animali. M [65] chiede che questa possibilità e il riconoscimento di perizie estere specifiche vengano sanciti nell'ordinanza. EAWAG [127] chiede che nella classificazione si tenga conto anche dell'additività degli effetti delle componenti di miscele.

Art. 10 Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per l'ambiente

FTS [70] chiede che vengano indicati chiaramente i regolamenti da adottare per la valutazione della pericolosità per l'ambiente di oggetti o di "quasi-preparati" (compresa l'indicazione della fonte e dell'articolo). In particolare bisognerebbe verificare se le direttive UE, alle quali rimanda l'OPChim, siano sufficienti per la valutazione della pericolosità per l'ambiente di oggetti o "quasi-preparati".

ZH [72] ritiene che per considerazioni etiche si debba limitare nei limiti del possibile l'uso di vertebrati in sede di classificazione in funzione delle proprietà pericolose per l'ambiente.

Sezione 2: Notifica di nuove sostanze

Art. 14 Obbligo di notifica

Dato che il termine "impiego" è molto vago e al fine di armonizzare la terminologia con le disposizioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c e all'articolo 2 capoverso 1 lettera, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], ASD [133], SGCI [56], SKW [62], FTS [70] e USVP [38] chiedono una precisazione, nel senso che con oggetti si intendano soltanto quelli che in caso di utilizzazione conforme allo scopo possono emettere componenti pericolose. Per ragioni di adeguatezza, secondo FTS [70] nel caso di oggetti ci si dovrebbe limitare alle sostanze pericolose che non sono state ancora notificate. SZ [101] e UK [172] sono dell'avviso che le disposizioni dell'articolo equivalgano a una massiccia riduzione degli obblighi di controllo autonomo per quanto riguarda la pericolosità per l'ambiente di oggetti rispetto alle disposizioni vigenti dell'ordinanza sulle sostanze. UK [172] e SZ [101] chiedono pertanto un opportuno adeguamento dell'articolo. Secondo FTS [70] non è sufficientemente chiaro se una "nuova" sostanza già notificata (= con n. CAS) debba essere notificata una seconda volta.

Art. 15 Eccezioni

Cpv. 1 lett. b

ZH [72] chiede che le sostanze particolarmente pericolose, ad es. le sostanze genotossiche non vietate, vengano assoggettate all'obbligo di notifica anche in quantità inferiori a 10 kg.

Lett. c

Per promuovere le attività di ricerca e sviluppo delle PMI in particolare, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Fluka [41], Lonza [116] e SGCI [56] vorrebbero elevare i limiti per scopi di ricerca e sviluppo scientifici a 1 tonnellata, in deroga al diritto comunitario. M [65] aderisce a questa richiesta argomentando che 100 kg non sarebbero sufficienti per effettuare un test sui prodotti.

Lett. g

UPSA [95], Ciba [51], econom [104], ecoswiss [60], Fluka [41], FSHBZ [77], Lonza [116], Pharma [160], SGCI [56], Sika [79], Swissmem [94], FTS [70] e USVP [38] accolgono con favore l'eccezione dei prodotti intermedi. EAWAG [127] condivide questa opinione, ma con l'obbligo di classificare ed etichettare i prodotti intermedi trasportati su strada, ferrovia e idrovia. Anche SSI [162] ritiene problematica l'eccezione dei prodotti intermedi che vengono trasportati. aefu [131], SEI [88], SGAH [85] e USS [105] respingono l'eccezione dei prodotti intermedi sia dal punto di vista della protezione dei lavoratori sia perché in contrasto con il diritto comunitario. Nell'ottica di un controllo efficace dei prodotti chimici, anche GP [106], SKS [110] e WWF [167] chiedono che l'eccezione venga

cancellata. ZH [72] chiede un obbligo di notifica per i prodotti intermedi che contengono una o più sostanze particolarmente pericolose.

Cpv. 2

SSI [162] vorrebbe che nei passi in cui vengono menzionati l'organo di notifica e il servizio di valutazione sia inserito un rimando agli articoli 77 e 78.

Art. 16 Forma e contenuto della notifica

Cpv. 1

AgorA [39], CP [53] e Prométerre [31] chiedono che la lettera di notifica sia redatta in una lingua ufficiale.

Cpv. 2 lett. d

EPFL [123] accoglie con favore il requisito dell'indicazione delle quantità e ritiene che esso sia importante.

Sezione 3: Utilizzazione dei documenti di precedenti notificanti

Art. 18 Utilizzazione di dati di precedenti notifiche

Cpv. 1 lett. b

SSI [162] suggerisce di riesaminare il termine di 10 anni.

Art. 20 Esperimenti su vertebrati

Cpv. 2

ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], ecoswiss [60], Firmenich [76], Lonza [116] e SGCI [56] chiedono che la durata della protezione venga aumentata a 10 anni. Per garantire comunque la protezione degli animali, Lonza [116] e SGCI [56] propongono una procedura in cui i secondi e terzi notificanti possono acquistare i diritti degli studi dal primo notificante. Anche SSI [162] suggerisce di riesaminare il termine di 5 anni. Poiché anche molti studi con una durata inferiore a 30 giorni sono molto costosi, ecoswiss [60] e SGCI [56] chiedono che sia cancellata la durata di protezione abbreviata a un anno. ACIMA [40] è del parere che la durata di protezione relativa agli studi di breve durata valga almeno per un anno dalla richiesta del secondo notificante e in casi giustificati poter essere prorogata a due anni dall'organo di notifica. AIC [141] e Firmenich [76] optano per un aumento generalizzato di questa durata di protezione a due anni. Anche Lonza [116] ritiene che per gli studi di breve durata non sia giustificato un periodo di protezione di un solo anno.

Sezione 4: Comunicazione delle nuove sostanze non assoggettate all'obbligo di notifica

Art. 21 Obbligo di comunicazione

Dato che l'obbligo di comunicazione comporta oneri burocratici insostenibili, specialmente per quanto riguarda i prodotti chimici per la ricerca scientifica, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62], SRF [165] e USVP [38] chiedono che l'obbligo di comunicazione sia limitato alle sostanze assoggettate anche nell'UE all'obbligo di comunicazione. Per evitare che l'attività di ricerca venga eccessivamente frenata, PPD [75] e HKBB [161] ritengono che in presenza di piccole quantità le prescrizioni andrebbero ammorbidite in funzione del rischio più contenuto.

Art. 22 Forma e contenuto della comunicazione

Cpv. 1

AgorA [39], CP [53] e Prométerre [31] chiedono che la lettera di comunicazione sia redatta in una lingua ufficiale.

Cpv.2 lett. c

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] chiedono una precisazione della circonlocuzione "dati essenziali relativi all'identità della sostanza".

Let. d

Dato che soprattutto nell'ambito dei prodotti chimici per la ricerca scientifica non è noto l'uso previsto, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] chiedono che esso sia indicato soltanto se del caso.

Let. e

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] chiedono che l'indicazione delle quantità venga omessa in quanto tale requisito non ha senso nella pratica, soprattutto nel caso di quantitativi esigui.

Cpv. 4

Se l'obbligo di comunicazione viene limitato alle sostanze assoggettate anche nell'UE all'obbligo di comunicazione, secondo ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SGCI [56] e SKW [62] la

richiesta di raccomandazioni e provvedimenti urgenti può essere disciplinata anche in una lettera aggiuntiva nel capoverso 2.

Sezione 5: Procedura

Art. 26 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all'obbligo di notifica

APDP [16], USAM [115] e SKW [62] accolgono con favore i termini indicati poiché essi tutelano i fabbricanti e i rappresentanti da lungaggini amministrative. M [65] esprime riserve circa la "tacita" autorizzazione da parte delle autorità in quanto sarebbe possibile, ad esempio, occultare intenzionalmente una decisione negativa delle autorità adducendo l'insicurezza delle spedizioni postali.

Art. 27 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all'obbligo di comunicazione

SKW [62] accoglie con favore le disposizioni. M [65] esprime riserve circa la "tacita" autorizzazione da parte delle autorità in quanto sarebbe possibile, ad esempio, occultare intenzionalmente una decisione negativa delle autorità adducendo l'insicurezza delle spedizioni postali.

Capitolo 3: Requisiti per gli esami

Art. 28 Principio

Cpv. 2

SSI [162] auspica che le direttive in questione vengano coordinate tra il DFI, il DFE e il DATEC.

Art. 29 Requisiti

Cpv. 4

APDP [16] e USAM [115] chiedono che le prove sul campo non siano assoggettate alla BPL, in modo da evitare costi inutili.

Lett. b

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], ASD [133], SGCI [56], SKW [62] e SRF [165] ritengono che non esista un motivo evidente perché l'eccezione debba valere solo per i preparati. Pertanto chiedono che essa sia estesa anche le sostanze.

Capitolo 4: Imballaggio, etichettatura e scheda di dati di sicurezza

EKK [13] accoglie con favore le prescrizioni relative all'imballaggio, all'etichettatura e alla scheda di dati di sicurezza.

Sezione 1: Imballaggio

Art. 30 Natura degli imballaggi

Cpv. 1

AR [120], BL [36], GE [122], JU [168], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], TI [118], ZH [72], nonché SSIV [71] e UK [172] chiedono che le prescrizioni vengano estese a tutte le forme d'impiego. Dato che anche un imballaggio dal quale fuoriesce il contenuto può essere pericoloso durante la sua manipolazione, SSI [162] suggerisce di menzionare anche l'utilizzazione oltre all'immagazzinamento, la conservazione e il trasporto. Per GE [122] e JU [168] non si capisce la distinzione fra immagazzinamento e conservazione.

Cpv. 3

UP chiede che nella lista siano elencate anche le cisterne con riferimento alle relative disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e della legge sulla protezione delle acque.

Art. 31 Struttura degli imballaggi

Dato che il rischio di confusione non è limitato all'ambito privato, AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], NE [74], SO [171], SG [112], SH [22], SZ [101], TI [118], ZG [46], ZH [72], SSIV [71] e UK [172] chiedono che le disposizioni siano estese all'ambito commerciale anche assumendo il rischio di un eventuale ostacolo al commercio. Altrimenti gli importanti requisiti di cui all'articolo 64 capoverso 5, che si riferiscono al precedente articolo 31, non sarebbero applicabili all'ambito commerciale, anche se proprio in tale ambito si riscontra spesso il travaso di prodotti chimici in flaconi di PET e in altre confezioni per alimenti.

Lett. a

Dato che non esiste praticamente nessun oggetto per il quale si possa escludere a priori che desti la curiosità dei bambini, M [65] ritiene che questa disposizione non sia attuabile.

Art. 32 Disposizioni speciali

UP [26] si chiede se le disposizioni valgono anche per le vecchie taniche che non dispongono dei dispositivi di sicurezza richiesti. Dal momento che la frase di rischio R 65 vale per la maggior parte dei preparati utilizzati per la manutenzione dei veicoli, queste disposizioni possono comportare notevoli oneri per i fabbricanti.

Cpv. 1

EIO [12] ritiene che si debba rinunciare alle chiusure di sicurezza "a prova di bambino" perché i genitori possono conservare le sostanze pericolose fuori dalla portata dei bambini. Le persone più anziane riescono ad aprire queste confezioni soltanto con grande sforzo o non vi riescono affatto. acsi [169] e FRC [142] chiedono che siano prescritte chiusure di sicurezza per tutte le sostanze e preparati pericolosi per la salute e facilmente infiammabili. GE [122] e JU [168] chiedono l'obbligo di chiusure di sicurezza a prova di bambino per tutti gli imballaggi di sostanze e preparati tossici, corrosivi e irritanti, senza alcuna eccezione.

Cpv. 2

EIO [12] è dell'avviso che si debba rinunciare a indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto in quanto le persone cieche non dovrebbero manipolare mai sostanze pericolose. Inoltre, queste prescrizioni si applicherebbero soltanto a una piccola parte della popolazione, per cui si ritiene che il provvedimento sia sproporzionato e troppo costoso. SKW [62] chiede di eccezionare, analogamente all'UE, gli aerosol estremamente e facilmente infiammabili.

Art. 33 Eccezioni

ecoswiss [60], SGCI [56] e USVP [38] chiedono eccezioni identiche a quelle dell'articolo 45 e fanno presente che ciò è compatibile con il diritto comunitario.

Sezione 2: Etichettatura

SH [22] accoglie con favore l'introduzione del sistema di etichettatura europeo.

Art. 34 Etichettatura di sostanze e preparati

Coop [98] accoglie con favore le disposizioni, benché vadano oltre le prescrizioni dell'UE. Nella pratica esse vengono tuttavia attuate in larga misura sia in Svizzera che negli Stati membri dell'UE. SSIV [71] e ZH [72] suggeriscono di concedere ai produttori svizzeri agevolazioni simili a quelle concesse agli importatori, in modo che soltanto il rivenditore sia obbligato a munire i prodotti dell'etichetta per il consumatore finale.

Cpv. 1

Siccome anche i prodotti importati a scopo commerciale per l'utilizzazione in proprio sono assoggettati all'obbligo di controllo autonomo e quindi d'etichettatura, AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], ZH [72], SSIV [71] e UK [172] chiedono che il fabbricante debba in ogni caso indicare il nome della sostanza o del preparato e, nel caso di un preparato, l'impiego previsto; l'indirizzo o il numero di telefono del fabbricante sono da indicare soltanto nel caso di una fornitura a terzi. TI [118] è dell'avviso che le espressioni "tiene a disposizione di terzi" e "fornisce a terzi" creino confusione. Una precisazione è peraltro superflua poiché il momento dell'etichettatura è già chiaramente definito nell'articolo 4 capoverso 4.

Let. b.

VSSI [149] vorrebbe una precisazione dell'indirizzo indicato (ad es. località o via).

Let. c

ACIMA [40], Ciba [51], econom [104], ecoswiss [60], UP [26], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62], SRF [165], USVP [38] e VSSI [149] chiedono che venga omissa l'impiego previsto poiché questa disposizione non è in sintonia con i Regolamenti dell'UE. Dato che i preparati possono avere più di un impiego previsto, e che pertanto si renderebbero necessari l'etichettatura e l'immagazzinamento specifici, FSHBZ [77] e Sika [79] aderiscono a questa richiesta.

Cpv. 3 (nuovo)

FTS [70] chiede che l'etichetta degli oggetti rientranti nella definizione di "preparati" rechina soltanto il nome del fabbricante e il nome commerciale del prodotto.

Art. 35 Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi

ZH [72] chiede che le sostanze e i preparati pericolosi rechino sull'etichetta la nota che per essi vale l'obbligo di ritiro e di restituzione di cui all'articolo 22 LPChim.

Cpv. 1

COMPO [4] chiede che sui piccoli imballaggi si indichino, per motivi di spazio, soltanto le indicazioni di pericolo più importanti e comprensibili anche per i consumatori, in due lingue nazionali.

Let. f

SKW [62] suppone che questa disposizione valga solo per le sostanze pericolose e non per i preparati pericolosi. Se le sostanze classificate dalla Svizzera fossero numerate, secondo SSI [162] si dovrebbe indicare anche tale numero.

Art. 38 Protezione della ricetta di un preparato

Secondo SH [22] deve essere garantito che nei casi d'urgenza sia messo al corrente dei componenti della ricetta rilevanti per la salute non solo l'organo di notifica ma anche le autorità esecutive. GE [122] e JU [168] sono del parere che debba esistere un solo nome e che non sia consentito l'uso di sinonimi.

Art. 39 Domanda di protezione della ricetta di un preparato

Secondo SH [22] deve essere garantito che nei casi d'urgenza sia messo al corrente dei componenti della ricetta rilevanti per la salute non solo l'organo di notifica ma anche le autorità esecutive.

Art. 40 Limitazioni relative all'etichettatura

Dato che i prodotti sono spesso pubblicizzati come "rispettosi dell'ambiente", AR [120], BL [36], GL [47], NE [74], SG [112], SZ [101], ZH [72], EAWAG [127], SSIV [71] e UK [172] chiedono che anche questo termine sia menzionato esplicitamente. M [65] ritiene che la pubblicazione della biodegradabilità sia consentita se viene indicato anche il metodo di prova adottato.

Art. 41 Etichettatura facoltativa

acsi [169], FRC [142] e SO [171] chiedono che le indicazioni di pericolo per l'ambiente e quelle relative allo smaltimento corretto siano rese obbligatorie.

Art. 42 Esecuzione dell'etichettatura

UP [26] e VSSI [149] chiedono che per le piccole confezioni sia consentita un'etichettatura abbreviata.

Cpv. 1

EKK [13] deplora che l'etichettatura sia prescritta in almeno due lingue ufficiali e non in tutte le lingue ufficiali della Svizzera, come prescritto dall'articolo 2 capoverso 6 LIC. Anche TI [118], acsi [169] e FRC [142] vorrebbero un'etichettatura in tutte le lingue ufficiali o almeno nella lingua ufficiale parlata prevalentemente sul luogo di vendita. ADPD [16] ritiene che l'etichettatura in due lingue ufficiali sia necessaria e corretta. Dato che nella pratica l'etichettatura in una seconda lingua ufficiale è spesso superflua, ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], ecoswiss [60], EMS [43], Firmenich [76], FKS [28], Lonza [116], M [65], SGCI [56], SRF [165] e USVP [38] chiedono che vi si rinunci d'intesa tra il fabbricante e il cliente. Affinché sia utilizzata una terminologia uniforme, acsi [169], EKK [13] e FRC [124] suggeriscono di usare, analogamente all'ORRPChim (allegato 2.1, n. 24 cpv. 5 e allegato 2.2 n. 24 cpv. 5) e all'ordinanza sui prodotti fitosanitari l'aggettivo "indélébile" e "indelebile" anziché "durable" e "duratura" (la differenza terminologica si ha soltanto nelle versioni francese e italiana del testo).

Art. 43 Prescrizioni particolari

SKW [62] ritiene che il termine "imballaggio interno" sia ben definito nel sostegno all'attuazione richiesto. LU [66] è del parere che queste disposizioni comportino per i fabbricanti o rivenditori svizzeri svantaggi commerciali nei confronti degli importatori, dal momento che i prodotti importati giusta l'articolo 4 devono essere classificati, imballati ed etichettati correttamente solo nel momento in cui vengono forniti a terzi. AR [120], SG [112], SZ [101], ZH [72], SSIV [71] e UK [172] sono dell'opinione che l'articolo vada integrato, in analogia al diritto comunitario, con la seguente disposizione importante: "Se un collo è costituito da un unico imballaggio, si possono omettere simboli e designazioni di pericolo se vi sono state apposte le etichette di pericolo prescritte dal diritto della circolazione".

Art. 44 Etichettatura di sostanze e preparati per l'esportazione

AR [120], BL [36], SZ [101], SSIV [71] e UK [172] accolgono con favore le disposizioni relative all'etichettatura per l'esportazione.

Cpv. 2

Secondo ecoswiss [60], EMS [43], Lonza [116], SGCI [56] e VSSI [149] deve essere possibile redigere l'etichettatura in una lingua straniera concordata con il singolo cliente, dato che sovente la lingua viene proposta direttamente dal cliente o pattuita di comune accordo.

Art. 45 Eccezioni

LU [66] chiede la cancellazione di questo articolo poiché non è chiaro il motivo per cui determinate categorie di prodotti debbano essere esentate dalle disposizioni relative all'etichettatura. Ciò non avrebbe senso specialmente nel caso dei polimeri.

Let. b

Per AR [120], BL [36], SZ [101], ZH [72], SSIV [71] e UK [172] l'eccezione dei preparati contenenti polimeri o elastomeri è inaccettabile perché da un lato verrebbe esentata dall'obbligo di etichettatura la maggior parte dei prodotti vernicianti e dall'altro perché si potrebbe eludere l'obbligo di etichettatura aggiungendo piccole quantità di polimeri.

Sezione 3: Scheda di dati di sicurezza

Art. 47 Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza

Siccome anche chi importa prodotti a scopo commerciale per utilizzarli in proprio è assoggettato all'obbligo di controllo autonomo e quindi all'obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza, secondo AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] l'articolo dovrebbe obbligare l'importatore a completare le schede di dati di sicurezza ricevute dal fabbricante straniero con le prescrizioni nazionali rilevanti per l'impiego sicuro, o a redigere istruzioni per l'impiego sicuro della sostanza o del preparato qualora non abbia ricevuto una scheda di dati di sicurezza dal fabbricante straniero.

Let. b

Coop [98] e SKW [62] esigono una formulazione più chiara, poiché la disposizione è difficilmente comprensibile a causa dei numerosi rimandi.

Art. 48 Requisiti per le schede di dati di sicurezza

TG [23] accoglie con favore le disposizioni. Per migliorare la qualità delle schede di dati di sicurezza, SGARM [42] auspica che i fabbricanti siano obbligati a rendere accessibili su Internet le schede di dati di sicurezza dei propri prodotti. SGAH [85] fa presente che la qualità delle schede di dati di sicurezza non viene assicurata da un ente neutrale e spera che ciò avvenga con l'introduzione del REACH. BS [166] chiede che nelle schede di dati di sicurezza i componenti siano elencati secondo i numeri e le classi di cui all'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e che le quantità siano indicate in per cento in massa.

Cpv. 2

GE [122] e JU [168] ritengono che nelle schede di dati di sicurezza non si debbano applicare le disposizioni sulla protezione della ricetta di un preparato.

Cpv. 3

AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che le ordinanze dipartimentali concernenti l'obbligo di disporre delle necessarie conoscenze scientifiche siano attuate quanto prima poiché da controlli del mercato è emerso che la qualità delle schede di dati di sicurezza è spesso insufficiente. Secondo SSIV [71] nell'UE esiste soltanto una raccomandazione per quanto attiene all'obbligo della competenza specifica. USVP [38], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60] e SRF [165] accolgono con favore gli sforzi tesi a migliorare la qualità delle schede di dati di sicurezza. Secondo loro e Lonza [116] le conoscenze scientifiche necessarie per la stesura delle schede di dati di sicurezza non devono però essere superiori alle conoscenze richieste a tale riguardo dall'UE. In sede di elaborazione della relativa ordinanza dipartimentale andrebbero inoltre consultate per tempo le cerchie interessate. UP [26] chiede la cancellazione di questo capoverso perché le schede di dati di sicurezza vengono redatte spesso all'estero, per cui le autorità svizzere non possono verificare le conoscenze scientifiche del personale addetto alla loro stesura. FKS [28] ritiene non opportuno che le autorità prescrivano i requisiti per la stesura delle schede di dati di sicurezza: spetta al fabbricante provvedere affinché i preposti a tale compito dispongano di un'adeguata formazione.

Cpv. 4 (nuovo)

GE [122] e JU [168] chiedono che in un capoverso aggiuntivo sia sancito che il redattore delle schede di dati di sicurezza è responsabile del loro contenuto.

Art. 49 Obbligo di consegna

EAWAG [127] ritiene che non sia chiaro in quali casi non sussista l'obbligo di consegna delle schede di dati di sicurezza (ad es. importatori in proprio) e come si debbano esercitare in casi simili gli obblighi di diligenza del fabbricante e dell'utilizzatore.

Cpv. 1

TG [23] accoglie con favore che la consegna di una scheda di dati di sicurezza quale importante strumento di protezione dei lavoratori in ambito professionale/commerciale diventi obbligatoria per tutti i prodotti chimici pericolosi. Per prevenire eventuali malintesi ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], EMS [43], Lonza [116], SGCI [56], USVP [38] e VSSI [149] suggeriscono di formulare il primo periodo senza riferimento a persone. VSSI [149] ritiene che l'obbligo di consegna debba valere soltanto per la fornitura di prodotti a scopi commerciali, ma non per la fornitura di campioni, per i prodotti promozionali o per la fornitura di prodotti a mero titolo informativo. UP [26] vorrebbe una precisazione dell'"utilizzo a titolo professionale o commerciale".

Cpv. 2

TG [23] chiede che l'obbligo di consegna sia prescritto obbligatoriamente anche per il commercio al dettaglio.

Cpv. 3

Coop [98] vorrebbe che la scheda di dati di sicurezza possa essere trasmessa anche per via elettronica e che le schede redatte nelle lingue meno richieste possano essere consegnate anche in un tempo successivo. Per garantire che le schede di dati di sicurezza siano utilizzate nelle aziende, le FFS [145] ritengono che i fabbricanti siano obbligati a consegnare le schede di dati di sicurezza nella lingua desiderata dagli acquirenti.

Cpv. 5

ACIMA [40], ecoswiss [60], EMS [43], Lonza [116], SGCI [56], SRF [165] e USVP [38] chiedono la cancellazione di questo capoverso perché i requisiti sono onerosi e burocratici e attualmente viene di norma consegnata una scheda di dati di sicurezza in occasione di ogni fornitura. Deve essere comunque garantito l'obbligo di consegna successiva di cui all'articolo 50. FSHBZ [77], FKS [28] e Sika [79] aderiscono a questa richiesta dal momento che i relativi requisiti sono già contenuti nell'articolo 50. La registrazione dei destinatari delle schede di dati di sicurezza e la conservazione di tali registrazioni per dodici mesi sono ritenute esagerate da KFN [5] nel caso dei prodotti di calce. Secondo SSI [162] non è chiaro se nella disposizione il commercio al dettaglio sia inteso come destinatario o come fornitore.

Cpv. 6 (nuovo)

UR [113] suggerisce di disciplinare in un capoverso aggiuntivo anche la consegna facoltativa delle schede di dati di sicurezza a privati.

Art. 50 Obbligo di consegna successiva

Cpv. 1

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], EMS [43], SGCI [56], Lonza [116] e USVP [38] chiedono che la scheda di dati di sicurezza debba essere consegnata successivamente soltanto a chi utilizza ancora la sostanza o il preparato. UP [26] e VSSI [149] sono del parere che si debba precisare che cosa s'intende per "importanti indicazioni".

Cpv. 2

Per SSI [162] non è chiaro se in questo capoverso il commercio al dettaglio sia inteso come destinatario o come fornitore.

Art. 51 Obbligo di conservare le schede

Le disposizioni sono accolte con favore da AR [120], BL [36], GL [47], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172]. L'INSAI [102] ritiene troppo rigido l'obbligo di conservare le schede, poiché specialmente nelle aziende di grandi e medie dimensioni è possibile rendere disponibili le informazioni su sostanze pericolose anche in modalità diverse dalla conservazione delle schede di dati di sicurezza.

Titolo terzo: Obblighi dopo l'immissione sul mercato

Capitolo 1: Considerazione delle nuove conoscenze ai fini della valutazione, classificazione ed etichettatura

Art. 52 Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggetti

Let. c

M [65] respinge una nuova valutazione per quantità sensibilmente maggiori poiché al momento dell'immissione sul mercato non è prevedibile la quantità impiegata. Inoltre si dovrebbe precisare che cosa s'intende per quantità "sensibilmente maggiori".

Art. 53 Aggiornamento e conservazione dei documenti

Cpv. 1

AG [73], AR [120], LU [66], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71], UK [172] e ACCS [24] chiedono di sostituire il termine "fornisce" con "immette sul mercato".

Cpv. 2

Analogamente alla richiesta relativa al capoverso 1, AG [73], AR [120], LU [66], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71], UK [172] e ACCS [24] chiedono che "ultima fornitura" venga sostituito con "ultima immissione sul mercato".

Capitolo 2: Informazioni ulteriori e rapporti d'esame complementari per le nuove sostanze

Art. 54 Informazioni ulteriori

Cpv. 1 lett. a

Conformemente al diritto comunitario ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e SRF [165] chiedono che un cambiamento delle indicazioni secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera c debba essere notificato soltanto se, contemporaneamente, intervengano cambiamenti nelle lettere a o b dello stesso capoverso.

Let. c

Dato che la notifica delle quantità comporterebbe un'enorme burocrazia e, specialmente nel caso di quantitativi minori, notifiche ripetute in breve tempo, e poiché nel diritto comunitario non esiste un obbligo di notifica di tale ampiezza, ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], ecoswiss [60], Firmenich [76], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e SRF [165] chiedono la cancellazione di questa disposizione. Secondo ACIMA [40], ecoswiss [60] e SGCI [56] si potrebbe prendere in considerazione, quale alternativa, analogamente all'articolo 14 capoverso 1 della direttiva 67/548/CEE, una notifica annuale della quantità venduta, definendo un limite inferiore.

Art. 55 Ulteriori indicazioni e rapporti d'esame

Cpv. 2 lett. b

Dato che il diritto comunitario concede un margine di trattativa che la lettera b del capoverso 2 non esaurisce, Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e SKW [62] chiedono che sia aggiunto quanto segue: "..., a meno che il notificante provi che un determinato esame non è idoneo o che sia preferibile un esame scientifico alternativo."

Cpv. 3bis (nuovo)

ecoswiss [60], Lonza [116] e SGCI [56] chiedono l'inserimento di un capoverso aggiuntivo in base al quale non sono dovuti emolumenti per la presentazione dei dati se i quantitativi soglia vengono superati prevalentemente nell'ambito dello Spazio economico europeo.

Cpv. 5

Non essendo loro nota la presenza nel diritto comunitario di una disposizione corrispondente in merito all'esecuzione sostitutiva, e siccome il capoverso 5 sancisce per le autorità il diritto all'esecuzione sostitutiva senza ulteriori limitazioni, Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e SKW [62] chiedono che le autorità vietino soltanto un'ulteriore commercializzazione della sostanza.

Capitolo 3: Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e preparati

AR [120], BL [36], SZ [101], TI [118], ZG [46] e UK [172] accolgono con favore la proposta di tenere aggiornato il registro dei prodotti. AR [120], NE [74], SZ [101], TI [118], ZG [46] e UK [172] temono tuttavia che i soggetti interessati non ottempereranno dovutamente all'obbligo di annuncio a causa della sua ampiezza e in quanto esso non costituisce un presupposto per l'immissione sul mercato.

Secondo il parere di IGK [35] l'obbligo di annuncio per vecchie sostanze e preparati è in contrasto con l'annuncio sgravio delle PMI. Per PPD [75], USAM [115] ed econom [104], i richiesti obblighi di annuncio e di comunicazione costituiscono un onere amministrativo supplementare notevole che va ridotto in misura sostanziale.

VLO [154] è in linea di principio contraria a che siano rese note le formulazioni – comprese quelle dei preparati pericolosi, se essi vengono forniti a un esercizio con opportuna formazione tecnica, e chiede pertanto l'abrogazione degli articoli 56-59 in quanto la sicurezza del pubblico specializzato è garantita dalla scheda di dati di sicurezza.

Art. 56 Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e preparati pericolosi

GE [122], JU [168] e TG [23] chiedono che vecchie sostanze e preparati pericolosi siano immessi sul mercato solo ad annuncio avvenuto. ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], HKBB [161], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] vorrebbero limitare l'obbligo di annuncio a sostanze e preparati particolarmente pericolosi. Fanno inoltre presente che il breve termine di un mese è accettabile solo se l'obbligo di annuncio è limitato in misura considerevole. In caso contrario, esso andrebbe esteso a tre mesi. M [65] chiede di prorogare il termine a sei mesi. econom [104] chiede una soluzione transitoria semplificata per i prodotti che si trovano già sul mercato.

Art. 57 Obbligo di annuncio per preparati non pericolosi

Dato che non si tratta di preparati pericolosi, e pertanto la massima urgenza viene meno, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], M [65], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] chiedono un'estensione del termine a sei mesi e UP [26] un'estensione a tre mesi. econom [104] chiede una soluzione transitoria semplificata per i prodotti che si trovano già sul mercato.

Art. 58 **Eccezioni all'obbligo di annuncio**

Let. a

GP [106] e WWF [167] chiedono lo stralcio dell'eccezione dei prodotti intermedi.

Let. c

EAWAG [127], GP [106] e WWF [167] chiedono che venga designata un'unica autorità federale preposta alle informazioni su tutte le categorie di prodotti chimici.

Let. d (nuova):

AIC [141], ecoswiss [60], Firmenich [76], Lonza [116], SGCI [56] e SKW [62] chiedono di eccettuare in una lettera aggiuntiva le sostanze odorifere e i relativi preparati destinati esclusivamente a utilizzatori professionali o commerciali.

Let. e (nuova)

ecoswiss [60], EMS [43], Lonza [116], SGCI [56] e SKW [62] chiedono di eccettuare in una lettera aggiuntiva le sostanze, impiegate esclusivamente come sostanze di partenza, principi attivi e additivi in derrate alimentari, agenti terapeutici e alimenti per animali.

Let. f (nuova)

FTS [70] chiede di eccettuare in una lettera aggiuntiva gli oggetti rientranti nella definizione di "preparati".

Art. 59 **Forma e contenuto dell'annuncio**

ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], ecoswiss [60], Firmenich [76], FKS [28], FSHBZ [77], Lonza [116], M [65], SGCI [56], Sika [79] SKW [62], SRF [165] e USVP [38] sono del parere che la presentazione di una scheda di dati di sicurezza redatta correttamente debba soddisfare tutti i requisiti dell'obbligo di annuncio. VSSI [149] chiede un annuncio unico sotto forma di elenco comparativo invece dell'oneroso sistema di notificazioni singole.

Cpv. 1

USVP [38] chiede di cancellare "in casi motivati" in quanto le PMI in particolare devono poter presentare gli annunci anche senza motivazione su supporto cartaceo. Secondo M [65] non è accettabile che i dati esistenti nei sistemi EED aziendali debbano essere immessi manualmente in un sistema EED specifico (ad es. via Internet). Prométerre [31], AgorA [39] e CP [53] vorrebbero che le informazioni siano redatte in una delle lingue ufficiali.

Cpv. 2 lett. c n. 4

Poiché l'allegato 2 dell'OPChim non si occupa esplicitamente delle sostanze, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] chiedono che questo numero venga stralciato.

Let. c n. 6 e lett. n. 4

Dato che per sostanze come la calce si possono prevedere moltissimi impieghi, KFN [5] chiede che si rinunci all'annuncio dell'impiego previsto. FSHBZ [77] e Sika [79] chiedono di volgere "l'impiego previsto" al plurale poiché i preparati possono averne più di uno.

Let. c e d n. 7

ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], econom [104], ecoswiss [60], Firmenich [76], FKS [28], FSHBZ [77], Lonza [116], M [65], SGCI [56], Sika [79], SKW [62], SRF [165], USVP [38] e VSSI [149] ritengono che l'indicazione delle quantità che si prevede di immettere sul mercato sia inaccettabile perché non esistono né basi legali né normative specifiche in merito nel diritto comunitario. Il soddisfacimento dei requisiti sarebbe correlato a oneri sproporzionati per le aziende; inoltre è normalmente impossibile indicare la quantità che si prevede di immettere sul mercato annualmente. EPFL [123] accoglie invece con favore le indicazioni delle quantità e le ritiene importanti. UP [26] chiede che l'annuncio anticipato della quantità immessa sul mercato annualmente e la comunicazione successiva della differenza vengano rimpiazzati dalla notifica successiva della quantità di sostanza effettivamente immessa sul mercato. Inoltre secondo UP [26] andrebbe definito se le indicazioni di quantità si riferiscono soltanto alle quantità di prodotto immesse sul mercato svizzero o anche a quelle esportate.

Let. d n. 1

ecoswiss [60], FKS [28], FSHBZ [77], SGCI [56] e Sika [79] chiedono di volgere "il nome commerciale" al plurale perché i preparati possono recare diversi nomi commerciali.

Let. d n. 6

econom [104], ecoswiss [60], FKS [28], FSHBZ [77], SGCI [56], Sika [79], SKW [62] e USVP [38] chiedono l'abrogazione di questa disposizione, poiché l'indicazione del tipo di imballaggio non porta alcun beneficio e non è attuabile nella pratica alla luce della grande varietà di imballaggi e dei continui cambiamenti cui sono sottoposti.

Cpv. 3 (nuovo)

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], FSHBZ [77], Lonza [116], SGCI [56], Sika [79], SKW [62] e USVP [38] chiedono un capoverso aggiuntivo secondo il quale una scheda di dati di sicurezza redatta correttamente viene accettata come annuncio.

Art. 60 Annuncio esaustivo

Invece di annunciare la composizione completa, secondo SKW [62] dovrebbe essere sufficiente allegare all'annuncio la scheda di dati di sicurezza che contiene tutti i dati rilevanti.

Cpv. 1

Dato che, come previsto dall'articolo 56, l'obbligo di annuncio si applica solo per le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi, ACIMA [40], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] sono dell'avviso che di conseguenza anche l'articolo 60 debba valere solo per preparati siffatti. FKS [28] e M [65] chiedono che la composizione completa debba essere annunciata solo per determinati preparati. SGAH [85] deplora che l'obbligo d'annuncio della composizione completa riguardi soltanto i preparati pericolosi venduti al pubblico.

Cpv. 2

ACIMA [40], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] chiedono l'abrogazione di questo capoverso poiché le disposizioni sono incomprensibili e non hanno senso. Inoltre nell'allegato 2 numero 1 lettera d non è fatta alcuna menzione dell'obbligo di mantenere un servizio d'emergenza 24 ore su 24 a carico del fabbricante. SKW [62] chiede che venga stralciato soltanto il secondo periodo.

Cpv. 3 (nuovo)

econom [104] chiede di inserire un capoverso aggiuntivo nel quale venga sancito che le autorità esecutive trattano con riservatezza i dati della composizione qualora non sussista un prevalente interesse pubblico alla loro pubblicazione.

Art. 61 Modifiche

Le comunicazioni di cui all'articolo 61 sono ritenute superflue da KFN [5] nel caso della calce.

Cpv. 1

ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], FKS [28], FSHBZ [77], Lonza [116], M [65], Sika [79], SKW [62] e USVP [38] chiedono l'abrogazione di questo capoverso poiché nel diritto comunitario non esiste una normativa equivalente e questa disposizione causerebbe un notevole onere supplementare per le imprese senza comportare benefici evidenti, né per l'essere umano né per l'ambiente. Inoltre la sorveglianza ed i compiti amministrativi a essa correlati sarebbero molto onerosi. UP [26] chiede che l'annuncio anticipato della quantità di prodotto immessa sul mercato annualmente e la comunicazione successiva della differenza vengano rimpiazzati dalla notifica successiva della quantità di sostanza effettivamente immessa sul mercato.

Cpv. 2

In conseguenza dello stralcio del capoverso 1 richiesto da ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], FKS [28], FSHBZ [77], Lonza [116], M [65], Sika [79], SKW [62] e USVP [38], il capoverso 2 diventa un unico capoverso. La formulazione deve essere opportunamente adeguata (sostituzione dell'espressione "degli altri dati" con "dei dati").

Titolo quarto: Impiego di sostanze, preparati e oggetti

GL [47], LU [66] e SSIV [71] chiedono di unificare e raggruppare le prescrizioni relative alle conoscenze specialistiche e le restanti disposizioni concernenti la fornitura.

Art. 62 Obbligo di diligenza

Per GE [122] e JU [168] le spiegazioni relative a questo articolo sono del tutto incomprensibili.

Cpv. 2

Per EPFL [123] sarebbe importante tenere conto anche della pericolosità immediata per l'essere umano.

Cpv. 4

KFN [5] ritiene che nel caso di sostanze come la calce sia poco utile un'elencazione degli impieghi previsti per i quali un prodotto può essere fornito.

Art. 64 Custodia

Cpv. 1

SZ [101] e UK [172] chiedono che vengano menzionati anche gli "animali".

Cpv. 2

Dato che la separazione delle sostanze e preparati dalle derrate alimentari deve avvenire per principio e non solo nei locali di vendita, nei depositi di merci, ecc., AR [120], GL [47], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono lo stralcio della frase “nei locali di vendita, nei depositi di merci e simili”. UP [26] chiede di precisare come queste disposizioni si rifletteranno sulla vendita di prodotti per la manutenzione dei veicoli nei negozi delle stazioni di servizio, e come si possa garantire un’esecuzione uniforme nei vari Cantoni. M [65] chiede l’abrogazione del secondo periodo poiché non è realistico che ad esempio un prodotto di pulizia classificato ed etichettato con il simbolo Xi non possa essere depositato in immediata prossimità di un prodotto di pulizia che non deve essere classificato. Per Coop [98] la custodia separata dovrebbe essere garantita anche durante il trasporto.

Cpv. 5

Secondo AR [120], BL [36], GL [47], NE [74], SO [171], SG [112], SH [22], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71], e UK [172] le disposizioni dovrebbero valere per tutte le sostanze e preparati pericolosi e non solo per quelli particolarmente pericolosi. Inoltre si dovrebbe cancellare l’espressione “in seguito”. AR [120], BL [36], GL [47], SG [112], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], EAWAG [127], SSIV [71] e UK [172] chiedono che i prodotti chimici pericolosi che non vengono custoditi nell’imballaggio originale debbano recare sull’etichetta almeno l’indicazione corretta degli ingredienti ed il simbolo di pericolo. VSSI [149] non vede alcuna differenza tra le misure da prendere negli spazi accessibili al pubblico e quelle da prendere negli spazi interni di aziende industriali/depositi.

Cpvv. 5 e 6

UP [26] chiede un adeguamento della definizione di “persone non autorizzate” poiché la disposizione attuale rende di fatto impossibile l’accesso del personale addetto alle pulizie, Securitas, ecc. a depositi e magazzini.

Cpv. 7 (nuovo)

VKF [30] chiede un’integrazione dell’articolo secondo cui i requisiti di protezione antincendio dei depositi di sostanze pericolose sono conformi alle disposizioni dell’Associazione delle assicurazioni cantonali contro gli incendi.

Art. 65 Servisol

AR [120] e BD ZH [119] accolgono con favore le disposizioni relative al servisol per i prodotti con proprietà particolarmente pericolose e in particolare anche corrosive. Ad essi si aggiunge BL [36], che però vorrebbe che le disposizioni valgano anche per sostanze e preparati esplosivi e particolarmente pericolosi per l’ambiente, nonché per quelli con proprietà CMR. TI [118] suggerisce di prevedere eventualmente deroghe al divieto del servisol. BUW LU [139] ritiene che la liberalizzazione riguardo al servisol per sostanze e preparati pericolosi etichettati con i simboli Xn, Xi e N sia pericolosa e svantaggiosa per l’ambiente se per l’impiego non è prescritta né un’autorizzazione d’impiego né un’autorizzazione speciale. Secondo SSI [162] si dovrebbe eventualmente spiegare il titolo perché non è chiaro a chi si riferisca il servisol.

Cpv. 1 lett. c

SKW [62] è dell’avviso che i prodotti corrosivi muniti di chiusura di sicurezza a prova di bambino siano ammessi al servisol.

Let. f

ACIMA [40], UPSA [95], Ciba [51], Coop [98], ecoswiss [60], UP [26], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62], SRF [165], USVP [38] e VSSI [149] chiedono che l’espressione “R 50 e R 53” venga sostituita con “R 50/R 53” affinché emerga chiaramente che la disposizione vale solo per sostanze e preparati che soddisfano entrambi i criteri.

Cpv. 2

SZ [101] e UK [172] chiedono che venga aggiunta la frase seguente: “La fornitura di sostanze e preparati irritanti, nocivi per la salute, facilmente infiammabili, infiammabili, richiede l’intervento di persone competenti in materia anche in servisol”.

Cpv. 3

UP [26] e VSSI [149] chiedono di sostituire il termine “benzina” con “carburanti” per tenere conto anche dell’olio diesel nonché dei carburanti per motori a due tempi, ecc.

Art. 66 Persona di contatto per i prodotti chimici

AR [120] e SO [171] chiedono di unificare e raggruppare le prescrizioni relative alle conoscenze specialistiche e le restanti disposizioni concernenti la fornitura. GP [106] e WWF [167] chiedono che le prescrizioni concernenti le

persone vengano ampliate e migliorate integralmente in quanto per garantire un elevato livello di protezione sono indispensabili una solida formazione e un'informazione esaustiva. GR [99] e BD ZH [119] accolgono con favore le disposizioni. Lo fanno anche AR [120], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], UR [103], ZG [46], SSIV [71] e UK [172], che deplorano tuttavia che alla persona di contatto non siano richieste conoscenze specialistiche. Inoltre si teme che l'attuazione dell'obbligo di comunicazione sarà molto onerosa essendo prevedibile una scarsa disciplina nelle notifiche. TI [118] è dell'opinione che si debba regolamentare anche la responsabilità civile e penale della persona di contatto. BE [107] ritiene che tutte le aziende debbano assumere persone competenti. GE [122] e JU [168] non possono approvare disposizioni secondo cui in determinati casi le aziende devono comunicare di propria iniziativa alle autorità la persona di contatto e in altri casi devono farlo solo su richiesta. USAM [115] e VSSM [27] suggeriscono di demandare i compiti della persona di contatto allo specialista aziendale della sicurezza sul lavoro, AdSic (addetto alla sicurezza, richiesto secondo le direttive CFSL) e di definirlo come tale. Siccome gli incidenti conseguenti la carenza di conoscenze sarebbero un duro colpo per l'immagine dell'industria chimica e della Svizzera, SVC [64] ritiene che solo le persone con formazione professionale riconosciuta in Svizzera andrebbero delegate alla fabbricazione e formulazione, immissione in commercio e documentazione di sostanze tossiche. In casi motivati il Consiglio federale potrebbe prevedere autorizzazioni speciali.

Cpv. 1 lett. b e c

SH [22] chiede di riunire in un'unica lettera le disposizioni di cui alle lettere b e c e di stralciare la formulazione "senza avere l'obbligo di consegnare una scheda di dati di sicurezza".

Let. c n. 5

ACIMA [40], UPSA [95], Ciba [51], Coop [98], ecoswiss [60], UP [26], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62], USVP [38] e VSSI [149] chiedono che l'espressione "R 50 e R 53" venga sostituita con "R 50/R 53" affinché emerga chiaramente che la disposizione vale solo per sostanze e preparati che soddisfano entrambi i criteri.

Let. d

Aquasuisse [153], IGBA [57] e VSA [45] chiedono di completare questa disposizione con l'immissione sul mercato affinché vi siano compresi anche i fornitori degli impianti e dei prodotti chimici di processo utilizzati per la disinfezione chimica dell'acqua.

Let. d n. 3

Dato che la nozione di "piscina pubblica" non è disciplinata in modo omogeneo, Aquasuisse [153], IGBA [57] e VSA [45] chiedono di sostituire tale termine con "piscine collettive".

N. 4 (nuovo)

NE [74] e VS [109] chiedono di estendere la comunicazione della persona di contatto alle aziende che utilizzano disinfettanti per l'acqua potabile.

Cpv. 2

SZ [101], UR [103] e UK [172] sono del parere che la persona di contatto non debba essere comunicata solo su richiesta. Inoltre si dovrebbe precisare che cosa s'intende per sostanze e preparati "pericolosi".

Cpv. 4

AR [120], BL [36], GR [99], LU [66], TG [23], SG [112], SZ [101], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che in sede di elaborazione delle ordinanze dipartimentali vengano coinvolte le autorità esecutive cantonali. Anche SGCI [56] suppone che vengano consultate per tempo le cerchie interessate. Aefu [131] accoglie con favore le disposizioni relative ai requisiti posti alle persone di contatto e spera che in seguito siano attuate.

Cpv. 5 (nuovo)

AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], TG [23], SG [112], SO [171], SZ [101], ZG [46], SSIV [71] e UK [172] chiedono l'introduzione di un capoverso aggiuntivo secondo cui le aziende obbligate a comunicare una persona di contatto, per le cui attività è inoltre richiesta la competenza specifica di cui all'articolo 5 ORRPChim o un'autorizzazione speciale di cui all'articolo 6 ORRPChim, debbano comunicare alle autorità esecutive cantonali il tipo di attestato di conoscenza o le generalità del titolare dell'autorizzazione speciale.

Art. 67 Obblighi particolari in caso di fornitura di sostanze e preparati pericolosi

Secondo BE [107] andrebbero previste persone competenti per tutte le aziende. Se per l'utilizzazione di sostanze o preparati è prescritta un'autorizzazione speciale, tali sostanze e preparati secondo il parere di BUW LU [139] andrebbero forniti soltanto ai titolari dell'apposita autorizzazione speciale. Per SKW [62] è importante che nei sostegni d'attuazione siano evidenziati in modo particolare i tre diversi tipi di acquirenti.

Cpv. 1 (nuovo)

AR [120], BS [166], GL [47], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che venga inserito un nuovo capoverso prima del capoverso 1, secondo cui i prodotti di cui ai capoversi 1-3 possano essere forniti solamente alle persone ritenute capaci di discernimento sufficiente per evitare abusi e capaci di ottemperare agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 62. In caso di dubbio il fornitore è tenuto inoltre a esigere dall'acquirente una conferma dell'età o un'attestazione che l'impiego è esclusivamente a titolo commerciale.

Cpv. 1

Secondo SH [22] le modalità di informazione supplementare devono essere più chiare; è inoltre necessaria allo scopo la competenza specifica in materia. SZ [101], ZH [119] e UK [172] chiedono una competenza specifica anche per la fornitura di prodotti chimici pericolosi ad acquirenti professionali. Dato che i requisiti, di cui agli articoli 46 e 47 e all'allegato 2 per la scheda di dati di sicurezza, soddisfano del tutto i requisiti del capoverso 1, ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SGCI [56] e SRF [165] chiedono lo stralcio del secondo periodo, ed EMS [43] l'abrogazione dell'intero capoverso.

Cpv. 2

Secondo SH [22] le modalità di informazione supplementare devono essere più chiare; è inoltre necessaria allo scopo la competenza specifica in materia. Per UR [103] non è comprensibile che non sia obbligatorio consegnare una scheda di dati di sicurezza a privati.

Let. e

ACIMA [40], UPSA [95], Ciba [51], Coop [98], ecoswiss [60], UP [26], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62], USVP [38] e VSSI [149] chiedono che l'espressione "R 50 e R 53" venga sostituita con "R 50/R 53" affinché emerga chiaramente che la disposizione vale solo per sostanze e preparati che soddisfano entrambi i criteri.

Cpv. 3

AR [120], BL [36], LU [66], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] accolgono con favore l'obbligo di registrazione. Esso dovrebbe però valere anche in caso di fornitura di sostanze, preparati e oggetti che servono all'autodifesa. Secondo il parere di SH [22] i dati da registrare andrebbero completati con l'attività/la formazione professionale dell'acquirente. econom [104] e USVP [38] sono d'accordo con l'obbligo di registrazione, qualora esso riguardi solo la fornitura a privati.

Cpv. 5

UP [26] è del parere che l'esonero dall'obbligo dovrebbe riferirsi all'intero articolo e non solo ai capoversi 2 e 3. UP [26] e VSSI [149] chiedono inoltre di sostituire il termine "benzina" con "carburanti".

Cpv. 6 (nuovo)

AR [120], LU [66], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono l'introduzione di un capoverso aggiuntivo in base al quale l'invio può avvenire solo dopo la registrazione dei dati di cui al capoverso 1; inoltre, le spedizioni postali devono avvenire sotto forma di raccomandata.

Cpv. 7 (nuovo)

SZ [101] e UK [172] chiedono un capoverso aggiuntivo che vieti l'importazione di sostanze e preparati molto tossici e di sostanze e preparati con proprietà CMR con eccezioni.

Art. 68 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato

SSI [162] suggerisce di definire nelle spiegazioni un'eventuale responsabilità nei casi menzionati.

Art. 69 Pubblicità

AR [120], GL [47], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono una precisazione di tutte le attività che rientrano nel termine di "pubblicità".

Art. 70 Limitazioni alla pubblicità

AR [120], SO [171], SZ [101] e UK [172] accolgono con favore che non si faccia distinzione fra la pubblicità per sostanze e pubblicità per preparati. GE [122] e JU [168] chiedono la distinzione fra la pubblicità per utilizzatori professionali e quella per utilizzatori privati. Quest'ultima dovrebbe essere vietata per sostanze e preparati pericolosi. UP [26] chiede un adeguamento delle prescrizioni ai Regolamenti CE. SKW [62] fa presente che nell'UE non esistono prescrizioni specifiche per prodotti irritanti. AR [120], GL [47], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono una precisazione di tutte le attività che rientrano nel termine di "pubblicità". In analogia all'avvertenza prescritta nel settore degli agenti terapeutici e dei medicinali, VSSI [149] suggerisce l'introduzione di un'"avvertenza per i prodotti chimici" da apporre sull'imballaggio.

Cpv. 1

Secondo BL [36] ed EAWAG [127] le designazioni consentite dovrebbero essere regolamentate dall'UFSP e dall'UFAFP in una direttiva che tenga conto degli atti legislativi dell'UE nonché delle raccomandazioni e norme di istituzioni private riconosciute. EAWAG [127] vorrebbe inoltre che venga precisato che cosa s'intende per designazioni "meglio precisate".

Cpv. 2

Secondo il parere di AR [120], GL [47], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] questa disposizione dovrebbe trovarsi nell'articolo 69 poiché costituisce un principio e non una limitazione alla pubblicità.

Titolo quinto: Trattamento dei dati

Per ZH [72] le disposizioni relative allo scambio di dati sono troppo restrittive. EPFL [123] è del parere che le cerchie scientifiche possano accedere ai dati su richiesta.

Art. 72 Registro dei prodotti

Coop [98], GP [106], SSIV [71] e WWF [167] accolgono con favore la proposta di tenere aggiornato un registro dei prodotti. BL [36] è dello stesso avviso, ma suggerisce di raccogliere nel registro dei prodotti anche i dati messi a disposizione facoltativamente. Se non vengono posti nuovi ostacoli amministrativi, la comco [2] non solleva riserve sotto il profilo della concorrenza nei confronti del registro dei prodotti. ACIMA [40], UPSA [95], Ciba [51], PPD [75], ecoswiss [60], PLR [100], Pharma [160], SGCI [56], USAM [115], Swissmem [94] e USVP [38] sono d'accordo con il mantenimento dell'attuale registro dei prodotti, ma privo di oneri ovvero costi supplementari. Sono tuttavia del parere che le notifiche dei prodotti siano esagerate e vadano ridotte al minimo necessario.

Art. 73 Dati confidenziali

econom [104], SGCI [56] e USVP [38] chiedono di stralciare i capoversi 2, 4, 5 e 6 nonché nel capoverso 8 le lettere b e c, incentrati su una procedura che genera un eccessivo onere burocratico per i fabbricanti e le autorità senza comportare benefici evidenti.

Cpv. 3

econom [104], SGCI [56] e USVP [38] vorrebbero un completamento del capoverso che sancisca un trattamento riservato in particolare per le ricette complete e le quantità di sostanze e preparati immesse sul mercato.

Art. 74 Trasmissione di dati all'organo di notifica e ai servizi di valutazione

GP [106] e WWF [167] chiedono che tutti i dati relativi ai prodotti chimici vengano raccolti ed archiviati in un ufficio centrale. Prométerre [31] e AgorA [39] vorrebbero che soltanto l'organo di notifica, da intendersi come uno "sportello unico", sia autorizzato a richiedere la trasmissione di dati. VLO [154] è contraria al fatto che si possano trasmettere i dati relativi alla composizione di preparati (ad es. all'Istituto tossicologico).

Lett. c

La Swissmedic [89] fa presente che, giusta l'articolo 61 e seguenti, LATer è vincolata dal segreto professionale e può trasmettere dati ad altre autorità solo nei casi in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della LATer. Dato che i medicinali per uso veterinario rientrano nella nozione di "medicamenti", sarebbe inoltre superfluo menzionarli specificamente.

Lett. e

L'INSAI [102] chiede di precisare i tipi di dati cui si riferisce questa lettera.

Art. 75 Scambio di informazioni e di dati

Per GP [106] e WWF [167] la disciplina dello scambio di informazioni e di dati è poco chiara e troppo restrittiva. Inoltre, il margine d'interpretazione esistente è inutile. GR [99] e BD ZH [119] chiedono una revisione dell'articolo 75 perché la possibilità di prendere in qualsiasi momento visione dei registri specifici dell'organo di notifica costituisce un presupposto indispensabile per il lavoro dei Cantoni. AI [117] ritiene che per un controllo efficace del mercato sia di grande importanza un'informazione ineccepibile ed esauriente delle autorità esecutive cantonali da parte dell'organo di notifica. VLO [154] è contraria al fatto che si possano trasmettere i dati relativi alla composizione di preparati (ad es. all'Istituto tossicologico).

Cpv. 1

GP [106] e WWF [167] chiedono che le procedure di richiamo automatizzate debbano vincolanti.

Cpv. 2

Per AR [120], BL [36], BS [166], GL [47], LU [66], TG [23], SG [112], SH [22], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] questo capoverso dovrebbe essere completato con una disposizione secondo

la quale l'organo di notifica e i servizi di valutazione possono allestire a tal fine anche procedure di richiamo automatizzate. Chiedono inoltre che i dati non vengano trasmessi solo su richiesta. TG [23] vorrebbe che in casi particolari possano essere trasmessi anche dati confidenziali.

Cpv. 4

CSIT [81] accoglie con favore che la trasmissione di dati confidenziali concernenti la composizione in casi sanitari urgenti sia disciplinata dalla legge. AR [120], BL [36], BS [166], LU [66], TG [23], SG [112], SO [171], SZ [101], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono la cancellazione del rimando al capoverso 2 e chiedono un accesso illimitato ai dati di cui hanno bisogno per adempiere i compiti esecutivi loro assegnati. Secondo BL [36] e SH [22] i dati confidenziali concernenti la composizione di preparati devono essere trasmessi alle autorità cantonali competenti anche nei casi d'urgenza in caso di pericolo per la popolazione residente o per l'ambiente, secondo TG [23] anche nei casi d'urgenza per sventare un pericolo immediato per l'ambiente o per la vita o la salute dell'uomo, secondo AR [120], BS [166], EAWAG [127], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], ZG [46], BD ZH [119] e UK [172] anche nei casi d'urgenza rilevanti per l'ambiente e secondo UP [26] e SSIV [71] anche per prevenire gravi danni ambientali in caso di incidenti rilevanti. BE [107] deve essere possibile accedere a dati confidenziali anche ai fini di tutela dell'ambiente.

Art. 76 Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

Per SGCI [56] e USVP [38] le disposizioni sono accettabili solo nel caso in cui l'articolo 73 venga revisionato in base alle loro proposte.

Titolo sesto: Esecuzione

Capitolo 1: Organizzazione

Art. 77 Organo di notifica e comitato di direzione

UPSA [95] e Swissmem [94] accolgono con favore l'organo di notifica congiunto e la ripartizione dei compiti fra l'organo di notifica e i servizi di valutazione. È opportuno rafforzare all'occorrenza l'organo di notifica.

Cpv. 1

Dato che l'organo di notifica è aggregato all'UFSP, GP [106] e WWF [167] temono una sopravvalutazione degli aspetti sanitari rispetto a quelli ambientali, per cui chiedono una maggiore integrazione dell'UFAFP.

Cpv. 2

A causa dell'estensione del campo d'applicazione delle prescrizioni rilevanti per i prodotti chimici dell'OPI e OLL 3 a ogni impiego professionale di prodotti chimici, l'INSAI [102] chiede di essere rappresentato nel comitato di direzione. APDP [16] si chiede quale sia l'utilità dell'UFAFP, del Seco e del comitato di direzione.

Art. 78 Servizi di valutazione

AgorA [39] e Prométerre [31] chiedono che per i prodotti utilizzati nell'agricoltura venga menzionato l'UFAG quale servizio di valutazione supplementare per le questioni relative all'agricoltura.

Lett. c

Essendo l'INSAI [102] l'organo di sorveglianza nella prevenzione di malattie professionali in tutte le aziende in Svizzera soggette alla LAINF, e dei principali settori utilizzanti prodotti chimici giusta gli articoli 49 e 50 dell'OPI, propone che gli sia affidato il servizio di valutazione per le questioni relative alla sicurezza sul lavoro.

Art. 79 Centro d'informazione tossicologica

Secondo VSSI [149] sarebbe utile istituire anche un Centro d'informazione per le questioni ecologiche.

Cpv. 1

Coop [98] accoglie con favore l'istituzione del CSIT quale Centro d'informazione tossicologica. CSIT [81] chiede di omettere la menzione della sede perché passibile di cambiamenti.

Cpv. 2

ecoswiss [60] e SGCI [56] chiedono di aggiornare la convenzione ogni 5 anni e di verificare annualmente gli obiettivi concordati nell'ambito della presentazione dei rapporti. CSIT [81] propone un mandato di prestazioni di 6 anni.

Art. 80 Commissioni di esperti

Cpv. 2

UPSA [95], ecoswiss [60], SGCI [56] e Swissmem [94] sottolineano l'importanza del ruolo assunto dalle commissioni di esperti e chiedono che le industrie chimica e farmaceutica vi siano rappresentate in maniera adeguata. Anche ASD [133], CSIT [81], INSAI [102] e FTS [70] chiedono di esservi rappresentati.

Cpv. 4

UP [26] chiede che nella commissione di esperti in ecotossicologia siano rappresentate l'economia e le organizzazioni di tutela dei consumatori.

Capitolo 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza da parte delle autorità federali

Art. 82 Verifica del controllo autonomo

NE [74] e SSI [162] accolgono con favore la prevista ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni. SG [112] ritiene che essa sia poco adatta ad un'esecuzione efficace e chiede una riformulazione dell'articolo.

Cpv. 1

AG [73], BE [107], BL [36], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], UR [103], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] sono dell'opinione che la verifica della classificazione e della scheda di dati di sicurezza dei preparati dovrebbe spettare ai Cantoni. Secondo UK [172] i servizi di valutazione dovrebbero limitarsi alla verifica di sostanze ed oggetti, e l'organo di notifica dovrebbe coordinare le attività corrispondenti.

Cpv. 2

AG [73], BL [36], GL [47], LU [66], TG [23], SO [171], SZ [101], TI [118], ACCS [24], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono di specificare che l'organo di notifica può essere incaricato di determinare anche le proprietà fisiche. Secondo SH [22] dovrebbe essere possibile verificare mediante analisi non solo le composizioni ma anche le proprietà di sostanze, preparati e oggetti.

Cpv. 5

Secondo EMS [43] il rimando all'articolo 41 dovrebbe riferirsi alla LPAmb e non alla LPChim.

Cpv. 7

SSI [162] chiede se nel settore dei cosmetici sono necessari nuovi esperimenti su animali e se ciò sarebbe compatibile con le normative dell'UE.

Art. 83 Sorveglianza in relazione alla difesa nazionale

Secondo SO [171], SG [112] e BD ZH [119] si dovrebbe aggiungere all'articolo un capoverso che permetta all'UFSP, all'UFAG, all'UFAFP e alle autorità cantonali competenti di richiedere all'Amministrazione federale delle dogane i dati necessari per l'esecuzione provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze, preparati e oggetti importati ed esportati.

Capitolo 4: Controllo delle importazioni e delle esportazioni

Art. 84

Secondo BL [36], GL [47], TI [118] e SSIV [71] si dovrebbe aggiungere all'articolo un capoverso che permetta all'UFSP, all'UFAG, all'UFAFP e alle autorità cantonali competenti di richiedere all'Amministrazione federale delle dogane i dati necessari per l'esecuzione provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze, preparati e oggetti importati ed esportati.

Capitolo 5: Emolumenti

Art. 85 Emolumenti

APDP [16] ritiene che il controllo delle sostanze già omologate debba essere esente da emolumenti. Dato che le disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 dell'OV (tasse dei Cantoni) non sono state trasposte nell'OPChim, secondo NE [74] spetta ai Cantoni unificare le tariffe onde evitare disparità di trattamento.

Capitolo 6: Controlli successivi da parte dei Cantoni

SSIV [71] chiede di sostituire il termine "controlli successivi" con "sorveglianza del mercato". Secondo il parere di GE [122] e JU [168] le formulazioni degli articoli 86-88 definiscono solo in misura limitata le responsabilità dei Cantoni.

Art. 86 Controlli

SSI [162] accoglie con favore la prevista ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni. SG [112] ritiene che essa sia poco adatta ad un'esecuzione efficace e chiede una riformulazione dell'articolo. Secondo il parere di BUW LU [139] a causa del nuovo diritto comunitario si può rinunciare a questo articolo. Coop [98] suppone che i controlli successivi da parte delle autorità esecutive cantonali sono svolti là dove la massima efficacia si coniuga all'onere minimo. In base al principio di causalità i controlli a campione dovrebbero essere eseguiti in primo luogo presso il fabbricante o l'importatore. AgorA [39] e Prométerre [31] auspicano che l'organo di notifica disponga di competenze specifiche per poter coordinare maggiormente i controlli con gli organi cantonali. UP [26] e VSSI [149] chiedono una precisazione dei diritti e doveri delle autorità cantonali in sede di pianificazione ed esecuzione dei controlli.

Cpv. 1

TG [23] chiede di trasporre il secondo periodo del capoverso 4 in questo capoverso.

Cpv. 3

SH [22] chiede di aggiungere che il responsabile di violazioni delle disposizioni della presente ordinanza deve sostenere le spese per il controllo e le misure del caso.

Let. d

AR [120], BL [36], BS [166], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] sono del parere che non sia possibile distinguere le lacune palesi dalle altre, per cui la disposizione va opportunamente adeguata. Al [117] accoglie con favore la disposizione secondo cui i Cantoni devono verificare le lacune palesi delle schede di dati di sicurezza, se a tal fine possono richiedere alle aziende i chiarimenti necessari. GE [122] e JU [168] vorrebbero che l'aggettivo "scorrette" preceda l'aggettivo "incomplete".

Let. f (nuova)

AG [73], BE [107], BL [36], LU [66], SO [171], SZ [101], TG [23], TI [118], UR [103], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che la verifica della classificazione dei preparati venga demandata ai Cantoni e menzionata in una lettera aggiuntiva.

Cpv. 4

Affinché i Cantoni possano rilevare campioni anche di propria iniziativa, AG [73], BS [166], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71], UK [172] e ACCS [24] chiedono che sia aggiunto il passo seguente: "Le autorità esecutive cantonali rilevano campioni a caso o su domanda di un organo di notifica...".

Cpv. 5

BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] sono del parere che l'organo di notifica debba essere informato solo nei casi di grande portata.

Cpv. 6

Dato che, in base alla loro richiesta, il controllo della classificazione dei preparati dovrebbe spettare ai Cantoni, BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] ritengono che l'organo di notifica debba essere informato solo se esiste il sospetto che le classificazioni di sostanze o oggetti siano scorrette.

Cpv. 7 (nuovo)

Secondo AG [73], BS [166], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71], UK [172] e ACCS [24], l'ultimo periodo del capoverso 4 deve essere trasposto in un capoverso aggiuntivo perché non si riferisce solo al prelievamento di campioni bensì all'intera attività di cui all'articolo 86.

Art. 86b (nuovo) Spese dell'esecuzione cantonale

AI [117], AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SZ [101], SG [112], SO [171], TG [23], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono di sancire in un articolo aggiuntivo che il responsabile di violazioni delle disposizioni della presente ordinanza deve sostenere le spese per il controllo e le misure del caso. L'autorità preposta al controllo deve tuttavia assumersi le spese per i controlli di campioni non contestati.

Art. 87 Decisioni delle autorità esecutive cantonali

Secondo GE [122] e JU [168], quando si tratti di persone fisiche, deve essere determinante il luogo in cui la contravvenzione è stata commessa. Inoltre, non è chiaro che cosa s'intenda per "misure del caso".

Capitolo 7: Altri compiti dei Cantoni

Art. 88 Impiego e comportamento ecologico

NW [44] ritiene che in questo articolo si dovrebbe concretizzare anche l'obbligo di coordinamento tra gli organi esecutivi giusta l'articolo 31 LPChim.

Cpv. 1

NW [44] e INSAI [102] chiedono che sia precisato che le autorità cantonali sono competenti per l'attuazione della LPChim nella misura in cui tale competenza non riguardi l'attuazione delle disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori, espressamente demandata agli organi esecutivi delle leggi sul lavoro e sull'assicurazione contro gli infortuni.

Cpv. 2

TI [118] accoglie con favore la disposizione e propone di completarla con l'aggiunta che la Confederazione e i Cantoni hanno la possibilità di pubblicare studi comparativi su sostanze e preparati. Dato che gli emolumenti sono

destinati alla Confederazione, GE [122] e JU [168] sono del parere che l'onerosa promozione del comportamento ecologico andrebbe demandata alla Confederazione e non ai Cantoni. UP [26] chiede che il capoverso venga stralciato.

Art. 88b (nuovo) Consulenza

Poiché l'elevata complessità della nuova legislazione richiede un determinato livello di consulenza, anche per quanto riguarda in particolare la facilità di accesso per le PMI, AG [73], BL [36], GL [47], TG [23], SZ [101], SG [112], ACCS [24], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono un articolo aggiuntivo che consenta ai Cantoni di fornire ai fabbricanti consulenza in merito all'applicazione della legislazione sui prodotti chimici e di riscuotere emolumenti per tale prestazione.

Capitolo 8: Delega di compiti e competenze a terzi

Art. 89

Dato che per i compiti e le competenze cantonali è applicabile il diritto cantonale, secondo BL [36], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] in questo articolo si dovrebbero menzionare soltanto i servizi federali competenti. SKW [62] chiede di precisare che anche gli enti di diritto pubblico o i privati a cui sono delegati compiti e competenze sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Let. b e c

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] chiedono lo stralcio di queste lettere dal momento che alla tutela del segreto d'affari spetta una priorità molto elevata e, inoltre, che sia prestata la massima prudenza quando grandi quantità di dati sensibili o elaborati con grande dispendio da un'impresa sono messe a disposizione di terzi. Anche Pharma [160] sottolinea la grande importanza della tutela della proprietà intellettuale.

Titolo settimo: Disposizioni finali

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

PPD [75], econom [104], PLR [100], HKBB [161], Pharma [160] e UDC [97] ritengono che i termini transitori siano in genere troppo brevi.

Art. 91 Immissione sul mercato di sostanze, preparati e oggetti

Let. a.

IGK [35] chiede un'estensione del termine transitorio a 2 anni, COMPO [4] ed EIO [4] a 3 anni.

Let. b

IGK [35] chiede un'estensione del termine transitorio a 3 anni, COMPO [4] a 4 anni ed EIO [12], LWBVD [78] e BD ZH [119] a 5 anni. LWBVD [78] e BD ZH [119] vorrebbero inoltre che l'organo di omologazione possa prorogare ulteriormente il termine transitorio per determinati preparati.

BD ZH [119] chiede un capoverso aggiuntivo secondo cui i prodotti finora suddivisi in classi di tossicità devono riportare sull'etichetta anche l'indicazione che la precedente suddivisione in classi di tossicità è stata abrogata.

Art. 93 Notifica di nuove sostanze

Cpv. 1

AIC [141], ecoswiss [60], Firmenich [76], Lonza [116], SRF [165] e SGCI [56] chiedono un'estensione del termine transitorio a 2 anni.

Art. 94 Obbligo di comunicazione per le nuove sostanze non assoggettate all'obbligo di notifica

Cpv. 1

ecoswiss [60], Lonza [116] e SGCI [56] chiedono un'estensione del termine transitorio a 2 anni.

Art. 95 Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e preparati

Qualora non venga dato seguito alla loro richiesta concernente l'articolo 58, AIC [141] e Firmenich [76] chiedono di estendere il termine relativo all'obbligo di annuncio da tre a dodici mesi. Anche Coop [98], EIO [12] e SKW [62] chiedono un'estensione del termine a 12 mesi, UP [26] e VSSI [149] a 6 mesi. EIO [12] chiede che si rinunci alla riscossione di emolumenti per questi annunci.

Art. 96 Persona di contatto per i prodotti chimici

Coop [98], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56] e SRF [165] chiedono un'estensione del termine a 6 mesi. SH [22] auspica che prima dell'entrata in vigore della legislazione sui prodotti chimici, l'organo di notifica inviti le aziende, che avendo depositato delle ricette avranno probabilmente bisogno di una persona di contatto per i prodotti chimici, a inviare l'apposita comunicazione alle autorità esecutive cantonali. Inoltre gli organi di notifica sono tenuti ad informare costantemente le autorità esecutive cantonali sulle nuove notifiche di sostanze e

preparati pericolosi che probabilmente dovrebbero comportare la comunicazione di una persona di contatto per i prodotti chimici.

Osservazioni in merito agli allegati

1 Etichettatura di sostanze e preparati

N. 11

acsi [169], FRC [142] e SKS [110] accolgono con favore il cambio di sistema dalle classi di tossicità ai simboli di pericolo.

Cpv. 2

Secondo M [65] i colori vanno definiti con precisione (ad es. RAL).

N. 12 cpv. 3

GE [122] e JU [168] ritengono irresponsabile il fatto che in caso di apposizione del simbolo di pericolo T si possa rinunciare ai simboli di pericolo X e C, e che in caso di apposizione del simbolo di pericolo C si possa rinunciare ai simboli di pericolo Xn e Xi.

N. 24

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] chiedono di attenersi alla successione di cui al numero 7.4.2 della direttiva 2001/59/CE.

N. 25

TI [118] non è d'accordo con le eccezioni.

Cpv. 1

AR [120], BL [36], SH [22], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che tutte le lettere a-c siano collegate con la congiunzione "e". Siccome la CE distingue fra sostanze e preparati, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] ritengono che si debba riprendere testualmente il numero 7.1.1 della direttiva 2001/59/CE.

N. 33

SKW [62] chiede di sostituire Xi con Xn. Secondo M [65] devono essere obbligatorie le stesse frasi S prescritte per l'UE. Chiede pertanto il seguente adeguamento: "se per la classificazione sono loro attribuiti i simboli di pericolo T, T+ o Xi, devono essere contrassegnati con le frasi S 1, S 2 o S 45;"

N. 34

TI [118] non è d'accordo con le eccezioni.

Cpv. 1

AR [120], BL [36], SH [22], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che tutte le lettere a-c siano collegate con la congiunzione "e". Siccome la CE distingue fra sostanze e preparati, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] ritengono che si debba riprendere testualmente il numero 7.1.1 della direttiva 2001/59/CE.

N. 4

Secondo AR [120], BL [36], GL [47], NE [74], SG [112], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] per principio deve essere obbligatorio dichiarare tutte le componenti pericolose dei preparati.

N. 6 cpv. 4

Secondo ACIMA [40], Biosynth [6], Ciba [51], ecoswiss [60], EMS [43], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] la prescrizione va precisata in modo tale che in caso di interpretazione alla lettera non si possa intendere che le indicazioni di pericolo devono essere riportate su un'etichetta e le altre indicazioni su un'altra etichetta.

2 Esigenze relative alla scheda di dati di sicurezza

Considerazioni generali

UP e VSSI [149] chiedono che le nuove versioni delle schede di dati di sicurezza debbano recare la data di emissione e che siano evidenziati chiaramente i capitoli in cui sono state apportate modifiche. SGARM [42] accoglierebbe con favore l'obbligo di rendere accessibili al pubblico tutte le schede di dati di sicurezza su Internet.

SSIV [71] e SKW [62] chiedono una totale armonizzazione con le corrispondenti normative UE relative alla scheda di dati di sicurezza.

N. 1 lett. b

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] ritengono adatta e praticabile la formulazione impiegata "purché noto". Per econom [104] questa disposizione è in contrasto con l'articolo 34, dove è di fatto richiesto che l'impiego previsto sia noto.

N. 1 lett. c e d

Jansen [15] chiede di aggiungere a "persona responsabile" l'aggettivo "giuridica", al fine di evitare l'errata interpretazione che la persona da identificare sia una persona fisica con nome e cognome. Oltre all'indirizzo della persona responsabile dell'immissione sul mercato dovrebbe essere possibile indicare anche l'indirizzo e il numero telefonico di chiamata urgente del fornitore o del fabbricante effettivo.

Let. d

SH [22] chiede che l'indicazione del numero telefonico di chiamata urgente per informazioni sanitarie sia resa obbligatoria.

N. 2 cpv. 2 lett. a

SEI [88] e USS [105] si attendono che l'INSAI segua in modo autonomo e coerente la definizione dei valori limite dell'UE.

N. 72

VKF [30] chiede un'integrazione dell'articolo secondo cui i requisiti di protezione antincendio dei depositi di sostanze pericolose sono conformi alle disposizioni dell'Associazione delle assicurazioni cantonali contro gli incendi.

N. 8

Cpv. 1

Dato che i valori limite dovrebbero mirare alla massima protezione possibile dei lavoratori, SEI [88] e USS [105] vorrebbero che sia resa obbligatoria anche l'indicazione degli eventuali valori limite inferiori dell'UE.

Cpv. 4

Let. b

SGARM [42] ritiene non realistica la prescrizione di indicare obbligatoriamente il tempo di permeazione del materiale dei guanti.

N. 13

Ciba [51], Coop [98], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] ritengono che qui occorra fare riferimento alla nuova ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2005. Inoltre si deve fare presente che per l'incenerimento dei contenitori vanno osservate le prescrizioni locali. SO [171] chiede che si debba indicare il codice dei rifiuti di cui all'elenco dei rifiuti (che è parte integrante dell'ordinanza sul traffico dei rifiuti).

N. 14 cpv. 2

SSI [162] chiede che la disposizione sia vincolante.

N. 15 cpv. 2 Data la duplicità con il numero 8 "Controllo dell'esposizione e protezione individuale", secondo ACIMA [40], Ciba [51], econom [104], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] le disposizioni devono essere solo accennate se non sono già riportate nel numero 8.

3 Abrogazione e modifica del diritto vigente

AR [120], LU [66], ZH [72], SSIV [71] e SVAAA [134] chiedono di adeguare anche la legge sul lavoro e l'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni. AR [120], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZH [72], SSIV [71] e UK [172] chiedono che venga adeguata anche la legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope.

Il n. 1

allegato 2 Ordinanza sulle armi

CTPS [25] chiede di cancellare CA (cianuro di bromobenzile) poiché tale sostanza non viene più impiegata dalla polizia.

N. 2

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

All. 1.1

N. 21 (Sostanze o prodotti)

BD ZH [119] chiede che venga inserito un nuovo capoverso 5 che reciti: "Se non è possibile determinare con certezza il quantitativo soglia o se per sostanze o preparati identici esistono classificazioni diverse, l'Ufficio federale può fissare in modo vincolante il quantitativo soglia."

N. 3

BD ZH [119] chiede di correggere il numero CAS del dicloruro di zolfo e di aggiungere una nuova riga 3.

5.2 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Osservazioni di carattere generale

comco [2], EKK [13], SH [22], USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], FSD [111] e Coop [98] accolgono in linea di massima favorevolmente l'ordinanza. LU [66] ritiene che l'ORRPChim costituisca un notevole miglioramento rispetto all'Osost vigente. comco [2] teme un aumento degli oneri amministrativi e dei costi. EKK [13], FRC [142] e acsi [169] criticano gli allegati che per quanto riguarda l'etichettatura si limitano a prescrivere due sole lingue ufficiali. Coop [98] è del parere che laddove il potenziale di pericolo non è chiaro ed è rilevante, la decisione di eliminare o meno tali sostanze e prodotti dovrebbe spettare alle aziende stesse invece che disciplinata per legge.

SH [22], TG [23] BL [36], SSIV [71], ZH [72], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], BS [166], SO [171], UK [172] e TI [118] criticano il sistema delle autorizzazioni speciali e ne chiedono una revisione radicale. Sanu [18] accoglie invece favorevolmente le novità introdotte nell'ambito delle autorizzazioni speciali.

BL [36], SEI [88], USS [105] e TI [118] chiedono una precisazione delle prescrizioni concernenti le persone. GP [106] e WWF [167] trovano estremamente importante mantenere lo strumento delle prescrizioni concernenti le persone ed estenderne l'uso. La formazione e l'informazione appaiono loro come strumenti irrinunciabili per un elevato livello di protezione.

KVS [59] e FTS [70] ritengono che l'espressione "stato della tecnica" lasci ampio margine d'interpretazione, e occorra pertanto elaborare in merito direttive e raccomandazioni adeguate. USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95] e FSD [111] chiedono che dello stato della tecnica si occupi l'UFAFP in cooperazione con i rami interessati. Inoltre, USVP [38], SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], SEI [88], USS [105], KVS [59], FTS [70] e FSD [111] chiedono che in sede di elaborazione delle ordinanze dipartimentali vengano consultate per tempo le cerchie interessate. SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], KVS [59] e SKW [62] sono contrari ad iniziative individuali della Svizzera. Nuovi divieti e restrizioni non devono entrare in vigore prima delle corrispondenti normative comunitarie. Inoltre USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], Swissmem [94] e FSD [111] chiedono che le sostanze, ove possibile, siano identificate con il numero CAS.

GL [47], GR [99] e AI [117] appoggiano le deroghe dalla legislazione UE, ben accolte nella prassi e giustificate dalle condizioni particolari della Svizzera.

Per SSIV [71], BL [36], GL [47], LU [66], SZ [101] e UK [172] la liberalizzazione del sistema di autorizzazione prevista dalla legge sui prodotti chimici si spinge troppo oltre nei presenti disegni. Secondo BL [36], GL [47], LU [66], SZ [101], AI [117], TI [118] e UK [172] è contraddittorio che il passaggio a un sistema basato sul controllo autonomo della persona responsabile dell'immissione sul mercato venga abbinato a una quasi totale abolizione delle condizioni concernenti le qualifiche professionali (obbligo di disporre della competenza specifica) per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi. Per BL [36] e GL [47] ciò mette a rischio l'esistente livello di protezione.

Ciba [51] si attende dall'ORRPChim che i divieti e le altre misure di riduzione dei rischi previsti entrino in vigore contemporaneamente in Svizzera e negli Stati membri dell'UE. In tal modo non si ostacolerebbe il libero mercato in Europa e si eviterebbe che le sostanze vietate in uno spazio giuridico possano essere svendute nell'altro spazio giuridico al fine di esaurire le scorte.

CP [53] aderisce in linea di massima al parere di Prométerre [31].

SSIC [58] si esprime a favore della semplificazione ottenuta sopprimendo le cedole di veleno e rimpiazzando il responsabile dei veleni con la persona di contatto per i prodotti chimici.

SVC [64] è dell'opinione che talune disposizioni concernenti i requisiti in materia di formazione e le autorizzazioni siano state mal formulate. In particolare, si dovrebbe adottare un criterio restrittivo per la concessione di autorizzazioni e non concederle quasi automaticamente a persone che non hanno ricevuto una formazione in Svizzera. Si dovrebbe prevedere una formazione complementare. SVC [64] chiede che i chimici SUP e gli ingegneri chimici SUP non siano discriminati rispetto agli altri chimici. Inoltre SVC [64] teme che un trasferimento unilaterale della responsabilità alle aziende sia in contrasto con l'obiettivo di riduzione dei rischi.

M [65] chiede che il termine "oggetti d'antiquariato" venga definito, poiché tali oggetti sono eccettuati dal divieto in alcuni allegati. Critica inoltre il fatto che in diversi allegati il divieto non si applichi se un prodotto importato viene successivamente riesportato.

SSIV [71] e ZH [72] accolgono con favore il mantenimento delle restrizioni e dei divieti esistenti giusta l'ordinanza sulle sostanze e l'ordinanza sul divieto di sostanze tossiche, nonché l'inserimento di ulteriori disposizioni relative a determinati gruppi di sostanze, preparati e oggetti pericolosi nell'ORRPChim.

NE [74] e VS [109] ritengono l'ORRPChim necessaria per i Cantoni, in quanto, secondo NE [74], essa comporta un'armonizzazione con il diritto comunitario e rispetta nel contempo la tradizionale ripartizione dei compiti esecutivi, improntata al federalismo.

Secondo SGAH [85] l'ORRPChim comprende ulteriori restrizioni per sostanze "particolarmente pericolose", il che implica priorità tra le varie sostanze e prodotti. Tali priorità sono tuttavia specifiche dell'ambiente e non effettivamente rappresentative dei rischi sul luogo di lavoro. Ciò sarebbe chiarito da una modifica del titolo e da motivazioni più precise.

SEI [88] e USS [105] accolgono favorevolmente il sistema svizzero, semplice e chiaro, che prevede divieti generali e la possibilità di eccezioni motivate. Secondo Swissmem [94] bisogna evitare che la Svizzera si proponga come mercato di sbocco per prodotti non tempestivamente adattati alla direttiva RoHS.

Secondo GR [99], se il pacchetto di ordinanze della legge sui prodotti chimici non entrasse in vigore, le modifiche concernenti le sostanze, e quelle previste dall'ORRPChim, andrebbero inserite nell'ambito di un adeguamento dell'ordinanza sulle sostanze. BE [107] fa presente che in base all'esperienza tratta dalla vigente ordinanza sulle sostanze, l'assenza di valori limite per le sostanze vietate crea difficoltà sia alle autorità esecutive che alle aziende. BE [107] chiede pertanto che vengano fissati valori limite per tutte le sostanze vietate menzionate nell'ORRPChim. Inoltre, il pacchetto di ordinanze dovrebbe includere prescrizioni particolari per i prodotti chimici per piscine.

AI [117] ritiene che l'ORRPChim debba sancire in maniera vincolante le restrizioni all'impiego di prodotti fitosanitari in zone di protezione delle acque. Inoltre, in tutte le ordinanze devono essere illustrati in maniera univoca i tratti fondamentali del controllo del mercato.

Per ASD [133] non è chiaro se ci sarà un certificato o un attestato, oppure se il superamento degli esami finali significhi come finora l'implicito riconoscimento giusta gli articoli 5-7 dell'ORRPChim. ASD [133] appoggia in linea di massima le richieste formulate nel parere della SGCI.

SSI [162] considera ottimo che l'ordinanza sulle sostanze e l'ordinanza sul divieto di sostanze tossiche vengano ora riunite in un'unica ordinanza, ma deprecabile che il principio di sostituzione non vi trovi ancora applicazione.

SRF [165] rileva che l'adeguamento al diritto UE comporterà diversi inasprimenti del diritto nazionale vigente. Occorre prestare attenzione a che i termini transitori consentano la riduzione delle scorte e l'attuazione durante l'adeguamento dei prodotti alla legislazione. SRF [165] chiede di definire le prescrizioni concernenti le persone (conoscenze specialistiche e autorizzazioni speciali) a livello dipartimentale, appoggiandosi saldamente alle soluzioni attualmente esistenti. TI [118] osserva che l'argomento in base al quale negli Stati dell'UE il numero dei casi d'intossicazione che si verifica non è superiore a quello rilevato in Svizzera non può servire da motivo per abrogare le autorizzazioni d'acquisto.

Commenti ai singoli articoli

Titolo

OW [14], USVP [38], ACIMA [40], UPSA [95], FSD [111], GL [47], Ciba [51], SKW [62], Swissmem [94], AI [117] e BD ZH [119] ritengono che il titolo sia troppo complicato e ne chiedono la modifica. USVP [38], ACIMA [40], UPSA [95] e FSD [111] chiedono di adeguare il titolo a quello della direttiva 76/769/CEE. SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono la seguente modifica del titolo: "Ordinanza concernente le limitazioni all'immissione sul mercato e all'impiego di determinate sostanze, preparati e oggetti pericolosi (OLIPChim)". BD ZH [119] fa la seguente proposta di modifica: "Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'impiego di prodotti chimici (Ordinanza sull'impiego dei prodotti chimici, OIPChim)". SSI [162], viste le promesse del titolo, si attende più requisiti volti a ridurre i rischi direttamente rilevanti per l'impiego.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

OW [14], TG [23], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono con favore l'adozione del campo d'applicazione dell'ordinanza sulle sostanze includendo anche gli oggetti. BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], UK [172] e TI [118] ritengono sensate le delimitazioni generali nei confronti delle prescrizioni per lo smaltimento e le prescrizioni supplementari in materia di smaltimento per determinate sostanze e determinati preparati e oggetti proposte nell'ORRPChim. Swissmem [94] accoglie con favore l'adeguamento delle definizioni alla terminologia europea, e tollera che sia stato mantenuto il termine "oggetti".

Art. 2 Definizioni

SH [22], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] chiedono che la definizione di "fabbricante" sia identica nell'OPChim e nell'ORRPChim. USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] chiedono lo stralcio della definizione di "commerciante" e la sostituzione con quella di "fabbricante" di cui all'OPChim. KVS [59] fa presente che l'ORRPChim non descrive i termini "preparato" e

“oggetti”. Coop [98] suggerisce di unificare nell’ambito della presente revisione totale le definizioni relative allo stesso termine.

Sezione 2: Impiego di sostanze, preparati e oggetti

Art. 4 Autorizzazione d’impiego

Cpv. 1

AgorA [39] e IFELV [137] accolgono favorevolmente il fatto che la formulazione recepisca il diritto vigente. IFELV [137] chiede che per l’impiego siano mantenute le soluzioni pragmatiche e rapide finora adottate dalle autorità cantonali.

Let. a

CSF [3], LBBZ GR [10], LBBZ TG [20], LBBZ ZG [55], SGCI [56], AG [73], LWBVD [78], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], BE [107], USC [113], BD ZH [119], TBV [130], ASF [144], BS [166], SO [171], LWA SH [11], Prométerre [31], VS [109], VD [114], JU [168], AgorA [39], IFELV [137] e NW [173] chiedono nel caso dei rodenticidi sia necessaria un’autorizzazione soltanto per gli impieghi extraaziendali, meccanici o regionali (LWA SH e SH). CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11] e SH [22], Prométerre [31], LBBZ ZG [55], SGCI [56], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], BE [107], VS [109], USC [113], VD [114], TBV [130], ASF [144], BS [166], JU [168], SO [171], NW [173] e TI [118] chiedono che si mantenga la prassi precedente degli impieghi manuali individuali senza autorizzazione, in quanto gli oneri da sostenere per le autorizzazioni d’impiego individuali sarebbero sproporzionati. ecoswiss [60], swissgranum [67] e FR [126] chiedono di esentare dall’obbligo di autorizzazione l’uso privato.

Let. b

BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], BD ZH [119] e SO [171] chiedono di mantenere invariato il campo d’applicazione dell’autorizzazione d’impiego per lo spruzzamento e lo spargimento di sostanze, preparati e oggetti dall’aria a titolo precauzionale, giusta la vigente normativa (art. 46 cpv. 1 lett. b Osost). GP [106], EAWAG [127], WWF [167] e TI [118] chiedono che lo spruzzamento di sostanze, preparati e oggetti dall’aria sia dichiarato in linea di massima soggetto ad autorizzazione.

SSIV [71] e TI [118] accolgono con favore la maggiore competenza affidata all’UFSP nel processo di autorizzazione.

Cpv. 2

GP [106], AI [117], EAWAG [127] e WWF [167] chiedono di stralciare il capoverso 2, in quanto non si capisce perché per l’impiego di rodenticidi o lo spruzzamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari e concimi dall’aria nel bosco non sia necessaria alcuna autorizzazione.

Art. 5 Competenza specifica per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi

Cpv. 1

TG [23], BL [36], ZG [46], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] accolgono favorevolmente il requisito della competenza specifica quale presupposto per l’autorizzazione a fornire prodotti chimici pericolosi. SH [22], TG [23], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], EAWAG [127], BS [166], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono che il requisito della competenza specifica venga richiesto anche per la fornitura di cui all’articolo 67 capoverso 1 OPChim. BL [36], SSIV [71], SZ [101], AR [120], SO [171] e UK [172] fanno presente che dal testo dell’articolo 5 non emerge chiaramente che le attività menzionate possono essere svolte anche sotto la guida di una persona che ha la necessaria competenza specifica. SZ [101] e UK [172] chiedono che venga inserito un nuovo capoverso con il titolo “Prova della competenza specifica” ove si precisino i requisiti della competenza specifica. SH [22] deplora che si abbandoni il principio dell’autorizzazione riferita all’azienda, con i competenti responsabili dei veleni, per rimpiazzarlo con un sistema, non ritenuto equivalente da SH, che prevede una competenza specifica solo riferita a persone. UP [26] chiede, conformemente alle osservazioni già fatte in merito agli articoli 65 e 67 OPChim, che il termine “benzina” venga sostituito con “carburanti”.

Cpv. 2

ASD [133] auspica che la formazione dei droghieri rientri ancora fra le formazioni professionali riconosciute, anche perché la trasmissione delle conoscenze sui prodotti chimici è già da molti anni parte integrante di tale formazione a tutti i livelli. TI [118] lamenta che il criterio della sufficiente esperienza professionale di cui alla lettera c è difficile da verificare.

Cpv. 3

KVS [59] chiede la seguente modifica: “Si organizzano corsi volti a trasmettere le nozioni fondamentali necessarie all’acquisizione della competenza in materia.”

Cpv. 4

SVC [64] chiede che la consultazione delle associazioni di categoria debba essere menzionata esplicitamente nel testo dell'ordinanza. ASD [133] fa rilevare un errore nel testo tedesco. La versione corretta è: "...und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)".

Art. 6 Autorizzazioni speciali per l'impiego e la gestione di determinate sostanze pericolose e determinati preparati pericolosi

SH [22], TG [23], ZG [46], SZ [10], SG [112] e UK [172] ritengono inesatto il termine "autorizzazione speciale". Esso deve essere sostituito o con "attestato professionale" (SH, ZG, SG) oppure con "conoscenze specifiche" (SZ, UK).

BL [36], SSIV [71], BD ZH [119] e BE [107] in linea di massima accolgono favorevolmente il mantenimento dei vigenti obblighi di autorizzazione speciale. Inoltre BL [36], SSIV [71], BD ZH [119], SO [171], BE [107] e TI [118] accolgono con favore l'introduzione di un obbligo di autorizzazione speciale per l'impiego di fumiganti, pesticidi e prodotti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine pubbliche.

Secondo BL [36], LU [66], SSIV [71], AR [120], BS [166] e SO [171] l'autorità cantonale competente deve poter rilasciare, per una durata limitata, le autorizzazioni speciali su richiesta a una determinata persona (titolare di attestato professionale) di un'azienda e poterla revocare in caso di gravi violazioni del diritto. È competente l'autorità del Cantone in cui l'azienda ha la sede sociale. Se questa domanda non sarà accolta, BL [36], LU [66] e SSIV [71] presenteranno una proposta in via subordinata. BS [166] ritiene che in alternativa si dovrebbe vagliare l'introduzione di un obbligo di notifica dell'azienda all'autorità esecutiva.

USVP [38], SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], FSD [111] e USAM [115] chiedono di introdurre procedure a basso costo e poco burocratiche per il rilascio delle autorizzazioni speciali. Secondo USVP [38], le autorizzazioni speciali preesistenti devono, nei limiti del possibile, rimanere valide sotto il nuovo regime. SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] chiedono di prevedere deroghe per determinati rami. FSD [111] chiede di tenere conto di strutture e istituti esistenti, e di esaminare seriamente il background e la qualità delle eventuali offerte formative proposte da varie parti.

BE [107] fa rilevare che nelle diverse ordinanze concernenti le autorizzazioni speciali si possono prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione. BE [107] chiede che si faccia una distinzione fra attestati professionali e autorizzazioni speciali: gli organi preposti all'esame rilasciano attestati professionali, mentre i servizi tecnici cantonali rilasciano l'autorizzazione speciale vincolata all'azienda e allo specialista. L'organo di notifica deve tenere un registro centrale di tutti i titolari di attestato professionale al quale possono accedere i Cantoni.

BD ZH [119] e SO [171] chiedono di inserire un nuovo capoverso del seguente tenore: "Prima di impiegare per la prima volta sostanze pericolose per il cui impiego è richiesta un'autorizzazione speciale, giusta il capoverso 1 lettera a numero 2, 3 o 4, l'azienda è tenuta a comunicare all'autorità cantonale competente il titolare della prova di conoscenza. La notifica deve essere eseguita dall'autorità del Cantone in cui l'azienda ha la sede sociale. Le aziende sono tenute a comunicare all'autorità cantonale i cambiamenti relativi al titolare dell'autorizzazione speciale, entro e non oltre 3 mesi dal cambiamento intervenuto."

ASD [133] ritiene che la conclusione del tirocinio quale droghiere o il conseguimento del diploma di una scuola specializzata superiore implichi automaticamente l'autorizzazione speciale per gran parte delle attività menzionate. BS [166] chiede un'estensione dell'obbligo di autorizzazione speciale all'impiego di sostanze alogenate negli impianti per la pulitura di prodotti tessili (lavaggio a secco).

SO [171] accoglie con favore il requisito di conoscenze specifiche per l'impiego di determinate sostanze e preparati pericolosi per la salute e per l'ambiente. Tuttavia SO [171] ritiene poco sensata la facoltà concessa all'autorità di revocare le autorizzazioni speciali in caso di grave inosservanza del diritto vigente. La revoca dell'autorizzazione equivarrebbe a un divieto di esercitare la professione, e suscita problemi. Secondo TI [118] la validità temporale delle autorizzazioni speciali dovrebbe essere generalmente correlata all'obbligo di frequentare corsi di perfezionamento.

Cpv. 1

OW [14], BL [36], ZG [46], GL [47], LU [66], SSIV [71], ZH [72], GR [99], SG [112], AI [117], AR [120], BS [166], SO [171] e TI [118] chiedono che le autorizzazioni speciali vengano rilasciate sia a persone che ad aziende. SH [22] e TI [118] chiedono di esaminare se non sia opportuno garantire la sicurezza nell'ambito professionale anche mediante un'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti chimici particolarmente pericolosi (che non possono essere forniti a privati). Inoltre, secondo SH [22] si dovrebbe vagliare la possibilità di creare in linea generale un'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua.

TG [23], BL [36], VSA [45], ZG [46], IGBA [57], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], Aquasuisse [153], SO [171], UK [172], BE [107] e VD [114] chiedono una modifica del numero 4: il termine "piscine pubbliche" deve essere sostituito con "piscine collettive", come nella norma SIA 385. TG [23], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], NE [74], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], BE [107], VD [114] e TI [118] chiedono altresì che anche i disinfettanti per l'acqua potabile impiegati dalle aziende pubbliche di approvvigionamento idrico rientrino sotto le disposizioni di cui al capoverso 1. TI [118] vorrebbe un'estensione dell'obbligo di autorizzazione speciale alle piscine private. VSA [45], IGBA [57] e Aquasuisse [153] chiedono di

assoggettare all'obbligo di autorizzazione speciale anche l'installazione di impianti per la disinfezione dell'acqua nonché la fornitura di prodotti disinfettanti per il trattamento dell'acqua delle piscine. SSIGA [19] presenta la stessa domanda riguardo all'installazione di impianti di trattamento delle acque, ma accoglie con favore che l'impiego di prodotti per la disinfezione dell'acqua potabile non sia soggetto all'obbligo di autorizzazione.

BL [36] chiede di inserire un nuovo numero 6 dal seguente tenore: "sostanze e preparati che per le loro proprietà e impieghi costituiscono un pericolo particolare per la salute;"

LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119] e UK [172] chiedono di aggiungere un nuovo numero 6 al capoverso 1 lettera a, così formulato: "sostanze e preparati che rivestono particolare importanza per la prevenzione di infortuni e malattie professionali;" Swissmem [94] chiede un nuovo capoverso 1b dal seguente tenore: "Se negli interventi di manutenzione o riparazione si impiegano esclusivamente prodotti refrigeranti che non sono tossici né dannosi per l'ozono stratosferico né stabili nell'aria – segnatamente idrocarburi come il butano – non è necessaria un'autorizzazione speciale." UPSA [95] appoggia questa deroga particolare. AI [117] chiede che il termine "prodotti fitosanitari" venga definito e utilizzato in modo univoco.

Cpv. 2

ASD [133] fa presente che i droghieri possiedono le nozioni necessarie. In casi particolari si possono escludere, d'intesa con l'associazione professionale, determinate attività, come ad esempio l'attività di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b.

Cpv. 4 e 5

CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11], LBBZ TG [20], Prométerre [31], AgorA [39], LBBZ ZG [55], SGCI [56], ecoswiss [60], swissgranum [67], AG [73], LWBVD [78], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], VD [114], GE [122], FR [126], TBV [130], IFELV [137], NCJA [138], ASF [144], Lobag [150], JU [168], NW [173], SwissTabac [33], FSPC [158], VS [109], NE [74], SPIA [87] e CP [53] chiedono l'abrogazione di questi capoversi adducendo, tra l'altro, che la limitazione temporale delle autorizzazioni speciali costituisce una novità che comporta oneri sproporzionati e che essa non è né giustificata né tantomeno necessaria. Secondo CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11], LBBZ TG [20], Prométerre [31], AgorA [39], LBBZ ZG [55], SGCI [56], ecoswiss [60], swissgranum [67], AG [73], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], USC [113], TBV [130], IFELV [137], ASF [144] e SO [171] il capoverso 4 deve essere riformulato come segue: "Le eccezioni sono disciplinate dall'ordinanza concernente l'autorizzazione speciale vigente in materia." I trattamenti pianta per pianta (trattamenti localizzati) devono essere ancora eccettuati dall'obbligo di autorizzazione speciale. Anche SH [22] chiede che per il trattamento pianta per pianta con apparecchi a mano non sia necessaria alcuna autorizzazione speciale. SPIA [87] avanza la richiesta di mantenere riguardo alle autorizzazioni speciali la vecchia prassi, ormai collaudata. Altri partecipanti alla consultazione accolgono invece favorevolmente la limitazione temporale delle autorizzazioni speciali (Sanu [18], SSIV [71], TI [118], BD ZH [119], FFS [145]; solo nell'ambito dei prodotti fitosanitari, BS [166], UK [172]) e il requisito dei corsi di ripetizione (SSIV [71], BD ZH [119], BUW LU [139], FFS [145]).

SH [22] chiede che a tutte le autorizzazioni speciali venga concesso lo stesso trattamento. Occorre esaminare se una limitazione temporale (eventualmente con durata di validità differenziata) sia necessaria o se il rilascio dell'autorizzazione possa essere subordinato in linea generale al soddisfacimento di determinate condizioni di perfezionamento professionale. Nell'ordinanza concernente l'autorizzazione speciale nell'agricoltura si dovrebbero differenziare i requisiti d'esame relativi ai settori della viticoltura, frutticoltura, orticoltura e agricoltura generale.

SG [112] chiede di limitare l'autorizzazione speciale per l'impiego di pesticidi per conto di terzi a cinque anni. Anche FSD [111] chiede di vagliare l'opportunità di rilasciare le autorizzazioni speciali per la lotta antiparassitaria per una durata limitata.

FFS [145] chiede che nel capoverso 4 lettera a venga stralciato "...e di prodotti fitosanitari per conto di terzi: a cinque anni;" oppure che il testo venga integrato come segue: "...per conto di terzi, ad eccezione dell'impiego su impianti ferroviari e nelle loro immediate vicinanze, a cinque anni." LBL [152] chiede di estendere la scadenza dell'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura per conto di terzi di cui al capoverso 4 lettera a 10 anni, in quanto la severa limitazione proposta per gli operatori di macchine irroratrici è inaccettabile. BE [107] chiede di rinunciare del tutto alla limitazione temporale delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari. Secondo SSIV [71] è problematico definire durate di validità differenziate delle autorizzazioni speciali ora unificate per i prodotti fitosanitari impiegati per uso proprio e per conto di terzi. Questa disposizione deve essere pertanto semplificata. BD ZH [119] propone di abrogare la limitazione temporale per l'impiego esclusivamente agricolo dei prodotti fitosanitari.

BL [36], LU [66], BD ZH [119], AR [120], SO [171], SSIV [71], TI [118], GL [47], SZ [101], UK [172] e AI [117] chiedono di rilasciare anche le autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti refrigeranti a tempo limitato. Secondo BL [36], LU [66], BD ZH [119], AR [120], SO [171], SSIV [71] e TI [118] la validità deve essere limitata a dieci anni, secondo SZ [101] e UK [172] a cinque anni. SG [112] e AI [117] chiedono di limitare in tutti i casi la validità delle autorizzazioni speciali a 10 anni.

Uniterre [140] chiede di stralciare il capoverso 4 e di sostituirlo con il seguente testo: "Le autorizzazioni speciali devono essere rinnovate se il titolare contravviene, intenzionalmente o per negligenza, alle prescrizioni in materia

di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori, pertinenti al campo di applicazione della sua autorizzazione speciale." USC [113] chiede di stralciare il capoverso 5.

Cpv. 6

SH [22] e USC [113] chiedono di stralciare il capoverso 6. BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono una revisione e precisazione delle disposizioni relative alla revoca delle autorizzazioni speciali, in particolare per quanto riguarda la competenza per la revoca. TI [118] approva in linea di principio la revoca dell'autorizzazione speciale, ma preferirebbe l'obbligo di frequentare un corso per ottenere l'autorizzazione speciale superando un esame. GE [122] e JU [168] accolgono con favore questo capoverso, che dà all'autorità cantonale la competenza per la revoca provvisoria o definitiva dell'autorizzazione. FFS [145] chiede che vengano definiti criteri chiari, comprensibili e omogenei per le fattispecie in cui è possibile la revoca di un'autorizzazione. Tali criteri dovrebbero essere identici per tutta la Svizzera.

Art. 7 Esami, organi d'esame e corsi per ottenere le autorizzazioni speciali

Sanu [18] accoglie con favore che gli attestati per l'autorizzazione speciale siano emessi direttamente dagli organi d'esame. Ciò rappresenta una semplificazione gradita. Prométerre [31], AgorA [39] e IFELV [137] chiedono che si vagli l'opportunità di stralciare gli attestati per l'autorizzazione speciale relativa all'agricoltura dalla presente ordinanza e di integrarli nell'ordinanza sui prodotti fitosanitari. AI [117] chiede che le competenze siano disciplinate analogamente all'articolo 5 capoverso 4. BUW LU [139] chiede una possibilità di visionare in una banca dati centrale (su Internet) tutte le autorizzazioni speciali rilasciate. Ciò è indispensabile per il rilascio di autorizzazioni d'impiego, per controlli e per il sanzionamento delle violazioni.

Cpv. 1

Prométerre [31], AgorA [39] e IFELV [137] chiedono che gli esami previsti per ottenere l'attestato per l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari vengano svolti dal Dipartimento federale dell'economia. BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SO [171] e UK [172] chiedono una differenziazione terminologica, nel senso che gli organi preposti all'esame non rilascino autorizzazioni speciali, bensì attestati professionali o attestati d'esame. Inoltre BL [36], LU [66], SZ [101], BD ZH [119], SO [171] e UK [172] chiedono che la ripartizione delle competenze debba limitarsi alla "responsabilità", e che i Dipartimenti debbano essere obbligati alla collaborazione. SSIV [71] chiede che la ripartizione delle competenze debba limitarsi alla consulenza tecnica. Tutte le disposizioni concernenti le conoscenze specialistiche e la competenza specifica delle persone devono essere gestite da un servizio centrale (organo di notifica). TI [118] chiede che le competenze di cui alle lettere a e b vengano ripartite contemporaneamente fra i due Dipartimenti. BD ZH [119] chiede la seguente modifica: "Gli organi abilitati a svolgere l'esame di cui all'articolo 6 capoverso 2 e a rilasciare l'attestato professionale o l'attestato d'esame, nonché...". GE [122] e JU [168] chiedono di stralciare la formulazione "...e a rilasciare l'autorizzazione speciale...".

Cpv. 2

ASD [133] accoglie favorevolmente questo capoverso e ritiene che l'esame di fine tirocinio e l'esame di diploma della scuola superiore per droghieri debbano essere riconosciuti dal Dipartimento competente quale esame professionale ai sensi della presente ordinanza.

Cpv. 3

SVC [64] chiede la seguente modifica: "Gli esami svolti nei Paesi membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparati con riserva agli esami eseguiti in Svizzera. Per i candidati provenienti dagli Stati membri dell'UE o dell'AELS deve essere obbligatoria una formazione complementare concernente nozioni, fatti, eccezioni e valori limite specifici per la Svizzera."

Cpv. 4

SH [22], TG [23], ACCS [24], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], AG [73], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], SO [171] e UK [172] ne chiedono una riformulazione come segue: "Gli organi d'esame comunicano i nomi dei partecipanti che hanno superato l'esame all'organo di notifica. Quest'ultimo mette le informazioni a disposizione dei Cantoni." La delega dell'obbligo di conservare la documentazione agli organi d'esame non è affidabile, in quanto questi ultimi non sono in grado di garantirne l'archiviazione. Il loro carattere decentralizzato renderebbe inoltre impossibile la verifica successiva degli attestati. ACCS [24], BL [36], SZ [101], SG [112], UK [172] e TI [118] sottolineano la necessità che i dati vengano rilevati da un servizio centrale e siano messi poi a disposizione dei Cantoni in sede di verifica della conformità alle prescrizioni. GE [122] e JU [168] chiedono la seguente integrazione: "Le autorità cantonali che hanno rilasciato le autorizzazioni speciali,..."

Cpv. 5

BUW LU [139] ritiene che nel caso di obbligatorietà dei corsi di ripetizione esista un fabbisogno d'informazione da parte della Direzione federale delle foreste, in quanto il disposto del capoverso 5 da solo non è sufficiente.

Sezione 3: Esecuzione

Art. 8 Disposizioni generali

BL [36], BD ZH [119] e AR [120] accolgono con favore la ripartizione dei compiti esecutivi fra Confederazione e Cantoni corrispondente all'attuale disposizione dell'Osost.

Cpv. 2

TG [23], BL [36], SSV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] chiedono una precisazione del termine "difesa nazionale" per rendere più chiaro quali settori vi rientrano.

Cpv. 5

TG [23] chiede che per i tensioattivi che non soddisfano i criteri della biodegradabilità finale di cui ai numeri 22 degli Allegati 2.1 e 2.2 non siano ammesse eccezioni.

Art. 9 Sorveglianza dell'importazione e dell'esportazione

APDP [16] chiede che la sorveglianza sia esente da emolumenti.

Cpv. 3

BL [36], LU [66], SSV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono che anche i Cantoni possano accedere direttamente alle dichiarazioni doganali per ricavarne i dati necessari all'esecuzione.

Art. 10 Controllo successivo

APDP [16] chiede che i controlli siano esenti da emolumenti. TG [23] vorrebbe un rimando all'articolo 42 LPChim, in modo da chiarire, tra l'altro, la domanda su chi deve assumersi le spese per il prelievo e l'analisi dei campioni. TG [23], BL [36], ZG [46], LU [66], SSV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], SH [22] e GL [47] chiedono che all'articolo 10 ne sia aggiunto un altro a sancire che la persona responsabile deve sostenere le spese per il controllo e le misure necessarie, se dal controllo risulti che sono state violate talune disposizioni della presente ordinanza. TI [118] chiede che nell'ambito del controllo del mercato si possano verificare anche le competenze/conoscenze professionali e le autorizzazioni speciali. Prométerre [31], AgorA [39] e IFELV [137] fanno presente che nel caso dei prodotti fitosanitari si tratta di una ripetizione di quanto disposto dall'articolo 55 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari. BL [36], SSV [71], SZ [101], BD ZH [119], SO [171] e UK [172] accolgono con favore la normativa esecutiva recepita dall'ordinanza sulle sostanze e che si è dimostrata efficace. BL [36] e SSV [71] chiedono di sostituire il termine "controllo successivo" con il termine "sorveglianza del mercato", già usato nell'ordinanza sulle sostanze. BL [36], ZG [46], LU [66], SSV [71], SG [112], BD ZH [119] e SO [171] chiedono che dopo il capoverso 2 venga inserito un capoverso aggiuntivo dal seguente tenore: "Le autorità esecutive cantonali dispongono inoltre delle competenze di cui all'articolo 42 LPChim."

Cpv. 3

BL [36], LU [66], SSV [71], BD ZH [119] e SO [171] chiedono la seguente integrazione: "Se le sostanze, i preparati o gli oggetti controllati, le informazioni date agli acquirenti o il loro impiego danno adito a contestazioni...". Le informazioni fornite agli acquirenti o utilizzatori sono infatti considerate parte integrante e inseparabile del prodotto.

Art. 11 Decisione dell'autorità esecutiva cantonale

GE [122] e JU [168] deplorano che non sia precisata la natura delle misure del caso.

Art. 12 Consulenza tecnica per l'impiego di concimi e prodotti fitosanitari

CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11], LBBZ TG [20], LBBZ ZG [55], swissgranum [67], AG [73], USPV [86], BE [107], GE [122], TBV [130], ASF [144], JU [168], NW [173], BL [36], SSV [71], SZ [101], BD ZH [119], UK [172], Prométerre [31], TI [118] e AgorA [39] accolgono favorevolmente una consulenza tecnica indipendente per le applicazioni di concimi e prodotti fitosanitari. Prométerre [31], AgorA [39] e IFELV [137] sono dell'opinione che questa disposizione dovrebbe figurare nell'ordinanza sui prodotti fitosanitari. Prométerre [31], AgorA [39], GE [122], IFELV [137] e JU [168] auspicano che la Confederazione sostenga i Cantoni, in sede di istituzione della consulenza tecnica richiesta, stanziando contributi finanziari. USPV [86] e ASF [144] accolgono con favore che il finanziamento sia stato disciplinato in base all'articolo 60 dell'ordinanza sulle sostanze.

Cpv. 1

swissgranum [67], SPIA [87], ASETA [92], USC [113], BD ZH [119] e ASF [144] chiedono l'estensione della consulenza tecnica ai prodotti per la protezione del legno. Parere condiviso anche da CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11], LBBZ TG [20], LBBZ ZG [55], BE [107], GE [122], TBV [130], JU [168], SO [171] e NW [173]. FR [126] ritiene che il mantenimento dell'articolo 60 capoverso 1 dell'ordinanza sulle sostanze sia positivo e molto più utile della proposta di rinnovo dell'autorizzazione speciale.

Cpv. 2

swissgranum [67], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], USC [113], BD ZH [119] e ASF [144] chiedono la seguente modifica: "I Cantoni possono decidere,... che coltivano aree verdi in queste zone, o che utilizzano in maniera generale prodotti per il trattamento delle piante, siano tenuti a:" Inoltre si dovrebbe adeguare la lettera a come segue: "..., i prodotti fitosanitari, i prodotti per la protezione del legno e i preparati equiparati...". TI [118] vorrebbe aggiungere un nuovo articolo sul disciplinamento delle spese dei Cantoni.

Art. 13 Trattamento dei dati

TI [118] chiede che i Cantoni possano visionare anche i dati confidenziali.

Sezione 4: Emolumenti

Art. 14

APDP [16] chiede che la sorveglianza (art. 9) e i controlli (art. 10) siano esenti da emolumenti. GL [47] e AI [117] chiedono che nei controlli di cui all'articolo 10 le aziende debbano mettere a disposizione a titolo gratuito i campioni e che in caso di contestazioni le spese delle analisi possano essere fatturate.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni transitorie per la competenza specifica

BL [36], SSIV [71], SZ [101], SO [171] e UK [172] accolgono con favore la disposizione transitoria prevista per le persone che devono acquisire le nozioni fondamentali per il riconoscimento dell'obbligo di disporre della competenza specifica. BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], SO [171] e UK [172] chiedono di concretizzare il testo della lettera b, in quanto la formulazione relativa al riconoscimento delle nozioni fondamentali da parte dell'autorità cantonale competente dà adito a equivoci interpretativi ed è in contrasto con il primo periodo dell'articolo 16. TI [118] accoglie con favore la lettera b.

Art. 17 Disposizioni transitorie per le autorizzazioni speciali

CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11], LBBZ TG [20], SwissTabac [33], AgorA [39], swissgranum [67], AG [73], LWBVD [78], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], VS [109], USC [113], VD [114], FR [126], TBV [130], IFELV [137], ASF [144], Lobag [150], JU [168] e NW [173] chiedono l'abrogazione dei capoversi 4, 5, 6 e 7 (per la motivazione cfr. art. 6). APDP [16] chiede che le precedenti autorizzazioni possano essere convertite a titolo gratuito in nuove autorizzazioni e rimangano valide a tempo indeterminato. USVP [38], SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] chiedono di vagliare la possibilità di estendere la validità delle esistenti autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti per la protezione del legno oltre il 31.12.2006, o di conferire loro validità illimitata. ZG [46], SSIV [71], BD ZH [119], SO [171] e TI [118] ritengono che le disposizioni transitorie siano molto complicate e difficilmente comprensibili. Pertanto esse andrebbero semplificate sia nel linguaggio che nei contenuti. ZG [46], SSIV [71], BD ZH [119], SO [171] e TI [118] chiedono termini transitori unificati e corsi di ripetizione obbligatori per tutte le autorizzazioni speciali. SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95] e FSD [111] chiedono di prevedere, nel periodo di transizione dalla legislazione previgente alla nuova legislazione concernente le autorizzazioni speciali nei disegni di regolamenti ancora da elaborare per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, soluzioni pragmatiche e a basso costo per la conversione delle autorizzazioni speciali preesistenti.

BD ZH [119] chiede che venga abrogata la limitazione temporale delle autorizzazioni speciali per l'impiego agricolo di prodotti fitosanitari. ASD [133] ritiene che i droghieri titolari delle previgenti autorizzazioni generali per il commercio dei veleni dei tipi C e B possano continuare a svolgere le loro attività nell'ambito della nuova legislazione, fatte salve le eventuali eccezioni previste dall'articolo 6.

Cpv. 1

BL [36], SSIV [71], BD ZH [119], SO [171] e TI [118] chiedono di modificare il capoverso 1 come segue: "Le autorizzazioni speciali per l'impiego di fluidi refrigeranti ai sensi della previgente ordinanza sulle sostanze restano valide fino al 31 dicembre 2006." In un settore come quello dei fluidi refrigeranti, che negli ultimi anni ha subito notevoli sviluppi, si rende necessaria una formazione periodica degli esperti. SZ [101] e UK [172] chiedono la seguente modifica: "Le autorizzazioni speciali per l'impiego di fluidi refrigeranti, ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze, restano valide per cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza."

Cpv. 2

SH [22] e GL [47] chiedono (fatta salva la modifica dell'art. 6 cpv. 4) la seguente modifica della lettera b: "illimitatamente, se il titolare ha frequentato con successo un corso sui veleni relativo ai prodotti per la protezione del legno ai sensi della previgente legislazione sui veleni." BL [36], SSIV [71], SZ [101], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono di sostituire nella lettera b l'espressione "un'autorizzazione generale per il commercio dei veleni o di un relativo libro dei veleni" con "un attestato d'esame sui veleni". L'autorizzazione per il commercio dei veleni o il libro dei veleni sono intestati a un'azienda, finché essa soddisfa i presupposti, e rappresenta solo un'"istantanea" della situazione. Inoltre SZ [101] e UK [172] chiedono che anche la limitazione temporale sia

fissata a 5 anni dall'entrata in vigore della legislazione. BD ZH [119] chiede la seguente precisazione della lettera b: "illimitatamente, se il titolare dispone di un attestato d'esame sui veleni ai sensi della previgente ordinanza sui veleni che...".

Cpv. 3

SH [22] chiede che il capoverso 3 lettera a venga modificato come segue: "hanno frequentato con successo uno specifico corso sui veleni ai sensi della previgente legislazione sui veleni."

Cpv. 4

Prométerre [31] chiede l'abrogazione di questo capoverso, motivato dal suo parere contrario al rinnovo degli attestati per l'autorizzazione speciale nell'agricoltura.

Cpv. 5

SH [22], BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], SO [171] e UK [172] ne chiedono la seguente modifica: "...l'autorizzazione generale E per l'uso di fumiganti ai sensi della previgente ordinanza sui veleni e..."

Art. 18 Entrata in vigore

Qualora per via degli sviluppi nell'UE (REACH) dovesse slittare l'entrata in vigore dell'intero pacchetto di ordinanze relative alla LPChim, BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] chiedono l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni dell'ORRPChim non interessate dagli sviluppi UE. EMPA [84] chiede di rimandare l'entrata in vigore dell'ORRPChim al 1° luglio 2006 o di concedere all'industria elettronica un termine transitorio fino al 1° luglio 2006, affinché l'industria elettronica svizzera possa adeguarsi di pari passo con l'industria europea evitando così problemi onerosi.

Commenti agli allegati

1 Disposizioni per determinate sostanze

1.1 Composti organici alogenati

N. 11

GP [106] e WWF [167] osservano come questi divieti di produzione devono rimanere in vigore per gli impegni già assunti dalla Svizzera sottoscrivendo la Convenzione POP.

Let. b

TI [118] vorrebbe introdurre dei valori limite per le impurità inevitabili.

N. 2

SO [171] chiede che venga consentita l'importazione di rifiuti contenenti composti organici alogenati in vista della loro eliminazione in impianti conformi allo stato della tecnica.

Cpv. 1 lett. b

EAWAG [127] chiede che sotto il numero 3 lettera d venga aggiunto che tali prodotti intermedi non possono essere trasportati.

Cpv. 2

EAWAG [127] ne chiede lo stralcio. Per SO [171] la sospensione del divieto d'impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell'UE.

N. 3

OW [14], BL [36], GL [47], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120] nonché SSIV [71] e UK [172] accolgono con favore il divieto del Mirex e Dicofol nonché la sospensione dell'eccezione per il lindano nei prodotti antiparassitari per sementi. GP [106] e WWF [167] accolgono con favore il divieto totale del Dicofol, il mantenimento del divieto di precursori dei POP come i composti 2,4,5-triclorofenossici e del pentaclorofenolo. Inoltre GP [106] e WWF [167] chiedono di inserire nell'elenco dei composti organici alogenati vietati le dibenzodiossine e i dibenzofurani alogenati (Convenzione POP). Chiedono anche che per motivi di sicurezza si sancisca che il trasporto di prodotti intermedi di cui alla lettera d è vietato.

1.2 Cloroparaffine a catena breve

TG [23], BL [36], GL [47], SSIV [71], AI [117], BD ZH [119] e AR [120] accolgono espressamente con favore le restrizioni all'impiego di cloroparaffine a catena breve.

GP [106], EAWAG [127], WWF [167], TG [23], BL [36], GL [47], SSIV [71], AI [117], BD ZH [119], AR [120], OW [14], ZG [46], SZ [101], SG [112], UK [172] e TI [118] chiedono di estendere le restrizioni d'impiego anche alle cloroparaffine a catena media.

OW [14], BL [36], ZG [46], GL [47], SSIV [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], UK [172] e TI [118] chiedono che il termine "sostanze per il trattamento dei metalli" venga definito nel testo dell'ordinanza come descritto nelle note esplicative.

1.3 Idrocarburi alogenati alifatici

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono con favore il rilevamento e la messa in evidenza dei divieti d'impiego per determinati idrocarburi alogenati alifatici in un nuovo allegato. BL [36] accoglie favorevolmente il divieto del cloroformio. TI [118] chiede un divieto di fornire il cloroformio a privati.

N. 3 cpv. 1

TI [118] vorrebbe precisare come segue l'indicazione riportata sull'imballaggio: "Destinato all'uso esclusivo in impianti industriali chiusi".

1.4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120] e UK [172] accolgono con favore che questo allegato sia stato recepito senza modifiche dall'Osost.

TI [118] chiede che tutte le sostanze ivi menzionate siano identificate con i relativi numeri CAS.

N. 6

SSIC [58] vorrebbe che al numero 62 capoverso 3 in luogo di una richiesta sia prevista una deroga per qualità minime come quelle impiegate nelle attività analitiche di laboratorio.

1.5 Sostanze stabili nell'aria

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120] e UK [172] accolgono con favore che questo allegato sia stato recepito senza modifiche dall'Osost.

USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] fanno presente che questo allegato non è conforme all'UE, oltre a comportare notevoli oneri amministrativi. UPSA [95] fa inoltre presente che vigilerà affinché l'esecuzione di questo allegato non comporti ostacoli al commercio.

TI [118] chiede che tutte le sostanze ivi menzionate siano identificate con i relativi numeri CAS.

1.6 Amianto

Swissmem [94] è d'accordo con le lievi modifiche apportate all'allegato.

N. 2

EAWAG [127] accoglie espressamente con favore che i divieti siano stati precisati rispetto all'Osost.

BD ZH [119], AR [120], EAWAG [127], BL [36], SSIV [71], SZ [101] e UK [172] accolgono con favore il mantenimento dell'esistente divieto totale dell'amianto nelle lettere a e b. AI [117], BD ZH [119], AR [120], SSIV [71], BL [36], SZ [101] e UK [172] accolgono con favore il nuovo esplicito divieto di esportazione di preparati e oggetti contenenti amianto di cui alla lettera c.

N. 3

TI [118] fa presente che allo stato attuale della tecnica l'amianto può oggi essere sostituito in tutti i suoi campi applicativi e che pertanto non sono giustificabili deroghe ai divieti. EAWAG [127] accoglie con favore la precisazione delle deroghe rispetto all'Osost.

Cpv. 2

SH [22], GL [47] e AI [117] chiedono di limitare la disposizione derogatoria agli oggetti d'antiquariato. In caso contrario, GL [47] e AI [117] chiedono l'abrogazione del capoverso 2.

SZ [101], BD ZH [119], AR [120], UK [172] e SG [112] ne chiedono lo stralcio.

Cpv. 3

SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] ne chiedono l'abrogazione.

Integrazione dell'allegato 1.6

BL [36], SSIV [71], SZ [101], UK [172], SO [171] e TI [118] chiedono che la INSAI venga incaricata di tenere un "catasto centrale dell'amianto", nel quale siano registrati gli edifici in cui è nota la presenza di amianto debolmente agglomerato. Il catasto dell'amianto deve essere a disposizione sia degli organi esecutivi delle prescrizioni sulla protezione dei lavoratori sia dei servizi tecnici cantonali competenti per la protezione della salute della popolazione.

1.7 Mercurio

N. 1

TI [118] vorrebbe introdurre dei valori limite per le impurità inevitabili.

N. 3

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] accolgono con favore l'abrogazione delle precedenti deroghe per i prodotti fitosanitari nonché per gli apparecchi di misurazione e di regolazione.

N. 31

Cpv. 2

ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], Swissmem [94] e UPSA [95] chiedono di aggiungere due nuove lettere: g. "Apparecchi medici", h. "Strumenti di sorveglianza e di controllo".

Swissmem [94] vorrebbe aggiungere un nuovo capoverso 2bis che reciti: "L'UFAPP emana in merito al capoverso 2 delle raccomandazioni sullo stato della tecnica destinate alle autorità esecutive."

Cpv. 3

Per SO [171] la sospensione del divieto d'impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell'UE.

N. 32

Cpv. 1 lett. a

Per quanto attiene alle deroghe per i laboratori, BL [36], GL [47], OW [14], SSIV [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], TI [118] e ZG [46] chiedono di vagliare la possibilità di vietare i metodi di analisi ormai obsoleti (COD, test rapidi per la determinazione di PCB e altri) che prevedono l'utilizzazione di reagenti a base di mercurio.

N. 4

Cpv. 2

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] accolgono con favore la prevista estensione del divieto del mercurio agli impianti di elettrolisi. BL [36], SSIV [71], SZ [101], AR [120] e UK [172] chiedono che le disposizioni transitorie per l'impiego del mercurio in impianti per la produzione di cloroalcali mediante elettrolisi vengano integrate con una disposizione secondo cui il proprietario dell'impianto è tenuto a evitare le perdite di mercurio in tali impianti in base allo stato della tecnica, e a fornire all'autorità cantonale a cadenza annuale un rapporto sul contenuto di mercurio nell'impianto. All'autorità cantonale deve essere concessa la facoltà di imporre oneri all'esercizio di impianti che utilizzano mercurio. EAWAG [127] chiede la seguente aggiunta: "I gestori di impianti di elettrolisi sono tenuti a fornire all'autorità ambientale competente un bilancio annuale del mercurio contenuto nell'impianto e nella loro produzione." Inoltre suggeriscono di fare un riferimento al numero 34 dell'allegato 3.2 dell'OPAc, che per l'elettrolisi di cloruri alcalini indica la quantità di mercurio per unità di produzione che può essere immessa in un ricettore naturale.

1.8 Octilfenolo, nonilfenolo e alchilfenoletossilati

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], UK [172], SSIV [71], BD ZH [119], AR [120] e TI [118] accolgono con favore le restrizioni d'impiego integrate e nuove e il raggruppamento delle disposizioni in un nuovo allegato. È sensato disciplinare l'impiego dell'octilfenolo e dei suoi prodotti di etossilazione analogamente al nonilfenolo e ai nonilfenoletossilati. Anche GP [106] e WWF [167] accolgono favorevolmente l'estensione all'octilfenolo, ma ritengono che il divieto debba essere esteso a ulteriori alchilfenoletossilati (specie ai nonilfenoletossilati e agli octilfenoletossilati). Coop [98] è d'accordo con l'introduzione del divieto delle sostanze summenzionate. Per USAM [115] le disposizioni di questo allegato si discostano dalla direttiva CE, e chiede pertanto con vigore che non vengano creati nuovi ostacoli al commercio e che ci si attenga alle prescrizioni della direttiva CE.

Per USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] questo allegato si allontana di molto dalle disposizioni dell'UE; ne propongono perciò una versione rivista sul piano generale nella quale siano disciplinati esclusivamente il nonilfenolo ed i nonilfenoletossilati.

N. 1

EAWAG [127] chiede un nuovo titolo del seguente tenore: "Alchilfenoletossilati, in particolare nonilfenoletossilati, octilfenoletossilati, nonilfenolo e octilfenolo." USVP [38] e ACIMA [40] chiedono di non usare il termine "alchilfenoletossilati" ritenuto fuorviante.

N. 2

EAWAG [127] accoglie favorevolmente l'esteso divieto dei tensioattivi non ionici. TG [23] accoglie con favore il divieto degli alchilfenoletoossilati a causa della loro rilevanza ecotossicologica.

Cpv. 1

Per una migliore visione d'insieme, SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], UPSA [95] e Coop [98] chiedono di integrare il capoverso 1 lettera c anche nell'OCos.

N. 3

EAWAG [127] ritiene che in linea di principio non si debbano accordare deroghe, in quanto i più recenti rilievi ambientali dimostrano come i composti di nonilfenolo sono ancora liberati nell'ambiente sotto forma di metaboliti della degradazione biologica. Le concentrazioni residue riscontrate si attestano in parte ancora nel range dei più recenti valori limite critici.

1.9 Sostanze con effetti ignifughi

Le limitazioni sono accolte con favore da TG [23] e AI [117] per via della rilevanza ecotossicologica di tali sostanze. OW [14], GL [47] e AI [117] accolgono favorevolmente le restrizioni d'impiego integrate e nuove e il raggruppamento delle disposizioni in un nuovo allegato. BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono con favore il mantenimento del divieto dei PBB e l'introduzione di nuovi divieti relativi all'impiego di ulteriori sostanze ignifughe pericolose per la salute e per l'ambiente.

N. 21

SH [22], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], TI [118], GP [106] e WWF [167] chiedono che le definizioni siano estese in modo da comprendere nel campo d'applicazione di queste disposizioni anche le note miscele tecniche di difenileteri polibromurati.

N. 22

Swissmem [94] chiede che venga vagliata la possibilità di recepire nell'ORRPChim i valori limite dello 0.1% in peso per i PBB e i PBDE, attualmente in fase di consultazione per la direttiva comunitaria 2002/95/CE. BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] vorrebbero l'esame di limitazioni analoghe a quelle vigenti per i PBDE anche per l'esabromociclododecano (HBCD).

N. 221

EAWAG [127] chiede di estendere i divieti relativi ai PBB anche agli impieghi diversi dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per SO [171] nel capoverso 2 lettera a la sospensione del divieto d'impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell'UE.

N. 223

EAWAG [127] chiede di estendere i divieti relativi al DecaBDE anche agli impieghi diversi dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciba [51], SGCI [56], KVS [59] ed ecoswiss [60] chiedono di rinviare il divieto del DecaBDE fino a quando l'UE non avrà preso una decisione al riguardo. Qualora venissero decise misure di riduzione dei rischi, esse dovranno essere recepite anche nell'ordinanza svizzera ed entrare in vigore contemporaneamente a quelle dell'UE. BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono di integrare il capoverso 1 come segue: "..., lampade per appartamenti, pezzi di ricambio e pezzi di consumo non possono...". Per SO [171] nel capoverso 2 lettera a la sospensione del divieto d'impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell'UE.

N. 3

Escatec [83] ed EMPA [84] chiedono una deroga dai divieti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche fino al 1° gennaio 2006. SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], Swissmem [94] e USAM [115] ritengono che la disposizione transitoria al capoverso 3 debba essere riformulata affinché si applichi alle apparecchiature messe in commercio prima del 1° luglio 2006 e non a quelle prodotte entro tale data.

1.10 Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione nonché altre sostanze pericolose

GP [106] e WWF [167] ritengono che le sostanze con proprietà di combinazione pericolose, quali i POP, i PIP, i PBT, i vBvP e le sostanze con presenza già singolare di P, B o T, nonché le sostanze con effetti endocrini (distruttori endocrini) debbano essere disciplinate a parte e accolte nel loro complesso in uno specifico allegato dell'ORRPChim. EAWAG [127] chiede almeno un meccanismo che consenta di accogliere, quali sostanze da

notificare, anche in un tempo successivo nell'allegato dell'ORRPChim, le sostanze che nel sistema REACH vengono classificate come particolarmente pericolose nell'ambito della valutazione delle vecchie sostanze. Si suggerisce di accogliere le categorie PBT e vPvB nell'allegato 1.10 o in un nuovo allegato 1.15.

N. 2

BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] accolgono con favore le restrizioni alla fornitura delle sostanze CMR e dei prodotti particolarmente pericolosi. BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] vorrebbero esaminare se i prodotti della classe di tossicità 1* non rientrano più nella normativa a causa della nuova classificazione/etichettatura.

N. 21

OW [14], GL [47] e AI [117] accolgono con favore le restrizioni e i divieti previsti per la fornitura a privati. TI [118] accoglie favorevolmente il divieto di acquistare prodotti chimici pericolosi per privati, non conforme all'UE, per evitare distorsioni del mercato non sostenibili. SH [22], TG [23], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono che per gli stessi prodotti chimici per i quali vige il divieto di fornitura venga emanato nel numero 2 anche un divieto d'importazione per i privati. EAWAG [127] vorrebbe un divieto generale d'importazione di tali sostanze.

Cpv. 2

Ciba [51], SGCI [56], KVS [59] ed ecoswiss [60] chiedono di stralciare questa disposizione in quanto non conforme al diritto UE vigente.

Cpv. 3

Let. a

GP [106] e WWF [167] sottolineano l'importanza di questa disposizione per la salvaguardia del livello di protezione della popolazione e in particolare del consumatore.

Let. b

ecoswiss [60], SGCI [56], SKW [62], ACIMA [40] e FSD [111] fanno presente che il divieto di fornire biocidi tossici a consumatori finali privati esula da quanto prescritto dalla direttiva 98/8/CE. ecoswiss [60] e SKW [62] fanno rilevare in generale come il numero 21 dell'allegato 1.10 dell'ORRPChim stabilisca le restrizioni meramente sulla base del pericolo (hazard) senza prendere in considerazione la valutazione del rischio. Ciò è certamente comprensibile nell'ottica del principio precauzionale per i prodotti destinati al pubblico, ma non opportuno nel caso di determinate tipologie di prodotti.

N. 22

BL [36], SSIV [71], SZ [101], AR [120], SO [171], UK [172] e LU [66] suggeriscono di rivedere la disciplina concernente la fornitura di sostanze e preparati pericolosi a minorenni, e di restringerla eventualmente ai minorenni che impiegano tali sostanze e prodotti a titolo professionale o commerciale sotto la guida di una persona competente. KVS [59] riscontra una contraddizione fra questa disposizione e l'articolo 5, che sostanzialmente permette la fornitura ai minorenni che hanno avuto una formazione specifica, ma non impiegano tali sostanze e preparati a titolo professionale o commerciale. Coop [98] fa presente che la disposizione è gravosa e difficilmente comprensibile, sostenendo che un divieto di fornitura non sia giustificato in nessun caso. Inoltre la richiesta differenziazione fra minorenni che impiegano o meno tali sostanze a titolo professionale o commerciale è difficilmente attuabile nella pratica. GP [106] e WWF [167] evidenziano l'importanza di questa disposizione per la salvaguardia del livello di protezione.

Cpv. 1

KVS [59] chiede che nei cpv. 1 e 3 del numero 22 vengano definite le espressioni "forniti nell'ambito dell'attività professionale e commerciale" e "trattano nell'ambito dell'attività privata [sic!] o di quella artigianale". TG [23] accoglie con favore il divieto di fornitura a minorenni, ma ritiene incomprensibile che tale divieto valga solo per la fornitura nell'ambito dell'attività professionale e commerciale. TG [23] chiede pertanto lo stralcio del passo: "né nell'ambito dell'attività professionale, né in quello dell'attività commerciale". Inoltre TG [23] chiede un nuovo capoverso 4 del seguente tenore: "Se sussistono dubbi in merito all'età della persona acquirente, essa è tenuta a dimostrare la propria identità esibendo al fornitore un documento di riconoscimento."

Let. b

TI [118] chiede che vengano aggiunte le frasi di rischio "R 45, R 46, R 49, R 60 e R 61".

Let. e

USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], KVS [62], UPSA [95], Lonza [116] e VSSI [149] chiedono di sostituire "R 50 e R 53" con "R 50/R 53".

Cpv. 3

TI [118] vorrebbe che la disposizione valga solo per i minorenni che non si trovano sotto la guida di una persona adulta competente. KVS [59] chiede che nei cpv. 1 e 3 del numero 22 vengano precisate le espressioni "forniti nell'ambito dell'attività professionale e commerciale" e "trattano nell'ambito dell'attività privata [sic!] o di quella artigianale".

N. 3

Cpv. 3

VSSI [149] chiede di sostituire il termine "benzina" con "carburanti" per tenere debitamente conto di tutti i carburanti noti.

1.11 Sostanze liquide pericolose

BL [36], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], OW [14], GL [47] e TI [118] accolgono esplicitamente con favore le disposizioni poiché contribuiscono a prevenire i casi d'intossicazione mediante oli per lampade, verificatisi in passato specialmente nei bambini.

N. 1

SH [22], BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono un'estensione a sostanze e preparati liquidi "pericolosi per l'ambiente". SH [22] propone il seguente adeguamento del testo: "Sono considerati sostanze e preparati liquidi pericolosi quelli contenenti una delle proprietà di cui all'articolo 3 capoversi 2-4 OPChim."

1.12 Benzene

OW [14], TG [23], BL [36], GL [47], AI [117], AR [120] e SO [171] accolgono con favore i limiti più severi per il benzene in sostanze e preparati. OW [14], TG [23], BL [36], GL [47], AI [117], AR [120], SO [171], ZG [46], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119] e UK [172] chiedono che si esamini criticamente la deroga per le benzine per motori e che si vagli la possibilità di abbassare i limiti, in considerazione della necessità di ridurre al minimo le sostanze cancerogene. Anche TI [118] critica il fatto che le disposizioni non garantiscono la necessità di minimizzazione e che esiste un'incompatibilità con la legge contro l'inquinamento atmosferico. Pertanto chiede una formulazione più restrittiva.

1.13 Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici

N. 2

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono con favore il divieto dell'immissione sul mercato di determinati nitroaromatici e ammine aromatiche nonché di un colorante azoico per la tintura di prodotti tessili e di cuoio.

N. 3 (nuovo)

USVP [38], ACIMA [40] e UPSA [95] chiedono che l'imballaggio di sostanze e preparati di cui al numero 2 capoverso 1 destinati solo a utilizzatori professionali debbano recare, in modo ben leggibile ed indelebile, un'apposita dicitura in due lingue ufficiali.

SGCI [56] ed ecoswiss [60] fanno notare che la direttiva 76/769/CEE richiede per l'etichettatura delle sostanze e dei preparati di cui all'allegato 1.13 numero 2 capoverso 1 una particolare dicitura: "Uso riservato agli utilizzatori professionali". Data la scarsa rilevanza nella pratica, e al fine di evitare inutili avvertenze aggiuntive, sarebbe opportuno rinunciare a tale etichettatura specifica.

1.14 Di- μ -ossi-di-nbutilstannio-idrossiborano (DBB)

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono con favore il divieto dell'immissione sul mercato di DBB conformemente alle disposizioni dell'UE.

2 Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti

2.1 Detersivi per tessili

VTS [68] ritiene che le disposizioni concernenti i prodotti ausiliari per la lavatura e la pulizia dei tessili siano in larga misura armonizzate alle prescrizioni comunitarie. Non ne risultano novità sostanziali per gli utilizzatori. SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] osservano che l'allegato 2.1 è basato sulla proposta di regolamento CE del 4 settembre 2002 relativo ai detersivi. L'allegato 2.1 viene accettato a condizione che tale regolamento entri in vigore entro il 1° gennaio 2005 e che nell'allegato 2.1 siano presi in considerazione i necessari adeguamenti al regolamento definitivo. SKW [62] e FTS [70] ritengono che il recepimento anticipato del regolamento comunitario relativo ai detersivi sia sproporzionato. SRF [165] fa rilevare che si dovrebbe estendere l'etichettatura ai detersivi e ai prodotti di pulizia.

N. 1

FTS [70] chiede che nel capoverso 2 siano eccettuati dal campo d'applicazione i prodotti usati in processi speciali di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessuti; quale alternativa, chiede che l'allegato 2.1 non sia applicabile ai processi di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessuti.

N. 22

Numerosi Cantoni (OW [14], BL [36], GL [47], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], TI [118], ZG [46]) nonché SSV [71], EAWAG [127], UK [172], GP [106] e WWF [167] accolgono con favore il mantenimento del divieto dei fosfati. OW [14], BL [36], GL [47], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], TI [118] nonché SSV [71], EAWAG [127] e UK [172] accolgono con favore il divieto totale degli alchilfenoletoossilati.

BL [36], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], TI [118] nonché SSV [71], EAWAG [127] e UK [172] accolgono favorevolmente anche l'inasprimento dei requisiti di biodegradabilità dei tensioattivi, nonché l'estensione dell'obbligo di dichiarazione delle sostanze odorose. Ritengono che l'adeguamento immediato dell'ORRPChim al regolamento CE sui tensioattivi, in fase di preparazione, sia sensato. SSV [71], SZ [101], BD ZH [119], UK [172] e TI [118] accolgono con favore il mantenimento della limitazione dell'EDTA. KVS [62] ritiene che nel momento in cui entra in vigore la presente ordinanza i divieti di cui al capoverso 1 lettere e-h debbano essere armonizzati con la legislazione comunitaria. È importante che a tale riguardo la Svizzera non prenda un'iniziativa individuale. Coop [98] fa presente che i divieti di cui al capoverso 1 lettere f-h esulano dai regolamenti comunitari vigenti e ritiene che ciò sia accettabile soltanto se si provvederà a un coordinamento delle scadenze con il regolamento vigente nell'UE.

N. 24

TI [118] vorrebbe che sull'etichettatura dei fosfati e dell'EDTA figurino i tenori precisi e non i valori percentuali. Ciò renderebbe molto più semplici le verifiche da parte degli organi esecutivi. SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95] e M [65] chiedono di stralciare il capoverso 3 lettera c e di introdurre invece un obbligo di dichiarazione delle sostanze odorose, riportate nell'elenco degli ingredienti aromatici allergizzanti contenuto nel parere SCCNFP/0017/98 dell'8 dicembre 1999 del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), se la loro concentrazione è superiore allo 0.01 per cento in massa. Anche KVS [62] e Coop [98] chiedono che nel capoverso 3 lettera c venga inserito un valore di tolleranza di 100 ppm in analogia all'UE.

N. 3

KVS [62] e Coop [98] ne chiedono lo stralcio.

N. 4

M [65] chiede di fissare la data di entrata in vigore analogamente a quella della corrispondente direttiva CE.

2.2 Prodotti di pulizia

SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], Coop [98], SSV [71], AR [120] e SKW [62] rimandano alle loro richieste e osservazioni relative all'allegato 2.1, che valgono per analogia anche per i prodotti di pulizia. VTS [68] accoglie con favore il fatto che ora sono considerati prodotti di pulizia soltanto i prodotti che dopo il loro impiego possono essere eliminati con le acque di scarico. Ciò costituisce un vantaggio per gli utilizzatori. EPFL [123] vorrebbe un divieto dei fosfati valido per tutti i prodotti di pulizia o almeno per i detersivi per stoviglie a mano e per i prodotti per lavastoviglie. SKW [62] e FTS [70] ritengono che il recepimento anticipato del regolamento comunitario relativo ai detersivi sia sproporzionato.

OW [14], BL [36], GL [47], SZ [101], AI [117], AR [120] nonché SSV [71] e UK [172] accolgono favorevolmente il mantenimento del divieto dei fosfati e il divieto totale degli alchilfenoletoossilati. SSV [71], SZ [101] e UK [172] accolgono con favore il mantenimento della limitazione della concentrazione dell'EDTA.

N. 24

SRF [165] fa rilevare che si dovrebbe estendere l'etichettatura dei detersivi e dei prodotti di pulizia. TI [118] vorrebbe che almeno sull'etichettatura dell'EDTA figurino i tenori precisi e non i valori percentuali. Ciò renderebbe molto più semplici le verifiche da parte degli organi esecutivi. SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95] e M [65] chiedono di stralciare il capoverso 3 lettera c e di introdurre invece un obbligo di dichiarazione delle sostanze odorose riportate nell'elenco degli ingredienti aromatici allergizzanti, contenuto nel parere SCCNFP/0017/98 dell'8 dicembre 1999 del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), se la loro concentrazione è superiore allo 0.01 per cento in massa. Anche KVS [62] e Coop [98] chiedono che nel capoverso 3 lettera c venga inserito un valore di tolleranza di 100 ppm in analogia all'UE.

N. 4

M [65] chiede di fissare la data di entrata in vigore analogamente a quella della corrispondente direttiva CE.

2.3 Solventi

OW [14], BL [36], GL [47], AR [120] e SSIV [71] accolgono con favore il recepimento dell'allegato dall'Osost. VTS [68] valuta positivamente soprattutto il mantenimento delle disposizioni relative ai solventi alogenati. SO [171] vuole che i prodotti contenenti quantità notevoli di solventi clorati debbano essere classificati in una classe di pericolosità che ne impedisca l'acquisto da parte di privati.

N. 51 cpv. 3

TI [118] chiede di stralciare "o incenerisce".

N. 52

SO [171] chiede che si prescriva l'obbligo di ripresa a partire da 5 litri. Devono essere autorizzati a vendere solventi alogenati soltanto i commercianti di prodotti chimici per i quali anche la ripresa non costituisce un problema.

2.4 Biocidi

N. 1

OW [14], SO [171], ZG [46], BL [36], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] nonché UK [172], SSIV [71] ed EAWAG [127] accolgono con favore il recepimento delle disposizioni relative ai prodotti per la protezione del legno dall'Osost.

N. 12

Cpv. 2 lett. a

OW [14], EAWAG [127], SO [171], ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono favorevolmente la nuova restrizione per la fornitura di olio di catrame a privati.

Cpv. 3 e numero 13 cpv. 1

Per le FFS [145] questo divieto è troppo restrittivo. Il legno che contiene olio di catrame in percentuali superiori ai limiti consentiti dovrebbe poter essere impiegato nelle costruzioni non accessibili al pubblico. Non è ragionevole concedere deroghe solo per la costruzione di rotaie.

Cpv. 4

SH [22], TG [23], ACCS [24], LU [66], AG [73], BD ZH [119], EAWAG [127], SO [171], AR [120], AI [117], ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], UK [172] e TI [118] ritengono che la formulazione "può essere fornito soltanto se è utilizzato per..." può in pratica dar adito ad abusi e malintesi. Anche l'utilizzatore deve avere degli obblighi e occorre perciò emanare un divieto d'impiego.

Cpv. 5:

SO [171] chiede di vietare in linea generale l'importazione del legno trattato, in quanto questa restrizione rende difficile l'esecuzione della presente ordinanza e il lavoro degli organi doganali.

N. 13 cpv. 2:

SH [22], GL [47] e AI [117] ne chiedono lo stralcio. Per SO [171] la sospensione del divieto d'importazione dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell'UE.

N. 22

OW [14], EAWAG [127], SO [171], TG [23], ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono con favore i divieti dell'arsenico e dell'organostagno in acque industriali, pitture e lacche. EPFL [123] ritiene che il termine "triarylétains qui sont chimiquement liés" non sia univoco e ne chiede la precisazione. Lo stesso dicasi per il numero 23.

N. 42

AI [117], GL [47] e OW [14] chiedono che per quanto concerne il divieto d'importazione di vernici antivegetative per l'uso proprio ci si attenga all'Osost. EAWAG [127], SO [171], TI [118], AI [117], GL [47], ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119] UK [172], GP [106], WWF [167], TG [23], ACCS [24], LU [66], AG [73], SG [112] e AR [120] chiedono che, una volta abolito il divieto d'importazione conformemente all'Osost, il divieto d'immissione sul mercato delle vernici antivegetative contenenti triarilici dello stagno o arsenico venga integrato con un divieto

d'impiego. SSIGA [19] chiede un divieto d'immissione sul mercato di tutte le vernici antivegetative contenenti biocidi ad eccezione di quelle a base di rame.

N. 5

SO [171] chiede di stralciare il capoverso 2 poiché la "ripresa gratuita" è già disciplinata dall'articolo 22 LPChim.

2.5 Prodotti fitosanitari

OW [14], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], BD ZH [119], SO [171], TI [118], ZG [46] e SSIV [71] accolgono con favore il recepimento delle prescrizioni per l'utilizzo dall'ordinanza sulle foreste. GR [99] e AI [117] chiedono che le limitazioni d'impiego di prodotti fitosanitari in zone di protezione delle acque debbano essere sancite obbligatoriamente nell'ORRPChim. Qualora l'ORRPChim non entrasse in vigore si dovranno apportare opportune modifiche all'Osostr.

N. 11

Secondo APDP [16] deve rimanere possibile l'impiego di prodotti contro erbacce con semi volanti e stoloni, specialmente nelle siepi, ai margini di boschi, sugli spiazzoli adibiti a deposito, sulle scarpate e le strisce verdi, nonché lungo le strade e i binari. Nelle foreste la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e la lotta contro il bostrico non devono essere limitate più di quanto sia stato fatto finora.

Cpv. 1 lett. e

OW [14], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], BL [36], SSIV [71], FR [126], SO [171], GL [47], LU [66], ZG [46] e BD ZH [119] chiedono che l'impiego di prodotti fitosanitari sia generalmente vietato nella zona di protezione S2. LU [66], SO [171] e SSIV [71] propongono di fissare un adeguato termine transitorio e di prevedere il versamento di indennità al fine di evitare casi di rigore per le aziende interessate. BD ZH [119] vuole che nella zona di protezione adiacente sia consentito soltanto l'impiego di prodotti fitosanitari la cui non nocività sia comprovata nel caso specifico. OW [14], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], BL [36], SSIV [71], FR [126], SO [171], GL [47] e AI [117] chiedono di disciplinare nell'ORRPChim le limitazioni d'impiego di prodotti fitosanitari nelle zone di protezione delle acque. TI [118] vorrebbe estendere il divieto addirittura alla zona S3.

Cpv. 1 lett. e

TG [23] chiede l'estensione "nelle zone S1 e S2 delle zone di protezione delle acque sotterranee..."

Cpv. 1 lett. f

OW [14], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], BD ZH [119], SO [171], TI [118], BUW LU [139], ZG [46] e SSIV [71] accolgono favorevolmente l'estensione del divieto d'impiego nel bosco dalla zona S2 all'intera zona di protezione.

BUW LU [139] accoglie con favore anche il divieto d'impiego in una fascia larga tre metri lungo il margine del bosco e chiede che in questa sede andrebbe menzionato esplicitamente il divieto di principio dell'impiego di diserbanti nelle foreste. BL [36] chiede un riesame approfondito del divieto d'impiego nell'intera zona S del bosco, considerando nella valutazione il trattamento mirato di cataste di legna temporaneamente depositati in maniera decentrata nel bosco. AG [73] chiede che si scriva "nel bosco compreso il margine del bosco" invece di "nel bosco e in una fascia larga tre metri lungo il suo margine". FFS [145] vuole per maggiore chiarezza che il divieto di prodotti fitosanitari nella zona S2 rimanga evidente nell'ORRPChim e che non si faccia solo riferimento all'OPAc. BS [166] non ritiene sensata l'estensione del divieto alla zona S3.

Cpv. 2

NE [74] vorrebbe che si parli di "croissance végétal", altrimenti non è chiaro se vi sono compresi anche gli algicidi. AI [117] chiede di rivedere il testo in modo tale che la disposizione abbia un senso sia nel linguaggio che nei contenuti. BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono di estendere il divieto agli oggetti che emettono erbicidi.

Cpv. 3

OW [14], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], BL [36], SSIV [71], FR [126], SO [171], GL [47], LU [66], ZG [46] e BD ZH [119] chiedono che l'impiego di prodotti fitosanitari sia generalmente vietato nella zona di protezione S2. LU [66], SO [171] e SSIV [71] propongono di fissare un adeguato termine transitorio e di prevedere il versamento di indennità al fine di evitare casi di rigore per le aziende interessate. BD ZH [119] vuole che nella zona di protezione adiacente sia consentito soltanto l'impiego di prodotti fitosanitari la cui non nocività è comprovata nel caso specifico.

Cpv. 4

CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11], LBBZ TG [20], SwissTabac [33], AgorA [39], LBBZ ZG [55], SGCI [56], ecoswiss [60], swissgranum [67], SPIA [87], ASETA [92], BE [107], USC [113], NW [173], TBV [130], ASF [144],

SH [22], BD ZH [119], LWBVD [78], Prométerre [31], USPV [86], VD [114], GE [122], IFELV [137], JU [168] e FR [126] vorrebbero che siano precisati i limiti d'impiego di un prodotto fitosanitario, nel senso che il valore limite deve essere ripetutamente o costantemente superato, poiché con la formulazione attuale il valore di tolleranza viene ridotto a 0,0, il che è in contrasto con l'OPAc.

ZH [72] respinge la procedura di omologazione relativa ai prodotti fitosanitari nella zona S2 delle zone di protezione delle acque sotterranee e chiede un divieto di principio dell'impiego di prodotti fitosanitari nella zona S2 nonché una lista positiva dei prodotti eccettuati.

N. 12

TI [118] non vorrebbe deroghe dal divieto d'impiego di prodotti fitosanitari nella zona S2 e ne chiede inoltre l'estensione alla zona S3.

CSF [3], LBBZ GR [10], SH [11, 22], TG [20], Prométerre [31], SwissTabac [33], AgorA [39], LBBZ ZG [55], swissgranum [67], AG [73], BE [107], VS [109], VD [114], GE [122], NW [173], TBV [130], IFELV [137], JU [168], SO [171], TI [118], LWBVD [78] e ZH [119] vorrebbero sostituire il termine "trattamenti pianta per pianta" con "trattamenti localizzati". SGCI [56], ecoswiss [60], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], USC [113], FR [126] e ASF [144] chiedono di sostituire tale termine con "trattamenti pianta per pianta e trattamenti localizzati". FFS [145] vorrebbe sostituire il termine "trattamenti pianta per pianta" con "trattamenti di piante singole". AG [73] chiede di vagliare la possibilità di allentare il divieto di erbicidi vigente per i bordi delle strade qualora la pressione delle malerbe sull'area agricola adiacente aumentasse di molto.

Cpv. 1

OW [14], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], BL [36], SSIV [71], FR [126] e SO [171] trovano inadeguata la definizione dei prodotti per la conservazione delle scorte come prodotti fitosanitari e chiedono che siano formulate disposizioni specifiche per i prodotti per la conservazione delle scorte. GL [47] e AI [117] vorrebbero sostituire il termine "prodotti per la conservazione delle scorte" con "prodotti fitosanitari destinati a conservare i raccolti in impianti o edifici chiusi".

Cpv. 2

CSF [3], LBBZ GR [10], SH [11, 22], TG [20], LBBZ ZG [55], BE [107], NW [173], TBV [130], JU [168] e SO [171] chiedono che dai divieti di cui al numero 11 capoverso 1 lettere c e f siano eccettuati i trattamenti localizzati su piante problematiche nel settore adiacente coltivato a prato, sempre che esse non possano essere combattute diversamente. I settori coltivati a prato lungo i boschi dovrebbero essere equiparati a quelli lungo le siepi. In entrambi i casi la deroga non deve però essere applicabile alle superfici boscate. LWBVD [78] e BD ZH [119] vorrebbero che i trattamenti localizzati su piante problematiche siano consentiti anche nella fascia larga tre metri lungo i margini dei boschi.

Cpv. 3

LWBVD [78] propone di estendere la deroga a "nel bosco e in una fascia larga tre metri lungo le acque superficiali". JU [168] propone una nuova lettera e: "per la lotta contro arbusti su pascoli boscati."

Cpv. 4

BS [166] non ritiene sensata l'estensione del divieto d'impiego di prodotti fitosanitari nel bosco alla zona S3.

CSF [3], LBBZ GR [10], SH [11, 22], LBBZ TG [20], AgorA [39], LBBZ ZG [55], swissgranum [67], BE [107], NW [173], SO [171], TI [118], Prométerre [31], VD [114], GE [122], IFELV [137], SGCI [56], ecoswiss [60], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], USC [113], FR [126], ASF [144], JU [168] e FES [90] chiedono di non limitare la deroga solo alle strade nazionali e cantonali poiché gli stessi problemi possono verificarsi anche su altre strade e sentieri. BD ZH [119] vorrebbe estendere la deroga addirittura agli aeroporti e chiede che la scelta dei mezzi debba essere concordata con il servizio fitosanitario cantonale. JU [168] e IFELV [137] vorrebbero anche una deroga al divieto di cui al numero 11 capoverso 2 lettera d.

Cpv. 5

SwissTabac [33], LBBZ TG [20], TBV [130], swissgranum [67], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], FR [126], USC [113], ASF [144] e LBBZ TG [20] chiedono un'estensione della deroga dal divieto di cui al numero 11 capoverso 2 lettera d lungo le acque superficiali.

N. 2

BD ZH [119], SO [171], TI [118], ZG [46] e SSIV [71] accolgono esplicitamente con favore l'obbligo di riconsegna di prodotti fitosanitari. FES [90] chiede di sostituire nel capoverso 1 il termine "persona autorizzata a prenderli in consegna" con "posto autorizzato a prenderli in consegna".

Cpv. 2

Prométerre [31], AgorA [39], NE [74], FES [90] e IFELV [137] ritengono che il limite di "piccole quantità" sia suscettibile di differenti interpretazioni. Pertanto chiedono di cancellare la limitazione e di mantenere la prassi attuale (nessuna quantità limite). SO [171] chiede l'abrogazione di questo capoverso perché l'articolo 22 LPChim disciplina già la materia. Prométerre [31] fa presente che neanche nell'OPF viene fissato un limite. FES [90] propone di fissare un limite di 25 kg per evitare contraddizioni con l'OTRif.

2.6 Concimi

BDU [157] deplora la sistematica eterogenea adottata per i concimi e chiede l'elaborazione di un'ordinanza concernente tutto ciò che riguarda i concimi e la concimazione. ZG [46], BL [36], GL [47], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono che si mantenga il valore limite per il cadmio in concimi minerali. BL [36], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono un esame del campo d'applicazione della nozione di concime per i fertilizzanti per piante ornamentali. ZG [46], BL [36], GL [47], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], TI [118], SH [22] ed EAWAG [127] chiedono che i valori limite di sostanze nocive relativi a tutti i concimi siano riportati nell'ORRPChim e non nell'OCon.

N. 22

UR [103] vorrebbe che sia sancito, in via precauzionale, che i rifiuti dell'industria non alimentare, specie la cartaccia e rifiuti simili (fanghi di carta), non devono essere compostati. In tale ambito sarebbe opportuno redigere una lista positiva. BD ZH [119] chiede che la restrizione relativa all'acqua di processo, basata sull'osservazione del valore limite, venga rimpiazzata da una concezione basata sul carico inquinante. AG [73] chiede riguardo al capoverso 3 che oltre ai fanghi di depurazione sia vietato aggiungere al compostato, al digestato e all'acqua di processo i fanghi di carta.

N. 233

ASAC [156] chiede di stralciare la disposizione oppure di assoggettare tutti i concimi alla medesima corresponsabilità dei fabbricanti/distributori.

N. 234

ASAC [156] chiede che nel capoverso 2 sia disposto che l'UFAG valuta e pubblica a cadenza annuale i risultati delle analisi. SO [171] chiede che il controllo di qualità spetti ai Cantoni o a un ente da loro incaricato. Essi devono provvedere affinché i parametri di cui al numero 221 capoverso 1 b-e siano esaminati almeno una volta l'anno e affinché i risultati relativi all'impianto vengano trasmessi all'UFAG e all'UFAFP. Le spese delle analisi sono a carico del detentore dell'impianto, indipendentemente dal fatto che il controllo dia adito o meno a una contestazione.

N. 31

ASAC [156] chiede che sia permesso impiegare i concimi ottenuti dal riciclaggio e i concimi minerali anche nel caso in cui il concime aziendale non è sufficiente o non è adatto a coprire il fabbisogno di materia organica dei terreni.

N. 321

TG [20, 23] e TBV [130] chiedono una precisazione, nel senso che i concimi azotati e i concimi liquidi possano essere sparsi anche quando è garantito che l'azoto sarà disponibile principalmente durante il periodo di crescita delle piante, che lo spargimento di liquami su erbai avvenga dopo la fine del periodo vegetativo, solo quando le temperature del suolo sono scese, e in ogni caso soltanto se non pregiudicano la qualità delle acque. USC [113] chiede l'abrogazione del capoverso 1 e una precisazione dell'attuale capoverso 2, nel senso che i concimi azotati e i concimi liquidi possano essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di riceverli e di assorbirli. LBBZ TG [20] e TBV [130] chiedono di usare il termine "congelato" anziché "gelato" e l'espressione "ricoperto di molta neve" anziché "ricoperto di neve". TG [23] chiede una definizione più precisa dei termini "saturo d'acqua", "gelato", "ricoperto di neve" e "troppo secco".

N. 322

ASAC [156] chiede di inserire nel capoverso 2 anche "il compostato e il digestato utilizzati per aumentare il tenore di materia organica". Occorre inoltre aggiungere un passo che obblighi l'UFAG ad emanare linee guida relative a tali impieghi.

N. 331

ZG [46], BL [36], GL [47], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], TI [118] e TG [23] chiedono che nel capoverso 1 lettera b siano prescritte distanze per le praterie a carice e le paludi. BD ZH [119] osserva in merito al capoverso 2 l'importanza del divieto di impiegare concimi aziendali

liquidi nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2. BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], TI [118] e BUW LU [139] accolgono favorevolmente nel capoverso 5 la trasposizione delle prescrizioni per l'utilizzo dall'ordinanza sulle foreste all'ORRPChim e l'estensione del divieto d'impiego nel bosco dalla zona di protezione S2 all'intera zona di protezione. BS [166] non ritiene sensata l'estensione del divieto d'impiego alla zona S3, in quanto ciò renderebbe impossibile lo spargimento della cenere di legno.

N. 332

Cpv. 1:

EAWAG [127] vorrebbe sostituire il capoverso 1 con la seguente formulazione: "Nella zona S2 di protezione delle acque vige un divieto generale di spargere liquami." BUW LU [139] osserva in merito al capoverso 2 lettera b come si rendano necessari chiarimenti a causa delle definizioni differenti del termine "pascoli alberati" nella Svizzera francese e in quella tedesca. L'autorizzazione d'impiego dovrebbe essere concessa soltanto se la necessità è stata provata, ossia se viene presentata una perizia specifica.

BL [36] chiede un nuovo capoverso nel quale si specifichi che l'autorità cantonale può consentire lo spargimento di cenere ottenuta dalla combustione di legna allo stato naturale, in deroga al divieto di cui al numero 331 capoverso 5. Ciò deve tuttavia essere possibile soltanto se lo scopo di chiudere i cicli delle sostanze nutritive è un interesse ecologico prevalente, se sono soddisfatte le condizioni per l'omologazione di cui all'articolo 3 dell'OCon e la cenere di legno di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b OCon viene omologata dall'Ufficio federale, oppure se sono rispettati i valori limite delle sostanze nocive di cui all'allegato 3 dell'ordinanza sul libro dei concimi.

N. 4

SO [171] chiede che il controllo di qualità spetti ai Cantoni o a un ente da loro incaricato. Essi devono provvedere affinché i parametri di cui al numero 221 capoverso 1 b-e siano esaminati almeno una volta l'anno e affinché i risultati relativi all'impianto vengano trasmessi all'UFAG e all'UFAFP. Le spese delle analisi sono a carico del detentore dell'impianto, indipendentemente dal fatto che il controllo dia adito o meno a una contestazione.

N. 5

SH [22], GL [47], AI [117] e BD ZH [119] chiedono di garantire che gli art. 7, 19 e 20 LPAC siano modificati nel momento dell'entrata in vigore dell'ORRPChim.

N. 51

Prométerre [31], AgorA [39] e IFELV [137] appoggiano il divieto di fornitura per i fanghi di depurazione a partire dal 1° ottobre 2006. SSIC [58] chiede l'armonizzazione del valore limite degli AOX con quello della direttiva sul materiale di scavo, che prescrive 0.1 g/t.

2.7 Prodotti disgelanti

OW [47], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] accolgono con favore il mantenimento della lista positiva dei prodotti disgelanti. FES [90] accoglie favorevolmente che d'ora in poi non si debbano più impiegare prioritariamente materiali abrasivi come la sabbia o la ghiaietta. TI [118] fa notare che le restrizioni d'impiego sono state allentate rispetto all'Osost.

N. 33

TI [118], EAWAG [127], BL [36], SSIV [71], SZ [101], SO [171] e UK [172] lamentano la mancanza di disposizioni relative alla ghiaia. Diversi partecipanti alla consultazione (TI [118], SSIV [71], SZ [101], SO [171], UK [172], EAWAG [127]) chiedono di rivedere le disposizioni appoggiandosi al numero 32 dell'Osost o a parti di essa.

Cpv.3

FES [90] chiede che l'impiego di prodotti disgelanti su strade, vie e piazze pubbliche sia conforme alle vigenti norme specifiche della VSS. I Comuni devono notificare al Cantone per conoscenza i loro dispositivi relativi ai servizi di manutenzione invernale delle strade comunali.

2.8 Pitture e lacche

N. 1

BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono di riferire i valori limite alla sostanza secca. EAWAG [127] chiede nel capoverso 1 un valore limite del cadmio dello 0.002 per cento in massa.

N. 2

OW [14], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], UK [172], TI [118], BL [36], AR [120], EAWAG [127] e SO [171] accolgono con favore i divieti d'impiego del piombo e del cadmio in pitture e lacche.

SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] fanno presente che il divieto del cadmio e del piombo in pitture e lacche è un'iniziativa individuale della Svizzera, che è stata però concordata d'intesa con il ramo interessato. LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], BL [36], EAWAG [127] e TI [118] non vogliono una deroga per i colori per artisti bensì solo per i lavori di restauro. USVP [38] chiede che nel capoverso 2 sia stralciato "da parte del fabbricante". GP [106] e WWF [167] accolgono favorevolmente il divieto totale dei prodotti vernicianti di ogni genere contenenti piombo. SRF [165] respinge il divieto totale del piombo nei prodotti vernicianti poiché esula dalle disposizioni dell'UE.

N. 3

BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], EAWAG [127], SO [171] e UK [172] chiedono un'ulteriore deroga per il restauro di edifici storici e di oggetti che rientrano nell'ambito della protezione dei monumenti storici.

N. 4

EAWAG [127] chiede che venga stralciato il capoverso 2.

2.9 Materie plastiche

KVS [59], SGCI [56] ed ecoswiss [60] ritengono che questo allegato anticipi le disposizioni dell'UE per quanto concerne le sostanze stabili nell'aria. SGCI [56] ed ecoswiss [60] aderiscono al parere espresso da KVS [59] in merito a questo allegato. SGCI [56] rimanda anche alle sue osservazioni in merito all'allegato 1.5. PVCH [1] accoglie favorevolmente le modifiche apportate all'allegato relativo alle materie plastiche.

TG [23], LU [66], TI [118], ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] vorrebbero che si vagli la possibilità di limitare la concentrazione del piombo contenuto nelle materie plastiche.

ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] vogliono che si vagli la possibilità di limitare la concentrazione del cromo contenuto nelle materie plastiche. EAWAG [127] vorrebbe che si vagli l'opportunità di introdurre valori limite per la concentrazione dell'antimonio poiché nelle materie plastiche si trovano alte concentrazioni di Sb203 comprese fra 20 e 80 g/kg.

N. 1

ZG [46], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], TI [118], OW [14] e SH [22] chiedono una riduzione del valore limite per il cadmio nelle materie plastiche cosiddette "esenti da cadmio". Per tali materie plastiche andrebbe esaminata una riduzione al livello vigente (eliminazione non pericolosa per l'ambiente negli IIRU). EAWAG [127] chiede un valore limite per il cadmio dello 0.002 per cento in massa.

N. 3

Cpv. 1

Per SO [171] la sospensione del divieto d'impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o altrimenti imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell'UE.

PVCH [1] accoglie con favore la deroga per i telai per finestre nella lettera b e chiede la cancellazione di "in ampia parte", visto che l'attuale quantità di materie plastiche contenenti cadmio riciclate raggiunge attualmente valori inferiori al 50%.

Cpv. 2 e 3

KVS [59] vorrebbe che venissero elaborate quanto prima raccomandazioni sullo stato della tecnica e si dichiara disposta a contribuirvi fattivamente insieme ad altre associazioni.

2.10 Prodotti refrigeranti

OW [14], BL [36], GL [47] e AI [117] accolgono favorevolmente il recepimento dell'allegato dall'Osost. TI [118] chiede che le disposizioni di questo allegato siano semplificate affinché l'esecuzione sia più facile e trasparente.

N. 21

NE [74] chiede se è consentita l'importazione a scopi professionali e una formulazione più chiara dei divieti e delle deroghe.

N. 22

EAWAG [127] chiede di stralciare i cpv. 1 e 2 se la quantità dei prodotti refrigeranti importati così non è trascurabile e se rimarrà tale anche in futuro. Secondo TI [118] nella traduzione italiana si dovrebbe rimandare alla lettera d anziché alla lettera b. EAWAG [127] chiede nel capoverso 3 un termine transitorio di 2 anni al massimo

per l'impiego di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono e di prodotti refrigeranti stabili nell'aria negli impianti di climatizzazione installati su veicoli a motore.

N. 23

UPSA [95] chiede che sugli impianti di climatizzazione installati a bordo di veicoli venga apposta un'etichetta autoadesiva che riporti in due lingue ufficiali informazioni sulla natura e la quantità del prodotto refrigerante utilizzato.

N. 24

SGCI [56] vorrebbe precisare nel capoverso 2 che si intendono i prodotti refrigeranti di cui agli Allegati 1.4 e 1.5.

N. 33

BD ZH [119] chiede di sostituire la procedura di autorizzazione con una procedura di comunicazione.

LU [66], SSIV [71], AG [73], SO [171], ACCS [24] e TI [118] chiedono che l'Ufficio federale possa esonerare per un tempo limitato determinati impianti dall'obbligo di autorizzazione se per essi non sono ancora disponibili prodotti refrigeranti alternativi.

N. 34

UPSA [95] chiede nel capoverso 1 lettera b un'aggiunta sulla garanzia del periodico controllo della tenuta stagna degli impianti di climatizzazione per veicoli a motore funzionanti con il refrigerante R12.

N. 5

ACCS [24], LU [66], SSIV [71], AG [73], SO [171], BL [36] e TI [118] chiedono che per ragioni di efficienza venga istituito un organo centrale di notifica in luogo dei catasti cantonali.

N. 6

SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95] e USAM [115] chiedono che le organizzazioni di categoria vengano coinvolte anche in sede di definizione dello stato della tecnica per gli impianti di climatizzazione utilizzati sui veicoli a motore, e richiedono la seguente integrazione: "a. sullo stato della tecnica di cui al numero 22 capoverso 3 e al numero 33 capoverso 2;"

2.11 Prodotti estinguenti

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120] e UK [172] accolgono con favore il recepimento dell'allegato dall'Osost.

2.12 Confezioni spray

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] accolgono favorevolmente i nuovi divieti introdotti per le sostanze facilmente infiammabili, il cloruro di vinile e determinati acidi e basi. BL [36], SSIV [71], SZ [101], AR [120] e UK [172] accolgono con favore anche la trasposizione delle disposizioni esistenti sulle sostanze pericolose per confezioni spray dall'OAero all'ORRPChim. BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono di verificare se talune disposizioni dell'allegato sono in contrasto con l'ordinanza concernente i generatori aerosol (OAero).

2.13 Additivi per combustibili

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120] e UK [172] accolgono con favore il recepimento dell'allegato dall'Osost.

2.14 Condensatori e trasformatori

BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono di modificare il titolo dell'allegato in modo che vi rientrino anche i PCB in sistemi aperti (pitture, rivestimenti anticorrosivi e mastici sigillanti per giunti). Gli stessi partecipanti alla consultazione e TI [118] suggeriscono di disciplinare gli oggetti contenenti PCB in due allegati distinti (Condensatori e trasformatori, nonché Sigillanti per giunti e rivestimenti contenenti PCB). BL [36], LU [66], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono di accogliere nell'ORRPChim un obbligo di chiarimento e di risanamento per i PCB contenuti in determinati sistemi aperti (mastici sigillanti per giunti, pitture, rivestimenti anticorrosivi). I dettagli relativi all'obbligo di chiarimento dovranno essere definiti da direttive emanate a livello degli uffici federali competenti (UFAFP, UFSP e Seco). Nell'ORRPChim dovrà essere previsto un rimando a tali direttive. TI [118] vorrebbe che nell'ORRPChim sia introdotto per i PCB in sistemi aperti l'obbligo di smaltimento varato dall'UFAFP nel 2003. OW [14], GL [47] e AI [117] accolgono favorevolmente il recepimento dell'allegato dall'Osost. BL [36], SSIV [71], SZ [101], AR [120], SO

[171] e UK [172] accolgono con favore il recepimento nell'ORRPChim dell'esistente divieto per l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di trasformatori e condensatori contenenti sostanze nocive.

N. 1

BL [36] e SSIV [71] chiedono per quanto attiene al capoverso 2 che i condensatori prodotti fino al 1984 siano considerati nocivi, per alcune sostanze che contengono, fino a quando il proprietario non avrà provato il contrario. Inoltre chiedono che, ove sussista il sospetto che trasformatori e condensatori contengano sostanze nocive di cui al numero 1, il proprietario deve chiarire la situazione in merito. I condensatori, i trasformatori e gli oli isolanti ritenuti nocivi devono essere smaltiti conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali.

N. 2

BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono che il divieto di utilizzazione di cui al capoverso 2 sia applicabile anche ai condensatori con un peso complessivo inferiore a 1 kg qualora essi siano parti componenti di reti fisse di distribuzione della corrente elettrica o di impianti di illuminazione. Per i condensatori contenenti PCB con un peso complessivo inferiore a 1 kg deve essere introdotto un termine transitorio di 5 anni.

2.15 Pile e accumulatori

N. 21

OW [14], BL [36], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120], EAWAG [127], UK [172] e TI [118] accolgono con favore l'inasprimento delle prescrizioni relative al mercurio. Swissmem [94] considera non problematico rispetto al diritto comunitario l'inasprimento dei valori limite.

N. 21

VSB [129] vorrebbe che in luogo della formulazione vaga "stato della tecnica" siano definiti limiti quantitativi.

N. 22

TI [118] vorrebbe che le disposizioni relative agli accumulatori al nichel-cadmio venissero rielaborate tenendo conto delle alternative esistenti, per la maggior parte degli impieghi, che offrono un bilancio ecologico migliore. OW [14], GL [47] e AI [117] chiedono a medio termine un divieto generale degli accumulatori Ni-Cd. SH [22], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] esigono che dopo il 31.12.2006 gli accumulatori Ni-Cd siano forniti solo per gli impieghi per i quali, secondo lo stato della tecnica, non esistono alternative utili. L'Ufficio federale può accordare una deroga temporanea su domanda motivata del fabbricante. Per EAWAG [127] gli accumulatori Ni-Cd dovrebbero essere generalmente proibiti a partire dal 31.12.2006.

N. 23

BL [36], SZ [101], AR [120], UK [172] ed EAWAG [127] accolgono con favore il mantenimento delle disposizioni relative alle pile incorporate in maniera definitiva.

N. 41

Swissbat [63] e UPSA [95] chiedono che nel capoverso 2 venga cancellata la parola "accumulatori".

N. 42

BL [36], SZ [101], AR [120] e UK [172] accolgono favorevolmente il mantenimento delle disposizioni relative ai punti di vendita e alla pubblicità. BD ZH [119] chiede la seguente integrazione nel capoverso 2: "...sull'obbligo di riconsegna e di ripresa delle...".

N. 5

BD ZH [119] vorrebbe sancita la possibilità di fissare una quota minima di riciclaggio per incrementare la quantità delle pile riconsegnate. In caso di mancato raggiungimento della quota di riciclaggio richiesta si potrebbe riscuotere un deposito giusta l'articolo 30b LPAmb.

N. 52

Swissbat [63] e UPSA [95] chiedono una deroga all'obbligo di pagamento della tassa di smaltimento anticipata e all'obbligo della ripresa gratuita per pile e accumulatori per l'avviamento di veicoli. VSB [129] respinge, insieme al numero 7.1, l'estensione della tassa di smaltimento anticipata agli accumulatori al piombo con un peso fino a 5 kg.

N. 71

INOBAT [52] vorrebbe limitare per definizione le pile al piombo da assoggettare alla tassa di smaltimento anticipata, in modo che siano soggette all'obbligo di pagamento della tassa soltanto le pile al piombo impiegate

negli apparecchi domestici. Swissbat [63] e USAM [115] chiedono una deroga all'obbligo di pagare la tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori per l'avviamento di veicoli. VD [114] vorrebbe un'estensione della tassa di smaltimento alle pile e agli accumulatori con un peso superiore a 5 kg (-> stralcio del cpv. 2).

N. 74

Swissmem [94] osserva in merito alla lettera a che le pile al litio ricadono sotto le normative vigenti per il trasporto di merci pericolose, dove nel testo tedesco viene usato il termine "Beförderung". Pertanto non comprendono perché in questa sede si introduca nel testo tedesco il nuovo termine "Transport". FES [90] vorrebbe aggiungere nella lettera a che siano remunerabili anche i servizi di raccolta e di trasporto svolti dai Comuni e dai Cantoni presso i centri pubblici di raccolta. Nella lettera c le tasse riscosse devono essere impiegate, oltre che per l'informazione, anche per remunerare le attività esecutive dell'UFAPF. SKS [110] chiede che accanto alle attività remunerabili con le tasse figurino anche gli oneri amministrativi che ne risultano.

N. 76

Swissbat [63] e UPSA [95] chiedono di completare il capoverso 1 precisando che l'organizzazione stessa non deve svolgere attività economiche collegate con la fabbricazione, l'importazione, la vendita e lo smaltimento di pile o accumulatori.

N. 8

Swissbat [63] e UPSA [95] presuppongono che nelle notifiche relative al consumo nazionale non si debbano prendere in considerazione le vendite nazionali di pile destinate a essere incorporate in apparecchi ed esportate.

2.16 Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 1

Per cemsuisse [54] i numeri da 11 a 14 equivalgono a un adattamento autonomo delle disposizioni UE che non ha senso. L'associazione chiede pertanto che sia istituito un piccolo gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'UFSP e dalla cemsuisse per elaborare nuove normative. SGCI [56], econom [104] e USAM [115] fanno presente che non sono stati presi in considerazione gli interessi dell'industria del cemento e chiedono di elaborare una nuova proposta insieme a rappresentanti di questo settore.

N. 12

SSIC [58] accoglie con favore le limitazioni del tenore di Cr(VI) nei cementi.

N. 2

OW [14], BL [36], ZG [46], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] accolgono favorevolmente il divieto di oggetti cadmiati.

Swissmem [94] fa notare che la deroga di cui al numero 23 capoverso 2 lettera b si riferisce a impieghi che oggi non sono più rilevanti e chiede pertanto che questo numero, insieme ai numeri 21 e 63 capoverso 2 lettera c, siano modificati come proposto sulla base della direttiva 91/338/CEE.

N. 2 e 3

Siccome il piombo contenuto nei prodotti è classificato nella classe di tossicità 1, TI [118] vorrebbe un disciplinamento più restrittivo circa il piombo e i suoi composti.

N. 3

OW [14], BL [36], ZG [46], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] accolgono con favore il mantenimento delle disposizioni relative agli oggetti zincati.

BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono di vagliare la possibilità di limitare il tenore di piombo. BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono un numero aggiuntivo per sancire il divieto dell'arsenico e dei suoi composti nonché del piombo e dei suoi composti utilizzati per spettacoli pirotecnici.

N. 4

OW [14], BL [36], ZG [46], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], TI [118], LU [66], SG [112] ed EAWAG [127] chiedono di esaminare se sia opportuno limitare l'impiego dell'antimonio. EAWAG [127] chiede che venga fissato un valore limite.

N. 42

OW [14], BL [36], ZG [46], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], TI [118], LU [66], SG [112] ed EAWAG [127] chiedono che i valori limite per i metalli pesanti negli imballaggi vengano

ridotti almeno al livello vigente per la cosiddetta "eliminazione non pericolosa per l'ambiente negli IIRU".

N. 43

Per SO [171] la sospensione del divieto d'impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell'UE. Lo stesso vale per i numeri 53 e 63.

N. 53

Dato che i riferimenti alle direttive CE non sono dinamici e, di conseguenza, le nuove normative sono attuate con ritardo nella legislazione sui prodotti chimici, VSAI [128] chiede che le deroghe elencate nel vigente allegato II della direttiva 2001/53/CE valgano anche per i divieti di cui al numero 52 capoverso 1. Anche i numeri 54 e 7 andrebbero adattati nello stesso senso.

N. 6

Swissmem [94] propone che sia esaminata la possibilità di recepire nell'ORRPChim (allegato 1.9 e allegato 2.16, n. 6) i valori limite di rispettivamente lo 0.1% in peso per Pb, Hg, Cr(VI), PBB e PBDE e lo 0.01% in peso per Cd, attualmente in fase di consultazione per la direttiva comunitaria 2002/95/CE.

N. 62

Swissmem [94] chiede di sostituire nel capoverso 1 l'espressione "immissione sul mercato" con "nuova immissione sul mercato".

N. 7

SGCI [56] fa presente che la definizione di "nuova immissione sul mercato" va introdotta conformemente all'allegato 1.9 numero 3. ecoswiss [60] fa presente che la "nuova" definizione UE "nuova immissione sul mercato" non è stata usata finora nelle ordinanze. EMPA [84] ed Escatec [83] chiedono che l'ORRPChim entri in vigore il 1° gennaio 2006 oppure che sia fissato almeno un termine transitorio fino al 1° gennaio 2006 (specialmente per il piombo in prodotti elettronici) per l'industria elettronica. SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono di stralciare il capoverso 8. Swissmem [94] chiede una deroga per i pezzi di ricambio di apparecchi immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006.

2.17 Legno per manufatti

N. 2

OW [14], BL [36], ZG [46], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120], SO [171], UK [172], GP [106] e WWF [167] accolgono favorevolmente l'introduzione di valori limite per determinate sostanze nocive contenute nel legno per manufatti. SRF [165] ne respinge l'introduzione, in quanto esula dalle disposizioni vigenti nell'UE ed è in contrasto con il concetto di armonizzazione. BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono una modifica del valore limite per il piombo a 30 ppm. SSIC [58] vorrebbe ridurre il valore limite dei PCB perché troppo elevato rispetto al valore limite vigente per i materiali da costruzioni minerali nelle superfici perimetrali degli edifici. NE [74] accoglie con favore l'intenzione di evitare quantità maggiori di sostanze tossiche nei prodotti del legno.

N. 3

Per SO [171] la sospensione del divieto d'impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell'UE.

3 Abrogazione e modifica del diritto vigente

N. 3, Ordinanza sulla protezione delle acque

LWBVD [78] chiede di inserire nell'articolo 29 capoverso 1 lettera d nonché nell'allegato 4 numero 212 il passo "per un periodo prolungato in misura rilevante"; quale alternativa si chiede una tolleranza zero che sarebbe però in contrasto con l'ordinanza sulla protezione delle acque.

SH [22], GL [47], BD ZH [119] e AI [117] chiedono di garantire la modifica degli articoli 7, 19 e 20 LPAC (a causa dell'allegato 2.6 Concimi) nel momento di entrata in vigore dell'ORRPChim.

N. 10, Ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi

Art. 5

AG [73] ed ASAC [156] chiedono di correggere la definizione del termine "digestato" cancellando "mediante apporto di aria". GP [106] fa presente che il valore limite del Cd per i concimi è stato trasposto dall'Osonost all'Ocon, quale disciplinamento essenziale per proteggere a lungo termine i suoli dagli inquinamenti causati dai metalli pesanti.

Art. 5a

ASAC [156] chiede di sostituire nell'articolo 5 capoverso 2 lettera b numero 1 Ocon, e in tutte le altre ordinanze, il termine "acqua di processo" con "digestato liquido".

Art. 21a

CSF [3], TG [20, 23], Prométerre [31], Schellenberg [32], SwissTabac [33], AgorA [39], LBBZ ZG [55], swissgranum [67], AG [63], LWBVD [78], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], BE [107], VS [109], USC [113], VD [114], BD ZH [119], GE [122], FR [126], NW [173], TBV [130], fenaco [136], IFELV [137], LBL [152], BDU [157], JU [168], SH [22] e ASF [144] vorrebbero stralciare il passo "...o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo". Per fenaco [136] le conseguenze a lungo termine degli inibitori della nitrificazione non sono molto chiare. LWA SH [11] critica il divieto di aggiungere prodotti fitosanitari ai concimi. CSF [3], SH [11, 22], TG [20, 23], Prométerre [31], Schellenberg [32] e SwissTabac [33] fanno presente che adottando tale divieto non sarebbe più possibile l'aggiunta utile di inibitori della nitrificazione, i quali riducono il dilavamento dell'azoto; ciò comporterebbe inoltre una discriminazione nei confronti dell'agricoltura biodinamica.

Omya [17], Achermann [21], Agro [29], Frefel [34], Kellermann [37], Beerstecher [48], Riggensbach [49], Bodensee [61], Gamper [69], VLS [132] e Bösiger [164] chiedono di adeguare l'articolo per una gestione più flessibile oppure di abrogarlo.

COMPO [4], OH [159] e SO [171] accolgono favorevolmente il divieto di miscela per i concimi, e vorrebbero però adattare l'articolo 21a dell'ordinanza sui concimi in modo tale che nell'ambito della procedura di omologazione sia possibile ammettere un concime miscelato. La procedura di omologazione deve essere possibile soltanto in singoli casi e in base a criteri ancora da definire. SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono un nuovo capoverso 2 che reciti: "In casi motivati si possono accordare deroghe." ASAC [156] e BS [166] propongono una soluzione alternativa del seguente tenore: "È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari. L'aggiunta di prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo necessita dell'autorizzazione dell'UFAG". TI [118] chiede una formulazione diversa: "È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo o sulla sua qualità."

Art. 21b

SO [171] chiede di stralciare l'articolo 21b dell'ordinanza sui concimi e di trasporre il contenuto nell'allegato 2.6 dell'ORRPChim.

Art. 30a cpv. 2

ASAC [156] chiede lo stralcio di "acqua di processo" nel primo periodo dell'articolo 30 capoverso 2 OCon e l'aggiunta di un nuovo capoverso da inserire fra i capoversi 3 e 4: "Il digestato liquido i cui valori limite non superano di oltre il 50 per cento i valori di cui all'allegato 2.6 numero 22 capoverso 1 ORRPChim può essere sparso senza autorizzazione eccezionale, a condizione che il carico di sostanze nocive non sia superiore per ettaro ai valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 22 capoverso 1 ORRPChim. Per carico di sostanze nocive s'intende il prodotto della moltiplicazione dei valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 22 capoverso 1 ORRPChim per la quantità sparsa di cui all'allegato 2.6 numero 322 capoverso 1 ORRPChim."

N. 11, Ordinanza sulle foreste

Gli articoli 26 e 27 sono abrogati. BUW LU [139] accoglie favorevolmente l'abrogazione, ma fa presente che ora i servizi forestali e i proprietari di foreste devono consultare anche la complessa ORRPChim.

Art. 29 lett. b

BUW LU [139] ne chiede lo stralcio perché la disposizione non è opportuna né dal punto di vista della tecnica operativa né sotto gli aspetti ecologico ed economico. Se ciò non avvenisse, si chiede che il testo venga corretto come segue: "...eseguiti in via d'eccezione sul posto con prodotti fitosanitari (...), qualora il legname non possa essere trasportato in posti appropriati".

5.3 Ordinanza sui biocidi

Osservazioni di carattere generale

ACIMA [40], ecoswiss [60], FSD [111], SEI [88], ASD [133], SGCI [56], USVP [38], comco [2] e SH [22] accolgono con favore l'armonizzazione con la direttiva 98/8/CE, anche se per l'industria ciò comporterà un notevole aumento

di oneri amministrativi. ACIMA [40] ritiene che in tal modo migliorerebbero le possibilità di raggiungere un accordo di mutuo riconoscimento con l'UE. L'industrie e SH [22] criticano la scarsa chiarezza del disegno e chiedono sostegni d'attuazione per le aziende, le PMI e gli organi esecutivi, nonché raccomandazioni sullo stato della tecnica. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FSD [111], Lonza [116], SKW [62], SGCI [56] e KVS [59] suggeriscono, per quanto concerne l'elaborazione, una cooperazione fra le autorità esecutive e le cerchie economiche interessate, tenendo conto della documentazione internazionale. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], Swissmem [94] e FSD [111] chiedono l'aggiunta di un sommario. USAM [115] e KFN [5] ritengono che le richieste alle PMI siano eccessive e che l'attuazione comporti oneri sproporzionati. La tempistica di attuazione dell'OBioc deve essere adattata a quella della direttiva CE sui biocidi. USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e FSD [111] auspicano che si tengano costantemente presenti gli sviluppi nell'UE e poter così provvedere tempestivamente ai necessari adeguamenti, soprattutto per le interfacce. Ciba [51] fa presente che le autorizzazioni e le misure di riduzione dei rischi dovrebbero entrare in vigore in Svizzera contemporaneamente a quelle dell'UE. Si eviterebbe in tal modo che il mercato svizzero venga usato per esaurire le scorte residue di biocidi vietati nell'UE.

GP [106], WWF [167] ed EAWAG [127] accolgono favorevolmente la regolamentazione autonoma relativa ai biocidi, specie i requisiti più severi, ad esempio il controllo dell'efficacia. EAWAG [127] considera l'ordinanza un modello per il disciplinamento di altre materie problematiche riguardanti i prodotti chimici rilevanti per l'ambiente. BioVet [135] ritiene che l'ordinanza ostacoli la commercializzazione dei biocidi biologici e chiede procedure di omologazione per le sostanze naturali.

GL [47], AI [117], SH [22] e BD ZH [119] chiedono che siano esaminate dettagliatamente e completate le prescrizioni della legge sull'ingegneria genetica e dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente per i prodotti con OGM e microrganismi patogeni. A tal fine GL [47], SH [22], BD ZH [119], AI [117] e SSI [162] suggeriscono l'aggiunta di una disposizione in materia di responsabilità civile analoga a quella della LIG (art. 30-34) per l'impiego di OGM e della LPAmb (art. 59a bis1) per l'impiego di organismi patogeni. BD ZH [119] vorrebbe un nuovo articolo (48a) che preveda l'informazione del pubblico (ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 OEDA), nonché riferimenti relativi alle disposizioni sul trasporto e un disciplinamento dell'esportazione di OGM.

SH [22], AI [117], TG [23], GL [47] e BD ZH [119] considerano i prodotti fitosanitari come un sottogruppo dei biocidi e propongono pertanto che la materia sia disciplinata da un'unica ordinanza.

Commenti ai singoli articoli

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Dato che il campo d'applicazione non è chiaro, AI [117], SH [22], GL [47], BD ZH [119], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e SKW [62] esigono direttive per i prodotti "borderline".

Art. 2 Definizioni

SH [22], GL [47] e BD ZH [119] chiedono che il termine "microrganismo" sia definito ai sensi dell'OIconf e dell'OEDA, come pure i biocidi contenenti OGM o microrganismi.

Coop [98], USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e Lonza [116] chiedono che i termini "fabbricante" e "origine" (cfr. art. 21) siano definiti in modo chiaro e armonizzato. I Cantoni GE [122] e JU [168] chiedono che tutte le definizioni siano rivedute e armonizzate con la LPAmb, la LPChim e le altre ordinanze. SSI [162] propone il termine "rappresentante esclusivo" (in analogia all'OPChim).

Capitolo 2: Omologazione

Sezione 1: Disposizioni generali

I criteri delle omologazioni sono molto complessi, per cui GE [122] e JU [168] ritengono che non saranno rispettati nella misura dovuta, soprattutto dalle PMI.

Art. 5 Restrizioni

L'esclusione dei tipi di prodotto 15, 17 e 23 dall'omologazione, dalla registrazione o dal riconoscimento costituisce una deviazione dalla direttiva 98/8/CE. Con l'omologazione O_E (omologazione in situazioni eccezionali), valida solamente per 4 mesi, si perderebbe tempo prezioso che secondo ACIMA [40], SGCI [56] ed ecoswiss [60] potrebbe non essere sufficiente per risolvere la situazione.

Art. 7 Tipi di omologazione

SH [22] è del parere che la suddivisione nei diversi tipi di omologazione sia molto complicata. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60] e FSD [111] chiedono che i tipi di omologazione O_N e O_C siano abrogati dato che la direttiva 98/8/CE prevede un'omologazione solo dopo che tutti i principi attivi sono stati accolti negli allegati. Le autorizzazioni di immissione sul mercato di prodotti che al momento dell'entrata in vigore si trovano già sul mercato dovrebbero essere prorogate tacitamente fino alla decisione dell'UE. Durante il periodo transitorio, il richiedente dovrebbe solo notificare in quali tipi di produzione ha impiegato e impiegherà in futuro il

prodotto (anche principi attivi e biocidi che finora non sono stati impiegati in campi di utilizzo regolamentati). Nel momento in cui sarà emanata la decisione dell'UE si provvederà ad armonizzare il principio attivo/prodotto con l'UE. In tal modo si eviteranno oneri amministrativi supplementari e si avranno costi ridotti senza intaccare la sicurezza per l'uomo o per l'ambiente (Ciba [51]).

Art. 8 Durata di validità

Secondo APDP [16] e USAM [115] la durata di validità è in generale troppo breve. L'omologazione dovrebbe essere valida fino alla eventuale insorgenza di un sospetto che richiederebbe una verifica.

Sezione 2: Principi attivi

Art. 9 Elenchi dei principi attivi

I commenti all'articolo devono essere recepiti nel testo dell'ordinanza, affinché sia evidente che l'iscrizione di un principio attivo nell'elenco non dà automaticamente diritto all'omologazione. USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e Lonza [116] ritengono che senza questa precisazione i "free-riders" avrebbero campo libero.

Art. 10 Immissione sul mercato di principi attivi

AI [117], SH [22], GL [47] e BD ZH [119] chiedono che sia evidenziato l'obbligo di ottemperare alle disposizioni dell'OEDA in merito all'immissione di microrganismi sul mercato.

Sezione 3: Requisiti per l'omologazione, la registrazione e il riconoscimento

Art. 11 Omologazione O_E, O_{NE} e registrazione

Secondo BE [107] occorrono prescrizioni particolari per i prodotti chimici per piscine. Ciba [51] ritiene che l'omologazione O_{NE} dev'essere conforme alla prassi dell'UE.

SH [22], GL [47] e BD ZH [119] chiedono che il capoverso 4 includa gli organismi patogeni. Secondo SH [22] vanno definite le espressioni "effetti inaccettabili", "resistenza inaccettabile", "sofferenze evitabili", "condizioni accettabili" e "sufficientemente efficaci" o sostituirle con termini più univoci. SSI [162] chiede una definizione del termine "potenzialmente pericoloso".

Art. 12 Riconoscimento

L'industria (USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e FSD [111]) chiede che la scheda di dati di sicurezza di cui al capoverso 3 sia redatta anche in lingua inglese. Si propone un testo adeguato all'articolo 49 capoverso 3 OPChim oppure un riferimento (SKW [62]) all'OPChim.

BD ZH [119] accoglie con favore la decisione che i biocidi contenenti OGM o microrganismi patogeni non siano riconosciuti.

Art. 13 Formulazione quadro e formulazione identica

L'industria (USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], Lonza [116]) propone una formulazione nuova per i capoversi 1 e 2, più dettagliata e basata sul testo del rapporto esplicativo, dato che il testo dell'ordinanza non è applicabile senza commenti. La nuova formulazione deve far presente le esigenze relative alla protezione dei dati in modo da non lasciare campo libero ai "free-riders".

Art. 14 Omologazione O_N e O_C

SH [22] chiede che le espressioni "effetti inaccettabili", "resistenza inaccettabile", "sofferenze evitabili", "condizioni accettabili" e "sufficientemente efficaci" siano sostituite con termini più univoci. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono l'abrogazione di questo articolo (cfr. commento all'art. 7).

Sezione 4: Procedura

Art. 15 Domanda

AI [117], SH [22], GL [47] e BD ZH [119] chiedono che siano inclusi gli organismi patogeni.

Prométerre [31], AgorA [39], CP [53] e PLS [108] non sono d'accordo che la documentazione relativa omologazioni o registrazioni sia presentata in lingua inglese. Ritengono che le domande debbano essere presentate in una lingua ufficiale. La differenza rispetto ai prodotti contenenti OGM non è accettabile per Prométerre [31] e AgorA [39].

Art. 16 Verifica e inoltro

SH [22], GL [47], AI [117] e BD ZH [119] chiedono che nel capoverso 4 siano inclusi gli organismi patogeni.

Art. 19 Termini per il trattamento della domanda

I termini per l'evasione della documentazione presentata sono accolti favorevolmente da Prométerre [31], USAM [115] e AgorA [39] e considerati troppo lunghi in generale dall'industria (APDP [16], USAM [115], USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62]), soprattutto quelli destinati al riconoscimento di

un'omologazione e all'omologazione O_E. Inoltre secondo USVP [38], ACIMA [40] ed ecoswiss [60] occorre menzionare che la precedente autorizzazione è automaticamente convertita in un'omologazione O_B.

Art. 20 Decisione

USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e FSD [111] propongono una nuova formulazione dalla quale emerga che la decisione è un mezzo d'informazione.

Per ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e Lonza [116] è problematico definire il fabbricante di un principio attivo nella decisione, poiché possono esserci più fornitori/fabbricanti. Non si sa quali debbano essere indicati, specialmente in caso d'importazione. Si chiede di definire l'origine del principio attivo (ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], Lonza [116]), o che non sia menzionato il fabbricante del principio attivo (USVP [38]), evitando così difficoltà inutili nei casi in cui i fornitori di principi attivi vengono cambiati.

Secondo USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], FSD [111] e Lonza [116] si dovrebbe riprendere il numero UE (cpv. 2 lett. g), al fine di evitare la rietichettatura. Soltanto i biocidi senza numero UE dovrebbero ricevere un numero federale.

SH [22], GL [47], AI [117] e BD ZH [119] chiedono un piano di sorveglianza per i biocidi contenenti OGM o microrganismi patogeni (monitoraggio nell'ambiente).

Art. 21 Obbligo d'informare

ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], e Lonza [116] ritengono che l'informazione sull'origine di un principio attivo (lett. b) sia correlata al nome del fornitore e non al luogo o allo stabilimento di produzione. Un fornitore può infatti possedere diverse aziende di produzione dislocate in ogni parte del mondo, oppure delegare la produzione a terzi, senza che le specifiche del principio attivo mutino. Per il titolare dell'omologazione, il cambiamento dell'azienda produttrice non è evidente perché il nome rimane invariato.

Art. 22 Iscrizione di un principio attivo notificato nell'elenco I o IA

SKW [62] accoglie con favore che l'organo di notifica informi il richiedente se un principio attivo viene iscritto nell'elenco, e fa presente che sarebbe opportuno accogliere questo punto nel testo dell'ordinanza. USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56] ed ecoswiss [60] riformulano il testo in tal senso. Allo scopo USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e Ciba [51] sostituiscono "omologazione O_N o O_C" con "omologazione provvisoria". Il termine indicato alla lettera a è giudicato in maniera differenziata: per Ciba [51], esso va fissato dall'organo di notifica, per SGCI [56] ed ecoswiss [60]) esteso a 3 mesi o rimanere invariato.

Sezione 5: Utilizzazione e protezione di dati

USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e Lonza [116] concordano con il fatto di tenere debitamente conto della protezione del primo notificante. Alla tutela della proprietà intellettuale e dei segreti d'affari deve essere attribuita una priorità elevata. ACIMA [40], Ciba [51] e SKW [62] chiedono una soluzione conforme all'UE per ovviare ai fenomeni di parassitismo (la cosiddetta problematica del "free riding").

Art. 27 Utilizzazione dei dati di precedenti richiedenti

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che il diritto all'utilizzazione dei propri dati venga limitato solo al fine di evitare esperimenti su animali. I termini di protezione saranno tuttavia estesi a 10 anni e sarà prevista un'apposita procedura nonché l'indennizzo (cfr. anche le richieste di SGCI [56] di modificare l'art. 20 OPChim). ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60] e Lonza [116] respingono invece la riduzione dei termini di protezione per i dati ottenuti da esperimenti su animali di cui all'OPChim. Ciba [51] e Lonza [116] chiedono il recepimento dei termini di protezione indicati nella direttiva 98/8/CE (art. 12). Ciba [51], ecoswiss [60] e Lonza [116] non ritengono giustificato un solo anno di protezione per gli studi di durata inferiore a 30 giorni, in quanto oltre al fattore tempo svolgono un ruolo decisivo anche i costi. L'utilizzazione dei dati relativi al principio attivo (ACIMA [40], Lonza [116]) nonché dei dati della formulazione quadro (Ciba [51]) deve essere chiarita meglio nell'articolo. Ciba [51], ecoswiss [60] e Lonza [116] sono del parere che, al fine di evitare doppi esperimenti su vertebrati, il secondo e il terzo notificante debbano acquistare i diritti degli studi dal primo notificante (soltanto gli studi relativi agli esperimenti su animali). Se non si trova un accordo, l'organo di notifica deve invitare le parti interessate a trovare un accomodamento sull'indennizzo. Ciba [51] ed ecoswiss [60] ritengono che la SGCI potrebbe definire in merito regole che consentano un'equa ripartizione dei costi.

ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e Lonza [116] chiedono che il capoverso 2 venga riformulato come segue: "... l'organo di notifica può consentire un riferimento ai documenti..." anziché "...[il richiedente] può chiedere che l'organo di notifica ... se dispone di una lettera d'accesso del primo notificante...". Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], e Lonza [116] propongono un nuovo capoverso 3, riferendosi al modificato articolo 20 capoverso 3 OPChim. Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], Lonza [116], ACIMA [40] e SKW [62] vorrebbero un riferimento all'articolo 28 OBioc per maggior chiarezza.

ACIMA [40] avanza una proposta relativa ai nuovi capoversi 3, 4 e 5 (da armonizzare con l'art. 20 OPChim), nei quali è descritta in modo più particolareggiata la procedura (invece di un rimando).

Art. 29 Domanda cautelativa

SGCI [56], ecoswiss [60] e Lonza [116] chiedono che si faccia menzione dei requisiti del potenziale richiedente. In particolare occorre che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 15 o presentata una lettera di accesso.

Sezione 6: Situazioni eccezionali

Art. 30

SH [22], GL [47], AI [117] e BD ZH [119] ritengono che nel capoverso 2 debbano essere menzionati anche gli organismi patogeni.

Capitolo 3: Ricerca e sviluppo

BD ZH [119] fa presente che l'OIconf è applicabile a tutte le sperimentazioni eseguite con organismi nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dal fatto che essi siano omologati come biocidi.

Art. 32 Obbligo di autorizzazione per emissioni sperimentali

La valutazione delle ripercussioni ambientali può risultare differente a seconda dell'uso previsto del biocida contenente microrganismi o OGM da testare. Pertanto BD ZH [119] ritiene che si debba tenere conto dell'uso previsto, evitando in tal modo un'autorizzazione di cui all'OEDA. Secondo APDP [16] l'autorizzazione deve essere obbligatoria solo per i nuovi principi attivi.

Capitolo 4: Segreto di fabbricazione e commerciale

Art. 34 Esclusione del carattere confidenziale

SEI [88] e USS [105] accolgono con favore le disposizioni relative all'esclusione del carattere confidenziale.

Capitolo 5: Classificazione, imballaggio, denaturazione, etichettatura e scheda di dati di sicurezza

Art. 38 Etichettatura

SEI [88], USS [105], FRC [142] e acsi [169] accolgono favorevolmente le disposizioni relative all'etichettatura. FRC [142] e acsi [169] sostengono in particolare l'obbligo di riportare sull'etichetta gli effetti collaterali e le informazioni per lo smaltimento.

Secondo USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e FSD [111] l'indicazione del richiedente svizzero sull'etichetta non è necessaria per i prodotti immessi sul mercato svizzero mediante il riconoscimento di un'omologazione o registrazione dell'UE o dell'AELS. In tal caso si dovrà riprendere il numero UE. Se il numero UE viene assegnato in un tempo successivo, secondo USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], FSD [111] Lonza [116] deve essere possibile adottarlo a posteriori in Svizzera. USVP [38] fa presente che le indicazioni di cui al capoverso 3 lettera j sovente non sono affatto note. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e FSD [111] fanno presente che ai sensi della direttiva le informazioni di cui al capoverso 4 possono essere riportate anche su un foglio illustrativo. Per FTS [70] non è chiaro come si debbano etichettare gli oggetti trattati (ad es. i tessuti antibatterici).

Art. 39 Dichiarazione di microrganismi geneticamente modificati

FRC [142] e acsi [169] accolgono con favore l'obbligo di riportare sull'etichetta i prodotti contenenti OGM. Le soglie di tolleranza vanno mantenute al livello più basso possibile e aggiornate periodicamente alle tecnologie più recenti.

Art. 40 Scheda di dati di sicurezza

Le schede di dati di sicurezza devono essere accettate dalle autorità anche in lingua inglese. SKW [62] ritiene che gli oneri di traduzione in una lingua nazionale siano sproporzionati.

Capitolo 6: Impiego di biocidi

Art. 41 Obbligo di diligenza

BD ZH [119] chiede che il testo venga adattato all'articolo 4 OEDA affinché i prodotti del metabolismo e i rifiuti di biocidi contenenti microrganismi non possano costituire pericolo per l'essere umano e l'ambiente.

GE [122] e JU [168] ritengono che il controllo cantonale dell'impiego di biocidi comporti notevoli oneri supplementari.

Art. 43 Fornitura

Per ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e FSD [111] il divieto di fornire prodotti tossici a consumatori finali privati di cui all'allegato 1.10 Capitolo 21 ORRPChim esula dalle disposizioni della direttiva 98/8/CE. Per taluni tipi di prodotti non è opportuno basarsi solamente sul potenziale di pericolo senza analizzare il rischio.

Art. 46 Restrizioni di impiego

BD ZH [119] ritiene che le disposizioni non siano formulate in modo chiaro.

Art. 48 Pubblicità

ZG [46], LU [66], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172]) chiedono un rimando agli articoli 69-70 OPChim dal momento che le argomentazioni ecologiche sono egualmente importanti per biocidi e prodotti chimici.

Capitolo 7: Esecuzione**Sezione 1: Confederazione****Art. 51 Compiti dell'organo di notifica e collaborazione**

Prométerre [31] e AgorA [39] si esprimono criticamente nei confronti del diritto di veto dei servizi di valutazione.

Art. 55 Emolumenti

Viene chiesta una riduzione degli emolumenti soprattutto da parte dell'economia (KFN [5], USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], FSD [111] ed econom [104]). USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], econom [104] e FSD [111] temono che emolumenti troppo alti inibiscano l'innovazione e portino al congelamento dello stato della tecnica. Andermatt [93] teme, quale azienda che propone prodotti di nicchia composti da sostanze naturidentiche, che i propri prodotti siano destinati a scomparire dal mercato a causa degli emolumenti sproporzionati. APDP [16] respinge perentoriamente alcuni importi indicati.

Sezione 2: Cantoni**Art. 56 Controlli**

LU [66], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] nonché SSIV [71] e UK [172] chiedono l'abrogazione del capoverso 2 lettera d. L'obbligo di presentare domanda cautelativa andrebbe esaminato dalla Confederazione. SH [22], TG [23], ZG [46], GL [47], LU [66], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] nonché SSIV [71] e UK [172] chiedono l'introduzione di una disciplina della ripartizione delle spese per l'esecuzione cantonale. In caso di contestazioni, le spese per i controlli devono essere a carico della persona responsabile. SH [22] e GL [47] chiedono un adeguamento all'articolo 86 OPChim. AI [117] vorrebbe che il controllo del mercato eseguito dai Cantoni venisse descritto in modo analogo nelle quattro ordinanze. SH [22] è del parere che le autorità esecutive siano autorizzate a richiedere dal fabbricante un metodo di analisi attuale e validato nonché la sostanza di riferimento.

Sezione 3: Delega di compiti e competenze a terzi**Art. 57**

USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e Lonza [116] respingono per principio le disposizioni di questo articolo e ne chiedono l'abrogazione. Ritengono che la verifica circa la completezza e la valutazione dei documenti siano competenze d'ufficio e non da delegare a enti di diritto pubblico o a privati. Secondo SSIV [71], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] occorre precisare che i "servizi competenti" sono "servizi federali". Le deleghe da parte dei Cantoni dovranno essere disciplinate dal diritto cantonale.

Capitolo 8: Disposizioni finali**Art. 60 Disposizioni transitorie**

SSIV [71], UDC [97], Coop [98] e PLR [100] ritengono i termini transitori troppo brevi e quindi da prorogare. LWBVD [78] chiede un prolungamento del termine per la fornitura ai consumatori finali. Per Ciba [51] i prodotti con principi attivi non notificati devono essere ritirati dal mercato svizzero e, nel contempo, dai mercati dell'UE onde evitare che le scorte residue vengano svendute in Svizzera.

USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e FSD [111] chiedono che per i prodotti che si trovano già sul mercato siano definite disposizioni transitorie semplici, praticabili e convenienti sotto il profilo dei costi. Per SGCI [56] occorre trovare soluzioni pragmatiche per i prodotti "borderline", ad esempio i cosmetici.

USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], FSD [111] e GL [47] chiedono che per i prodotti con impieghi multipli (prodotti chimici o biocidi, ad es. la calce per le stalle) venga concessa un'autorizzazione eccezionale per l'impiego quali prodotti igienizzanti fino al chiarimento della situazione nell'UE in tale materia. Molti di questi prodotti presentano una pericolosità moderata e vengono utilizzati in campi applicativi per i quali nell'UE non è richiesta la notifica (ad es. la calce viva (CaO) e la calce idrata [Ca(OH)₂]). KFN [5] ritiene che non si possa vietare l'igienizzazione delle stalle mediante la calce che costituisce un metodo efficace, poco pericoloso e anche conveniente, adottato da sempre. GL [47] propone, per queste sostanze, un'omologazione quale prodotto igienizzante per una fase transitoria di 10 anni.

Osservazioni relative agli allegati

USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], Swissmem [94] e FSD [111] chiedono l'indicazione del numero CAS delle sostanze. Secondo EKK [13] i principi attivi iscritti negli elenchi degli Allegati 1-4 devono essere riportati in ordine alfabetico e non in base ai numeri CE.

6 Domanda di registrazione

USVP [38] chiede che al numero 22 capoverso 1 lettera a 2 venga stralciato “e dei principi attivi” (cfr. commento all’art. 20).

10 Tipi di prodotto

H+ [155] accoglie favorevolmente l’armonizzazione del tipo di prodotto 2 con l’UE.

11 Abrogazione e modifica del diritto vigente

SSIV [71], TI [118] e AR [120] accolgono con favore che le sostanze repellenti ricadano sotto le disposizioni di omologazione dell’ordinanza sui biocidi.

5.4 Ordinanza sull’importazione e l’esportazione di prodotti chimici

Osservazioni di carattere generale

EKK [13] accoglie con favore le disposizioni della presente ordinanza. Si auspica che l’obbligo d’informare e lo scambio d’informazioni non siano ostacolati dalla protezione dei dati, che alla dogana sia concessa la facoltà di controllare i prodotti esenti da permesso o i prodotti dubbi e di vietarne l’importazione in Svizzera, e che si applichino adeguate sanzioni penali. Ciba [51] chiede che l’ordinanza sia adeguata solo di pari passo con le corrispondenti normative e convenzioni internazionali. SGCI [56] ed ecoswiss [60] sono favorevoli a che l’attuazione della Convenzione PIC sia snella e facilmente accessibile per i suoi destinatari. Un allegato 2 aggiuntivo (= allegato 3 della Convenzione PIC) migliorerebbe indubbiamente la certezza giuridica e la facilità di accesso per gli utilizzatori.

Commenti ai singoli articoli

Titolo

USVP [38], Ciba [51], SGCI [56], SKW [62], Swissmem [94] e FSD [111] chiedono un titolo espressivo e conforme al contenuto. SGCI [56] ed ecoswiss [60] propongono che la nuova ordinanza sia denominata “Ordinanza PIC”, titolo da porre almeno fra parentesi invece della denominazione fuorviante “Ordinanza sull’importazione e l’esportazione di prodotti chimici, OIEPChim”.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Campo d’applicazione

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che siano definiti i casi in cui un preparato ricade sotto le disposizioni dell’ordinanza. Nell’UE la procedura è applicabile in virtù dell’articolo 3.2 del regolamento 304/2003/CE soltanto ai preparati soggetti all’obbligo di etichettatura.

Sezione 2: Obblighi degli esportatori e degli importatori

Art. 3 Notifica di esportazione

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono di stralciare il capoverso 1 lettera f che richiede informazioni già contenute nella scheda di dati di sicurezza richiesta dall’articolo 3 lettera i. Per EPFL [123] è importante che i fabbricanti e gli esportatori indichino la quantità delle sostanze e dei preparati che intendono immettere sul mercato o esportare. Lo stesso obbligo deve valere anche per gli importatori.

Art. 5 Informazioni di accompagnamento

Cpv. 1

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che invece del rimando al menzionato articolo 55 OPChim occorra un riferimento all’articolo 44 OPChim (Etichettatura delle sostanze e preparati per l’esportazione).

Cpv. 5

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono di utilizzare la denominazione “codice HS a 6 cifre” dell’Organizzazione mondiale delle dogane in luogo del “codice doganale” dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Sezione 3: Compiti delle autorità

Art. 12 Notifica d’esportazione

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono di inserire nell’articolo 12 capoverso 2 lettere a e b il passo “al più tardi 15 giorni...”. Il termine d’attesa di 30 giorni in caso di prima notifica disturberebbe sensibilmente il commercio con aziende UE dalla Svizzera, dato che all’interno dell’UE le notifiche non sono necessarie.

Osservazioni in merito all'allegato

1 Sostanze e preparati vietati o soggetti a rigorose restrizioni in Svizzera

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che l'allegato III della Convenzione PIC sia inserito nella presente ordinanza quale allegato 2 facendo presente che nell'avamprogetto di ordinanza non risultano evidenti le sostanze PIC non vietate o assoggettate a severe restrizioni in Svizzera, per le quali, in caso di esportazione, esistono, oltre ai requisiti relativi alle informazioni di accompagnamento (art. 5), un obbligo di notifica di esportazione (art. 3), restrizioni di esportazione (art. 4) e l'obbligo di annunci annuali di esportazione (art. 6). Inoltre SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che l'allegato 1 e il nuovo allegato 2 siano adeguati alla Convenzione PIC aggiornata prima che l'OIEPCchim entri in vigore. Tale adeguamento può essere eseguito solo dopo la COP 1 (settembre 2004).

5.5 Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio

Osservazioni di carattere generale

ecoswiss [60] e SGCI [56] accolgono con favore il raggruppamento delle disposizioni previgenti in un'unica ordinanza del Consiglio federale. APDP [16] chiede che le prove condotte sul campo per verificare gli effetti di prodotti non siano assoggettate alla BPL. Secondo GL [47], GR [99], AI [117] e BD ZH [119] va garantito che la BPL in futuro non sia necessaria anche per l'analitica ambientale. Per tali studi, la prassi utilizza il comprovato sistema qualità ISO/IEC 17025. GL [47] e SH [22] chiedono pertanto che l'OBPL non comporti inutili ostacoli e accavallamento di competenze negli studi condotti nell'ambito dell'esecuzione del diritto concernente la protezione delle acque e la protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda l'archiviazione, SGAH [85] si chiede dove finiranno i risultati degli studi se un centro di saggio non esisterà più.

Commenti ai singoli articoli

Art. 3 Definizioni

Dato che le ispezioni sono un elemento essenziale della procedura BPL, ecoswiss [60] e SGCI [56] chiedono di integrare tale termine analogamente all'OBPL del 2 febbraio 2002.

Sezione 2: Principi di BPL e loro controllo

Art. 4 Principi di BPL

Swissmedic propone di utilizzare la denominazione breve "Swissmedic" in luogo del termine "Istituto", in analogia alle sigle "UFSP" e "UFAFP" usate nello stesso articolo.

Art. 5 Domanda

EPFL [123] è del parere che andrebbero inclusi anche i centri di saggio che eseguono studi ecotossicologici.

Art. 7 Verifica di studio

Cpv. 1 lett. b

SGAH [85] ritiene che nel testo francese l'espressione "étude déterminée" non sia univoca e andrebbe sostituita con "l'étude en question".

Art. 12 Obbligo di notifica

Siccome nelle imprese operanti su scala globale, le ristrutturazioni sono all'ordine del giorno, ecoswiss [60] e SGCI [56] ritengono sia necessario precisare che cosa s'intende per cambiamenti "in misura notevole".

Sezione 3: Prova del rispetto dei principi di BPL

Art. 13

Cpv. 2

ecoswiss [60] e SGCI [56] sono del parere che i requisiti vadano precisati e siano definite le eccezioni.

Art. 17 Carattere confidenziale dei dati

Affinché sia garantita un'applicazione rigida dell'articolo 17, EKK [13] chiede di cancellare nel rapporto esplicativo l'espressione "in linea di principio".

Osservazioni in merito agli allegati

2 Principi di BPL 1.4 Responsabilità del personale

Cpv. 4

Per quanto concerne le misure di sicurezza sul lavoro, secondo l'INSAI [102] si deve fare riferimento almeno alla LAINF ed, eventualmente, anche all'OPI.

5.6 Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici

Osservazioni di carattere generale

Secondo KFN [5] le **spese** correlate all'onere risultante presupporrebbero un livello dei prezzi diverso da quello realizzabile con i prodotti di massa minerali fabbricati in maniera tradizionale. Per SKW [62] il massiccio aumento degli oneri relativi alle sostanze farà aumentare sensibilmente i prezzi nazionali dei prodotti, svantaggiando le aziende nazionali con stabilimenti produttivi in Svizzera in concorrenza con le imprese dell'UE. Firmenich stima le maggiori spese causate all'azienda dall'OPChim a oltre 200 000 franchi.

Diversi partecipanti alla consultazione si sono espressi sull'**entità degli emolumenti**. USVP [38], SGCI [56], ecoswiss [60] ed econom [104] giudicano l'OEPChim troppo costosa. Gli emolumenti sono ritenuti nel loro complesso troppo elevati e tali da inibire l'innovazione specialmente nelle PMI. In particolare gli emolumenti relativi ai nuovi biocidi sono per SGCI [56] elevati al punto tale che l'offerta di prodotti si ridurrà probabilmente in misura eccessiva. Andermatt [93], quale azienda che propone prodotti di nicchia composti da sostanze naturidentiche, teme che i propri prodotti siano destinati a scomparire dal mercato a causa della nuova legislazione in materia di prodotti chimici, specialmente a causa dell'OEPChim ritenuta sproporzionata. APDP [16] respinge tutti gli importi riportati nell'allegato, esosi al punto che le PMI con una vasta gamma di prodotti non potranno mai permetterseli. Se il diritto comunitario sarà recepito sarà possibile immettere i prodotti anche sul mercato svizzero. Per Ciba [51], SGCI [56] ed ecoswiss [60] gli emolumenti riscossi per la notifica di nuove sostanze e nuovi prodotti chimici devono essere adeguati e definiti solo in base agli emolumenti UE, ma tenere conto delle dimensioni del mercato svizzero. SGCI [56] ritiene che gli emolumenti relativi a notifiche e comunicazioni, molto numerosi, debbano essere sensibilmente ridotti. ecoswiss [60] chiede che siano ridotti in particolare gli emolumenti relativi ai prodotti non pericolosi. APDP [16] non vorrebbe per principio alcun emolumento, ma eventualmente emolumenti di 300 franchi al massimo per ogni atto ufficiale.

SGCI [56] ed ecoswiss [60] ritengono che a causa **degli emolumenti tanto diversificati** sia estremamente difficile valutare le spese effettive di un servizio. Per sicurezza, le imprese dovrebbero ipotizzare gli importi più elevati, ma ciò determinerebbe stime irrealistiche delle spese.

Secondo Ciba [51], se si tiene presente la grandezza del mercato svizzero è inevitabile che tutte le spese non possono coperte dagli emolumenti. Anche ecoswiss [60] ritiene che in tale contesto si debba riconsiderare il **grado di copertura dei costi** dei servizi erogati. L'adozione di differenti gradi di copertura dei costi per l'OPChim, l'OBioc e per i prodotti fitosanitari sarebbe molto discutibile. Occorrerebbe perciò un'armonizzazione di ampia portata. Per SGCI [56] gli emolumenti dei servizi vanno riconsiderati tenendo conto dei compiti di polizia delle autorità. LU [66] chiede invece che alla luce dell'attuale situazione finanziaria della Confederazione tutti gli emolumenti siano fissati in modo da coprire i costi, in deroga al messaggio concernente la LPChim.

SZ [101] e UK [172] auspicano che nelle ordinanze sugli emolumenti dei **Cantoni** figurino gli importi limite, analogamente al previgente articolo 77 dell'OV, nonché una definizione del termine "emolumenti". BE [107] chiede che la **riscossione degli emolumenti** da parte delle autorità esecutive cantonali venga disciplinata in modo vincolante. Dato che le disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 dell'OV (tasse dei Cantoni) non sono state recepite nella nuova legislazione, NE [74] è del parere che spetti ai Cantoni il compito di unificare le tariffe applicate per evitare disparità di trattamento. Numerosi Cantoni (AI [117], AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SZ [101], SG [112], SH [22], SO [171], TG [23], TI [118], ZG [46], BD ZH [119]) nonché SSIV [71] e UK [172] chiedono che nell'OPChim, l'OBioc e l'ORRPChim sia previsto un **disciplinamento delle spese** relative alle contestazioni nell'ambito dell'esecuzione cantonale.

Commenti ai singoli articoli

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Per APDP [16] anche gli emolumenti relativi ai prodotti fitosanitari dovrebbero essere inclusi nel campo d'applicazione dell'ordinanza.

Art. 2 Obbligo di pagare emolumenti

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono, con riferimento alla facoltà delle autorità esecutive di delegare determinati compiti di cui all'articolo 43 LPAmb e all'articolo 36 LPChim, che il capoverso 1 sia completato come segue: "In tal caso i costi complessivi non devono superare il limite di spesa stabilito giusta l'allegato."

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

APDP [16] chiede che per il calcolo degli emolumenti si adotti il seguente principio: "Nessun emolumento o al massimo fino a 300 franchi per ogni atto ufficiale."

Art. 4 Riduzione e condono dell'emolumento

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che i motivi importanti per una riduzione o un condono dell'emolumento siano fissati ai fini dell'uguaglianza giuridica.

Art. 6 Acconto

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che sia stralciato il passo "in caso di domicilio o sede sociale all'estero", perché in base ai requisiti dell'articolo 13 OPChim è dato sempre un interlocutore, in senso giuridico, in Svizzera.

Art. 8 Scadenza

APDP [16] è dell'opinione che nel caso di rigetto di una domanda o di una proposta non si debba riscuotere alcun emolumento.

Osservazioni in merito all'allegato

I. Emolumenti secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)

Numero 1 Esame delle notifiche di nuove sostanze

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che gli emolumenti siano ridotti. Nel caso in cui esista già un dossier dell'UE, la valutazione non deve essere ripetuta bensì solo certificata d'ufficio. In tali casi è giustificato soltanto il limite inferiore di spesa.

Numero 2 Trattamento di ulteriori prove d'esame di sostanze notificate

SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono che nell'articolo 55 OPChim sia introdotto un capoverso aggiuntivo secondo cui non sono dovuti emolumenti per la presentazione dei dati se il superamento dei quantitativi soglia avviene prevalentemente nello Spazio economico europeo.

Numero 3 Trattamento di una comunicazione

SGCI [56] presenta una proposta in via subordinata: l'emolumento per la comunicazione va stralciato se le sue proposte relative agli articoli 21 e 22 OPChim non vengano accolte, ossia se l'obbligo di comunicazione non viene ridotto in misura notevole. ecoswiss [60] chiede l'abrogazione di questo emolumento.

Numero 4 Disciplinamenti transitori

SGCI [56] ed ecoswiss [60] fanno presente i riferimenti sbagliati ai numeri 4.1 e 4.2. Il numero 4.1 dovrebbe riguardare le notifiche di cui all'articolo 93 OPChim (500-2'500.-) e il numero 4.2 le comunicazioni di cui all'articolo 94 OPChim (500.-). Secondo il rapporto esplicativo, per gli annunci di vecchie sostanze e preparati non si dovrebbero riscuotere emolumenti. Diversi altri partecipanti alla consultazione (EIO [12], UP [26], USVP [38], M [65] ed econom [104]) fanno presente che in base al nuovo diritto di classificazione autonoma non sarebbe giustificata la riscossione di emolumenti per gli annunci di vecchie sostanze e preparati, come prevedeva d'altronde il sistema precedente di classificazione autonoma di prodotti destinati all'artigianato.

II. Emolumenti secondo l'ordinanza sui biocidi (OBioc)

Per SGCI [56] ed ecoswiss [60] gli emolumenti per l'omologazione di biocidi sono troppo elevati. A USVP [38] ed econom [104] appaiono eccessivi soprattutto gli emolumenti per un'omologazione O_E (CHF 4 000-11 500), e chiedono una riduzione degli emolumenti per le omologazioni regolari e per il loro rinnovo. Date le dimensioni ridotte del mercato svizzero e del limitato volume di mercato dei prodotti interessati (sono menzionati, tra gli altri, i prodotti per la protezione del legno, i fungicidi e le pitture per facciate), SGCI [56], ecoswiss [60], USVP [38] ed econom [104] ritengono che emolumenti elevati ostacolano lo sviluppo e l'introduzione di nuovi prodotti, e congelino lo stato della tecnica. Il freno all'introduzione di prodotti innovativi non sarebbe tuttavia nell'interesse della protezione dell'ambiente e della salute. ACIMA [40] chiede che si debbano evitare spese di omologazione proibitive che potrebbero bloccare lo stato della tecnica inibendo il progresso. SGCI [56] fa presente che già con gli emolumenti previsti dall'ordinanza sui prodotti fitosanitari, decisamente più bassi, si è raggiunta probabilmente la "soglia del dolore" per alcuni prodotti di nicchia. Nel mercato dei biocidi, caratterizzato da dimensioni altrettanto ridotte, tale soglia è stata probabilmente già superata. APDP [16] fa presente, con riferimento agli emolumenti per

un'omologazione O_{nE} , che nessuno svilupperà più un prodotto solo per la "piccola" Svizzera. Per APDP [16] non sono comprensibili nemmeno gli elevati emolumenti per un'omologazione raccomandata da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

5.7 Ordinanza del DFI concernente la classificazione delle sostanze

Commenti ai singoli articoli

Art. 2 Classificazioni europee

Cpv. 2

L'INSAI [102] è dell'avviso che in questo capoverso oltre al Seco si debba menzionare anche l'INSAI in qualità di organo di sorveglianza nella prevenzione di malattie professionali in tutte le aziende in Svizzera soggette alla LAINF, e dei principali settori utilizzanti prodotti chimici giusta gli articoli 49 e 50 dell'OPI. SSI [162] chiede che vengano precisate le modifiche di cui si parla.

Art. 3 Classificazioni svizzere

SGCI [56] e USVP [38] chiedono di limitare le classificazioni svizzere alle sostanze non ancora classificate giusta l'articolo 2 capoverso 1. Appena le sostanze saranno classificate dall'UE, la classificazione dovrà essere recepita dalla Svizzera. Secondo SSI [162] non è chiaro quale sia la classificazione prioritaria di una sostanza classificata ufficialmente sia dall'UE sia dalla Svizzera.

Allegati

allegato 1: Elenco delle sigle o abbreviazioni delle organizzazioni consultate

Sigla o abbreviazione	Nome
Achermann AG [21]	Christian Achermann AG, Gemüse und frische Küchenkräuter, Winterthur
ACIMA [40]	ACIMA AG für Chemische Industrie - A Rohm and Haas Company, Buchs
acsi [169]	Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana, Lugano
aefu [131]	Medici per l'Ambiente, Basilea Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Basel Medecins en Faveur de l'Environnement, Bâle
AfA NW [44]	Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Arbeit, Kanton Nidwalden, Stans
AG [73]	Der Regierungsrat des Kantons Aargau, Aarau
AGVS [95] UPSA	Unione professionale svizzera dell'automobile Autogewerbe-Verband der Schweiz, Bern Union professionnelle suisse de l'automobile
AgorA [39]	Association des Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture, Lausanne
Agro [29]	Müller AGRO AG, Steinmaur
AGVS [95] UPSA	Unione professionale svizzera dell'automobile Autogewerbe-Verband der Schweiz, Bern Union professionnelle suisse de l'automobile
AI [117]	Standeskommission Kanton AI, Appenzell
AIC [141]	Association des Industries Chimiques Genevoises, Genève
Andermatt [93]	Andermatt Biogarten AG, Grossdietwil
APDP [16]	Association Pflanzenschutz, Olten Association Protection des Plantes, Olten
Aquasuisse [153]	Federazione Svizzera delle ditte di idrotecnica e di tecnica delle piscine, Berna Schweiz. Vereinigung von Firmen für Wasser- und Schwimmbadtechnik, Bern Fédération Suisse d'entreprises de technique des eaux et des piscines, Berne
AR [120]	Regierungsrat Kanton A Rh, Herisau
ASAC VKS [156] ASIC	Associazione Svizzera delle Aziende di Compostaggio e di Metazzazione, Schönbühl Verband Kompost- und Vergärwerke Schweiz, Schönbühl Association Suisse des Installations de Compostage et de Méthanisation, Schönbühl
ASIR [147] VBSA ASED	Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti, Berna Verband der Betriebsleiter und Betreiber Schweiz. Abfallbehandlungsanlagen, Bern Association suisse des chefs d'exploitation et exploitants d'installations de traitement des déchets, Berne
BD ZH [119]	Baudirektion Kanton Zürich, Zürich
BDU [157]	Beratergruppe Boden-Düngung-Umwelt, Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau, Lindau
BE [107]	Regierungsrat des Kantons Bern, Bern Le Conseil-exécutif du canton de Berne, Berne
Beerstecher [48]	Beerstecher Gemüsekulturen, Dübendorf
Biosynth [6]	Biosynth AG, Staad
BioVet [135]	Andermatt BioVet AG, Grossdietwil
BL [36]	Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, Liestal
Bodensee [61]	Gemüseproduzentenvereinigung der Kantone Thurgau und Schaffhausen - Bodensee
Bösiger [164]	Bösiger Gemüsekulturen, Niederbipp
BS [166]	Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, Basel
BUW LU [139]	Kanton LU, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, Luzern
BVA [91]	Bauernverband Aargau, Brugg

Carb [143]	Carbura; Schweiz. Zentralstelle für die Einfuhr flüssiger Treib- und Brennstoffe, Zürich Office central suisse pour l'importation des carburants et combustibles liquides, Zurich
cemsuisse [54]	Associazione svizzera dell'industria del cemento, Berna Verband der Schweizerischen Cementindustrie, Bern Association suisse de l'industrie du ciment, Berne
Ciba [51]	Ciba Speciality Chemicals Inc. Switzerland, Basel
comco [2] weko comco	Commissione della concorrenza, Berna Wettbewerbskommission, Bern Commission de la concurrence, Berne
COMPO [4]	COMPO Jardin AG, Allschwil
Coop [98]	Coop, Basel
CP [53]	Centre Patronal, Lausanne
CSF [3] KPSD CSP	Conferenza degli servizi fitosanitari cantonali, Salez Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste, Salez Conférence des services phytosanitaires cantonaux, Salez
EAWAG [127]	Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque, Dübendorf Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, Dübendorf Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux, Dübendorf
econom [104]	Economiesuisse, Zürich
ecoswiss [60]	Ecoswiss - Die Umweltschutzorganisation der Schweizer Wirtschaft, Zürich
EIO [12]	EIO Lack- und Farbenfabrik AG, Au EIO Fabrique de Vernis et Couleurs SA
EKK [13]	Commissione Federale del Consumo, Berna Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen, Bern Commission Fédérale de la Consommation, Berne
EKL [170]	Commissione Federale per l'Igiene dell'Aria, Berna Eidgenössische Kommission für Lufthygiene, Bern Commission Fédérale de l'Hygiène de l'Air, Berne
EMPA [84]	Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, Dübendorf Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, Dübendorf
EMS [43]	Ems-Dottikon AG, Dottikon
EPFL [123]	École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne
Escatec [83]	Escatec Switzerland AG, Heerbrugg
EV [26] UP	Erdöl-Vereinigung, Zürich Union Pétrolière, Zurich
Fenaco [136]	Fenaco - Unternehmensgruppe der Schweizerischen Agrarwirtschaft, Bern Fenaco - Groupe d'entreprises du secteur agricole suisse, Berne
FER [124]	Fédération Entreprises Romandes, Genève
FES [90] ORED	Unione delle città svizzere, Berna Schweiz. Städteverband - Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt, Bern Union des villes suisses - Organisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets, Berne
FFS [145] SBB CFF	Ferrovie federali svizzere, Berna Schweizerische Bundesbahnen, Bern Chemins de fer fédéraux suisses, Berne
Firmenich [76]	FIRMENICH SA, Meyrin
FKS [28]	Fachverband Klebstoffindustrie Schweiz, Baden
Fluka [41]	Fluka Holding AG, Buchs
FR [126]	Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, Fribourg
FRC [142]	Fédération romande des consommateurs, Lausanne

Frefel [34]	Ernst Frefel, Moosseedorf
FSHBZ [77]	Ass. svizzera dei produttori di additivi per calcestruzzo, Zurigo Fachverband Schweizerischer Hersteller von Betonzusatzmittel, Zürich Ass. suisse des fabricants d'ajuvants pour beton, Zurich
Gamper [69]	Gamper Gemüsekulturen, Stettfurt
GBI [88]	Sindacato Edilizia & Industria Gewerkschaft Bau & Industrie, Zürich Syndicat Industrie & Bâtiment
GE [122]	Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Genève, Genève
GL [47]	Regierungsrat des Kantons Glarus, Glarus
GP [106]	Greenpeace, Zürich
GR [99]	Il Governo del Cantone dei Grigioni, Chur Regierung des Kantons Graubünden, Chur
HKBB [161]	Handelskammer beider Basel, Basel
Hplus [155]	H+ Gli Ospedali Svizzeri, Berna H+ Die Spitäler der Schweiz, Bern H+ Les Hôpitaux de Suisse, Berne
IFELV [137]	Walliser Obst- und Gemüsebranchenorganisation, Conthey Interprofession des Fruit et Légumes, Conthey
IGBA [57]	Interessengemeinschaft für die Berufsbildung von Badangestellten und Badmeistern, Wetzikon-Kempten
IGK [35]	Interessengemeinschaft Keramik Schweiz, Zürich
INOBAT [52]	Interessenorganisation Batterieentsorgung, Bern Organisation d'intérêt des piles, Berne
Jansen [15]	Jansen AG Stahlröhren- Kunststoffwerk, Oberriet
JU [168]	Gouvernement de la Republique et Canton du Jura, Delémont
Kellermann [37]	P & M Kellermann, Gemüsekulturen und küchenfertige Produkte, Ellikon a.d. Thur
KFN [5]	Kalkfabrik Netstal AG, Netstal
KVS [59]	Associazione Svizzera delle materie plastiche Kunststoffverband Schweiz, Aarau Association Suisse des matières plastiques, Aarau
KVS FG [146]	Kunststoff Verband Schweiz, Fachgruppe FVK&PUR, Aarau
LBBZ GR [10]	Centro di formazione e consulenza agraria, Landquart Plantahof, Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum, Landquart
LBBZ TG [20]	Kanton Thurgau, Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg, Salenstein
LBBZ ZG [55]	Kantonale Zentralstelle für Pflanzenschutz, Cham
LBL [152]	Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau, Lindau
LICOPHA [96]	Verband der Schweizerischen Lieferanten kosmetischer und verwandter Produkte für das Coiffeurgewerbe, Zürich Association des fournisseurs suisses de produits cosmétiques et d'articles apparentés pour coiffeur, Zurich
Lobag [150]	Lobag, Ostermundigen
Lonza [116]	Lonza, Basel
LPS [108]	Liberale Partei der Schweiz, Bern
PLS	Parti Liberal Suisse, Berne
LU [66]	Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern, Luzern
LWA SH [11]	Kanton Schaffhausen Landwirtschaftsamt, Neuhausen am Rheinfluss
LWBVD [78]	Landwirtschaftlicher Bezirksverein Dielsdorf, Niederhasli
M [65]	Migros, Zürich
ML [125]	Municipalité de Lausanne, Lausanne

NCJA [138]	Chambre Jurassienne d'Agriculture, Courfaivre
NE [74]	Le Conseil d'état de la République et Canton de Neuchâtel, Neuchâtel
NW [173]	Landammann und Regierungsrat Kanton Nidwalden
OH [159]	Otto Hauenstein Samen, Biberist
Omya [17]	Omya AG, Oftringen
OW [14]	Kanton Obwalden, Sicherheits- und Gesundheitsdepartement, Sarnen
Pharma [160]	Interessengemeinschaft der Schweizer Apotheker, Grossisten, Hersteller und Importeure, Bern-Liebefeld Communauté d'intérêts des pharmaciens, grossistes, fabricants et importateurs suisses, Bern-Liebefeld
Photosuisse [8]	Schweizerischer Verband für die Fotografie, Toffen
PLR [100]	Partito liberale-radical svizzero, Berna
FDP	Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz, Bern
PRD	Parti radical-démocratique suisse, Berne
PPD [75]	Partito Popolare Democratico, Berna
CVP	Christlichdemokratische Volkspartei, Bern
PDC	Parti Démocrate-Chrétien, Berne
Prométerre [31]	Association vaudoise de promotion des métiers de la terre, Lausanne
Pronatura [121]	Pro Natura, Basel
PVCH [1]	Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie, Aarau
Riggenbach [49]	Dr. Alfred Riggenbach, Beratung in Landwirtschaft und Umwelt, Riehen
Rohner [50]	Rohner Textil AG, Heerbrugg
SAA [148]	Swiss Automotive Aftermarket, Zürich
sanu [18]	Schweizerische Ausbildungsstätte für Natur- und Umweltschutz, Biel Centre suisse de formation pour la protection de la nature et de l'environnement, Bienne
SArGV [7]	Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich Union Patronale Suisse, Zurich
Schellenberg [32]	Andreas Schellenberg - Blumen und Gemüse, Steinmaur
SDV [133]	Schweizerischer Drogistenverband, Biel
ASD	Association suisse des droguistes, Bienne
SG [112]	Regierung des Kantons St. Gallen, St. Gallen
SGAH [85]	Schweizerische Gesellschaft für Arbeitshygiene, Lausanne
SSHT	Société Suisse d'Hygiène du Travail, Lausanne
SGARM [42]	Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin, Lausanne
SSMT	Société Suisse de Médecine du Travail, Lausanne
SGB [105]	Unione sindacale svizzera, Berna
USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Bern Union syndicale suisse, Berne
SGCI [56]	Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie, Zürich
SSIC	Société Suisse des Industries Chimiques, Zurich
SGPV [158]	Schweizerischer Getreideproduzentenverband, Bern
FSPC	Federazione svizzera dei produttori di cereali, Berna Fédération suisse des producteurs de céréales, Berne
SGV [115]	Unione svizzera delle arti e mestieri, Berna
usam	Schweizerischer Gewerbeverband, Bern Union suisse des arts et métiers, Berne
SH [22]	Kanton Schaffhausen Departement des Innern, Schaffhausen
Sika [79]	Sika Schweiz AG, Zürich
SKS [110]	Stiftung für Konsumentenschutz, Bern
SKW [62]	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband, Zürich
CDS	Association suisse des cosmétiques et détergents, Zurich

SO [171]	Regierungsrat des Kantons Solothurn
SOV [144] FUS	Associazione Svizzera Frutta, Zug Schweiz. Obstverband, Zug Fruit-Union Suisse, Zug
SPIA [87] BUL SPAA	Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura, Schöftland Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft, Schöftland Service de prévention des accidents dans l'agriculture, Schöftland
SPTK [25] CTPS	Schweizerische Polizeitechnische Kommission, Zürich Commission Technique des Polices Suisse, Zurich
SRF [165]	Swiss Retail Federation, Bern
SSI [162]	Schweiz. Vereinigung unabhängiger Sicherheitsingenieure und -berater, Küsnacht Association suisse des ingénieurs et conseillers en sécurité indépendants, Küsnacht
SSIC [58] SBMV SSE	Società Svizzera degli Impresari-Dostruttori, Zurico Schweizerischer Baumeisterverband, Zürich Société Suisse des Entrepreneurs, Zurich
SSIV [71] GSG SSIT	Società Svizzera degli Ispettori dei Veleni, Zurigo Gesellschaft Schweizerischer Giftinspektoren, Zürich Société Suisse des Inspecteurs des Toxiques, Zurich
suva [102]	Schweizerische Unfallversicherungsgesellschaft, Luzern
STIZ [81] CSIT	Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum, Zürich Centre Suisse d'Information Toxicologique, Zurich
SVAAA [134] ASMHST	Schweiz. Vereinigung für Arbeitsmedizin Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit, Wallisellen Association Suisse de Médecine, d'Hygiène et de Sécurité de Travail, Wallisellen
SVC [64]	Schweizerischer Verband Diplomierter Chemiker FH, Basel Association Suisse des Chimistes Diplômés HES, Bâle
SVGW [19] SSIGE	Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches, Zürich Société Suisse de l'industrie du Gas et des Eaux, Zurich
SVIAL [82] ASIAT	Schweizerischer Verband der Ingenieur-AgronomInnen und der Lebensmittel-IngenieurInnen, Zollikofen Association suisse des ingénieurs agronomes et des ingénieurs en technologie alimentaire, Zollikofen
SVLT ASETA	Schweizerischer Verband für Landtechnik, Riniken Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture, Riniken
Swissbat [63]	Vereinigung Schweizerischer Batteriehersteller und - Importeure, Bern Association suisse de fabricants et importateurs d'accumulateurs, Berne
Swissgranum [67]	Schweizerische Branchenorganisation Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen, Bern Organisation de la Branche Suisse des Céréales, Oléagineux et Protéagineux, Berne
Swissmedic [89]	Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Berna Schweizerisches Heilmittelinstitut, Bern Institut suisse des produits thérapeutiques, Berne
Swissmem [94]	L'Industria Metalmeccanica ed elettrica svizzera, Zurico Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie, Zürich Industrie Suisse des Machines, des Équipements Électriques et des Métaux, Zurich
SwissTabac [33]	Fédération Suisse des Associations de Planteurs de Tabac, Posieux Verband der Schweizerischen Tabakpflanzenvereinigungen, Posieux
SZ [101]	Regierungsrat des Kantons Schwyz, Schwyz
TBV [130]	Thurgauer Bauern Verband, Weinfelden
TG [23]	Der Regierungsrat Kanton Thurgau, Frauenfeld
TI [118]	Repubblica e Cantone Ticino, Ticino
TVS [70] FTS	Textilverband Schweiz, St. Gallen Fédération Textile Suisse, St. Gallen

UDC [97] SVP UDC	Unione Democratica di Centro Schweizerische Volkspartei, Bern Union Démocratique du Centre
UK [172]	Kantonschemiker der Urkantone
uniterre [140]	Uniterre, Rueyres-les-Prés
UR [103]	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Uri, Altdorf
USC [113] SBV USP	Unione Svizzera dei Contadini, Brugg Schweizerischer Bauernverband, Brugg Union Suisse des Paysans, Brugg
USPV [86] VSGP UMS	Unione svizzera produttori di verdura, Berna Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten, Bern Union maraîchère suisse, Berne
VD [114]	Conseil d'Etat du Canton de Vaud, Lausanne
VKCS [24] ACCS	Associazione dei chimici cantonali svizzeri Verband der Kantonschemiker der Schweiz, St. Gallen Association des chimistes cantonaux de Suisse, St. Gallen
VKF AEAI	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Bern Association des établissements cantonaux d'assurance incendie, Berne
VKMB [151]	Schweiz. Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern, Bern
VLO [154]	Vereinigung Lieferfirmen für Oberflächentechnik, Bern Association Fournisseurs pour traitements de surface, Berne
VLS [132]	Lohnunternehmer für eine starke Landwirtschaft, Riniken
VS [109]	Staatsrat Wallis, Sion Conseil d'Etat du canton du Valais Sion
VSA [45]	Verband Schweizerischer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, Zürich Association suisse des professionnels de la protection des eaux, Zurich
VSAI [128]	Vereinigung Schweiz. Automobil Import, Bern Association Importateurs Suisse d'Automobiles, Berne
VSB [129] AFIP	Vereinigung Schweiz. Batteriehersteller und -Importeure, Bern Association des Fabricants et Importateurs Suisses de Piles Electriques, Berne
VSchS [111] FSD	Federazione Svizzera dei Disinfettori, Ginevra Verband Schweizerischer Schädlingsbekämpfer, Genf Fédération Suisse des Désinfecteurs, Genève
VSLF [38] USVP	Verband Schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten, Zürich Union Suisse des Fabricats de Vernis et Peintures, Zurich
VSS [9]	Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti, Zurigo Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute, Zürich Association suisse des professionnels de la route et des transports, Zurich
VSSI [149]	Associazione dell'industria svizzera dei lubrificanti, Zurigo Verband der Schweizerischen Schmierstoffindustrie, Zürich Association de l'industrie suisse des lubrifiants, Zurich
VSSM [27]	Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten, Zürich
VTS [68] ASET	Verband Textilpflege Schweiz, Bern Association suisse des entreprises d'entretien des textiles, Berne
WWF [167]	WWF Svizzera, Zurigo WWF Schweiz, Zürich WWF Suisse, Zurich
ZG [46]	Regierungsrat des Kantons Zug, Zug
ZH [72]	Der Regierungsrat des Kantons Zürich, Zürich

allegato 2: Adesioni

Ai seguenti pareri hanno aderito pienamente altre associazioni e organizzazioni:

Parere	Piena adesione da parte di:
AIC	FER
Econom	SArGV
SKW	LICOPHA
GP	[121] Pro Natura
SGCI	FER e KVS FG
AgorA	NCJA
UP	Carb
KVS	KVS FG
VSSI	SAA

Ai seguenti pareri hanno aderito inoltre pienamente altre associazioni e organizzazioni, qualora non si siano espresse loro stesse nel merito:

Parere	Ulteriore adesione da parte di:
SGCI	AIC; econom; EMS; Firmenich; FKS; Fluka; FSHBZ; HKBB; KVS; Pharma Forum; swissmem; FTS; ASD in materia di ORRPChim, OBioc e OIEPChim;.
USC	SPIA; BVA; fenaco.
UK	NW; UR.
KVS	swissmem riguardo all'allegato 2.9. ORRPChim.
USVP	swissmem riguardo all'allegato 2.8. ORRPChim.
Prométerre	CP
ACCS	VS
EKK	SKS
Swissgranum	FSPC

allegato 3: Prospetto statistico

Categoria	Totale interpellatii	Pareri degli interpellati	Pareri dei non interpellati	Totale pareri pervenuti
Governi cantonali	26	26 *		26
Partiti politici	15	4		4
Associazioni mantello	12	5		5
Altre organizzazioni	455	90	46	136
Commissioni federali	8	4		4
Enti, istituti, università federali	24	7		7
Autorità cantonali	**	8		8
Comuni	1	1		1
Associazioni	292	40	8	48
Protezione dei lavoratori, medicina del lavoro, igiene del lavoro	10	5	1	6
Organizzazioni dei consumatori	6	3	1	4
Organizzazioni ambientaliste/ protezione della natura	30	6		6
Organizzazioni agricole	41	12	11	23
Grandi distributori	3	3		3
Aziende singole	40	1	25	26
Totale	508	125	46	171

* 4 Cantoni inoltrano pareri del Dipartimento

** sono stati interpellati tramite i governi cantonali

allegato 4 Elenco delle organizzazioni consultate

- 1. Kantonsregierungen/Gouvernements cantonaux/Governi cantonali**
 - tutti i Governi cantonali

- 2. Politische Parteien/Partis politiques/Partiti politici**
 - Grünes Bündnis GB, Bern
 - Christlichdemokratische Volkspartei, Bern
 - Christlichsoziale Partei, Bern
 - Eidgenössisch-Demokratische Union, Thun
 - Evangelische Volkspartei der Schweiz, Zürich
 - Freiheits-Partei der Schweiz, Egerkingen
 - Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz, Bern
 - Grüne Partei der Schweiz, Bern
 - Landesring der Unabhängigen, Bern
 - Lega dei Ticinesi, Lugano
 - Liberale Partei der Schweiz, Bern
 - Parti Suisse du Travail, Genève
 - Schweizer Demokraten, Bern
 - Schweizerische Volkspartei, Bern
 - Sozialdemokratische Partei der Schweiz, Bern

- 3. Spitzenverbände der Wirtschaft/Organisations faitières/Le associazioni mantello dell'economia**
 - Christlich-nationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz, Bern
 - economiesuisse – Verband der Schweizer Unternehmen, Zürich
 - Labor Personalverband, Basel
 - Landesverband freier Schweiz. Arbeitnehmer, Zürich
 - Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich
 - Schweizerischer Bauernverband, SBV, Brugg
 - Schweizerischer Gewerbeverband, SGV, Bern
 - Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Bern
 - SPAQA, Basel
 - Union suisse des art et métiers, Bern
 - Vereinigung Schweizerischer Angestelltenverbände, Zürich
 - Zentralverband Schweizerischer Arbeitgeberorganisationen, Zürich

- 4. Uebrige Organisationen/Autres organisations/Altre organizzazioni**
 - Abbruch- Aushub- und Recyclingverband, Kloten
 - Académie suisse du vin, La Petite Grave
 - Agro-Marketing Suisse, Bern
 - Aktionsgemeinschaft der Arbeitnehmerinnen und Konsumentinnen AGAK, Bern
 - Allpura, Bern
 - Aluminium-Verband Schweiz, Zürich
 - Aqua Suisse, Bern
 - Arbeitsgemeinschaft der Schweiz. Getränkebranche, Bern
 - Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Kunststoffindustrie, Zürich
 - Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Rinderzüchter, Bern
 - Arbeitsgemeinschaft Wärmepumpen, Zürich
 - Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaus, Zürich
 - Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Basel
 - Association d'électroplastiques romands, Bienne
 - Association des Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture AGORA, Lausanne
 - Association des Horticulteurs de la Suisse Romande, Morges
 - Association des Industries Chimiques Genevoises, Genève
 - Association des ingénieurs agronomes de la Suisse Romande, Lausanne
 - Association Internationale des Postgradués en Environnement de l'EPFL, Lausanne
 - Association Nationale des Amis du vin, Giubiasco
 - Association Nationale des Coopératives Viti-vinicoles suisses UVAVINS, Tolochenaz
 - Association pour la promotion intégrée IP suisse, Lausanne
 - Association romande des entreprises de récupération, Genève
 - Association romande pour la protection des eaux et de l'air ARPEA, Cortaillod
 - Association suisse de médecine hygiène et sécurité du travail, Lausanne

- Association Suisse de vente par correspondance, Lausanne
- Association Suisse du Froid Section romande, Yverdon-les-Bains
- Association suisse romande pour l'étude des traitements de surface, Le Grand-Saconnex
- Association vaudoise de promotion des métiers de la terre, Yverdon-les-Bains
- Association vaudoise des entrepreneurs en nettoyage AVEN, Lausanne
- Associazione Consumatrici Svizzera Italiana ACSI, Lugano
- Associazione Ticinese Frigoristi, Bellinzona
- Assoziation der Schweizerischen Aerosolindustrie ASA, Zürich
- ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband, Bern
- Autogewerbe-Verband der Schweiz AGVS, Bern
- Automobil Club der Schweiz ACS, Bern
- Auto-Schweiz, Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, Bern
- AVIA Vereinigung unabhängiger Schweizer Importeure von Erdölprodukten, Zürich
- Battelle, Agrochemical Product, Carouge
- Beratergruppe Boden-Düngung-Umwelt, Landwirtschaftliche Beratungszentrale, Lindau
- Beratungsdienst des Verbands Schweizerischer Gärtnermeister, Koppigen
- Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL, Schöftland
- Bildungszentrum Wallierhof, Riedholz
- Bio Suisse, Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen, Basel
- Biogas Forum c/o Nova Energie GmbH, Aadorf
- Bracco Research SA, Plan-les-Ouates
- Branchenverband Schweizer Wein, Bern
- Brandverhütungsdienst für Industrie und Gewerbe, Zürich
- Bureco AG, Allschwil
- CARBURA Schweiz. Zentralstelle für die Einfuhr flüssiger Treib- und Brennstoffe, Zürich
- Cemsuisse, Bern
- Centre de Lullier, Jussy
- Centre Patronal, Lausanne
- Christlicher Holz- und Bauarbeiterverband der Schweiz, Zürich
- Christlich-Nationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz, Bern
- Ciba Spezialitätenchemie AG, Basel
- Comedia, Bern
- Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement, Lausanne
- Commission int. pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution, Lausanne
- Confarma (Schweiz) AG, Münchenstein
- COOP Schweiz, Basel
- Cosmital SA, Marly
- CREM Centres de Recherches energetiques et municipales, Martigny
- Denner AG, Zürich
- Die Schweizer Maschinen- Elektro- und Metallindustrie, Zürich
- Eco Swiss, Zürich
- Ecole d'agriculture de Grange-Verney, Moudon
- Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Faculté de l'environnement naturel architectural et construit EPFL-Ecublens, Lausanne
- Ecole professionnelle d'horticulture de Marcelin, Morges
- Ecoles et stations agricoles cantonales de Marcelin, Morges
- Eidg. Anstalt für Wasserversorgung Abwasserreinigung und Gewässerschutz EAWAG, Dübendorf
- Eidg. Kommission für ABC-Schutz KomABC, Spiez
- Eidg. Kommission für Konsumentenfragen, Bern
- Eidg. Kommission für Lufthygiene, Bern
- Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, Dübendorf
- Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, St. Gallen
- Eidg. Starkstrominspektorat, Fehraltorf
- Eidg. Technische Hochschule, Departement für Agrar- und Lebensmittelwissenschaft, Zürich
- Eidg. Technische Hochschule, Departement Umweltnaturwissenschaften ETH-Zentrum, Zürich
- EKAS (Eidg. Kommission für Arbeitssicherheit), Luzern
- Energieforum Schweiz, Bern
- Erdöl-Vereinigung EV, Zürich
- ETAD (Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers), Basel
- Experimental Pathology Services EPS, Muttenz
- FachFrauen Umwelt, Zürich
- Fachverband der Beleuchtungsindustrie FVB, Zürich
- Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz FEA, Zürich

- Fachverband Klebstoffindustrie Schweiz, Zürich
- Fachverband Schweizerischer Hersteller von Betonzusatzmitteln FSHBZ, Zürich
- Fédération romande des consommateurs FRC, Lausanne
- Fédération romande des détaillants, Sion
- Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres FRMPP, Tolochenaz
- Fédération romande des syndicats patronaux, Genève
- Fédération romande du commerce indépendant de détail, Neuchâtel
- Fédération Romande pour l'Energie, Lausanne
- Fédération suisse des producteurs de céréales, Châtonnaye
- Federazione dei viticoltori della Svizzera italiana, Gudo
- Fenaco, Bern
- FERRO Recycling, Zürich
- FitzGerald Toxicology Services, Rohr
- Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf
- Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Frick
- Gastrosuisse, Verband für Hotellerie und Restauration, Zürich
- Genossenschaft Viniharass, Bern
- Gesellschaft für Sonderabfallwirtschaft, Basel
- Gesellschaft Schweizerischer Giftinspektoren, Zürich
- Gesellschaft Schweizerischer Kosmetik-Chemiker, Zumikon
- Gesellschaft Schweizerischer Privater Dienstleistungslaboratorien, Bern
- Gesellschaft zur Förderung der Biervielfalt GFB, Zürich
- GESO Schweizerische Gesellschaft für Sonderabfallwirtschaft, Basel
- Gewerkschaft Bau & Industrie GBI, Zürich
- Giesserei-Verband der Schweiz, Zürich
- Givaudan-Roure SA, Vernier
- GLP Consultancy, Füllinsdorf
- Greenpeace Schweiz, Zürich
- Groupement des Firmes de Suisse romande et du Tessin distribuant du matériel de lutte contre le feu, Genève
- Groupement romand de médecine d'hygiène et de sécurité du travail, Grolley
- Groupement suisse des spiritueux de marque, Solothurn
- Gruppe der schweizerischen Gebäudetechnik-Industrie, Wil
- Hauswertschulen, Buttikon
- H+ Die Spitäler der Schweiz, Bern
- Holzenergie Schweiz, Zürich
- Holzindustrie Schweiz, Bern
- IGORA, Genossenschaft für Alu-Dosen-Recycling, Zürich
- Industrie- und Handelskammer St. Gallen - Appenzell, St. Gallen
- Industriegaseverband Schweiz, Zürich
- INOBAT, Interessenorganisation Batterieentsorgung, Bern
- Institut Dr. Viollier, Basel
- Institut Suisse de la vie, Genève
- Interessengemeinschaft Boden, Solothurn
- Interessengemeinschaft der Fabrikanten von Handfeuerlöschern, Dübendorf
- Interessengemeinschaft der Schweizerischen Vertriebsfirmen und Hersteller von Handfeuerlöschern, Biel/Bienne
- Interessengemeinschaft für pharmazeut. und kosmet. Produkte IPK, Zürich
- Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz, Bern
- Interlabor Belp AG, Belp
- IPES Informationsplattform Entsorgung Schweiz, Aarau
- Kantonsspital Basel, Basel
- Kaufmännischer Verband Schweiz (KV), Zürich
- Kiosk AG, Basel
- KOK Sekretariat, Kantonsforstamt, Luzern
- Kompostforum Schweiz, Olten
- Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren, Sursee
- Konferenz der Vorsteher der Landwirtschaftsamtstellen der Schweiz, St. Gallen
- Konferenz der Vorsteher der Umweltschutz-Amtsstellen (KVU), Schaffhausen
- KonsumentInnenforum Schweiz KF, Zürich
- Kontaktstelle Umwelt, Kontaktstelle der Schweiz. Umweltorganisation KSU, Bern
- Kunststoff Verband Schweiz KVS, Aarau
- Labor Dr. Meyer AG, Bern

- Labor Spiez, Spiez
- Landi Schweiz AG, Dotzigen
- Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau, Lindau
- Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain, Sissach
- LICOPHA Schweizerischer Verband der Lieferanten kosmetischer, pharmazeutischer und verwandter Produkte, Zürich
- LIGNUM Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für das Holz, Zürich
- Luftunion, Rafz
- MIGROS-Genossenschaftsbund, Zürich
- Mitglieder der Eidgenössischen Giftkommission
- Municipalité de Lausanne, Lausanne
- Naturfreunde Schweiz, Bern
- Neurotech SA, Plan-les-Ouates
- Nouvelle Société Suisse de Chimie, Bern
- Novartis Pharma AG, Basel
- Ökologenverband der Schweiz, Zürich
- Parfümerie-Verband Schweiz, Zürich
- PET-Recycling Schweiz, Zürich
- Phoenix International Switzerland AG, Wangen
- Photosuisse, Aedermannsdorf
- Polizeidirektorenkonferenz, Zürich
- Polizeiverband, Bern
- Poly Recycling AG, Weinfelden
- Post Generaldirektion, Bern
- Praktischer Umweltschutz Schweiz, Zürich
- Präsidenten Prüfungskommissionen Giftgesetz
- PreClinical Safety Consultants Ltd., Ettingen
- Pro Natura, Schweiz. Bund für Naturschutz, Basel
- Propath GmbH, Pratteln
- Pro Uva SA, Sierre
- Promarca, Schweiz. Markenartikel-Verband, Bern
- Pro-Recy, c/o Thommen AG, Kaiseraugst
- Provins Valais, Sion
- PVCH, Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie, Aarau
- Regionalverkehr Mittelland, Oberburg
- RCC Ltd., Ittingen
- F. Hofmann-La Roche AG, Pharma Division, Basel
- Quality Assurance Consulting AG, Bennwil
- SBB Generalsekretariat, Bern
- Schweiz. Bierbauerverein, Zürich
- Schweiz. Gemeindeverband, Schönbühl
- Schweiz. Obstverband, Zug
- Schweiz. Spirituosenverband, Bern
- Schweiz. Stiftung für Gesundheitsförderung, Bern
- Schweiz. Technischer Verband, Zürich
- Schweiz. Verband des Mineral- und Tafelwasserhandels MITA, Zürich
- Schweiz. Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen, Zürich
- Schweiz. Vereinigung gegen Tuberkulose und Lungenkrankheiten SVTL, Bern
- Schweiz. Wirtschaftsverband der Informations-, Kommunikations- u. Organisationstechnik, Zürich
- Schweizer Agrar- und Lebensmittelingenieure, Bern
- Schweizer Automatik Pool SAP, Zürich
- Schweizer Automatik Pool SAP, Sektion Leiterplatten, Zürich
- Schweizer Licht Gesellschaft SLG, Bern
- Schweizer Schnittblumenproduzenten, Hindelbank
- Schweizer Tierschutz, Basel
- Schweizer Werbung SW, Zürich
- Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für das Holz, Zürich
- Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB, Bern
- Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Forstschutz, Kantonsforstamt, Luzern
- Schweizerische Ausbildungsstätte für Natur- und Umweltschutz, Biel/Bienne
- Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektoren-Konferenz, Zürich
- Schweizerische Gesellschaft der Lüfthygieniker, Herisau
- Schweizerische Gesellschaft für Arbeitshygiene SGAH, Lausanne

- Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin SGARM, Lausanne
- Schweizerische Gesellschaft für Arbeitssicherheit SGAS, Tentlingen
- Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie SGCI, Zürich
- Schweizerische Gesellschaft für Oberflächentechnik, Messen
- Schweizerische Gesellschaft für Pflanzenwissenschaften, Lindau
- Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz SGU, Zürich
- Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft, Zollikofen
- Schweizerische Interessengemeinschaft der Abfallbeseitigungsorganisation, Hinwil
- Schweizerische Interessengemeinschaft für Abfallverminderung und Aktion Saubere Schweiz, Zürich
- Schweizerische Interessengemeinschaft Industrieholz, Zürich
- Schweizerische Kommission zur Ueberwachung der Lauterkeit in der Werbung, Zürich
- Schweizerische Milchkommission, Bern
- Schweizerische Normen-Vereinigung, Winterthur
- Schweizerische Pharmakopöekommission, Swissmedic, Bern
- Schweizerische Polizeitechnische Kommission, Zürich
- Schweizerische Sanitätsdirektorenkonferenz, Bern
- Schweizerische Stiftung für alkoholfreie Gastlichkeit GASTA, Zürich
- Schweizerische Unfallversicherungsgesellschaft suva, Luzern
- Schweizerische Vereinigung der Lack- und Farben-Chemiker, Frauenfeld
- Schweizerische Vereinigung des privaten Agrarhandels, Gümliigen
- Schweizerische Vereinigung dipl. Chemiker FH, Basel
- Schweizerische Vereinigung für Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit SVAAA, Wallisellen
- Schweizerische Vereinigung für Betriebsberatung in der Landwirtschaft, Fribourg
- Schweizerische Vereinigung für Gesundheits- und Umwelttechnik, Zürich-Mülligen
- Schweizerische Vereinigung für Gewässerschutz und Lufthygiene, Zürich
- Schweizerische Vereinigung für Holzenergie VHe, Zürich
- Schweizerische Vereinigung für Landesplanung, Bern
- Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft, Zürich
- Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen, Zollikofen
- Schweizerische Vereinigung Textil und Chemie, Reinach
- Schweizerische Vereinigung unabhängiger Sicherheitsingenieure und -berater, Küsnacht
- Schweizerische Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern, Bern
- Schweizerische Verpackungsindustrie, LRV-Kommission, Zürich
- Schweizerische Zentrale für Handelsförderung OSEC, Zürich
- Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau, Koppigen
- Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband, Hondrich
- Schweizerischer Apothekerverein, Bern
- Schweizerischer Baukaderverband, Olten
- Schweizerischer Baumeisterverband, Zürich
- Schweizerischer Chemikanten- und Chemisten-Verband SCV, Basel
- Schweizerischer Detaillistenverband, Luzern
- Schweizerischer Drogistenverband, Biel
- Schweizerischer Elektrotechnischer Verein SEV, Fehraltorf
- Schweizerischer Fachverband der Energiebeauftragten im Betrieb, Bern
- Schweizerischer Fachverband für Wärmekraftkoppelung, Liestal
- Schweizerischer Feuerwehrverband, Gümliigen
- Schweizerischer Forstverein Geschäftsstelle SFV-SFS, Zürich
- Schweizerischer Getreideproduzentenverband Sekretariat, Châtonnaye
- Schweizerischer Hauseigentümergeverband, Zürich
- Schweizerischer Hotelier-Verein, Bern
- Schweizerischer Import- und Grossistenverband der Radio- Fernseh- und Fotobranche, Dübendorf
- Schweizerischer Ingenieur- und Architekten Verein S.I.A., Zürich
- Schweizerischer Kaminfegermeisterverband, Aarau
- Schweizerischer Konsumentenbund, Bern
- Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband, Zürich
- Schweizerischer Laborpersonal-Verband, Basel
- Schweizerischer Landmaschinen-Verband, Bern
- Schweizerischer Landwirtschaftlicher Verein SLV, Brugg
- Schweizerischer Maler- und Gipsermeisterverband, Wallisellen
- Schweizerischer Marktverband, Sissach
- Schweizerischer Mieterinnen und Mieterverband, Zürich
- Schweizerischer Milchwirtschaftlicher Verein, Bern
- Schweizerischer Möbelfachverband SMFV, Middel

- Schweizerischer Obstverband, Zug
- Schweizerischer Plattenverband, Dagmarsellen
- Schweizerischer Polyurethan-Verband, Aarau
- Schweizerischer Sägerei- und Holzindustrieverband, Bern
- Schweizerischer Spenglermeister- und Installateur-Verband, Zürich
- Schweizerischer Städteverband, Bern
- Schweizerischer Strassenverkehrsverband, Bern
- Schweizerischer Technischer Verband STV, Zürich
- Schweizerischer Verband der Agro-Ingenieure HTL, Zollikofen
- Schweizerischer Verband der Direktverkaufsfirmer VDF, Basel
- Schweizerischer Verband der Glas- und Gebäudereinigungsunternehmen, Zürich
- Schweizerischer Verband der Ingenieur-Agronomen und der Lebensmittel-Ingenieure, Zollikofen
- Schweizerischer Verband der Internationalen Handelsfirmen, Basel
- Schweizerischer Verband der Lebensmitteldetaillisten VELEDES, Bern
- Schweizerischer Verband der Ökologinnen und Ökologen, Bern
- Schweizerischer Verband der Umweltfachleute, Bern
- Schweizerischer Verband diplomierter Chemiker FH SVC, Basel
- Schweizerischer Verband für Feuerbestattung, Friedhofamt Basel-Stadt, Riehen
- Schweizerischer Verband für Foto-Handel und Gewerbe, Zürich
- Schweizerischer Verband für Landtechnik, Riniken
- Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft und Einkauf, Aarau
- Schweizerischer Verband für Umwelttechnik, Basel
- Schweizerischer Verband für Waldwirtschaft, Forstwirtschaftliche Zentralstelle der Schweiz, Solothurn
- Schweizerischer Verband Graphischer Unternehmen, Zürich
- Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW, Zürich
- Schweizerischer Verein für Kältetechnik, Volketswil
- Schweizerischer Verein von Wärme- und Klima-Ingenieuren, Bern
- Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband Wasser Energie Luft, Baden
- Schweizerischer Weinbauernverband, Bern
- Schweizerischer Zimmermeisterverband, Zürich
- Schweizerisches Institut für Baubiologie SIB, Zürich
- Schweizerisches Institut für Unternehmerschulung SIU, Bern
- Schweizerisches Institut zur Förderung der Sicherheit, Zürich
- Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum, Zürich
- Schweizerisches Verpackungsinstitut, Bern
- Service Romand de Vulgarisation agricole, Lausanne
- Sicherheitsinstitut, Basel
- SM Recycling AG, Dulliken
- Société Coopérative pour l'achat du tabac indigène, Fribourg
- Société des encaveurs de vins suisses, Lausanne
- Société des exportateurs de vin suisse, Lausanne
- Société Suisse de Médecine du travail, Lausanne
- Société Suisse de microélectronique et d'horlogerie SA, Bienne
- Société suisse pour la protection de l'environnement, Genève
- Solenthaler Recycling AG, St. Gallen
- SOS Mendrisiotto Ambiente, Chiasso
- Springborn Laboratories (Europe) AG, Environmental Sciences Division, Horn
- Stiftung Entsorgung Schweiz, Zürich
- Stiftung für Konsumentenschutz SKS, Bern
- Stiftung Gesunde Schweiz, GSJ, Biel
- Stiftung für Oberflächentechnik, Bern
- STRID SA, Yverdon-les-Bains
- SV-Service Schweizer Verband Volksdienst, Zürich
- Swiss Automotive Aftermarket, Zürich
- Swiss Consumer Electronic Association, Bern
- Swiss Professional Association of Quality Assurance, Basel
- Swiss Quality Testing Services, Dietikon
- Swiss Recycling, Zürich
- SWISSBAT, c/o ATAG Wirtschaftsorganisationen, Bern
- Swissmedic, Bern
- Swissmem, Arbeitgeberverband der Schweizer Maschinenindustrie ASM und Verein Schweiz. Maschinen-Industrieller VSM, Zürich
- Syngenta Crop Protection AG, Basel

- Textilverband Schweiz TVS, Zürich
- Touring Club der Schweiz, Genève
- Treuhandstelle der Schweizerischen Seifen- und Waschmittelimporteure, Bern
- UFAG Laboratorien, Sursee
- Umwelt- und Kompostberatung, Baar
- Union des producteurs suisses UPS, Saxon
- Union maraîchère suisse, Fribourg
- Union Romande des Distributeurs de Boissons UROL, Satigny
- Union Schweizerischer Auslandhandelskammern, Zürich
- Uniterre, Lignièeres
- Usego-Trimerco Holding SA, Volketswil
- Verband der Betriebsleiter Schweizerischer Abfallbehandlungsanlagen, Bern
- Verband der Betriebsleiter Schweizerischer Abfallbeseitigungsanlagen, Bern
- Verband der Kantonschemiker der Schweiz, Kantonales Laboratorium, Bern
- Verband der Schweizer Druckindustrie, Bern
- Verband der Schweizer Möbelindustrie, Lotzwil
- Verband der Schweizer Aerzte, Bern
- Verband der Schweizerischen Baumaschinenwirtschaft VSBM, Basel
- Verband der Schweizerischen Eisengiessereien, Zürich
- Verband der Schweizerischen Fabrikanten, Grossisten und Importeure der Zweiradbranche, Bern
- Verband der Schweizerischen Gasindustrie, Zürich
- Verband der Schweizerischen Keramischen Industrie, Zürich
- Verband der Schweizerischen Kosmetik-Industrie, Zürich
- Verband der Schweizerischen Seifen- und Waschmittelindustrie, Zürich
- Verband der Schweizerischen Waren- und Kaufhäuser, Bern
- Verband der Schweizerischen Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie, Zürich
- Verband des Schweizerischen Baumaterialhandels VSBH, Zürich
- Verband des Schweizerischen Maschinen- und Werkzeughandels, Zürich
- Verband des Schweizerischen Versandhandels, Wallisellen
- Verband Elektrogrosshandel Schweiz VES, Reinach
- Verband Galvanobetriebe der Schweiz VGAS, Basel
- Verband Kompostwerke Schweiz, Schönbühl
- Verband öffentlicher Verkehr, Bern
- Verband Schweiz. Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, Zürich
- Verband Schweiz. Altstoffhandels-Betriebe, Chiesa Alteisen AG, Pratteln
- Verband Schweiz. Mineralquellen- und Soft-Drink-Produzenten, Zürich
- Verband Schweizerischer Abwasserfachleute, Zürich
- Verband Schweizerischer Aluminiumfolien-Walzwerke, Bern
- Verband Schweizerischer Baumschulen, Windisch
- Verband Schweizerischer Düngerfabriken, Uetikon
- Verband Schweizerischer Düngerehändler, Ins
- Verband Schweizerischer Eisenwarenhändler, Diessenhofen
- Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke, Zürich
- Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen, Zürich
- Verband Schweizerischer Farbenfachhändler VSF, Baden
- Verband Schweizerischer Fernwärmeerzeuger und -verteiler, Basel
- Verband Schweizerischer Filialunternehmungen, Zürich
- Verband Schweizerischer Förster, Grenchen
- Verband Schweizerischer Forstunternehmungen, Bern
- Verband Schweizerischer Gärtnermeister VSG, Zürich
- Verband Schweizerischer Genossenschafts-Apotheken, Zürich
- Verband Schweizerischer Getränkegrossisten, Zürich
- Verband Schweizerischer Hafner- und Plattenleger-Geschäfte, Olten
- Verband Schweizerischer Heizkörper-Werke, Zürich
- Verband Schweizerischer Heizungs- und Lüftungsfirmen, Zürich
- Verband Schweizerischer Holzwaren-Fabrikanten, Bern
- Verband Schweizerischer Imprägnieranstalten, Waldkirch
- Verband Schweizerischer Kachelofenfabrikanten, Zürich
- Verband Schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten, Zürich
- Verband Schweizerischer Lagerhäuser, Basel
- Verband Schweizerischer Mineralölinteressenten, Zürich
- Verband Schweizerischer Oel- und Gasbrennerunternehmen, Stallikon
- Verband Schweizerischer Pflanzenschutzmittel-Firmen, Basel

- Verband Schweizerischer Radio- und Televisionsfachgeschäfte, Bern
- Verband Schweizerischer Reprografiebetriebe, Zürich
- Verband Schweizerischer Schmierölimporteure, Zürich
- Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM, Zürich
- Verband Schweizerischer Schriften- und Reklamemaler, Zürich
- Verband Schweizerischer Spannplatten-Fabrikanten, Zofingen
- Verband Schweizerischer Spielwaren-Detaillisten, Zürich
- Verband Schweizerischer Transit- und Welthandelsfirmen, Basel
- Verband Schweizerischer Traubensafthersteller, Affoltern am Albis
- Verband Schweizerischer Ziegel- und Steinfabriken, Zürich
- Verband Schweizerischer Zigarrenfabrikanten Verein Schweiz. Rauchtabak-Fabrikanten, Reinach
- Verband Stahl- und Metall-Recycling Schweiz VSMR, Bern
- Verband Textilpflege Schweiz VTS, Bern
- Verband Textilreiniger Schweiz, Bern
- Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, Bern
- Verein PET-Recycling Schweiz PRS, Agence pour la Suisse Romande, Mont-sur-Lausanne
- Verein Schweizer Zement-, Kalk- und Gipsfabrikanten, Zürich
- Verein Schweizerischer Maschinenindustrieller, Zürich
- Verein Schweizerischer Metallwarenfabrikanten, Zug
- Verein Schweizerischer Textilindustrieller, Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins, Zürich
- Verein zur Förderung der Wasser- und Lufthygiene, Zürich
- Vereinigung der Fabrikanten, Grossisten v. Heizgeräten und Tanks VSOFI, Solothurn
- Vereinigung der Gasapparate-Lieferanten Schweiz, Horgen
- Vereinigung der Kessel- und Radiatoren-Werke, Zürich
- Vereinigung der Schweizerischen Zigarettenindustrie, Fribourg
- Vereinigung der Tiefdruckbetriebe der Schweiz, Bern
- Vereinigung des Schweiz. Import- und Grosshandels, Basel
- Vereinigung für Umweltrecht, Zürich
- Vereinigung Galvanotechnischer Lieferfirmen, Bern
- Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF, Bern
- Vereinigung Messen Schweiz VMS, Bern
- Vereinigung Schweizer Fabrikanten und Importeure von Holzfeuerungsanlagen und Geräten, Liestal
- Vereinigung Schweizer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter, Bern
- Vereinigung Schweizer Weinhandel, Bern
- Vereinigung Schweizerischer Akkumulatorenfabrikanten, Bern
- Vereinigung Schweizerischer Automobil-Importeure, Bern
- Vereinigung Schweizerischer Bahnhofwirte, Bern
- Vereinigung Schweizerischer Betriebsärzte, Basel
- Vereinigung Schweizerischer Druckfarbenfabrikanten, Zürich
- Vereinigung Schweizerischer Glasfabriken, Bülach
- Vereinigung Schweizerischer Hersteller von Sicherheitsanlagen, Männedorf
- Vereinigung Schweizerischer Industrielackierermeister, Lenzburg
- Vereinigung Schweizerischer Schmieröl-Import und Handelsfirmen, Unterengstringen
- Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute, Zürich
- Vereinigung Schweizerischer Verzinkereien, Bern
- Vereinigung unabhängiger Schweizer Importeure von Erdölprodukten, Zürich
- Verkehrsclub der Schweiz, Herzogenbuchsee
- Vetro-Recycling AG, Bülach
- Vetrum AG, Wettswil
- Volksgesundheit Schweiz VGS, Zürich
- VSGP Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten, Bern
- Waldwirtschaft Schweiz, Solothurn
- Wissenschaftlicher Dienst der Stadtpolizei Zürich, Zürich
- WWF Schweiz Stiftung für Natur und Umwelt, Zürich
- ZEBa Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden zur Bewirtschaftung von Abfällen, Cham
- Zentrallaboratorium, Blutspendedienst SRK, Bern
- Zentralverband Schweizerischer Milchproduzenten, Bern
- Zentralverband Schweizerischer Uhrmacher, Bern